SwissLife

Raccolta delle leggi LPP 2026

Basi legali della previdenza professionale (LPP), incl. diritto tributario

Stato gennaio 2026

Desidera ricevere un'e-mail annuale di promemoria appena è disponibile una nuova versione della raccolta delle leggi LPP?

Si registri al sito:
www.swisslife.ch/raccoltaleggi

Ha domande sulla previdenza o su altri temi di carattere finanziario? Le nostre esperte e i nostri esperti assicurativi sono lieti di sostenerla a vivere in piena libertà di scelta finanziaria. Troverà la sua specialista o il suo specialista al sito: **www.swisslife.ch/consulenti**

Disposizioni legali *dalla A alla Z*

Al cospetto delle varie normative e disposizioni legali si fa fatica a mantenere una visione d'insieme nell'ambito della previdenza professionale.

Per informarvi sulle disposizioni legali più importanti, Swiss Life pubblica un aggiornamento annuo di questa raccolta delle leggi. In questo modo siete sempre aggiornati e ricevete risposte alle vostre domande in un batter d'occhio.

In caso di dubbi o per qualsiasi richiesta i nostri esperti in materia di previdenza saranno lieti di assistervi – per una vita in piena libertà di scelta finanziaria.

Danilo Zweifel
Responsabile Clientela aziendale Swiss Life

Indicazioni per gli utenti

Testi

I testi sono tratti dalla Raccolta sistematica del diritto federale (RS) o da altre fonti ufficiali.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale.

I promemoria (panoramiche) sul diritto fiscale sono stati allestiti dal Servizio fiscale di Swiss Life, che ne detiene tutti i diritti d'autore. Occorre tener presente che detti promemoria hanno una validità limitata nel tempo.

RPC 26: Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti, Zurigo

DTA: Chambre Suisse des experts en caisses de pensions

Abbreviazioni nelle intestazioni

I testi di legge recano, in alto nell'intestazione, la relativa abbreviazione ufficiale (p. es.: LPP) o – qualora non ne esistesse una – sono contrassegnati in base all'elenco riportato nell'indice (p. es.: OAEP, ODPP).

Indice

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 1

OPP 1

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale 85

OPP 2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 95

OPP 3

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute 153

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 163

OLP

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 187

OPPA

Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale 203

CC/CO

Codice civile svizzero (CC) 211

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (CO) 225

OFG

Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 235

Altri atti legislativi

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.) 243

Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) 247

Direttive CAV PP no. 01/2017: Misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale (Direttive coperture insufficienti) 251

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) 263

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) 271

Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (LFus) 279

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) 283

Ordinanza sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (OAEP) 293

Ordinanza concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale (ODPP) 295

Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) 297

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati (O Prev. disoccupati) 319

RPC

Swiss GAAP RPC 26: Rendiconto di istituti di previdenza 323

DTA (directives techniques pour les experts en prevoyance professionnelle)

Introduction aux directives techniques 341

Calcul du degré de couverture, selon l'article 44 OPP 2, dans le système de capitalisation complète (DTA 1) 345

Capitaux de prévoyance et provisions techniques (DTA 2) 348

Calcul du capital de prévoyance pour les rentes variables (DTA 2a) 352

Liquidation partielle (DTA 3) 356

Taux d'intérêt technique (DTA 4) 365

Exigences minimales lors de l'examen de l'institution de prévoyance conformément à l'art. 52e al. 1 LPP (DTA 5) 369

Découvert / mesures d'assainissement (DTA 6) 384

Examen selon l'article 52e LPP d'institutions de prévoyance comptant plusieurs oeuvres de prévoyance (DTA 7) 390

Tavole sinottiche imposte

Panoramica sul trattamento fiscale delle prestazioni in capitale 401

Panoramica sul trattamento fiscale delle rendite 405

Normative fiscali

A. Imposta sul reddito

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) 407

B. Imposta alla fonte

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) 410

Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo) 410

C. Imposta preventiva

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) 414

Circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

Circolare n. 7 del 26 aprile 1993 (estratto; basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche) (Circ. 7) 417

Circulaire de l'AFC du novembre 1994 (changements au 1er janvier 1995; encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, impôt à la source sur les prestations de prévoyance, certificat de rente en cas d'augmentation) (Circ. 11-94) 419

Circolare n. 1 del 3 ottobre 2002 (L'indennità di partenza e la liquidazione in capitale del datore di lavoro) (Circ. 1) 421

Circolare n. 17 del 3 ottobre 2007 (Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale) (Circ. 17) 429

Circolare n. 18a del 22 dicembre 2025 (Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a) (Circ. 18a) 437

Foglio informativo dell'AFC del marzo 2011 concernente la compilazione dei formulari di notifica «PPA» per prelievi anticipati e formulario «PPA-RZ» per rimborsi (Promemoria PPA) 451

Circolare n. 41 del 18 settembre 2014 (Libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) (Circ. 41) 453

Tavole

Grafico Principio dei tre pilastri 459
Panoramica degli importi limite LPP a partire dal 1985 460
Avoirs de vieillesse LPP 462
Tavola per calcolare l'avere massimo nel pilastro 3a 481
Ordinanza del DFI concernente le tabelle di calcolo della prestazione d'uscita secondo l'articolo 22*b* della legge sul libero passaggio (OTabLFLP) . . . 483
Adeguamento al rincaro (in percentuale) delle rendite di rischio LPP (cronologia) 492

Indirizzi utili

Tribunali cantonali 495
Autorità di vigilanza cantonali e regionali 498
Fondazione istituto collettore LPP 500
Indirizzi del Fondo di garanzia LPP e dell'Ufficio centrale del 2° pilastro 501

Elenco delle abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
CAV PP	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS 210
Circ.	Circolare/Lettera-circolare
CircAmm	Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni); RS 220
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101
CPC	Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile); RS 272
CSEP	Chambre Suisse des experts en caisses de pensions
DFI	Dipartimento federale dell'interno
Disp. fin.	Disposizione finale
Disp. trans.	Disposizione transitoria
DTF	Decisione del Tribunale federale
ElencoFG	Indirizzo del Fondo di garanzia LPP e dell'Ufficio centrale del 2° pilastro
ElencoIC	Elenco delle agenzie regionali della Fondazione istituto collettore LPP
Elenco tribunali	Elenco dei Tribunali cantonali non appellabili per i contenziosi tra le istituzioni di previdenza, i datori di lavoro e le persone aventi diritto
FF	Foglio federale
IC	Istituto collettore della previdenza professionale
ImF	Imposta alla fonte
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione); RS 837.0
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità; RS 831.20
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni; RS 832.20
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare; RS 833.1

LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie; RS 832.10
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; RS 831.10
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione); RS 221.229.1
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento; RS 281.1
LF	Legge federale
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS 831.42
LFus	Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione); RS 221.301
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta; RS 642.11
LIP	Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva; RS 642.21
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1
LPC	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS 831.30
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS 831.40
LSA	Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori); RS 961.01
NotaPPA	Promemoria dell'AFC relativo alla compilazione della notifica PPA sui prelievi anticipati e i rimborsi ai sensi della PPA
O	Ordinanza
OADI	Ordinanza del 31 agosto 1983 su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione); RS 837.02
OAEP	Ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi; RS 831.426.3
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità; RS 831.201

OAINF	Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni; RS 832.202
OAM	Ordinanza del 10 novembre 1993 sull'assicurazione militare; RS 833.11
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; RS 831.101
ODPP	Ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale; RS 831.434
OFG	Ordinanza del 22 giugno 1998 sul «Fondo di garanzia LPP»; RS 831.432.1
OFond	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento; RS 831.403.2
OIFo	Ordinanza del 11 aprile 2018 del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte); RS 642.118.2
OLP	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio); RS 831.425
OPC-AVS/AI	Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS 831.301
OPP 1	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale; RS 831.435.1
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS 831.441.1
OPP 3	Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute; RS 831.461.3
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale; RS 831.411
O Prev. disoccupati	Ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati; RS 837.174
OTabLFLP	Ordinanza del DFI del 24 novembre 1999 concernente le tabelle di calcolo della prestazione d'uscita secondo l'articolo 22*b* della legge sul libero passaggio; RS 831.425.4
PPA	Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
RPC 26	Swiss GAAP RPC 26: Rendiconto di istituti di previdenza

RS	Raccolta sistematica del diritto federale
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 112 della Costituzione federale[1];[2]
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1975[3],

decreta:

Parte prima: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1[4] Scopo

1 La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).

2 Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.

3 Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione. Può stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato.

RS 831.40; RU 1983 797

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).

3 FF 1976 I 113

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

Art. 2[5] Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati

1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi[6] (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

2 Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

3 I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.

4 Il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria.

Art. 3 Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Associazioni professionali di indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all'assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale.

Art. 4 Assicurazione facoltativa

1 I salariati e gli indipendenti non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la presente legge.

2 Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito stabiliti nell'articolo 8, sono applicabili per analogia all'assicurazione facoltativa.

3 Gli indipendenti hanno inoltre la possibilità di assicurarsi unicamente presso un istituto di previdenza attivo nell'ambito della previdenza più estesa, in particolare anche presso un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale. In tal caso, i capoversi 1 e 2 non si applicano.[7]

4 I contributi e i conferimenti degli indipendenti all'istituto di previdenza devono essere devoluti durevolmente alla previdenza professionale.[8]

---

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

6 Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).

7 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

8 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

Art. 5 Disposizioni comuni

1 La presente legge s'applica soltanto alle persone assicurate presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).[9]

2 Essa s'applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell'articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c, d e i e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65*c*, 65*d* cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65*e*, 67, 71 e 72*a*–72*g*) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 1993[10] sul libero passaggio (LFLP).[11]

Art. 6 Esigenze minime

La parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime.

Parte seconda: Assicurazione

Titolo primo: Assicurazione obbligatoria dei salariati

Capitolo 1: Presupposti dell'assicurazione obbligatoria

Art. 7 Salario minimo ed età

1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi[12] sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.[13]

2 È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946[14] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
10 RS 831.42
11 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
12 Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
14 RS 831.10

Art. 8 Salario coordinato

1 Dev'essere assicurata la parte del salario annuo da 26 460 sino a 90 720 franchi[15]. Tale parte è detta salario coordinato.[16]

2 Se ammonta a meno di 3780 franchi[17] all'anno, il salario coordinato dev'essere arrotondato a tale importo.[18]

3 Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324*a* del Codice delle obbligazioni (CO)[19] oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329*f* CO, del congedo per l'altro genitore giusta gli articoli 329*g* e 329*g*^{bis} CO, del congedo di assistenza giusta l'articolo 329*i* CO o del congedo di adozione giusta l'articolo 329*j* CO.[20] L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.[21]

Art. 9 Adattamento all'AVS

Il Consiglio federale può adattare gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 agli aumenti della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS. Il limite superiore del salario coordinato può essere adattato tenendo conto anche dell'evoluzione generale dei salari.

Art. 10 Inizio e fine dell'assicurazione obbligatoria

1 L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.[22]

2 Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando:

a. è raggiunta l'età di riferimento[23] (art. 13);
b. è sciolto il rapporto di lavoro;

15 Nuovi importi giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

17 Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

19 RS 220

20 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

21 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

22 Nuovo testo giusta l'art. 117*a* della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1982 2184; FF 1980 III 469).

23 Nuova espressione giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024

c. non è più raggiunto il salario minimo;
d.[24] termina il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.[25]

3 Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.[26] Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.[27]

Capitolo 2: Obbligo previdenziale del datore di lavoro

Art. 11 Affiliazione a un istituto di previdenza

1 Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

2 Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d'intesa con il suo personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori.[28]

3 L'affiliazione ha effetto retroattivo.

3bis Lo scioglimento dell'affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d'intesa con il personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori. L'istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all'istituto collettore (art. 60).[29] [30]

3ter In mancanza di un'intesa nei casi di cui ai capoversi 2 e 3bis, la decisione è presa da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l'accordo, dall'autorità di vigilanza.[31]

(RU 2023 92; FF 2019 5179). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

26 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

27 Nuovo testo del per. giusta l'art. 117*a* della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1982 2184; FF 1980 III 469).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

29 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).

30 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

31 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

4 La cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato.[32]

5 La cassa di compensazione dell'AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato.[33]

6 Se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, la cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto collettore (art. 60) per l'affiliazione con effetto retroattivo.[34]

7 L'istituto collettore e la cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. Le spese amministrative non recuperabili sono assunte dal fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. d, h).[35]

Art. 12 Situazione prima dell'affiliazione

1 I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore.

2 In questo caso, il datore di lavoro deve all'istituto collettore non solo i contributi arretrati con gli interessi di mora, ma anche un supplemento a titolo di risarcimento.

Capitolo 3: Prestazioni dell'assicurazione

Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 13[36] Età di riferimento e limiti d'età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia

1 L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS[37].

2 L'assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

34 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

35 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

36 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

37 RS 831.10

3 Entro i limiti previsti conformemente all'articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un'età di riscossione inferiore.

Art. 13*a*[38] Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia

1 L'assicurato può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. L'istituto di previdenza ne può autorizzare più di tre.

2 Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Questo vale anche nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.

3 La prima riscossione parziale deve ammontare almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. L'istituto di previdenza può autorizzare una quota minima inferiore.

4 L'istituto di previdenza può stabilire nel regolamento che, se il salario annuo residuo scende al di sotto dell'importo regolamentare necessario per l'assicurazione, va riscossa la totalità della prestazione di vecchiaia.

Art. 13*b*[39] Condizioni per la riscossione anticipata e per la riscossione differita della prestazione di vecchiaia

1 La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario.

2 L'assicurato può differire la riscossione della prestazione di vecchiaia soltanto fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni.

Art. 14[40] Ammontare della rendita di vecchiaia

1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell'avere di vecchiaia che l'assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l'età di riferimento[41] (aliquota di conversione).

2 L'aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l'età di riferimento di 65 anni per le donne e per gli uomini.

---

38 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

39 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

41 Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

3 Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l'aliquota di conversione negli anni successivi.

Art. 15[42] Avere di vecchiaia

1 L'avere di vecchiaia consta:

a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età di riferimento;
b. dell'avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all'assicurato;
c.[43] dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l'articolo 30*d* capoverso 6;
d.[44] degli importi versati e accreditati nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22*c* capoverso 2 LFLP[45];
e.[46] degli importi accreditati nell'ambito di un riacquisto secondo l'articolo 22d capoverso 1 LFLP.

2 Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d'interesse. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili.[47]

3 Il Consiglio federale esamina il saggio d'interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.

4 Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell'avere di vecchiaia sull'avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata.[48]

Art. 16[49] Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

---

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
43 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
44 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
45 RS 831.42
46 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
47 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.
48 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Età	Aliquota in per cento del salario coordinato
25–34	7
35–44	10
45–54	15
55–65	18

Art. 17 Rendita per i figli

1 Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.[50]

2 Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124*a* del Codice civile (CC)[51].[52]

Sezione 2: Prestazioni per i superstiti

Art. 18[53] Condizioni

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:

a. era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
b. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
c. è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 2000[54] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
d. riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.

50 Per. introdotto dall'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
51 RS 210
52 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
54 RS 830.1

Art. 19[55] Coniuge superstite

1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:

a. deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
b. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

2 Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

3 Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.

Art. 19*a*[56] Partner registrato superstite

L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.

Art. 20 Orfani

I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani; lo stesso diritto spetta agli affiliati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.

Art. 20*a*[57] Altri beneficiari

1 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20[58], i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
b. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;
c. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione
   1. dei contributi pagati dall'assicurato, o
   2. del 50 per cento del capitale di previdenza.

2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.

---

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

56 Introdotto dall'all. n. 29 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata (RU 2005 5685; FF 2003 1165). Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

57 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

58 Ora: art. 19, 19*a* e 20

Art. 21[59] Ammontare della rendita

1 Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.[60]

2 Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata.

3 Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124*a* CC[61] non entrano nell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata secondo il capoverso 2.[62]

4 Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124 o 124*a* CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.[63]

Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.

2 Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore.[64]

3 Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l'orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l'orfano:

a. è a tirocinio o agli studi;
b.[65] è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.

4 Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
60 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
61 RS 210
62 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
63 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.[66]

Sezione 3: Prestazioni d'invalidità

Art. 23[67] Diritto alle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che:

a. nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità;
b. in seguito a un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c. diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA[68]), presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

Art. 24[69] Calcolo della rendita intera d'invalidità[70]

1 ...[71]

2 La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età di 65 anni. Agli assicurati della generazione di transizione si applica l'aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale secondo la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003.

3 L'avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:

a. dell'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità;
b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.

66 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

68 RS 830.1

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

70 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).

71 Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).

4 Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.

5 La rendita d'invalidità è adeguata se nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale è trasferito un importo secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC[72]. Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tale adeguamento.[73]

Art. 24*a*[74] Graduazione della rendita d'invalidità in base al grado d'invalidità

1 L'ammontare della rendita d'invalidità è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.

2 Se il grado d'invalidità nel senso dell'AI è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità.

3 Se il grado d'invalidità nel senso dell'AI è uguale o superiore al 70 per cento, l'assicurato ha diritto a una rendita intera.

4 Se il grado d'invalidità nel senso dell'AI è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:

Grado d'invalidità	Quota percentuale
49 %	47,5 %
48 %	45 %
47 %	42,5 %
46 %	40 %
45 %	37,5 %
44 %	35 %
43 %	32,5 %
42 %	30 %
41 %	27,5 %
40 %	25 %

Art. 24*b*[75] Revisione della rendita d'invalidità

Una volta stabilita, la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità subisce una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA[76].

72 RS 210

73 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

74 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

75 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).

76 RS 830.1

Art. 25 Rendita per i figli

1 Gli assicurati cui spetta una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d'invalidità.

2 Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo gli articoli 124 e 124*a* CC[77].[78]

Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

1 Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959[79] sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).[80]

2 L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.

3 Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26*a*, con la cessazione dell'invalidità.[81] Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).[82]

4 Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.[83]

---

77 RS 210

78 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

79 RS 831.20. Ora: art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1–3 LAI.

80 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 9 ott. 1986 (2ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

81 Nuovo testo giusta dall'all. n. 6 della LF del 18 mar. 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). Vedi anche la disp. fin. della mod. del 18 mar. 2011 alla fine del presente testo.

83 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

Art. 26*a*[84] Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI

1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8*a* LAI[85] o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

2 La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l'assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI.

3 Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l'istituto di previdenza può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

Art. 26*b*[86] Sospensione cautelare del versamento della rendita

L'istituto di previdenza sospende a titolo cautelare il versamento della rendita d'invalidità dal momento in cui prende atto della decisione dell'ufficio AI di sospendere a titolo cautelare il versamento della rendita d'invalidità conformemente all'articolo 52*a* LPGA[87].

84 Introdotto dall'all. n. 6 della LF del 18 mar. 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1º gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

85 RS 831.20

86 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1º gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

87 RS 830.1

Capitolo 4: Prestazione di libero passaggio e promozione della proprietà d'abitazioni[88]

Sezione 1: Prestazione di libero passaggio[89]

Art. 27[90]

La LFLP[91] si applica alle prestazioni di libero passaggio.

Art. 28 a 30[92]

Sezione 2:[93] Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 30*a* Definizione

Per istituto di previdenza ai sensi della presente sezione s'intende l'istituto che è iscritto nel registro della previdenza professionale o che assicura sotto un'altra forma la protezione previdenziale giusta l'articolo 1 della LFLP[94] nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 30*b* Costituzione in pegno

L'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'articolo 331*d* CO[95 96].

Art. 30*c* Prelievo anticipato

1 Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, l'assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

---

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209)

89 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209).

90 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

91 RS 831.42

92 Abrogati dall'all. n. 3 della L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

93 Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209).

94 RS 831.42

95 RS 220

96 Nuova espr. giusta il n. I 6 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

2 Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

3 L'assicurato può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

4 Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un'assicurazione di tal genere.

5 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.[97]

6 Se i coniugi divorziano o vi è scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l'articolo 123 CC[98], gli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile[99] e gli articoli 22–22*b* LFLP[100].[101]

7 Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L'istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 30*d* Rimborso

1 L'importo prelevato dev'essere rimborsato dall'assicurato o dai suoi eredi all'istituto di previdenza, qualora:

a. la proprietà dell'abitazione sia alienata;
b. diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione siano concessi sulla proprietà dell'abitazione;

97 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
98 RS 210
99 RS 272
100 RS 831.42
101 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

c. nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell'assicurato.

2 L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato, rispettando le condizioni del capoverso 3.

3 Il rimborso è autorizzato:

a.[102] fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;

b. fino al verificarsi di un altro caso di previdenza;

c. fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

4 Se, entro un termine di due anni, l'assicurato intende reinvestire il ricavato dell'alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.

5 In caso d'alienazione della proprietà dell'abitazione, l'obbligo di rimborso si limita all'ammontare del ricavato. Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore.

6 Gli importi rimborsati sono ripartiti tra l'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 15 e gli altri averi, nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo anticipato.[103]

Art. 30*e* Garanzia dello scopo di previdenza

1 L'assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà dell'abitazione soltanto alle condizioni previste dall'articolo 30*d*. È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un'alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell'abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest'ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d'alienazione dell'assicurato.

2 La restrizione del diritto d'alienazione di cui al capoverso 1 dev'essere menzionata nel registro fondiario. L'istituto di previdenza è tenuto a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l'avere di previdenza.

3 La menzione può essere cancellata:

a.[104] alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;

b. in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;

c. in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;

d. se è dimostrato che l'importo investito nella proprietà dell'abitazione è stato trasferito secondo l'articolo 30*d* all'istituto di previdenza dell'assicurato o ad un istituto di libero passaggio.

---

102 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

103 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

104 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

4 Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d'abitazioni o partecipazioni analoghe, l'assicurato deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.

5 L'assicurato domiciliato all'estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell'avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione.

6 L'obbligo e il diritto di rimborso sussistono fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti.[105]

Art. 30*f*[106] Restrizioni durante un periodo di copertura insufficiente

1 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l'entità.

Art. 30*g*[107] Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale determina:

a. gli scopi d'impiego ammessi e il concetto di «proprietà di un'abitazione ad uso proprio» (art. 30*c* cpv. 1);
b. le condizioni che devono essere soddisfatte per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe (art. 30*c* cpv. 3);
c. l'importo minimo del prelievo (art. 30*c* cpv. 1);
d. le modalità della costituzione in pegno, del prelievo anticipato, del rimborso e della garanzia dello scopo di previdenza (art. 30*b*–30*e*);
e. l'obbligo degli istituti di previdenza, in caso di costituzione in pegno o di prelievo anticipato, d'informare gli assicurati circa le conseguenze sulle loro prestazioni di previdenza, la possibilità di un'assicurazione complementare per i rischi di decesso o d'invalidità e le conseguenze fiscali.

105 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

106 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

107 Originario art. 30*f*.

Capitolo 5: Generazione d'entrata

Art. 31 Principio

Fanno parte della generazione d'entrata le persone che, al momento in cui entra in vigore la presente legge, hanno compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento.

Art. 32 Disposizioni speciali degli istituti di previdenza

[1] Ogni istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni speciali in favore della generazione d'entrata e, in particolare, favorire così gli assicurati in età avanzata, segnatamente quelli con redditi modesti.

[2] Per le prestazioni, l'istituto di previdenza può tenere conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all'entrata in vigore della legge.

Art. 33[108]

Capitolo 5*a*:[109] Agevolazione della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani

Art. 33*a* Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato

[1] Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può prevedere la possibilità, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo la metà, di chiedere il mantenimento della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.

[2] La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare[110].

[3] La parità dei contributi di cui all'articolo 66 capoverso 1 della presente legge e all'articolo 331 capoverso 3 CO[111] non è applicabile ai contributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. Il regolamento può prevedere contributi del datore di lavoro destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato soltanto con il consenso del datore di lavoro.

---

108 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

109 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).

110 Nuova espressione giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

111 RS 220

Art. 33*b* Esercizio di un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l'assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell'attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.

Capitolo 6: Disposizioni comuni per le prestazioni

Art. 34 Ammontare delle prestazioni in casi speciali

1 Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:

a.[112] l'anno d'assicurazione determinante secondo l'articolo 24 capoverso 4 è incompleto o, durante questo periodo, l'assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno;

b. l'assicurato, allorché si verifica il nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d'invalidità o ha già ricevuto una prestazione d'invalidità in virtù della presente legge.

2 ...[113]

Art. 34*a*[114] Coordinamento e prestazione anticipata

1 L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.[115]

2 Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992[116] sull'assicurazione militare.

3 La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.

---

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

113 Abrogato dall'all. n. 10 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

114 Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

115 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

116 RS 833.1

4 La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell'assicurato non devono essere compensati.[117]

5 Il Consiglio federale disciplina:

a. le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
b. il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;
c. il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia.[118]

Art. 34*b*[119] Surrogazione

Al momento dell'insorgere dell'evento, l'istituto di previdenza è surrogato, sino all'importo delle prestazioni legali, nei diritti che l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari di cui all'articolo 20*a* hanno contro un terzo responsabile dell'evento assicurato.

Art. 35 Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.

Art. 35*a*[120] Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

1 Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l'interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave.

2 Il diritto di chiedere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione.[121] Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

---

117 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

118 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

119 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

120 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

121 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Art. 36[122] Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

1 Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al compimento dell'età di riferimento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

2 Le rendite per i superstiti e d'invalidità che non devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo il capoverso 1 e le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza. L'organo paritetico o l'organo supremo dell'istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.

3 L'istituto di previdenza presenta nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale le decisioni di cui al capoverso 2.

4 L'articolo 65*d* capoverso 3 lettera b è applicabile agli adattamenti all'evoluzione dei prezzi che l'organo paritetico dell'istituto di previdenza decide tenuto conto della situazione finanziaria dell'istituto medesimo.[123]

Art. 37[124] Forma delle prestazioni

1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono di regola assegnate come rendite.

2 L'assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13–13*b*) gli sia versato come liquidazione in capitale.[125]

3 L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest'ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.

4 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto:

a. possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità;
b. devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.

5 ...[126]

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

123 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

125 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

126 Abrogato dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Art. 37*a*[127] Consenso alla liquidazione in capitale

1 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale secondo l'articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

2 Finché l'assicurato non presenta il consenso secondo il capoverso 1, l'istituto di previdenza non gli deve gli interessi sulla liquidazione in capitale.

Art. 38 Pagamento delle rendite

Di regola, le rendite sono pagate mese per mese. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata interamente.

Art. 39 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo l'articolo 30*b*.[128]

2 Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

3 I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

Art. 40[129] Misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento

1 Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 del Codice civile[130] lo può notificare all'istituto di previdenza.

2 Le notifiche hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.

3 L'istituto di previdenza annuncia senza indugio all'ufficio specializzato l'esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:

a. il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
b. il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 LFLP[131], di un importo pari ad almeno 1000 franchi;

127 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

128 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209)

129 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 489).

130 RS 210

131 RS 831.42

c. il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo l'articolo 30*c* della presente legge e l'articolo 331*e* CO[132].

4 L'istituto di previdenza annuncia all'ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l'articolo 30*b* delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.

5 Gli annunci e le notifiche di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

6 L'istituto di previdenza può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 3 al più presto 30 giorni dopo la notifica all'ufficio specializzato.

Art. 41[133] Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti

1 I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato l'istituto di previdenza all'insorgere dell'evento assicurato.

2 I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129–142 CO[134] sono applicabili.

3 Dopo dieci anni dall'età di riferimento (art. 13), gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994[135] sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

4 Se non è possibile determinare la data di nascita esatta dell'assicurato, gli averi di libero passaggio per i quali gli istituti che li amministrano non hanno, per dieci anni, ricevuto alcuna notizia dell'assicurato o dei suoi eredi continuano a essere amministrati da tali istituti fino al 2010. Dopo di che sono trasferiti al fondo di garanzia; il fondo ne dispone conformemente al capoverso 3.

5 Il fondo di garanzia LPP soddisfa le pretese relative agli averi trasferiti secondo i capoversi 3 e 4 nella misura in cui l'assicurato o i suoi eredi ne provino l'esistenza.

6 Le pretese che non sono state fatte valere secondo il capoverso 5 si prescrivono quando l'assicurato ha compiuto o avrebbe compiuto i 100 anni.

7 I capoversi 1–6 si applicano anche agli impegni derivanti da contratti tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione che soggiacciono alla sorveglianza in materia di assicurazioni.

8 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla conservazione dei documenti concernenti la previdenza in vista dell'esercizio dei diritti da parte degli assicurati.

132 RS 220
133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
134 RS 220
135 RS 831.425

Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Art. 42 Assicurazione vecchiaia, morte e invalidità

Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati per i rischi vecchiaia, morte e invalidità, sono applicabili per analogia le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei salariati.

Art. 43 Assicurazione per singoli rischi

1 Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell'assicurazione obbligatoria dei salariati.

2 Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili.

Titolo terzo: Assicurazione facoltativa

Capitolo 1: Indipendenti

Art. 44 Diritto all'assicurazione

1 Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l'istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.

2 Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l'istituto collettore.

Art. 45 Riserva

1 Per i rischi morte e invalidità può essere fatta una riserva per motivi di salute per un massimo di tre anni.

2 Questa riserva non è ammessa se l'indipendente era assoggettato all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

Capitolo 2: Salariati

Art. 46 Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro

1 Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 22 680 franchi[136] può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.[137]

136 Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

2 Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l'istituto collettore.

3 Se il lavoratore paga direttamente i contributi all'istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. L'importo del contributo del datore di lavoro risulta da un'attestazione dell'istituto di previdenza.

4 Ad istanza del lavoratore, l'istituto di previdenza provvede all'incasso nei confronti dei datori di lavoro.

Art. 47[138] Cessazione dell'assicurazione obbligatoria

1 L'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l'istituto collettore.

2 L'assicurato che cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria secondo l'articolo 2 capoverso 3 può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l'istituto collettore.[139]

Art. 47*a*[140] Cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni

1 L'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può continuare la sua assicurazione conformemente all'articolo 47 o chiederne la continuazione nella stessa estensione e presso il medesimo istituto di previdenza conformemente ai capoversi 2–7.

2 Durante il periodo di continuazione dell'assicurazione l'assicurato può aumentare la sua previdenza per la vecchiaia versando contributi. La prestazione d'uscita rimane nell'istituto di previdenza anche se l'assicurato non aumenta la sua previdenza. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l'istituto precedente versa la prestazione d'uscita al nuovo istituto nell'estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete.

3 L'assicurato versa contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità nonché delle spese amministrative. Se continua ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia, versa anche i contributi corrispondenti.

---

138 Nuovo testo giusta l'art. 117*a* della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1982 2184; FF 1980 III 469).

139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

140 Introdotto dal n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

4 L'assicurazione termina quando si verifica il rischio morte o invalidità o quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento regolamentare.[141] Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione termina se per riacquistare tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza sono necessari oltre due terzi della prestazione d'uscita. L'assicurazione può essere disdetta dall'assicurato in qualsiasi momento e dall'istituto di previdenza in caso di mancato pagamento dei contributi.

5 Gli assicurati che continuano l'assicurazione in virtù del presente articolo hanno i medesimi diritti delle persone che sono assicurate nello stesso collettivo sulla scorta di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quanto concerne l'interesse, il tasso di conversione e i versamenti effettuati dal datore di lavoro precedente o da un terzo.

6 Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative sono versate sotto forma di rendita; il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione d'uscita per acquistare un alloggio per uso proprio non sono più possibili. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni soltanto sotto forma di capitale.

7 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento la continuazione dell'assicurazione secondo il presente articolo già dai 55 anni. Può prevedervi anche che, su richiesta dell'assicurato, per l'intera previdenza o soltanto per la previdenza per la vecchiaia sia assicurato un salario inferiore all'ultimo salario assicurato.

Parte terza: Organizzazione

Titolo primo: Istituti di previdenza

Art. 48 Principi[142]

1 Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art. 61).

2 Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica.[143] Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.

141 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

142 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).

3 Un istituto di previdenza è radiato dal registro se:

a. non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e non provvede agli adeguamenti necessari entro il termine impartito dall'autorità di vigilanza;
b. rinuncia alla registrazione.[144]

4 Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS[145].[146]

Art. 49[147] Libertà operativa

1 Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento[148].

2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:[149]

1.[150] la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33*a* e 33*b*);
2.[151] la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13*a* e 13*b*);
3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20*a*);
3*a*.[152] l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5);

144 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
145 RS 831.10
146 Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 n. 7 a 9, 12 a 14, 16 (ad accezione dell'art. 66, cpv. 4), 17, 19 a 23 e 26, dal 1° gen. 2005 per i cpv. 1 e 2 n. 3 a 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 cpv. 4), 18, dal 1° gen. 2006 per il cpv. 2 n. 1, 24 e 25 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
148 Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
150 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).
151 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
152 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

3b.[153] la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26*a*);
4. la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35*a*);
5.[154] l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4);
5*a*.[155] il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37*a*);
5*b*.[156] le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40);
6. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41);
6*a*.[157] la cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47*a*);
6*b*.[158] l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4);
7.[159] l'amministrazione paritetica e i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza (art. 51 e 51*a*);
8. la responsabilità (art. 52);
9.[160] l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52*a*–52*e*);
10.[161] l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51*b*, 51*c* e 53*a*)[162];
11. la liquidazione parziale o totale (art. 53*b*–53*d*);
12.[163] lo scioglimento dei contratti (art. 53*e*–53*f*);
13.[164] il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2–5, 56*a*, 57 e 59);
14.[165] la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61–62*a* e 64–64*c*);

153 Originaria lett. 3*a*. Introdotto dall'all. n. 6 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
155 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
156 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 489).
157 Introdotto dal n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
158 Originario 6*a*. Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
162 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
163 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
164 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

15.[166] ...
16.[167] la sicurezza finanziaria (art. 65, 65*c*, 65*d* cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65*e*, 66 cpv. 4, 67 e 72*a*–72*g*);
17. la trasparenza (art. 65*a*);
18.[168] gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65*b*);
19. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4);
20. la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68*a*);
21.[169] l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e l'obbligo di voto in quanto azionista (art. 71*a* e 71*b*);
22. il contenzioso (art. 73 e 74);
23. le disposizioni penali (art. 75–79);
24. il riscatto (art. 79*b*);
25. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79*c*);
25*a*.[170] il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 85*a* lett. f);
25*b*.[171] la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 86*a* cpv. 2 lett. b^{bis});
26. l'informazione degli assicurati (art. 86*b*).

Art. 50 Disposizioni regolamentari

1 Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su:
a. le prestazioni;
b. l'organizzazione;
c. l'amministrazione e il finanziamento;
d. il controllo;
e. il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.

2 Tali disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle presta-

166 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
168 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
169 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
170 Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
171 Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

zioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall'ente di diritto pubblico interessato.[172]

3 Le prescrizioni della presente legge sono poziori alle disposizioni emanate dall'istituto di previdenza. Tuttavia, se l'istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest'ultima non è applicabile retroattivamente.

Art. 51 Amministrazione paritetica

1 I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nell'organo supremo dell'istituto di previdenza.[173]

2 L'istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell'amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate:

a. la designazione dei rappresentanti degli assicurati;
b. l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori;
c. l'amministrazione paritetica del patrimonio;
d. la procedura in caso di parità di voti.

3 Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. Se la struttura dell'istituto di previdenza, in particolare in caso di fondazioni collettive, non lo consente, l'autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza. La presidenza dell'organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza.[174]

4 Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.

5 ...[175]

6 e 7 ...[176]

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

175 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).

176 Introdotti dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP) (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Abrogati dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

Art. 51*a*[177] Compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza

1 L'organo supremo dell'istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

a. definisce il sistema di finanziamento;
b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
c. emana e modifica i regolamenti;
d. allestisce e approva il conto annuale;
e. fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
f. definisce l'organizzazione;
g. organizza la contabilità;
h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;
l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell'istituto di previdenza e all'eventuale riassicuratore;
m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;
n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;
o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
p. negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l'affiliazione di altri datori di lavoro.

3 L'organo supremo dell'istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un'adeguata informazione dei suoi membri.

4 Stabilisce un'indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.

5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall'amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell'assemblea generale secondo l'articolo 879 CO[178].

177 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012, con eccezione del cpv. 6 che entra in vigore il 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).

178 RS 220

6 È fatto salvo l'articolo 50 capoverso 2, secondo periodo.

Art. 51*b*[179] Integrità e lealtà dei responsabili

1 Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un istituto di previdenza o dell'amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile.

2 Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell'interesse degli assicurati dell'istituto di previdenza. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d'interesse a causa della loro situazione personale e professionale[180].

Art. 51*c*[181] Negozi giuridici con persone vicine

1 I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato.

2 I negozi giuridici conclusi dall'istituto di previdenza con membri dell'organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell'istituto o dell'amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all'ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.

3 L'ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi dell'istituto di previdenza sono garantiti.

4 Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l'istituto di previdenza.

Art. 52[182] Responsabilità

1 Le persone incaricate dell'amministrazione o della gestione dell'istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.[183]

179 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

180 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

181 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

2 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.[184]

3 Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione di cinque anni per l'esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui il danno è risarcito.

4 Per la responsabilità dell'ufficio di revisione si applica per analogia l'articolo 755 CO[185].[186]

Art. 52*a*[187] Verifica

1 Per la verifica l'istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale.

2 L'organo supremo dell'istituto di previdenza trasmette il rapporto dell'ufficio di revisione all'autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati.

Art. 52*b*[188] Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale

Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005[189] sui revisori.

Art. 52*c*[190] Compiti dell'ufficio di revisione

1 L'ufficio di revisione verifica se:

a. il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
b. l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;

184 Nuovo testo giusta l'all. n. 22 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
185 RS 220
186 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
187 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
188 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
189 RS 221.302
190 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

c. sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo[191];
d. i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
e. in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
f. le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
g. le disposizioni dell'articolo 51*c* sono state rispettate.

2 L'ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

3 Se necessario, l'ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza.

Art. 52*d*[192] Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

1 I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.

2 Per ottenere l'abilitazione i periti devono:
a. disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie;
b. conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
c. avere una buona reputazione ed essere affidabili.

3 La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l'abilitazione.

Art. 52*e*[193] Compiti del perito in materia di previdenza professionale[194]

1 Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine:
a. calcola annualmente i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell'istituto di previdenza;
b. redige periodicamente, ma almeno ogni tre anni, una perizia attuariale.[195]

191 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
192 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
193 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
194 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
195 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

1bis Verifica inoltre periodicamente se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.[196]

2 Il perito sottopone all'organo supremo dell'istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare:

a. il tasso d'interesse tecnico e le altri basi tecniche;
b. le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.

2bis L'organo supremo fornisce al perito in materia di previdenza professionale i dati necessari per la verifica e mette a sua disposizione la documentazione di cui ha bisogno.[197]

3 Se l'organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell'istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l'autorità di vigilanza.

4 In relazione con il rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite (art. 53*e*bis), il perito in materia di previdenza professionale fornisce, di moto proprio, all'autorità di vigilanza la conferma necessaria (art. 53*e*bis cpv. 1) e, su sua richiesta, il rapporto (art. 53*e*bis cpv. 3).[198]

Art. 53[199]

Art. 53*a*[200] **Disposizioni d'esecuzione**

Il Consiglio federale emana disposizioni:

a. sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone incaricate dell'amministrazione del patrimonio[201];
b. sulla liceità e l'obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti nel contesto dell'attività svolta per l'istituto di previdenza.

196 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
197 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
198 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
199 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
200 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
201 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

Art. 53*b*[202] Liquidazione parziale

1 Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

a. l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
b. un'impresa è ristrutturata;
c. il contratto d'affiliazione è sciolto.

2 Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.

Art. 53*c*[203] Liquidazione totale

In caso di scioglimento dell'istituto di previdenza (liquidazione totale), l'autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.

Art. 53*d*[204] Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

1 La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.

2 I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.

3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).[205]

4 L'organo paritetico designato o l'organo competente stabilisce nell'ambito delle disposizioni legali e del regolamento:

a. il momento esatto della liquidazione parziale;
b. i fondi liberi e la quota da ripartire;
c. l'importo del disavanzo e la sua ripartizione;
d. il piano di ripartizione.

5 L'istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.

---

202 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

203 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

204 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

6 Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.[206]

Art. 53*e*[207] Scioglimento dei contratti

1 In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP[208] vi è il diritto alla riserva matematica.

2 Il diritto di cui all'articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L'istituto di assicurazione deve presentare all'istituto di previdenza un conteggio dettagliato e comprensibile.

3 Per costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non possono essere dedotti. L'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 non può essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.

4 Se il datore di lavoro scioglie il contratto d'affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d'affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

4bis Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i beneficiari di rendite lascino l'attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni.[209]

5 Se l'istituto di previdenza scioglie il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso

206 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

207 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

208 RS 831.42

209 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).

il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

6 Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale, il contratto d'affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l'invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d'affiliazione ma l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d'affiliazione.

7 Il Consiglio federale disciplina l'appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d'affiliazione è sciolto in seguito all'insolvenza del datore di lavoro.

8 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.

Art. 53*e*^bis^ [210] Rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite

1 Gli istituti di previdenza possono rilevare effettivi di soli beneficiari di rendite o con una netta preponderanza di beneficiari di rendite per continuarne la gestione soltanto se il perito in materia di previdenza professionale conferma che i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente e, in particolare, che sono disponibili gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione di valore necessari.

2 L'autorità di vigilanza dell'istituto di previdenza che rileva un effettivo di beneficiari di rendite verifica se le condizioni per il rilevamento sono adempiute e lo approva mediante decisione. Comunica la decisione all'autorità di vigilanza precedentemente competente. Il rilevamento può avvenire dal momento in cui la decisione di approvazione dell'autorità di vigilanza è passata in giudicato.

3 Dopo il rilevamento, l'autorità di vigilanza bada in particolare affinché i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici costituiti per l'effettivo di beneficiari di rendite rilevato vengano adeguati soltanto in casi motivati. A tal fine può esigere annualmente un rapporto del perito in materia di previdenza professionale e ordinare le misure necessarie.

4 È possibile rinunciare alla costituzione di accantonamenti tecnici ai sensi del capoverso 3, se le rendite dell'effettivo di beneficiari di rendite rilevato sono assicurate integralmente e irrevocabilmente presso un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 17 dicembre 2004[211] sulla sorveglianza degli assicuratori.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite e può emanare disposizioni relative all'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. Disciplina in particolare:

---

210 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

211 RS 961.01

a. cosa si intende per effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendite;
b. i requisiti per il finanziamento degli impegni relativi alle rendite.

Art. 53*f*[212] Diritto legale di disdetta

1 Le modifiche sostanziali apportate dall'istituto di previdenza o dall'impresa di assicurazione a un contratto di affiliazione o di assicurazione devono essere annunciate per scritto all'altra parte contraente almeno sei mesi prima che entrano in vigore.

2 L'altra parte può, con preavviso scritto di 30 giorni, disdire il contratto per il giorno in cui le modifiche entreranno in vigore.

3 Essa può esigere per scritto che l'istituto di previdenza o l'impresa di assicurazione le metta a disposizione le indicazioni necessarie per le offerte. Se tali indicazioni non le vengono fornite entro 30 giorni, la decorrenza del termine di preavviso di 30 giorni e il momento in cui le modifiche sostanziali entrano in vigore sono posticipati di conseguenza. Se il diritto legale di disdetta non è utilizzato, le modifiche sostanziali entrano in vigore a partire dal giorno annunciato.

4 Sono modifiche sostanziali di un contratto di affiliazione o di assicurazione ai sensi del capoverso 1 le seguenti modifiche:
a. un aumento del 10 per cento almeno, sull'arco di tre anni, dei contributi a cui non corrispondono accrediti sull'avere degli assicurati;
b. una riduzione dell'aliquota di conversione che comporti per gli assicurati una riduzione della presumibile prestazione di vecchiaia del 5 per cento almeno;
c. altri provvedimenti che hanno conseguenze almeno equivalenti a quelle dei provvedimenti di cui alle lettere a e b;
d. la soppressione della riassicurazione integrale.

5 Le modifiche di cui al capoverso 4 non sono considerate essenziali se sono conseguenti alla modifica di una base giuridica.

Titolo secondo:[213] Fondazioni d'investimento

Art. 53*g* Scopo e diritto applicabile

1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80–89*a* CC[214,215].

212 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).
213 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
214 RS 210
215 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

2 Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.

Art. 53*h* Organizzazione

1 L'organo supremo della fondazione d'investimento è l'assemblea degli investitori.

2 Il consiglio di fondazione è l'organo preposto alla gestione. Può delegare la gestione a terzi, salvo che si tratti di compiti direttamente legati alla direzione suprema della fondazione d'investimento.

3 L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'organizzazione, l'amministrazione e il controllo della fondazione d'investimento.

Art. 53*i* Patrimonio

1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.

2 Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri[216].

3 Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.

4 In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:

a. le rimunerazioni previste dal contratto;
b. la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c. il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.

5 La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.

216 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

Art. 53*j* **Responsabilità**

1 La responsabilità della fondazione d'investimento per gli impegni assunti da un gruppo d'investimento è limitata al patrimonio di tale gruppo d'investimento.

2 Ogni gruppo d'investimento risponde soltanto dei propri impegni.

3 È esclusa qualsiasi responsabilità degli investitori.

Art. 53*k* **Disposizioni d'esecuzione**

Il Consiglio federale emana disposizioni relative:

a. alla cerchia degli investitori;
b. all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c. alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento[217];
d. agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e. ai diritti degli investitori.

Titolo terzo:[218] Fondo di garanzia e istituto collettore

Capitolo 1: Titolari

Art. 54 **Costituzione**

1 Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.

2 Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:

a. l'una di gestire il fondo di garanzia;
b. l'altra di assumere gli impegni dell'istituto collettore.

3 Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.

4 Le fondazioni sono autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 1968[219] sulla procedura amministrativa.

Art. 55 **Consigli di fondazione**

1 I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.

2 I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.

---

217 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
218 Originario Tit. secondo.
219 RS 172.021

[3] I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull'organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.

[4] Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.

Capitolo 2: Fondo di garanzia

Art. 56[220] Compiti

[1] Il fondo di garanzia:

a. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura d'età sia sfavorevole;
b.[221] garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o liquidati trattandosi di averi dimenticati;
c. garantisce le prestazioni regolamentari più estese degli istituti di previdenza divenuti insolvibili, in quanto queste prestazioni si fondino su relazioni previdenziali per le quali è applicabile la LFLP[222];
d.[223] indennizza l'istituto collettore per le spese della sua attività giusta gli articoli 11 capoverso 3[bis] e 60 capoverso 2 della presente legge, nonché 4 capoverso 2 LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate;
e. copre, in caso di liquidazione totale o parziale durante i cinque anni che seguono l'entrata in vigore della LFLP, l'ammanco di capitale di copertura risultante dall'applicazione di tale legge;
f.[224] funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati conformemente agli articoli 24*a*–24*f* LFLP;
f.[bis 225] funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento e la trasmissione di informazioni riguardanti i dati personali dei beneficiari di rendite conformemente all'articolo 58*a*;

220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).
221 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 4409).
222 RS 831.42
223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).
224 Introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 4409).
225 Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

g.[226] assume, per l'applicazione dell'articolo 89*a*, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea[227] o dell'Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione;

h.[228] indennizza la cassa di compensazione dell'AVS per le spese che le derivano dal suo operato secondo l'articolo 11 e che non possono essere riversate su chi le ha causate;

i.[229] riscuote presso gli istituti di previdenza la tassa di vigilanza annuale per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza secondo l'articolo 64*c* capoverso 1 lettera a e la trasferisce, previa deduzione di un importo a copertura delle proprie spese, alla Commissione di alta vigilanza.

2 Le garanzie di cui al capoverso 1 lettera c comprendono al massimo le prestazioni calcolate sulla base di un salario determinante secondo la LAVS[230], pari a una volta e mezza l'importo limite superiore giusta l'articolo 8 capoverso 1 della presente legge.[231]

3 Se più datori di lavoro che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie o più associazioni sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, la cassa pensioni insolvibile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è in linea di massima parificata agli istituti di previdenza insolvibili. L'insolvibilità delle casse pensioni affiliate è valutata singolarmente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.[232]

4 Il Consiglio federale disciplina i presupposti per le prestazioni.

5 Il fondo di garanzia non garantisce le prestazioni se si ricorre abusivamente al suo obbligo di prestazione.

6 Il fondo di garanzia tiene una contabilità separata per ciascun compito.

226 Introdotta dal n. I 7 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

227 Ora: Unione europea

228 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

229 Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

230 RS 831.10

231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

Art. 56*a*[233] Regresso e rimborso

[1] Nei confronti delle persone a cui è imputabile l'insolvibilità dell'istituto di previdenza o della cassa pensioni affiliata, il fondo di garanzia può subentrare nelle pretese dell'istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite.[234]

[2] Le prestazioni ottenute illecitamente devono essere rimborsate al fondo di garanzia.

[3] Il diritto al rimborso di cui al capoverso 2 si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il fondo di garanzia ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi nel termine di cinque anni dal pagamento della prestazione. Se il diritto al rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.

Art. 57[235] Affiliazione al fondo di garanzia

Gli istituti di previdenza che sottostanno alla LFLP[236] sono affiliati al fondo di garanzia.

Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d'età

[1] L'istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell'anno civile trascorso.

[2] Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 12 per cento.

[3] Gli istituti di previdenza possono pretendere le sovvenzioni soltanto se l'intero personale dei datori di lavoro loro affiliati, sottostante all'assicurazione obbligatoria, è assicurato presso di loro.

[4] Se più datori di lavoro sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, le sovvenzioni per il personale di ogni singolo datore di lavoro sono calcolate separatamente.

[5] Per il calcolo delle sovvenzioni, è tenuto conto degli indipendenti soltanto se si sono assicurati a titolo facoltativo:

a. nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge o all'assunzione dell'attività lucrativa indipendente;
b. immediatamente dopo essere stati sottoposti per almeno sei mesi all'assicurazione obbligatoria.

---

233 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).

234 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

235 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).

236 RS 831.42

Art. 58*a*[237] Scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

1 Per determinare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendite e per calcolare le riserve, gli istituti di previdenza possono presentare richieste all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS tramite l'Ufficio centrale del 2° pilastro. L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra le richieste all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS.

2 L'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS fornisce all'Ufficio centrale del 2° pilastro i dati seguenti, per quanto siano contenuti nei registri centrali o in una propria banca dati:

a. il nome della cassa di compensazione dell'AVS che versa la rendita;
b. la data del decesso del beneficiario della rendita;
c. lo stato civile del beneficiario della rendita;
d. la data di nascita e il numero AVS del coniuge o del partner registrato del beneficiario della rendita;
e. lo stato civile del coniuge superstite o del partner registrato superstite;
f. l'indirizzo del beneficiario della rendita;
g. l'indirizzo di eventuali superstiti;
h. la data dell'ultimo certificato di vita;
i. le rendite per figli e per orfani versate.

3 L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra la risposta dell'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS agli istituti di previdenza richiedenti.

Art. 59[238] Finanziamento

1 Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso affiliati.

2 IL Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettere f e f^{bis}.[239]

4 In caso di mancanza di liquidità per finanziare le prestazioni d'insolvibilità ai sensi dell'articolo 56 capoverso 1 lettere b, c e d, la Confederazione può concedere al fondo di garanzia prestiti alle condizioni di mercato. La concessione di tali prestiti può essere vincolata a condizioni.[240]

---

237 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1996 3067 1998 1573; FF 1996 I 493 509).

239 Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1384; FF 1998 4409). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

240 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

Art. 59*a*[241] **Versamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS**

Il fondo di garanzia versa all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS un contributo a copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti secondo l'articolo 58*a*. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 3: Istituto collettore

Art. 60 **Compiti**[242]

1 L'istituto collettore è un istituto di previdenza.

2 Esso è obbligato:

a. ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;
b. ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta;
c. ad ammettere assicurati facoltativi;
d. a effettuare le prestazioni previste nell'articolo 12;
e.[243] ad affiliare l'assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l'assicurazione obbligatoria per i beneficiari d'indennità giornaliere annunciati dall'assicurazione;
f.[244] ad ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio (art. 60*a*).

2bis L'istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti di cui al capoverso 2 lettere a e b e all'articolo 12 capoverso 2. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889[245] sulla esecuzione e sul fallimento.[246]

3 All'istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.

4 L'istituto collettore istituisce agenzie regionali.

241 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

242 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

243 Introdotta dall'art. 117*a* della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1982 2184; FF 1980 III 469).

244 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

245 RS 281.1

246 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

5 L'istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP[247]. Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.[248]

6 L'istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.[249]

Art. 60*a*[250] Prestazione d'uscita o rendita vitalizia versata in seguito al divorzio

1 Chi non può depositare in un istituto di previdenza la prestazione d'uscita o la rendita vitalizia assegnatagli in seguito al divorzio, può chiederne il versamento all'istituto collettore.

2 Su richiesta del beneficiario, l'istituto collettore converte l'avere così accumulato e gli interessi in una rendita. La rendita non può essere percepita prima dell'età minima di pensionamento stabilita dal regolamento dell'istituto collettore. Altrimenti è dovuta al raggiungimento dell'età di riferimento[251] secondo l'articolo 13 capoverso 1. La percezione della rendita può essere differita di cinque anni al massimo in caso di prosecuzione dell'attività lucrativa. Dopo il decesso del beneficiario non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti.

3 L'istituto collettore calcola la rendita in base al proprio regolamento.

4 L'articolo 37 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 60*b*[252] Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale

1 Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l'istituto collettore può investire presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.

2 L'AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell'ambito della sua tesoreria centrale.

3 L'AFF e l'istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

247 RS 831.42

248 Introdotto dall'all. n. 3 della L sul libero passaggio del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

249 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).

250 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

251 Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

252 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (RU 2020 3845; FF 2020 5631). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 26 set. 2023 al 25 set. 2027 (RU 2023 323; FF 2023 391).

Titolo quarto: Vigilanza e alta vigilanza[253]

Capitolo 1: Vigilanza[254]

Art. 61[255] Autorità di vigilanza[256]

1 I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.[257]

2 I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l'autorità di vigilanza competente.

3 L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.[258] [259]

Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza

1 L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:[260]

a.[261] verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;

b.[262] esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;

253 Originario Tit. terzo. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

254 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

256 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

258 Terzo per. introdotto dall'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

261 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

c. prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
d. prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati;
e.[263] giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65*a* e 86*b* capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.

2 Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85–86*b* CC[264].[265]

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.[266]

Art. 62*a*[267] Strumenti di vigilanza

1 Nell'adempimento dei suoi compiti l'autorità di vigilanza si basa sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.

2 Se necessario, l'autorità di vigilanza può:
a. esigere in qualsiasi momento che l'organo supremo dell'istituto di previdenza, il perito in materia di previdenza professionale o l'ufficio di revisione le forniscano informazioni o le consegnino documenti utili alla sua attività;
b. nel singolo caso, impartire istruzioni all'organo supremo, all'ufficio di revisione o al perito in materia di previdenza professionale[268];
c. ordinare perizie;
d. annullare decisioni dell'organo supremo dell'istituto di previdenza;
e. ordinare esecuzioni d'ufficio;
f. avvertire, ammonire o revocare l'organo supremo dell'istituto di previdenza o singoli suoi membri;
g. ordinare l'amministrazione d'ufficio dell'istituto di previdenza o dell'istituto dedito alla previdenza professionale;
h. nominare o revocare un ufficio di revisione o un perito in materia di previdenza professionale;
i. perseguire le inosservanze di prescrizioni d'ordine conformemente all'articolo 79.

263 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
264 RS 210
265 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
266 Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
267 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
268 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

3 Le spese per i provvedimenti di vigilanza sono a carico dell'istituto di previdenza o dell'istituto dedito alla previdenza professionale che ne è all'origine. Le spese per le revoche di cui al capoverso 2 lettera h sono a carico dell'ufficio di revisione o del perito in materia di previdenza professionale in questione.

Art. 63[269]

Art. 63*a*[270]

Capitolo 2: Alta vigilanza[271]

Art. 64[272] Alta vigilanza

1 Il Consiglio federale nomina una Commissione di alta vigilanza composta da sette a nove membri. Ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Le parti sociali hanno diritto a un rappresentante ciascuna. La durata del mandato è di quattro anni.

2 Nel prendere le sue decisioni la Commissione di alta vigilanza non è vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell'interno. Nel suo regolamento, può delegare competenze alla sua segreteria.

3 La Confederazione risponde del comportamento della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria soltanto se sono stati violati doveri d'ufficio essenziali e i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un'autorità o di un istituto sottoposti a vigilanza secondo l'articolo 64*a*.

4 Per il resto si applica la legge del 14 marzo 1958[273] sulla responsabilità.

Art. 64*a*[274] Compiti[275]

1 La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:

269 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

270 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP) (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

271 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

272 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012, il cpv. 1 entra in vigore il 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

273 RS 170.32

274 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

275 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

a. garantisce un'esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;
b. esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere a ispezioni presso le medesime;
c. in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, emana le norme necessarie per l'attività di vigilanza;
d. decide in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;
e. tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet;
f. può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione;
g. emana un regolamento di organizzazione e di gestione; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

2 La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento.

3 Presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale e corrisponde con lo stesso per il tramite del Dipartimento federale dell'interno.

Art. 64*b*[276] Segreteria

1 La Commissione dispone di una segreteria permanente aggregata amministrativamente all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

2 La segreteria svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione.

Art. 64*c*[277] Spese

1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:[278]

a. una tassa di vigilanza annuale;
b. emolumenti per decisioni e servizi.

2 La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

a.[279] per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite

276 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
277 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
278 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
279 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP[280], secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio;

b. presso il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati[281].

3 Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.

4 ...[282]

Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza

Titolo primo: Disposizioni generali[283]

Art. 65 Principio

1 Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti.

2 Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell'ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili. A tal proposito possono tenere conto soltanto dell'effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite esistente (principio del bilancio in cassa chiusa). Sono fatti salvi gli articoli 72*a*–72*g*.[284]

2bis Tutti gli impegni dell'istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). Sono fatti salvi gli articoli 65*c* e 72*a*–72*g*.[285]

3 Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d'esercizio. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle spese di amministrazione e alle modalità di scritturazione.[286]

4 Il Consiglio federale stabilisce il patrimonio iniziale di cui devono disporre e le garanzie che devono offrire le fondazioni collettive e comuni nuovamente costituite soggette

280 RS 831.42

281 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

282 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017 (RU 2017 6337; FF 2016 6149 7331). Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

283 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

284 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

285 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

alla LFLP[287], indipendentemente dalla loro forma giuridica o amministrativa. Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.[288]

Art. 65*a*[289] Trasparenza

1 Gli istituti di previdenza devono rispettare il principio della trasparenza nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità.

2 La trasparenza implica che:

a. sia evidenziata la situazione finanziaria effettiva dell'istituto di previdenza;
b. possa essere provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;
c. l'organo paritetico dell'istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti di gestione;
d. possano essere adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.

3 Gli istituti di previdenza devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sull'obbligo di voto in quanto azionista (art. 71*a*).[290]

4 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui queste informazioni devono essere fornite, senza spese sproporzionate, anche per quanto riguarda la cassa pensioni affiliata.

5 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui la trasparenza deve essere garantita. Emana a tal fine disposizioni contabili e definisce le esigenze per la trasparenza a livello di costi e di rendimento.

Art. 65*b*[291] Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana disposizioni minime concernenti la costituzione:

a.[292] degli accantonamenti per coprire i rischi attuariali;

287 RS 831.42

288 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

289 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

290 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

291 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

292 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

b.[293] di altri accantonamenti volti a garantire la sicurezza del finanziamento;
c.[294] delle riserve di fluttuazione di valore.

Art. 65*c*[295] Copertura insufficiente temporanea

1 È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della garanzia da offrire in ogni tempo secondo l'articolo 65 capoverso 1, se:

a. è garantito che le prestazioni nell'ambito della presente legge possono essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); e
b. l'istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

2 In caso di copertura insufficiente, l'istituto di previdenza deve informare l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all'entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure prese.

Art. 65*d*[296] Misure in caso di copertura insufficiente

1 L'istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l'istituto di previdenza è insolvente.

2 Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell'istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all'entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

3 Qualora altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo, l'istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:

a. riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori;
b. riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni

293 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
294 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
295 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
296 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità; sulle prestazioni assicurative che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria può essere prelevato soltanto in virtù di una pertinente disposizione regolamentare; l'importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.

4 Sempre che le misure di cui al capoverso 3 si rivelino insufficienti, l'istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto nell'articolo 15 capoverso 2. La riduzione del tasso d'interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.

Art. 65*e*[297] Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente

1 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.

2 I versamenti non devono superare l'importo scoperto e non maturano interessi. Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

a. lo scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e il suo trasferimento nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro, nonché la compensazione con i contributi del datore di lavoro scaduti;
b. l'importo complessivo consentito delle riserve dei contributi del datore di lavoro e la loro destinazione in caso di liquidazione totale e parziale.

4 Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza possono stipulare per contratto clausole aggiuntive.

Art. 66 Ripartizione dei contributi

1 L'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Una quota maggiore a carico del datore di lavoro può essere stabilita solo con il suo consenso.

2 Il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora.

297 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

3 Il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza.

4 Il datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti.[298]

Art. 67 Copertura dei rischi

1 Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l'affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d'assicurazione di diritto pubblico.

2 Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.

Art. 68 Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione

1 Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

2 ...[299]

3 Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall'articolo 65*a*.[300]

4 Rientrano in particolare in queste indicazioni anche:

a. un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze; il conteggio deve mostrare in particolare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata suddivisa;
b. una distinta delle spese di amministrazione; il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle modalità di scritturazione.[301]

298 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

299 Abrogato dall'all. n. II 3 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

300 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

301 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

Art. 68*a*[302] Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione

1 Dopo che è stata presa la decisione di adeguare le rendite all'evoluzione dei prezzi conformemente all'articolo 36 capoversi 2 e 3, le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione sono accreditate all'avere di risparmio degli assicurati.

2 Deroghe al capoverso 1 sono ammesse soltanto se:

a. nelle casse pensioni affiliate a fondazioni collettive, la commissione di previdenza della cassa pensioni decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione alla fondazione collettiva;
b. negli istituti di previdenza che non sono gestiti in forma di fondazione collettiva, l'organo paritetico decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione all'istituto d'assicurazione.

Art. 69[303]

Art. 70[304]

Art. 71 Amministrazione del patrimonio

1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

2 L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.[305]

Art. 71*a*[306] Obbligo di voto in quanto azionista

1 Gli istituti di previdenza sono tenuti a esercitare, in merito alle proposte iscritte all'ordine del giorno concernenti i seguenti aspetti, il diritto di voto legato alle azioni che detengono nelle società anonime secondo gli articoli 620–762 del Codice delle obbligazioni[307] le cui azioni sono quotate in borsa:

---

302 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

303 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

304 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

305 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

306 Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

307 RS 220

a. l'elezione dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione nonché del rappresentante indipendente;
b. le disposizioni statutarie di cui all'articolo 626 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni;
c. le disposizioni statutarie e le votazioni di cui agli articoli 732–735*d* del Codice delle obbligazioni.

2 Gli istituti di previdenza votano nell'interesse dei propri assicurati. L'interesse degli assicurati è reputato salvaguardato se il voto serve alla durevole prosperità dell'istituto di previdenza.

3 Possono astenersi dal voto se ciò corrisponde all'interesse degli assicurati.

4 L'organo superiore dell'istituto di previdenza deve stabilire in un regolamento i principi che definiscono in modo dettagliato l'interesse degli assicurati nell'esercizio del diritto di voto.

Art. 71*b*[308] Relazione e trasparenza sul diritto di voto

1 Gli istituti di previdenza riferiscono ai propri assicurati almeno una volta all'anno in una relazione riassuntiva sul modo in cui hanno esercitato il loro obbligo di voto in quanto azionisti.

2 Se non seguono le proposte del consiglio d'amministrazione della società anonima o si astengono dal voto, gli istituti di previdenza devono riferirne in modo dettagliato nella relazione.

Art. 72 Finanziamento dell'istituto collettore

1 Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l'istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

2 Le spese che insorgono per l'istituto collettore secondo l'articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l'articolo 56 capoverso 1 lettera b.

3 Le spese che insorgono all'istituto collettore in seguito alla sua attività giusta l'articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP[309] e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia.[310]

308 Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

309 RS 831.42

310 Introdotto dall'all. n. 3 della L sul libero passaggio del 17 dic. 1993 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).

Titolo secondo:[311] Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale

Art. 72*a* Sistema della capitalizzazione parziale

1 Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 non soddisfano le esigenze della capitalizzazione integrale e beneficiano della garanzia dello Stato secondo l'articolo 72*c* possono, con il consenso dell'autorità di vigilanza, derogare al principio della capitalizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce segnatamente che:

a. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
b.[312] fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale, il grado di copertura dell'insieme degli impegni dell'istituto di previdenza e quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi siano mantenuti almeno al loro valore iniziale;
c.[313] il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all'80 per cento;
d. qualsiasi aumento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.

2 L'autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva la prosecuzione della gestione dell'istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale. Provvede affinché il piano di finanziamento preveda il mantenimento dei gradi di copertura esistenti.

3 Gli istituti di previdenza possono prevedere una riserva di fluttuazione nella ripartizione qualora sia prevedibile un cambiamento nella struttura dell'effettivo degli assicurati.

4 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto a una quota proporzionale della riserva di fluttuazione nella ripartizione.

Art. 72*b* Gradi di copertura iniziali

1 Per gradi di copertura iniziali s'intendono i gradi di copertura esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010.

311 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
312 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.
313 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.

2 Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali va tenuto integralmente conto della riserva matematica necessaria al pagamento delle rendite esigibili.

3 Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione possono essere dedotte dal patrimonio di previdenza.

Art. 72*c* Garanzia dello Stato

1 Vi è garanzia dello Stato se l'ente di diritto pubblico garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell'istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'articolo 72*a* capoverso 1 lettera b:

a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;
b. prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
c. disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

2 La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'istituto successivamente.

Art. 72*d* Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale

L'istituto di previdenza fa verificare periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale se con il sistema della capitalizzazione parziale il suo equilibrio finanziario è garantito a lungo termine e se il piano di finanziamento di cui all'articolo 72*a* capoverso 1 è rispettato.

Art. 72*e* Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali

Se un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72*a* capoverso 1 lettera b non è più raggiunto, l'istituto di previdenza prende misure secondo gli articoli 65*c*–65*e*.

Art. 72*f* Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

1 Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65–72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze.

2 L'ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l'istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore.

Art. 72*g* Rapporto del Consiglio federale

Ogni dieci anni il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, segnatamente sul rapporto tra gli impegni e il patrimonio di previdenza.

Parte quinta: Contenzioso e disposizioni penali

Titolo primo: Contenzioso

Art. 73 Controversie e pretese in materia di responsabilità[314]

1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:

a. le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP[315];
b. le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c. le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d. il regresso di cui all'articolo 56*a* capoverso 1.[316]

2 I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.

3 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.

4 ...[317]

Art. 74[318] Particolarità dei rimedi giuridici

1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2 La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato.

3 Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte[319].[320]

314 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
315 RS 831.42
316 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
317 Abrogato dall'all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
318 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
319 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
320 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

4 La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.[321]

Titolo secondo: Disposizioni penali

Art. 75[322] Contravvenzioni

Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale[323] commina una pena più grave, è punito con la multa chiunque:

a. viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni;
b. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente, o lo impedisce altrimenti;
c. non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.

Art. 76[324] Delitti

1 Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale[325] commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria chiunque:

a. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;
b. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;
c. nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;
d. viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;
e. nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave gli obblighi secondo gli articoli 52*c* e 52*e*;

321 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
322 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
323 RS 311.0
324 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
325 RS 311.0

f. tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza;
g. non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale; o
h. in qualità di membro dell'organo superiore o di persona incaricata della gestione di uno degli istituti di previdenza assoggettati agli articoli 71*a* e 71*b* viola l'obbligo di trasparenza secondo detti articoli.

2 Non è punibile secondo il capoverso 1 lettera h chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alla predetta disposizione e se ne accolli il rischio.

Art. 77 Infrazioni commesse nell'azienda

1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2 Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3 Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

4 Se la multa applicabile non supera i 4000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1–3 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.[326]

Art. 78[327] Perseguimento e giudizio

Il perseguimento e il giudizio incombono ai Cantoni.

326 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
327 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 29 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 79 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

1 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera in tempo utile a una decisione della competente autorità di vigilanza è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi.[328] Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento.

2 Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.[329]

Parte sesta: Entità delle prestazioni, diritto fiscale e disposizioni particolari[330]

Titolo primo: Entità delle prestazioni[331]

Art. 79*a*[332] Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l'istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della previdenza professionale.

Art. 79*b*[333] Riscatto

1 L'istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

2 Il Consiglio federale disciplina il riscatto per le persone che:

a. fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;
b. ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.[334]

328 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

329 Nuovo testo giusta l'all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

330 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

331 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

332 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374; FF 1999 3). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

333 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

334 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

3 Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.

4 I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata in virtù dell'articolo 22*c* LFLP[335] non sono soggetti a limitazioni.[336]

Art. 79*c*[337] Salario assicurabile e reddito assicurabile

Il salario assicurabile del lavoratore o il reddito assicurabile dell'indipendente secondo il regolamento dell'istituto di previdenza è limitato al decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1.

Titolo secondo: Trattamento fiscale della previdenza[338]

Art. 80 Istituti di previdenza

1 Le disposizioni del presente titolo vigono anche per gli istituti di previdenza non iscritti nel registro della previdenza professionale.

2 Gli istituti di previdenza di diritto privato o pubblico provvisti di personalità giuridica sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni, nella misura in cui le loro entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza professionale.

3 I beni immobili possono essere gravati con imposte fondiarie, segnatamente con imposte immobiliari sul valore lordo del bene immobile e con tasse di mutazione.

4 I plusvalori derivanti dall'alienazione di beni immobili possono essere gravati con l'imposta generale sugli utili o con una imposta speciale sugli utili fondiari. Nessuna imposta sugli utili può essere riscossa in caso di fusione o di divisione degli istituti di previdenza.

Art. 81 Deduzione dei contributi

1 I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all'articolo 65*e*, sono consi-

335 RS 831.42

336 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 3 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

337 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

338 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

derati oneri dell'azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.[339]

2 I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

3 I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall'istituto di previdenza.

Art. 81*a*[340] Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite

Il contributo dei beneficiari di rendite destinato a sanare la copertura insufficiente di cui all'articolo 65*d* capoverso 3 lettera b è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 82[341] Equiparazione di altre forme di previdenza

1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi alle forme riconosciute di previdenza che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme sono:

a. la previdenza individuale vincolata presso un istituto assicurativo;
b. la previdenza individuale vincolata presso una fondazione bancaria.

2 Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina in quale misura sono ammesse le deduzioni di cui al capoverso 1.

3 Disciplina i dettagli delle forme riconosciute di previdenza, in particolare stabilisce la cerchia e l'ordine dei beneficiari. Determina in quale misura l'intestatario della previdenza può modificare l'ordine dei beneficiari e precisare i loro diritti; le disposizioni dell'intestatario richiedono la forma scritta.

4 I beneficiari di una forma riconosciuta di previdenza dispongono di un diritto proprio alla prestazione attribuita loro da tale forma di previdenza. L'istituto assicurativo o la fondazione bancaria versa la prestazione ai beneficiari.

Art. 83 Imposizione delle prestazioni

Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

---

339 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

340 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

341 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901).

Art. 83*a*[342] **Trattamento fiscale della promozione della proprietà d'abitazioni**

1 Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull'avere di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.

2 In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l'importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.

3 Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.

4 L'istituto di previdenza interessato deve annunciare all'amministrazione federale delle contribuzioni, senza esserne richiesto, tutte le circostanze connesse con i capoversi 1, 2 e 3.

5 Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 84 Pretese derivanti dalla previdenza

Prima di essere esigibili, le pretese verso istituti di previdenza e forme previdenziali giusta gli articoli 80 e 82 sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Titolo terzo: Disposizioni particolari[343]

Art. 85 Commissione federale della previdenza professionale

1 Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.

2 La commissione dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della previdenza professionale.

Art. 85*a*[344] **Trattamento di dati personali**

1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni

342 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209).
343 Originario Tit. secondo.
344 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:[345]

a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
d. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
e. allestire statistiche;
f.[346] assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

2 Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell'infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell'assicurato.[347]

Art. 85*b*[348] Consultazione degli atti

1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti:

a. la persona assicurata, per i dati che la concernono;
b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;
e. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.

2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.

Art. 86[349] Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

---

345 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 81 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
346 Introdotta dall'all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
347 Introdotto dall'all. 1 n. II 81 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
348 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
349 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

Art. 86*a*[350] Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

a. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;

a^bis^.[351] all'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale (art. 40), qualora ne necessiti per riscuotere alimenti non pagati o garantire il versamento di alimenti futuri;

b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;

d. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889[352] sulla esecuzione e sul fallimento;

e. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l'applicazione delle leggi in materia fiscale;

f.[353] alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile[354];

g.[355] ...

2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

b^bis^.[356] agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

---

350 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

351 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 489).

352 RS 281.1

353 Introdotto dall'all. n. 27 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

354 RS 210

355 Introdotta dall'all. n. 10 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogata dall'all. n. II 16 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

356 Introdotta dall'all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

c. alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990[357] sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992[358] sulla statistica federale;
e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
f.[359] all'ufficio AI competente per il rilevamento tempestivo conformemente all'articolo 3*b* LAI[360] o nell'ambito della collaborazione interistituzionale secondo l'articolo 68bis LAI e agli istituti d'assicurazione privati secondo l'articolo 68bis capoverso 1 lettera b LAI;
g.[361] al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015[362] sulle attività informative.

3 I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965[363] sull'imposta preventiva.

4 I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

5 Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

6 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

7 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

8 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

357 RS 642.11
358 RS 431.01
359 Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
360 RS 831.20
361 Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 16 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
362 RS 121
363 RS 642.21

Art. 86*b*[364] Informazione degli assicurati

1 L'istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia;
b. l'organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell'organo paritetico secondo l'articolo 51;
d.[365] l'esercizio del diritto di voto in quanto azionista secondo l'articolo 71*b*.

2 Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L'istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sui principi dell'esercizio del diritto di voto in quanto azionista (art. 71*a*).[366]

3 Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l'organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L'istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l'organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.[367]

4 L'articolo 75 è applicabile.[368]

Art. 87[369] Assistenza amministrativa

1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:

a. controllare l'assoggettamento dei datori di lavoro;
b. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
c. prevenire versamenti indebiti;
d. fissare e riscuotere i contributi;
e. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

364 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 e dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
365 Introdotta dall'all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
366 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
367 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
368 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
369 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

[2] L'istituto di previdenza che, nello svolgimento delle sue funzioni, apprende che un assicurato percepisce prestazioni indebite, può informarne gli organi dell'assicurazione sociale interessata.[370]

Art. 88[371] **Notifica di prestazioni percepite indebitamente**

L'istituto di previdenza che, nello svolgimento delle sue funzioni, constata che una persona ha percepito prestazioni indebitamente, è legittimato a notificarlo agli organi dell'assicurazione sociale e degli istituti di previdenza interessati.

Art. 89[372]

Parte settima:[373] Coordinamento internazionale[374]

Art. 89*a*[375] **Campo d'applicazione**

[1] Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999[376] tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004[377];

370 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).

371 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).

372 Abrogato dall'all. n. 10 della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, con effetto dal 1° ago. 1993 (RU 1993 2080; FF 1992 I 321).

373 Introdotta dal n. I 7 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

374 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

375 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

376 RS 0.142.112.681

377 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

b. regolamento (CE) n. 987/2009[378];
c. regolamento (CEE) n. 1408/71[379];
d. regolamento (CEE) n. 574/72[380].

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960[381] istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 89*b* Parità di trattamento

1 Le persone alle quali si applica l'articolo 89*a* capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei citta-

378 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

379 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

380 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

381 RS 0.632.31

dini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione[382] non disponga altrimenti.

2 Le persone alle quali si applica l'articolo 89*a* capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo AELS emendato[383] non disponga altrimenti.

Art. 89*c* **Divieto di clausole di residenza**

Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l'avente diritto risiede:

a. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione[384] non disponga altrimenti;
b. nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l'Accordo AELS emendato[385] non disponga altrimenti.

Art. 89*d* **Calcolo delle prestazioni**

Le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

Art. 89*e*[386] **Applicabilità della LPGA**

Gli articoli 32 capoverso 3 e 75*a*–75*c* LPGA[387] sono applicabili alla previdenza professionale.

Parte ottava:[388] Disposizioni finali

Titolo primo: Modificazione di leggi federali

Art. 90

Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.

382 RS 0.142.112.681
383 RS 0.632.31
384 RS 0.142.112.681
385 RS 0.632.31
386 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
387 RS 830.1
388 Originaria Parte settima.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti

La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore.

Art. 92 a 94[389]

Art. 95 Ordinamento transitorio per gli accrediti di vecchiaia

Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:

Età		Aliquota in per cento del salario coordinato
Uomini	Donne	
25–34	25–31	7
35–44	32–41	10
45–54	42–51	11
55–65	52–62	13

Art. 96[390]

Art. 96*a*[391]

Titolo terzo: Attuazione ed entrata in vigore

Art. 97 Attuazione

1 Il Consiglio federale sorveglia l'applicazione della legge e prende misure per l'attuazione della previdenza professionale.

1bis Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'esecuzione di indagini e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo dell'applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. In particolare vanno analizzati l'organizzazione e il finanziamento degli istituti di previdenza, le prestazioni e i rispettivi beneficiari non-

389 Abrogati dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

390 Abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

391 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374; FF 1999 3). Abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

ché il contributo della previdenza professionale al mantenimento del tenore di vita usuale.[392]

2 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. ...[393]

3 I Cantoni comunicano le loro disposizioni esecutive al Dipartimento federale dell'interno.[394]

Art. 98 Entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitermine singole disposizioni.

3 Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

4 L'articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che:

a. decorrono o divengono esigibili prima dell'entrata in vigore dell'articolo 83, o
b. decorrono o divengono esigibili entro 15 anni dall'entrata in vigore dell'articolo 83 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al momento dell'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:[395] 1° gennaio 1985
Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° luglio 1983
Art. 48, 93: 1° gennaio 1984
Art. 60: 1° luglio 1984
Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gennaio 1987

Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 1996[396]

392 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
393 Per. abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
394 Nuovo testo giusta il n. II 411 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
395 Art. 1 dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 827).
396 RU 1996 3067. Abrogate dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1ª revisione della LPP)[397]

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso

1 Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

2 Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono adeguate all'evoluzione dei prezzi conformemente all'articolo 36.

3 L'articolo 21 capoverso 2 è applicabile anche alle rendite vedovili e alle rendite per orfani versate alla morte di un assicurato che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica beneficiava già di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

b. Disposizioni transitorie per l'aliquota minima di conversione

1 Il Consiglio federale fissa l'aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento entro i dieci anni seguenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l'aliquota fino a raggiungere il 6,8 per cento.

2 Finché l'età ordinaria di pensionamento sarà diversa per donne e uomini, anche l'aliquota minima di conversione potrà essere diversa per classe di età.

3 Per le rendite d'invalidità il Consiglio federale disciplina:

a. il calcolo degli accrediti di vecchiaia e del salario coordinato per gli anni mancanti dopo l'entrata in vigore della presente modifica;
b. l'aliquota minima di conversione.

c. Accrediti di vecchiaia

Per il calcolo degli accrediti di vecchiaia, l'aliquota del 18 per cento è applicabile per le seguenti età di pensionamento delle donne[398]:

Anni dopo l'entrata in vigore	Età di pensionamento della donna
meno di 2	63
da 2, ma meno di 6	64
da 6	65

397 RU 2004 1677; FF 2000 2341

398 Dal 1° gen. 2005: entro l'età di 55–64 anni per le donne (art. 62*a* cpv. 2 lett. b dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 4279 4653).

d. Lacune nella copertura

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica, il fondo di garanzia colma, per gli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 capoverso 2 LFLP[399], la lacuna di copertura che risulti dall'applicazione della presente modifica e che non possa essere colmata in altro modo a causa delle struttura finanziaria particolare dell'istituto di previdenza.

e. Coordinamento con l'11ª revisione dell'AVS

Per quanto concerne l'aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne (art. 13), l'aliquota di conversione (art. 14 e lett. b delle presenti disposizioni transitorie) e gli accrediti di vecchiaia (art. 16), il Consiglio federale procede agli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore dell'11ª revisione dell'AVS in data posteriore al 1º gennaio 2003 e nel caso in cui il diritto della donna a prestazioni di vecchiaia con il compimento dei 65 anni non divenga effettivo nel 2009.

f. Rendite d'invalidità

1 Le rendite d'invalidità in corso prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono rette dal diritto anteriore.

2 Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica le rendite d'invalidità saranno fondate sul diritto che era in vigore secondo l'articolo 24 nel tenore del 25 giugno 1982[400].

3 Se il grado d'invalidità diminuisce con la revisione di una rendita in corso, a quest'ultima è applicabile il diritto anteriore.

4 I tre quarti di rendita d'invalidità saranno introdotti soltanto dopo l'entrata in vigore della 4ª revisione della LAI del 21 marzo 2003[401].

5 Le rendite sorte dopo due anni dall'entrata in vigore della presente modifica e che sono ancora rendite intere sulla base del capoverso 4 saranno trasformate in tre quarti di rendita al momento dell'entrata in vigore della 4ª revisione della LAI se vi sarà trasformazione in tre quarti di rendita anche nell'assicurazione invalidità.

399 RS 831.42
400 RU 1983 797
401 RS 831.20

Disposizioni transitorie della modifica dell'11 dicembre 2009[402]

Coordinamento dell'età di pensionamento

1 Se l'11ª revisione dell'AVS[403] non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all'età di pensionamento nonché alla riscossione anticipata e al rinvio della prestazione di vecchiaia.

2 Se la modifica del 19 dicembre 2008[404] della LPP (Aliquota minima di conversione) non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all'età di pensionamento.

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 (Riforma strutturale)[405]

Gli istituti di previdenza che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sottostanno alla vigilanza della Confederazione possono rimanere assoggettati alla vigilanza della Confederazione per tre anni al massimo a partire da tale data.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico)[406]

a. Determinazione dei gradi di copertura iniziali

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica, l'organo supremo dell'istituto di previdenza determina i gradi di copertura iniziali ai sensi dell'articolo 72*a* capoverso 1 lettera b.

b.[407] *Forma giuridica degli istituti di previdenza*

Gli istituti di previdenza registrati che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rivestono la forma della società cooperativa possono proseguire la loro atti-

402 RU 2010 4427; FF 2007 5199
403 Nuova versione, primo messaggio, FF 2006 1823
404 FF 2009 19
405 RU 2011 3393; FF 2007 5199
406 RU 2011 3385; FF 2008 7339
407 RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339

vità sotto questa forma fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione in una fondazione. A questi istituti si applicano a titolo sussidiario le disposizioni sulla società cooperativa di cui agli articoli 828–926 CO[408].

c. Grado di copertura insufficiente

1 Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che non raggiungono il grado di copertura minimo di cui all'articolo 72*a* capoverso 1 lettera c sottopongono ogni cinque anni all'autorità di vigilanza un piano volto a consentire loro di raggiungere tale grado di copertura al più tardi 40 anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

2 Se il grado di copertura è inferiore al 60 per cento dal 1º gennaio 2020 e al 75 per cento dal 1º gennaio 2030, gli enti di diritto pubblico versano ai loro istituti di previdenza, sulla differenza, gli interessi di cui all'articolo 15 capoverso 2.

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure)[409]

Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata

Se una rendita dell'AI è ridotta o soppressa in applicazione della lettera *a* delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI[410], il diritto dell'assicurato alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale si riduce o si estingue, in deroga all'articolo 26 capoverso 3 della presente legge, nel momento in cui l'assicurato non percepisce più alcuna rendita dell'AI o tale rendita è ridotta. Questa disposizione si applica a tutti i rapporti di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LFLP[411]. Al momento della riduzione o della soppressione della rendita d'invalidità l'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita secondo l'articolo 2 capoverso 1ter LFLP.

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2019 (art. 47a)[412]

408 RS 220
409 RU 2011 5659; FF 2010 1603
410 RS 831.20
411 RS 831.42
412 RU 2020 585 3835; FF 2020 5797 (in vigore fino al 31 dic. 2021).

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI)[413]

a. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55 anni compiuti

1 I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA[414].

2 Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione dell'articolo 24*a* della presente legge comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità.

3 Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo l'articolo 24*a* della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Se ne risulta un ammontare della rendita inferiore a quello precedente, all'assicurato viene versato l'importo precedente fintantoché il suo grado d'invalidità non subisca una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA.

4 L'applicazione dell'articolo 24*a* è differita per il periodo in cui il rapporto di assicurazione continua a sussistere conformemente all'articolo 26*a*.

b. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno 55 anni compiuti

Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2022 (Modernizzazione della vigilanza)[415]

I Cantoni provvedono agli adeguamenti derivanti dall'articolo 61 capoverso 3, terzo periodo, entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2022.

413 RU 2021 705; FF 2017 2191
414 RS 830.1
415 RU 2023 688; FF 2020 1

Allegato

Modifica di leggi federali

...[416]

416 Le mod. possono essere consultate alla RU 1983 797.

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)

del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1º gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 64*c* capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982[1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.

Sezione 2: Vigilanza

Art. 2 Autorità cantonali di vigilanza

1 Le autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.

2 Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.

Art. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

1 Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco degli istituti su cui vigila.

2 L'elenco contiene:

a. il registro della previdenza professionale di cui all'articolo 48 LPP;

RS 831.435.1; RU 2011 3425

1 RS 831.40

b. la lista degli istituti di previdenza non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale.

3 Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare il numero d'identificazione delle imprese, la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nell'elenco va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.[2]

4 L'elenco è pubblico ed è pubblicato in Internet.

Art. 4 Modifica dell'elenco

1 L'istituto di previdenza registrato che intende limitare l'attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dal registro della previdenza professionale e l'iscrizione nella lista e presentarle un rapporto finale. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.

2 L'istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un Cantone nel quale è competente un'altra autorità di vigilanza deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dall'elenco e presentarle un rapporto finale. L'iscrizione non viene cancellata e l'istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.

Sezione 3: Alta vigilanza

Art. 5 Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza

1 I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:

a. legati da un rapporto di lavoro o di mandato al fondo di garanzia, all'istituto collettore o a una fondazione d'investimento;
b. membri della presidenza o della direzione di un'organizzazione operante nel settore della previdenza professionale, ad eccezione dei due rappresentanti delle parti sociali;
c. membri della direzione o del consiglio di amministrazione di una compagnia di assicurazioni, di una banca o di un'altra impresa operante nel settore della previdenza professionale;
d. impiegati presso un'autorità di vigilanza, l'Amministrazione federale o un'amministrazione cantonale;
e. membri di un Governo cantonale;
f. giudici nel settore delle assicurazioni sociali;
g. membri della Commissione federale della previdenza professionale.

2 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

2 I membri della Commissione di alta vigilanza devono astenersi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.

Art. 6 Costi

1 I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti:

a. dalla vigilanza sul sistema e dall'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza;
b. dalla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
c. dalle prestazioni fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la Commissione di alta vigilanza e per la segreteria.

2 I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti.[3]

3 La Commissione di alta vigilanza determina i costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente e li imputa alle tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1.[4]

Art. 7[5] Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza

1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP.

2 Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 1993[6] sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza.

3 La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

Art. 8[7] Tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento

1 La tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di vigilanza diretta nel corso dell'esercizio, nella misura

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014 (RU 2014 2317). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).
5 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).
6 RS 831.42
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

in cui questi costi non sono coperti dagli emolumenti versati dagli istituti soggetti a vigilanza e dalle tasse che le fondazioni d'investimento devono versare per i loro patrimoni separati. Essa è calcolata in funzione del patrimonio degli istituti in base ai tassi seguenti:

a. fino a 100 milioni di franchi: al massimo 0,030 per mille;
b. da oltre 100 milioni a 1 miliardo di franchi: al massimo 0,025 per mille;
c. da oltre 1 miliardo a 10 miliardi di franchi: al massimo 0,020 per mille;
d. oltre 10 miliardi di franchi: al massimo 0,012 per mille.

2 Essa ammonta al massimo a 125 000 franchi per istituto. In caso di applicazione di tassi inferiori a quelli massimi, gli altri tassi vanno ridotti proporzionalmente.

3 Le fondazioni d'investimento versano una tassa di 1000 franchi per ogni patrimonio separato. Ciascun gruppo d'investimento è considerato un patrimonio separato.

4 La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza agli istituti nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

5 Per il rilevamento del patrimonio e del numero di patrimoni separati è determinante la chiusura dei conti dell'istituto per l'anno che precede l'esercizio in questione.

Art. 9 Emolumenti ordinari

1 Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:

Decisione, servizio		Quadro tariffario in franchi
a.	assunzione della vigilanza (compresa l'approvazione dell'atto di fondazione)	1 000– 5 000
b.	approvazione delle modifiche dell'atto di fondazione	500–10 000
c.	esame di regolamenti e delle loro modifiche	500–10 000
d.	esame di contratti	500– 800
e.	scioglimento di una fondazione d'investimento	1 500–20 000
f.	fusione di fondazioni d'investimento	1 000–30 000
g.	provvedimenti di vigilanza	200–50 000
h.[8]	abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale	500– 5 000
i.[9]	dichiarazione di abilitazione per le persone e istituzioni di cui all'articolo 48*f* capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984[10] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	500– 5 000

2 La tariffa oraria in funzione del tempo impiegato è di 250 franchi.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
9 Introdotta dall'all. all'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1349).
10 RS 831.441.1

Art. 10 Emolumento straordinario

1 Per ispezioni straordinarie o accertamenti onerosi le autorità di vigilanza riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

2 Per revisioni o controlli straordinari o accertamenti onerosi il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

Art. 11 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004[11] sugli emolumenti.

Sezione 4: Disposizioni per la costituzione di istituti di previdenza professionale

Art. 12 Documenti da fornire prima della costituzione

1 Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione.

2 Devono fornire in particolare i seguenti documenti:

a. il progetto di atto di fondazione o di statuti;
b. informazioni sui promotori;
c. informazioni sugli organi;
d. il progetto dei vari regolamenti, segnatamente del regolamento di previdenza, del regolamento d'organizzazione e del regolamento d'investimento;
e. informazioni sul genere e sull'entità di eventuali misure di sicurezza supplementari o sull'importo delle riserve tecniche;
f. la dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale.

3 Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti:

a.[12] per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi

11 RS 172.041.1

12 Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 26 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo, nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

Art. 13 Verifica da parte dell'autorità di vigilanza

1 L'autorità di vigilanza verifica se l'organizzazione prevista, la gestione, nonché l'amministrazione e l'investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e la suddivisione dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se sono rispettati gli articoli 51*b* capoverso 2 LPP e 48*b* dell'ordinanza del 18 aprile 1984[13] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2 Nel verificare i regolamenti di previdenza l'autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rapporto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l'equilibrio finanziario è garantito.

3 Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:

a.[14] delle condanne penali che figurano nell'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

b. degli attestati di carenza beni esistenti;

c. dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

Art. 14 Presentazione dei rapporti dopo la costituzione

L'autorità di vigilanza può prevedere per l'istituto di previdenza, nella fase iniziale, scadenze inferiori a un anno per la presentazione dei rapporti.

Sezione 5: Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP

Art. 15 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, gli istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP devono fornire i documenti seguenti:

13 RS 831.441.1

14 Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 26 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

a. il progetto di contratto d'affiliazione;
b. l'attestazione del patrimonio iniziale (art. 17);
c. la dichiarazione di garanzia (art. 18);
d. il piano d'affari.

Art. 16 Attività prima dell'assunzione della vigilanza

Un istituto collettivo o comune non può concludere contratti d'affiliazione fintanto che l'autorità di vigilanza non ha emanato la decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 17 Patrimonio iniziale

L'autorità di vigilanza verifica se l'istituto collettivo o comune dispone di un patrimonio iniziale sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.

Art. 18 Garanzia e riassicurazione

1 L'autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l'istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o è integralmente riassicurato presso una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.

2 La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell'importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d'affiliazione e la loro durata contrattuale minima.

3 La riassicurazione deve avere una durata minima di cinque anni senza possibilità di disdetta.

4 Si ricorre alla garanzia o alla riassicurazione se prima della loro scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere una diffida di pagamento.

Art. 19 Parità nell'organo supremo

L'organo supremo dell'istituto collettivo o comune è insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 20 Modifica dell'attività

[1] Se l'attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l'organo supremo lo notifica all'autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell'istituto è garantita.

[2] È considerata modifica importante segnatamente una variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o della riserva matematica nell'arco di 12 mesi.

Sezione 6: Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d'investimento

Art. 21 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, le fondazioni d'investimento devono fornire i documenti seguenti:

a. il piano d'affari;
b. i prospetti necessari.

Art. 22 Patrimonio di dotazione

Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 29 giugno 1983[15] concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione;
2. l'ordinanza del 17 ottobre 1984[16] sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale, con effetto dal 31 dicembre 2014.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

...[17]

15 [RU 1983 829; 1996 146 n. I 10; 1998 1662 art. 28, 1840; 2004 4279 all. n. 3, 4653; 2006 4705 n. II 94]
16 [RU 1984 1224; 2004 4279 all. n. 4, 4653]
17 La mod. può essere consultata alla RU 2011 3425.

Art. 25 Disposizioni transitorie

1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP.

2 L'ordinanza del 17 ottobre 1984[18] sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.

3 Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta *pro rata temporis* fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto.

4 Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS.

5 L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione.

Art. 25*a*[19] Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2014

L'articolo 6 capoversi 2 e 3, nonché gli articoli 7 e 8 della modifica del 2 luglio 2014 sono applicabili per la prima volta all'esercizio 2014.

Art. 25*b*[20] Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2023

1 Gli elenchi degli istituti soggetti a vigilanza sono completati entro il 31 dicembre 2025 con il numero d'identificazione delle imprese.

2 Il fondo di garanzia riscuote la tassa di vigilanza di cui all'articolo 64*c* capoverso 1 lettera a LPP secondo la nuova base di calcolo per la prima volta per l'esercizio 2024 della Commissione di alta vigilanza.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

18 [RU 1984 1224; 2004 4279 all. n. 4, 4653]
19 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
20 Introdotto dall'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

del 18 aprile 1984 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982[1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
visto l'articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 1993[2] sul libero passaggio (LFLP);
visti gli articoli 124 capoverso 3 e 124*a* capoverso 3 del Codice civile (CC)[3],[4]

ordina:

Capitolo 1:[5] Principi della previdenza professionale

Sezione 1: Adeguatezza

Art. 1 Contributi e prestazioni
(art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)

1 Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute.

2 Conformemente al modello di calcolo:

a. le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppure
b. l'importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS o i contributi

RS 831.441.1; RU 1984 543
1 RS 831.40
2 RS 831.42
3 RS 210
4 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
5 Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all'AVS.

3 Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento.

4 L'adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l'aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l'aliquota minima di conversione fissata all'articolo 14 capoverso 2 LPP.

5 Un piano di previdenza con possibilità di scelta della strategia d'investimento secondo l'articolo 1*e* è considerato adeguato, se:

a. sono adempiute le condizioni previste al capoverso 2 lettera b; e
b. per il calcolo dell'importo massimo della somma d'acquisto non possono essere presi in considerazione contributi superiori in media al 25 per cento del salario assicurato per anno di contribuzione possibile, senza interessi.[6]

Art. 1*a* Adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza

(art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)

1 Se un datore di lavoro stipula con più istituti di previdenza contratti di affiliazione in virtù dei quali taluni salariati sono assicurati contemporaneamente presso più istituti, deve adottare misure affinché il complesso dei rapporti di previdenza sia conforme per analogia all'articolo 1.

2 Gli indipendenti che fanno assicurare il loro reddito presso più istituti di previdenza devono adottare le misure necessarie affinché il complesso dei loro rapporti di previdenza sia conforme per analogia all'articolo 1.

Art. 1*b* Pensionamento anticipato

(art. 1 cpv. 3 LPP)

1 Al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla riscossione anticipata, il regolamento dell'istituto di previdenza può consentire agli assicurati acquisti supplementari oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LFLP.

2 Gli istituti di previdenza che consentono acquisti per il pensionamento anticipato conformemente al capoverso 1 devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l'assicurato rinunciasse al pensionamento anticipato, l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 per cento.

6 Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

Sezione 2: Collettività

Art. 1*c* Piani di previdenza
(art. 1 cpv. 3 LPP)

1 Il principio della collettività è rispettato quando l'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata prevede nel suo regolamento una o più collettività di assicurati. L'appartenenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi quali in particolare l'anzianità di servizio, la funzione svolta, la posizione gerarchica nell'azienda, l'età o il livello salariale.

2 Il principio della collettività è parimenti rispettato quando una sola persona è assicurata, ma il regolamento prevede per principio la possibilità di assicurarne altre. Questo capoverso non si applica tuttavia all'assicurazione facoltativa degli indipendenti giusta l'articolo 44 LPP.

Art. 1*d* Possibilità di scegliere tra più piani di previdenza
(art. 1 cpv. 3 LPP)

1 L'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata può proporre al massimo tre piani di previdenza agli assicurati di ogni collettività.

2 La somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e salariati deve ammontare nel piano che contempla i contributi più bassi ad almeno due terzi di quella prevista nel piano con i contributi più elevati. L'aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza.

Art. 1*e*[7] Scelta della strategia d'investimento
(art. 1 cpv. 3 LPP)

1 Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza.

2 L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata.

3 L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia.

4 Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza.

5 All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'in-

7 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

vestimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia.

Sezione 3: Parità di trattamento

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1*f*

Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previdenza.

Sezione 4: Pianificazione previdenziale

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1*g*

Il principio della pianificazione previdenziale è rispettato quando l'istituto di previdenza fissa in modo preciso nel suo regolamento le diverse prestazioni offerte, le modalità del loro finanziamento e le condizioni di diritto, i piani di previdenza proposti e le diverse collettività di assicurati alle quali si applicano differenti piani di previdenza. Il piano di previdenza deve fondarsi su parametri determinati in base a principi tecnici riconosciuti.

Sezione 5: Principio d'assicurazione

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1*h*[8]

[1] Il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno il 4 per cento dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità. Per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza.[9] Se a un istituto di previdenza sono affiliati più datori di lavoro, per il calcolo della percentuale minima sono determinanti i contributi per le collettività ed i piani di un solo datore di lavoro.

[2] Negli istituti di previdenza che applicano esclusivamente la previdenza più estesa ed extraobbligatoria, il principio d'assicurazione è parimenti rispettato quando, conformemente al regolamento, l'avere di vecchiaia è alimentato senza la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità nei casi in cui, in ragione del rischio considerevolmente accre-

8 Vedi anche la lett. c delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.

9 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta la cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

sciuto rilevato da un esame medico, la copertura dei predetti rischi è esclusa dall'assicurazione. In questi casi le prestazioni di vecchiaia possono essere versate solo in forma di rendita.

Sezione 6: Età minima per il pensionamento anticipato

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1*i*[10]

1 I regolamenti degli istituti di previdenza non possono prevedere un'età di pensionamento inferiore a 58 anni.

2 Sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella menzionata al capoverso 1:

a. in caso di ristrutturazioni aziendali;
b. nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un'età di pensionamento inferiore per motivi di sicurezza pubblica.

Capitolo 1*a*: Assicurazione obbligatoria dei salariati[11]

Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato

Art. 1*j*[12] **Salariati esenti dall'assicurazione obbligatoria**
(art. 2 cpv. 2 e 4 LPP)[13]

1 I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria:

a. i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS;
b.[14] i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; è fatto salvo l'articolo 1*k*;
c. i salariati che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
d.[15] le persone che sono invalide almeno in misura del 70 per cento ai sensi dell'AI e le persone il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente conformemente all'articolo 26*a* LPP;

10 Vedi anche la lett. d delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.
11 Originario Cap. 1.
12 Originario art. 1.
13 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).
14 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).
15 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

e.[16] i seguenti membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, che vi lavorano:
   1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati,
   2. i generi e le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente.

2 I salariati non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria a condizione che ne faccia domanda al competente istituto di previdenza.

3 I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere a ed e possono farsi assicurare a titolo facoltativo, alle stesse condizioni degli indipendenti.

4 I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere b e c possono farsi assicurare a titolo facoltativo conformemente all'articolo 46 LPP.

Art. 1*k*[17] Salariati assunti per un periodo limitato
(art. 2 cpv. 4 LPP)

I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all'assicurazione obbligatoria, se:

a. il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
b. sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

16 Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

17 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).

Art. 2[18] **Fornitura di personale a prestito**
(art. 2 cpv. 4 LPP)

I lavoratori occupati in un'impresa acquisitrice nell'ambito di una fornitura di personale a prestito conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1989[19] sul collocamento e il personale a prestito sono considerati impiegati dell'impresa che presta il personale.

Art. 3 **Determinazione del salario coordinato**
(art. 7 cpv. 2 e 8 LPP)

1 Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS:

a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;
b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso;
c. determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

2 L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria.

Art. 3*a*[20] **Importo minimo del salario assicurato**
(art. 8 LPP)

1 Per le persone che sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 22 680 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3780 franchi.[21]

2 Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 1 vale anche per l'assicurazione obbligatoria di persone per le quali gli importi limite sono ridotti conformemente all'articolo 4.

18 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
19 RS 823.11
20 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
21 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).

Art. 4[22] Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi

(art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)

Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959[23] sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoverso 1 e 46 LPP sono ridotti in misura corrispondente alla percentuale di rendita cui hanno diritto.

Art. 5[24] Adeguamento all'AVS

(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti in fr.	Nuovi importi in fr.
22 050	22 680
25 725	26 460
88 200	90 720
3 675	3 780

Art. 6[25] Inizio dell'assicurazione

(art. 10 cpv. 1 LPP)

1 L'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o sussiste per la prima volta un diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il salariato si avvia per recarsi al lavoro.

2 Per i disoccupati l'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui sono soddisfatte per la prima volta i presupposti del diritto di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 1982[26] sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o l'assicurato riceve indennità secondo l'articolo 29 LADI.

Sezione 2: Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro

Art. 7 Effetti dell'affiliazione a uno o più istituti di previdenza

(art. 11 cpv. 1 LPP)

1 L'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto.

2 Se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d'assicurati in modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei gruppi d'assicurati, gli istituti di

22 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
23 RS 831.20
24 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).
25 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
26 RS 837.0

previdenza sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore di lavoro.

Art. 8[27]

Art. 9 Verifica dell'affiliazione
(art. 11 e 56 cpv. 1 lett. h LPP[28])

1 Il datore di lavoro deve fornire alla sua cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione.

2 Egli deve consegnarle un'attestazione del suo istituto di previdenza che certifichi la sua affiliazione in conformità della LPP. Se è il solo datore di lavoro affiliato all'istituto di previdenza, una copia della decisione di registrazione rilasciata dall'autorità di vigilanza costituisce un'attestazione sufficiente.

3 La cassa di compensazione dell'AVS annuncia all'istituto collettore i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo d'affiliazione. Essa gli trasmette l'inserto.[29]

4 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare.[30]

5 Il fondo di garanzia versa alle casse di compensazione dell'AVS un'indennità di 9 franchi per ogni caso esaminato nell'ambito della verifica dell'affiliazione dei datori di lavoro ad esse assoggettati (art. 11 cpv. 4 LPP). Entro il 31 marzo dell'anno successivo, le casse di compensazione dell'AVS annunciano al fondo di garanzia i controlli da esse effettuati mediante il formulario prescritto dall'UFAS[31].[32]

Art. 10[33] **Obbligo d'informare del datore di lavoro**
(art. 11 e 52*c* LPP)

Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze.

27 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
28 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
29 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
30 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
31 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
32 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
33 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Sezione 3: Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio

Art. 11 Tenuta dei conti individuali di vecchiaia

(art. 15 e 16 LPP)

1 L'istituto di previdenza deve tenere un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP.

2 Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia:

a. l'interesse annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente;
b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.

3 Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia:

a.[34] l'interesse previsto nel capoverso 2 lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 LFLP;
b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.

4 Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto di vecchiaia:

a. l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;
b. l'interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio;
c. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.

Art. 12[35] Saggio minimo d'interesse

(art. 15 cpv. 2 LPP)

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

a. per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo;
b.[36] per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;
c.[37] per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo;

34 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1996 3452).
35 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).
36 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).
37 Introdotta dalla cifra I dell'O del 10 set.. 2003 (RU 2003 3523). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

d.[38] per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo;
e.[39] per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008: del 2,75 per cento al minimo;
f.[40] per il periodo a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011: del 2 per cento al minimo;
g.[41] per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013: dell'1,5 per cento al minimo;
h.[42] per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015: dell'1,75 per cento al minimo;
i.[43] per il periodo a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016: dell'1,25 per cento al minimo;
j.[44] per il periodo a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2023: dell'1 per cento al minimo;
k.[45] per il periodo a partire dal 1° gennaio 2024: dell'1,25 per cento al minimo.

Art. 12*a* e 12*b*[46]

Art. 13 Età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia
(art. 16 LPP)

L'età determinante il tasso applicabile al calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

38 Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° set. 2004 (RU 2004 4249). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4441).
39 Introdotta dalla cifra I dell'O del 5 set. 2007 (RU 2007 4441). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5189).
40 Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5189). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5035).
41 Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 nov. 2011 (RU 2011 5035). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4141).
42 Introdotta dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2013 (RU 2013 4141). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4435).
43 Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4435). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4179).
44 Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4179). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 652).
45 Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 652).
46 Introdotti dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2002 (RU 2002 3904). Abrogati dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 14[47] Conto di vecchiaia di assicurati invalidi

(art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)[48]

1 Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.[49]

2 L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.

3 Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.

4 Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.

Art. 15[50] Casi d'invalidità parziale

(art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)

1 Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva.[51]

2 La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3–5 LFLP.

Art. 15*a*[52] Determinazione e comunicazione dell'avere di vecchiaia

(art. 15 LPP)

1 L'istituto di previdenza o di libero passaggio determina la quota dell'avere di vecchiaia:

a. sull'intero avere di previdenza di un assicurato depositato presso l'istituto;
b. sull'importo del prelievo anticipato di cui all'articolo 30*c* LPP;
c. sulle prestazioni d'uscita e sulle parti di rendita trasferite nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22 LFLP.

2 Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto di previdenza o di libero

47 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.
48 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1996 3452).
49 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
50 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
51 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
52 Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

passaggio comunica al nuovo istituto i dati di cui al capoverso 1. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.

Art. 15*b*[53] **Fissazione dell'avere di vecchiaia**
(art. 15 cpv. 4 LPP)

1 Se l'avere di vecchiaia non può essere accertato, è ritenuto tale l'importo massimo che l'assicurato avrebbe potuto raggiungere in base alle disposizioni minime legali fino al momento della fissazione, ma al massimo fino a concorrenza dell'avere di previdenza effettivamente disponibile presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio.

2 L'avere di vecchiaia non può essere accertato se i precedenti istituti e il nuovo istituto non dispongono dei dati necessari.

Art. 16[54] **Interessi, proventi e perdite**
(art. 15 LPP; art. 18 LFLP)

1 Nella remunerazione di un istituto di previdenza, sono considerati elementi dell'avere di vecchiaia gli interessi calcolati secondo il saggio minimo d'interesse di cui all'articolo 12.

2 Nella remunerazione di un istituto di libero passaggio, gli interessi sono accreditati all'avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza in modo proporzionale. I proventi e le perdite derivanti dal risparmio in titoli di cui all'articolo 13 capoverso 5 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994[55] sul libero passaggio (OLP) sono ripartiti parimenti in modo proporzionale sull'avere di vecchiaia e sul rimanente avere di previdenza.

Sezione 3*a*:[56] Scioglimento dei contratti

Art. 16*a* **Calcolo della riserva matematica**
(art. 53*e* cpv. 8 LPP)

1 In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP, la riserva matematica corrisponde all'importo che l'istituto di assicurazione esigerebbe dall'istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Le spese derivanti dalla conclusione di un nuovo contratto non sono conteggiate. Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al massimo al tasso più elevato secondo l'articolo 8 OLP[57].

2 Gli istituti di assicurazione operanti nel settore della previdenza professionale regolano il calcolo della riserva matematica conformemente al capoverso 1 e sottopongono

53 Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
54 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
55 RS 831.425
56 Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
57 RS 831.425

il suo disciplinamento all'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari[58].

3 L'istituto di previdenza che trasferisce beneficiari di rendite a un altro istituto di previdenza comunica a quest'ultimo ogni informazione necessaria al calcolo e al versamento delle prestazioni.

Art. 16*b* Appartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro

(art. 53*e* cpv. 7 LPP)

Nel caso di scioglimento del contratto di affiliazione in seguito all'insolvenza del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano presso l'istituto di previdenza competente fino a quel momento; tale istituto continua a versare le rendite in corso conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore fino a quel momento.

Sezione 3*b*: Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite[59]

Art. 17[60] Netta preponderanza di beneficiari di rendite

(art. 52*e* cpv. 4 e 53*e*^{bis} LPP)

1 Un effettivo è considerato avere una netta preponderanza di beneficiari di rendite se i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite, compresi i relativi accantonamenti tecnici, ammontano almeno al 70 per cento della totalità dei capitali di previdenza dell'effettivo da trasferire.

2 La data di riferimento per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è il momento convenuto per il rilevamento.

3 La valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell'istituto di previdenza trasferente. Nella valutazione il perito tiene conto dell'andamento dell'effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti e uscite fino alla data convenuta per il rilevamento.

4 I capitali di previdenza degli assicurati invalidi che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento regolamentare non sono presi in considerazione per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite.

58 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

59 Introdotto dall'all. n. 6 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

60 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Art. 17*a*[61] Finanziamento sufficiente
(art. 52*e* cpv. 4 e 53*e*^{bis} LPP)

1 Un effettivo è considerato finanziato in misura sufficiente se il patrimonio di previdenza da trasferire per l'effettivo copre:
a. il capitale di previdenza dell'effettivo da trasferire;
b. gli accantonamenti tecnici per l'effettivo da trasferire; e
c. una riserva di fluttuazione di valore sufficiente per l'effettivo da trasferire.

2 La riserva di fluttuazione di valore dell'effettivo da trasferire è sufficiente, se corrisponde almeno alla riserva di fluttuazione di valore dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo.

3 Se l'effettivo è rilevato da un istituto che procede a un calcolo separato per ogni cassa pensioni affiliata, la riserva di fluttuazione di valore dell'effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno al valore obiettivo della cassa pensioni affiliata.

4 La data di riferimento per la valutazione del finanziamento sufficiente è il momento convenuto per il rilevamento.

5 La valutazione del finanziamento sufficiente è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo. Nella valutazione il perito tiene conto dell'andamento dell'effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti nonché di casi d'invalidità pendenti e latenti.

Sezione 4: Prestazioni dell'assicurazione[62]

Art. 18[63] Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e di quelle d'invalidità
(art. 24 cpv. 4 e 34 cpv. 1 lett. a LPP[64])

1 In caso di decesso o d'invalidità, il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione corrisponde all'ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).

2 Se l'istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi 12 mesi. Nel caso in cui l'assicurato appartenesse all'istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.

3 Se durante l'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato, l'interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio

61 Introdotto dall'all. n. 6 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).
62 Originaria avanti art. 17.
63 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.
64 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa.

Art. 19[65] Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale

(art. 24 cpv. 5 LPP)

1 La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.

2 Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.

3 La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.

Art. 20[66] Diritto alle prestazioni per i superstiti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

(art. 19 cpv. 3 e 19*a* LPP)

1 Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla persona vedova a condizione che:

a. il matrimonio sia durato almeno dieci anni; e
b. al momento del divorzio gli sia stata assegnata una rendita secondo gli articoli 124*e* capoverso 1 o 126 capoverso 1 CC.

2 In caso di morte dell'ex partner registrato, l'ex partner registrato superstite è equiparato alla persona vedova a condizione che:

a. l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni; e
b. al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita secondo l'articolo 124*e* capoverso 1 CC o l'articolo 34 capoversi 2 e 3 della legge del 18 giugno 2004[67] sull'unione domestica registrata.

3 Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita.

4 Le prestazioni per i superstiti dell'istituto di previdenza possono essere ridotte se, sommate alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, superano le pretese derivanti dalla

65 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
66 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
67 RS 211.231

sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata; la riduzione è limitata all'importo eccedente. A tale riguardo, le rendite per i superstiti dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

Art. 20*a*[68] Contributi versati dall'assicurato
(art. 20*a* cpv. 1 lett. c LPP)

I contributi versati dall'assicurato secondo l'articolo 20*a* capoverso 1 lettera c LPP comprendono anche le somme di acquisto da esso versate.

Sezione 5: ...

Art. 21 a 23[69]

Sezione 6: Coordinamento con altre prestazioni e altri redditi[70]

Art. 24[71] **Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti**
(art. 34*a* LPP)[72]

1 Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l'istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:[73]

a. le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità che vengono versate all'avente diritto sulla base dell'evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;
b. le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
c. le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
d. per i beneficiari di prestazioni d'invalidità, il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.

2 Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:

a. assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe;

68 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
69 Abrogati dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
70 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
71 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
72 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
73 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

b. il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8*a* della legge federale del 19 giugno 1959[74] su l'assicurazione per l'invalidità.

3 Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.

4 L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi conteggiabili.

5 L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.

6 Il guadagno presumibilmente perso dall'assicurato corrisponde all'intero reddito dell'attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l'assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l'evento dannoso.

Art. 24*a*[75] Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

(art. 34*a* LPP)[76]

1 Se l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:[77]

a. prestazioni ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981[78] sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
b. prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992[79] sull'assicurazione militare (LAM);
c. prestazioni estere analoghe.

2 L'istituto di previdenza continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età di riferimento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 20 capoversi 2ter e 2^{quater} LAINF e l'articolo 47 capoverso 1 LAM.[80]

3 Le prestazioni ridotte versate dall'istituto di previdenza, sommate alle prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM e alle prestazioni estere analoghe, non possono essere inferiori alle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 LPP non ridotte.

4 Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo

74 RS 831.20
75 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
76 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
77 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
78 RS 832.20
79 RS 833.1
80 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), l'istituto di previdenza deve diminuire la riduzione della sua prestazione in misura pari all'importo non compensato.

5 L'articolo 24 capoversi 4 e 5 si applica per analogia.

6 Se una rendita d'invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.[81]

Art. 25[82] Riduzione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare[83]

(art. 34*a* LPP)

1 ...[84]

2 L'istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 della legge federale del 6 ottobre 2000[85] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), 37 e 39 della LAINF[86], o 65 e 66 LAM[87].[88]

3 ...[89]

Art. 26[90] Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario

(art. 34*a* cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)[91]

L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se:

a. l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e
b. se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

81 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
82 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).
83 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
84 Abrogato dall'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
85 RS 830.1
86 RS 832.20
87 RS 833.1
88 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
89 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
90 Originario art. 27.
91 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

Art. 26*a*[92] Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare

(art. 124 cpv. 3 CC; art. 34*a* LPP)[93]

[1] Se, a causa del concorso con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, una rendita d'invalidità è stata ridotta e il divorzio avviene prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, l'importo di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.[94]

[2] Tale importo può tuttavia essere utilizzato per il conguaglio della previdenza professionale se, in assenza di rendite per i figli, la rendita d'invalidità non è ridotta.

Art. 26*b*[95] Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare

(art. 124*a* cpv. 3 n. 2 e 124*c* CC; art. 34*a* LPP)[96]

[1] Se una rendita d'invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni e il divorzio avviene dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, per la decisione sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.[97]

[2] Se la rendita d'invalidità ridotta corrisponde almeno alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, tale parte di rendita è convertita conformemente all'articolo 124*a* capoverso 2 CC e versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza.

[3] Se la rendita d'invalidità ridotta è inferiore alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, si applica quanto segue:

a. la rendita d'invalidità ridotta è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza;
b. dopo la morte del coniuge debitore o appena la prestazione versata riesce a coprire la totalità delle pretese del coniuge creditore derivanti dal conguaglio della previdenza professionale, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza. Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
c. il coniuge debitore deve un'indennità adeguata (art. 124*e* cpv. 1 CC) per la parte delle pretese derivanti dal conguaglio della previdenza professionale che non

92 Originario art. 25*a*. Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
93 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
94 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
95 Originario art. 25*b*. Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
96 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
97 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

può essere versata al coniuge creditore né trasferita nella sua previdenza a causa della riduzione della rendita d'invalidità di cui alla lettera a.

4 Se una parte di rendita assegnata è oggetto di compensazione conformemente all'articolo 124*c* CC, per l'applicazione dei capoversi 2 e 3 è determinante la differenza tra le pretese reciproche dei coniugi.

Sezione 7:[98] Regresso

Art. 27 Surrogazione
(art. 34*b* LPP)

1 Se vi sono più responsabili, questi ultimi rispondono in solido per le pretese di regresso dell'istituto di previdenza.

2 Ai diritti passati all'istituto di previdenza sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell'istituto di previdenza, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui esso è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato a erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.

3 Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile, l'istituto di previdenza è surrogato anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall'istituto di previdenza per quanto riguarda il suo diritto di regresso.

Art. 27*a* Estensione
(art. 34*b* LPP)

1 L'istituto di previdenza è surrogato nei diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20*a* LPP soltanto nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

2 Se l'istituto di previdenza ha ridotto le proprie prestazioni perché l'evento assicurato è stato provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, i diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20*a* LPP passano all'istituto di previdenza nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

3 I diritti che non passano all'istituto di previdenza rimangono acquisiti dall'assicurato, dai suoi superstiti e da altri beneficiari secondo l'articolo 20*a* LPP. Se può essere recuperata unicamente una parte dell'indennità dovuta dal terzo, l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari secondo l'articolo 20*a* LPP hanno un diritto preferenziale su questa parte.

98 Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 27*b* Classificazione dei diritti

(art. 34*b* LPP)

1 I diritti passano all'istituto di previdenza per le prestazioni di uguale natura.

2 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:

a.[99] le rendite d'invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le indennità in capitale invece delle rendite e l'indennizzo per incapacità al guadagno nonché l'indennizzo per danno pensionistico;

b. le rendite per superstiti, le indennità in capitale invece delle rendite e le indennità per perdita di sostegno.

Art. 27*c* Limitazione del diritto di regresso

(art. 34*b* LPP)

1 L'istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge o il partner registrato dell'assicurato, i parenti dell'assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato unicamente se hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.[100]

2 La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell'assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.

3 La limitazione del diritto di regresso dell'istituto di previdenza vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilità civile.[101]

Art. 27*d* Convenzioni

(art. 34*b* LPP)

L'istituto di previdenza cui spetta il diritto di regresso secondo l'articolo 34*b* LPP può concludere con assicurazioni sociali cui spetta il diritto di regresso secondo gli articoli 72–75 LPGA[102] e con altri interessati convenzioni destinate a semplificare il disbrigo dei casi di regresso.

99 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).

100 Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

101 Introdotto dalla cifra II 4 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

102 RS 830.1

Art. 27*e*[103] Rapporto tra l'istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso
(art. 34*b* LPP)

Se al regresso partecipano l'istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 72–75 LPGA[104] in combinato disposto con l'articolo 34b LPP, le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente e proporzionalmente le prestazioni congruenti fornite e dovute da ognuna di esse.

Art. 27*f* Regresso contro un responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile
(art. 34*b* LPP)

Se al regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un'intesa, la rappresentanza è esercitata nell'ordine seguente:[105]

a. dall'assicurazione contro gli infortuni;
b. dall'assicurazione militare;
c. dall'assicurazione malattia;
d. dall'AVS/AI.

Sezione 8:[106] Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

Art. 27*g* Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale
(art. 53*d* cpv. 1, 72*a* cpv. 4 LPP e art. 18*a* cpv. 1 LFLP[107])[108]

1 In caso di liquidazione totale o parziale, sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi se l'uscita è individuale e un diritto individuale o collettivo se l'uscita è collettiva.[109]

1bis Gli istituti di previdenza che soddisfano le condizioni della capitalizzazione integrale costituiscono fondi liberi se le loro riserve di fluttuazione hanno raggiunto il valore che si sono posti come obiettivo. Per il calcolo dei fondi liberi l'istituto deve basarsi su un bilancio commerciale e un bilancio tecnico commentati, dai quali risulti chiaramente la situazione finanziaria effettiva.[110]

103 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).
104 RS 830.1
105 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).
106 Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
107 Il rimando è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
108 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
109 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
110 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 4643) Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

2 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante per la liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire sono adeguati di conseguenza.[111]

3 I disavanzi tecnici sono determinati secondo l'articolo 44. Un'eventuale deduzione di un disavanzo tecnico si opera individualmente sulla prestazione d'uscita. Se la prestazione d'uscita è già stata versata senza diminuzioni, l'assicurato deve restituire l'importo corrispondente alla deduzione.

Art. 27*h* Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale

(art. 53*d* cpv. 1 LPP)

1 Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali a risparmio e dei capitali di copertura da trasferire.[112]

2 In caso di uscita collettiva, l'organo paritetico o l'organo competente dell'istituto di previdenza decide in merito a un diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione.

3 Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione deve essere in ogni caso trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

4 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire sono adeguati di conseguenza.[113]

5 Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

111 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).
112 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).
113 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

Sezione 9:[114] Conservazione di documenti relativi alla previdenza

Art. 27*i* Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza

(art. 41 cpv. 8 LPP)

1 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti previdenziali degli assicurati, ossia:[115]

a.[116] documenti concernenti l'avere di previdenza, compresi i dati relativi all'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15*a* capoverso 1;
b. documenti concernenti i conti o le polizze dell'assicurato;
c.[117] documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata;
d. contratti di affiliazione del datore di lavoro con l'istituto di previdenza;
e. regolamenti;
f. corrispondenza importante;
g. documenti che consentono di identificare gli assicurati.

2 I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

Art. 27*j* Termine di conservazione

(art. 41 cpv. 8 LPP)

1 Se sono versate prestazioni di previdenza, l'obbligo per gli istituti della previdenza professionale di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l'obbligo di erogare le prestazioni.

2 Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché l'assicurato non ha fatto valere i suoi diritti, l'obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l'assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni.

3 In caso di libero passaggio, l'obbligo per il precedente istituto di previdenza di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d'uscita dell'assicurato al nuovo istituto di previdenza o a un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

114 Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
115 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
116 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
117 Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Art. 27*k* **Obbligo di conservare i documenti in caso di liquidazione**
(art. 41 cpv. 8 LPP)

In caso di liquidazione di un istituto della previdenza professionale, compete ai liquidatori accertarsi che i documenti siano conservati correttamente.

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 28 **Adesione all'assicurazione facoltativa**
(art. 4, 44 e 46 LPP)

Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all'istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.

Art. 29 **Salario coordinato**
(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP)

1 Nell'assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l'articolo 8 LPP e l'articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità dei redditi provenienti dall'attività lucrativa dell'assicurato.

2 Se l'assicurato è sottoposto anche all'assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell'assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto dall'assicurazione obbligatoria.

3 L'assicurato deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i redditi dell'attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.

Art. 30 **Datori di lavoro sottoposti all'obbligo di contribuzione**
(art. 46 cpv. 3 LPP)

1 Il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell'AVS.

2 L'assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua adesione all'assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato alla contribuzione solo per il periodo d'assicurazione seguente questa comunicazione.

Art. 31 **Contributi del datore di lavoro**
(art. 46 cpv. 3 LPP)

1 I contributi di ogni datore di lavoro sono calcolati in percentuale del salario coordinato. La ripartizione del salario coordinato tra i datori di lavoro è proporzionale al salario versato da ognuno di loro.

2 Se il salariato è già sottoposto all'assicurazione obbligatoria per una parte del salario, questo è preso in considerazione anche per la determinazione della parte di salario coordinato relativa a ogni datore di lavoro. Se i salariati sono già sottoposti al regime

obbligatorio, il loro datore di lavoro deve versare contributi per l'assicurazione facoltativa nella misura in cui l'assicurazione obbligatoria non copre già il salario coordinato, determinato secondo il capoverso 1. Se il salario coordinato secondo il regime obbligatorio è superiore alla parte di salario coordinato relativa a questo datore di lavoro, la parte degli altri datori di lavoro è ridotta proporzionalmente.

3 Se l'istituto di previdenza che assicura il salariato a titolo obbligatorio copre più del salario coordinato in conformità della LPP, il datore di lavoro può esigere che il salario eccedente sia pure preso in considerazione per determinare la parte di salario coordinato complessivo che deve coprire nell'assicurazione facoltativa.

4 Alla fine dell'anno civile, l'istituto di previdenza consegna all'assicurato un conteggio dei contributi dovuti e le attestazioni allestite separatamente per ogni datore di lavoro. Le attestazioni indicano:

a. il salario versato dal datore di lavoro, come è stato annunciato all'istituto di previdenza (art. 29 cpv. 3);
b. il corrispondente salario coordinato;
c. il saggio di contribuzione in percentuale del salario coordinato;
d. l'importo dovuto dal datore di lavoro.

Art. 32 Incasso dei contributi da parte dell'istituto di previdenza

(art. 46 cpv. 4 LPP)

1 Se il salariato ha incaricato l'istituto di previdenza dell'incasso dei contributi presso il datore di lavoro e l'istituto non riesce ad ottenerli, il versamento dei contributi dovuti incombe allo stesso salariato.

2 Le spese d'incasso sono a carico del salariato.

Capitolo 3: Organizzazione

Sezione 1:[118] Organo supremo

(art. 51 e 51*a* LPP)

Art. 33

L'organo supremo di un istituto di previdenza deve contare almeno quattro membri. In casi motivati, in particolare durante una liquidazione, l'autorità di vigilanza può ammettere eccezionalmente un numero inferiore di membri.

118 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Sezione 2: Ufficio di revisione[119]

Art. 34[120] Indipendenza

(art. 52*a* cpv. 1 LPP)

1 L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2 Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

a. l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso;
b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;
c. una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
d. la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione;
e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;
f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica;
g. la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

3 Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

Art. 35[121] Compiti

(art. 52*c* cpv. 1 lett. b e c LPP)

1 Nell'ambito delle verifiche concernenti l'organizzazione e la gestione dell'istituto di previdenza, l'ufficio di revisione attesta altresì l'esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'istituto.

2 L'ufficio di revisione verifica per campionatura e in funzione dei rischi che le indicazioni di cui all'articolo 48*l* siano complete e siano state controllate dall'organo

119 Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
120 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
121 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

supremo. In quanto sia necessario per verificare l'esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale.

3 Qualora la gestione, l'amministrazione o l'amministrazione del patrimonio di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente delegata a terzi, l'ufficio di revisione esamina debitamente anche l'attività di questi ultimi.

Art. 35*a*[122] Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

(art. 52*c* cpv. 1 e 2 LPP)[123]

1 In caso di copertura insufficiente, l'ufficio di revisione chiarisce al più tardi al momento dell'esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44. In assenza di tale comunicazione, fa tempestivamente rapporto all'autorità di vigilanza.[124]

2 Nel suo rapporto annuale, l'ufficio di revisione indica in particolare:[125]

a. se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto e se sono rispettati gli articoli 49*a*, 50 e 59. I dati sugli investimenti presso il datore di lavoro vanno presentati separatamente;
b. se le misure volte a riassorbire l'importo scoperto siano state decise dall'organo competente con la collaborazione del perito in materia di previdenza professionale e attuate nel quadro delle disposizioni legali e del programma di misure e se siano stati rispettati gli obblighi di informazione;
c. se sia stata controllata l'efficacia delle misure volte a riassorbire l'importo scoperto e si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della situazione.

3 L'ufficio di controllo segnala all'organo paritetico supremo le lacune rilevate nel programma di misure.

Art. 36[126] Rapporti con l'autorità di vigilanza

(art. 52*c*, 62 cpv. 1 e 62*a* LPP)

1 Se nel corso delle sue verifiche l'ufficio di revisione constata irregolarità, deve assegnare all'organo supremo un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d'inosservanza di questo termine, informerà l'autorità di vigilanza.

2 Qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione o la garanzia di un'attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale, l'ufficio di revisione lo comunica all'organo supremo e all'autorità di vigilanza.

122 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
123 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
124 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
125 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
126 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

[3] L'ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l'autorità di vigilanza se:
a. la situazione dell'istituto richiede un intervento rapido;
b. il suo mandato scade; o
c. gli è stata revocata l'abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 2005[127] sui revisori.

Sezione 3: Perito in materia di previdenza professionale[128]

Art. 37[129]

Art. 38[130]

Art. 39[131]

Art. 40[132] Indipendenza

(art. 52*a* cpv. 1 LPP)

[1] Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

[2] Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:
a. l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso;
b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;
c. una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
d. la partecipazione alla gestione;
e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine;
f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;
g. una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda

127 RS 221.302
128 Originaria Sez. 2. Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
129 Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
130 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
131 Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
132 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

3 Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

Art. 41 Rapporti con l'autorità di vigilanza
(art. 52*e*, 62 cpv. 1 e 62*a* LPP)[133]

Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

Art. 41*a*[134] Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza
(art. 52*e* e 65*d* LPP)[135]

1 In caso di copertura insufficiente, il perito redige annualmente un rapporto attuariale.

2 L'esperto indica in particolare se ritiene che le misure volte a riassorbire l'importo scoperto adottate dall'organo competente siano conformi all'articolo 65*d* LPP e riferisce sulla loro efficacia.

3 Il perito fa rapporto all'autorità di vigilanza, se un istituto di previdenza non adotta misure o se le misure prese non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

Capitolo 4: Finanziamento

Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 42 Definizione dei rischi
(art. 67 LPP)

Sono considerati rischi secondo l'articolo 67 LPP quelli di vecchiaia, di morte e d'invalidità.

133 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
134 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
135 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 43 Misure di sicurezza supplementari
(art. 67 LPP)

1 Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari:

a. se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario, oppure

b.[136] se l'istituto annovera meno di cento assicurati attivi o, per gli istituti di previdenza fondati dopo il 31 dicembre 2005, meno di trecento assicurati attivi.

2 L'organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all'estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito.

3 La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare.

4 Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev'essere contabilizzata separatamente.

Art. 44[137] Copertura insufficiente
(art. 65, 65*c*, 65*d* cpv. 4 e 72*a*–72*g* LPP)[138]

1 Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell'importo scoperto sono indicati nell'allegato.

2 Gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale, come pure quelli gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, il cui grado di copertura è inferiore a quello iniziale (art. 72*e* LPP), devono informare adeguatamente l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite:[139]

a. in merito alla copertura insufficiente e in particolare all'entità e alle cause della stessa. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata, in base al conto annuale, conformemente all'allegato;

b. in merito alle misure prese per riassorbire l'importo scoperto e al termine entro il quale prevede che la copertura sia nuovamente assicurata;

c. in merito all'applicazione del programma di misure e all'efficacia delle stesse. L'informazione deve avvenire periodicamente.

136 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
137 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
138 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
139 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

3 Se l'interesse applicato è inferiore a quello minimo di cui all'articolo 65*d* capoverso 4 LPP, l'istituto di previdenza deve inoltre dimostrare che le misure ai sensi dell'articolo 65*d* capoverso 3 lettere a e b LPP non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

Art. 44*a*[140] Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente
(art. 65*e* cpv. 3 LPP)

1 Dopo il riassorbimento completo dell'importo scoperto, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato della riserva.

2 Il perito si esprime in merito all'ammissibilità dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e la conferma all'autorità di vigilanza.

3 Dopo il trasferimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione secondo il capoverso 1, le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro devono essere computate con i crediti da contributi o con altri crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro finché raggiungono l'importo precedente il conferimento oppure il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro. Anche le prestazioni facoltative del datore di lavoro a favore dell'istituto di previdenza vanno prelevate da queste riserve fino al raggiungimento del limite summenzionato.

4 Se esiste una RCDL con rinuncia all'utilizzazione, il perito calcola il grado di copertura con e senza l'attribuzione di questa riserva al patrimonio disponibile.

Art. 44*b*[141] Impiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale
(art. 65*e* cpv. 3 lett. b LPP)

1 In caso di liquidazione totale dell'istituto di previdenza, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione è sciolta a favore dell'istituto di previdenza.

2 In caso di liquidazione parziale dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione va sciolta a favore degli aventi diritto nella misura in cui si riferisce al capitale previdenziale scoperto da trasferire.

Art. 44*c*[142]

Art. 45[143]

140 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
141 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
142 Originario art. 44*a*. Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2002 (RU 2002 3904). Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
143 Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435).

Art. 46[144] Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate

(art. 65*b* lett. c LPP)

1 Nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente alimentate, gli istituti collettivi e comuni soggetti alla LFLP possono concedere miglioramenti delle prestazioni se:

a. il 50 per cento al massimo dell'eccedenza di ricavi prima della costituzione della riserva di fluttuazione è utilizzata per miglioramenti delle prestazioni; e
b. la riserva di fluttuazione è alimentata almeno in misura del 75 per cento del corrente obiettivo di riferimento.

2 Le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione, accreditate a favore dell'avere di risparmio degli assicurati secondo l'articolo 68*a* LPP, non sono considerate un miglioramento delle prestazioni.

3 Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.

Sezione 2: Contabilità e rendiconto[145]

Art. 47[146] Regolarità

(art. 65*a* cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)[147]

1 Gli istituti di previdenza e gli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, l'istituto collettore e il fondo di garanzia, sono responsabili dell'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato. Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.[148]

2 Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26[149] nella versione del 1° gennaio 2014. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale.[150]

3 L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d'esercizio.

144 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435).
145 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
146 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
147 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
148 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
149 Indirizzo per l'ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; www.verlagskv.ch
150 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4143).

Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

4 Si applicano inoltre gli articoli 957*a*, 958 capoverso 3, 958*c* capoversi 1 e 2 nonché 958*f* del Codice delle obbligazioni[151], relativi alla contabilità commerciale.[152]

Art. 48[153] Valutazione

(art. 65*a* cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono stabilite in base al calcolo attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 52*e* LPP.

Art. 48*a*[154] Spese di amministrazione

(art. 65 cpv. 3 LPP)

1 Nel conto d'esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti:

a. le spese dell'amministrazione generale;
b. le spese di amministrazione del patrimonio;
c. le spese di marketing e pubblicitarie;
d.[155] le spese per l'attività di mediazione e brokeraggio;
e.[156] le spese per l'ufficio di revisione e per il perito in materia di previdenza professionale;
f.[157] le spese per le autorità di vigilanza.

2 Le spese di amministrazione sono indicate conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

3 Qualora per uno o più investimenti le spese di amministrazione del patrimonio non possano essere indicate, l'entità del corrispondente patrimonio investito deve figurare separatamente nell'allegato al conto annuale. Ogni singolo investimento recherà menzione dell'ISIN (*International Securities Identification Number*), dell'offerente, della denominazione del prodotto, della quantità e del valore di mercato al termine fissato. L'organo supremo analizza annualmente la ponderazione e decide in merito alla continuazione di questa politica d'investimento.[158]

151 RS 220
152 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
153 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).
154 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
155 Introdotta dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
156 Introdotta dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
157 Introdotta dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
158 Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Sezione 2*a*:[159] Trasparenza

Art. 48*b*[160] Informazione delle casse pensioni affiliate

(art. 65*a* cpv. 4 LPP)

1 Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

a. l'ammontare dei contributi o dei premi complessivamente versati, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischio e delle spese;
b. la parte di contributi o di premi che la cassa pensioni affiliata è tenuta a versare, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.

2 Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

a. il totale dei fondi liberi o delle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione;
b. la chiave di ripartizione applicata in seno all'istituto collettivo;
c. la quota di eccedenze spettante alla cassa pensioni affiliata.

Art. 48*c*[161] Informazione degli assicurati

(art. 86*b* cpv. 2 LPP)

1 Gli istituti collettivi devono indicare nell'allegato al conto annuale le informazioni di cui all'articolo 48*b* che li concernono.

2 La commissione di previdenza comunica per scritto agli assicurati che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la cassa pensioni affiliata.

Art. 48*d*[162]

Art. 48*e*[163] Accantonamenti e riserve di fluttuazione

(art. 65*b* LPP)

L'istituto di previdenza stabilisce in un regolamento le norme per costituire accantonamenti e riserve di fluttuazione. A tal fine deve osservare il principio della continuità.

159 Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
160 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435).
161 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
162 Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
163 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Sezione 2*b*:[164] Integrità e lealtà dei responsabili

Art. 48*f*[165] Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni

(art. 51*b* cpv. 1 LPP)

1 Le persone incaricate di gestire un istituto di previdenza professionale o un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.

2 Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all'articolo 51*b* capoverso 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48*g*–48*l*. Non sono considerate come amministrazione del patrimonio la manutenzione e la gestione di immobili.

3 Per le società di persone e le persone giuridiche, i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per altre persone con funzioni decisionali.

4 Possono essere incaricate di amministrare il patrimonio soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:

a. gli istituti di previdenza registrati secondo l'articolo 48 LPP;
b. le fondazioni d'investimento secondo l'articolo 53*g* LPP;
c. gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP;
d. le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934[166] sulle banche;
e.[167] le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 della legge del 15 giugno 2018[168] sugli istituti finanziari (LIsFi);
f.[169] le direzioni dei fondi secondo l'articolo 32 LIsFi e i gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 24 LIsFi;
g. le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004[170] sulla sorveglianza degli assicuratori; e
h. gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti alla vigilanza di un'autorità di vigilanza estera;

164 Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4279, 4653). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
165 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1349).
166 RS 952.0
167 Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
168 RS 954.1
169 Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
170 RS 961.01

i.[171] i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza;
j.[172] le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione.

5 a 7 ...[173]

Art. 48*g* Verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili
(art. 51*b* cpv. 1 LPP)

1 La verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale avviene di regola nel contesto della verifica di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011[174] concernente la vigilanza nella previdenza professionale.

2 Gli avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente. Quest'ultima può procedere a una verifica dell'integrità e della lealtà.

Art. 48*h* Conflitti d'interesse
(art. 51*b* cpv. 2 LPP)

1 Le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto.

2 I contratti di amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che l'istituto conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l'istituto.

Art. 48*i* Negozi giuridici con persone vicine
(art. 51*c* LPP)

1 In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

2 Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto.

171 Introdotta dall'all. 1 cifra II n. 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
172 Introdotta dall'all. 1 cifra II n. 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
173 Abrogati dall'all. 1 cifra II n. 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
174 RS 831.435.1

Art. 48*j* Affari per conto proprio
(art. 53*a* lett. a LPP)

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse dell'istituto. In particolare, non sono autorizzate a:

a. sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (*front/parallel/after running*);
b. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall'istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
c. modificare la composizione dei depositi dell'istituto in assenza di un interesse economico di quest'ultimo.

Art. 48*k* Cessione di vantaggi patrimoniali
(art. 53*a* lett. b LPP)

1 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale di un istituto di previdenza devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente all'istituto tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per l'istituto.

2 Le persone o istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre all'istituto di previdenza e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

Art. 48*l* Obbligo di comunicare
(art. 51*b* cpv. 2, 52*c* cpv. 1 lett. b e 53*a* lett. b LPP)

1 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo supremo. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con l'istituto. I membri dell'organo supremo dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

2 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale dell'istituto devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all'organo supremo in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'articolo 48*k*.

Sezione 3: Investimento del patrimonio

Art. 49[175] Definizione di patrimonio

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Il patrimonio ai sensi degli articoli 50–59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

2 I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.[176]

Art. 49*a*[177] Responsabilità gestionale e compiti dell'organo superiore

(art. 51 cpv. 1 e 2, 53*a* e 71 cpv. 1 LPP)

1 L'organo superiore è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio.

2 L'organo superiore ha in particolare i seguenti compiti:

a. stabilisce in un regolamento gli obiettivi e i principi, l'organizzazione e la procedura relativi al patrimonio investito;
b. definisce le regole applicabili all'esercizio dei diritti d'azionista dell'istituto di previdenza;
c.[178] prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare gli articoli 48*f*–48*l*.
d. stabilisce le esigenze che devono soddisfare le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio dell'istituto di previdenza.

3 Nell'emanare le prescrizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d, può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni generalmente riconosciute.

Art. 50[179] Sicurezza e ripartizione dei rischi

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

2 All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.[180]

175 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
176 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
177 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 apr. 1996 (RU 1996 1494). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
178 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
179 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
180 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

3 All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.[181]

4 L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54*a*, 54*b* capoverso 1, 55, 56, 56*a* capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1–3.[182] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.[183]

4bis Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54*a*, 54*b* capoverso 1, 55, 56 e 56*a* capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.[184]

5 Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.[185]

6 L'osservanza degli articoli 53–57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1–3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.[186]

Art. 51 Redditività
(art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare.

181 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
182 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
183 Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
184 Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
185 Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
186 Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 52 Liquidità
(art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve badare affinché le prestazioni d'assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.

Art. 53[187] Investimenti autorizzati
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:

a. contanti;
b. crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:
   1. averi su conti correnti postali o conti bancari,
   2. investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
   3. obbligazioni di cassa,
   4. obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
   5. obbligazioni garantite,
   6. titoli ipotecari svizzeri,
   7. riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
   8. valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
   9. nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c. immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d. partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
d^{bis}.[188] infrastrutture;
d^{ter}.[189] investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (*private debt*) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (*private equity*) che:
   1. hanno sede in Svizzera, e
   2. svolgono un'attività operativa in Svizzera;
e.[190] investimenti alternativi quali i fondi speculativi *(hedge funds)*, le *private equity*, le *insurance linked securities* e le materie prime.

2 Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti

187 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
188 Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
189 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
190 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

finanziari derivati secondo l'articolo 56*a*. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere d^{bis} e d^{ter}, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.[191]

[2bis] Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera d^{ter} sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.[192]

[3] I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, d^{bis} o d^{ter} sono considerati investimenti alternativi, in particolare:[193]

a. i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b. i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (*asset backed securities*), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c. i prestiti garantiti senior *(senior secured loan)*.

[4] Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

[5] È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:[194]

a. investimenti alternativi;
b. investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c. un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54*b* capoverso 2;
d. investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e.[195] investimenti secondo il capoverso 1 lettere d^{bis} e d^{ter}, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.

[6] La legge del 23 giugno 2006[196] sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.

191 Per. introdotto dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
192 Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
193 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
194 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
195 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
196 RS 951.31

Art. 53*a*[197] Investimenti a basso rischio
(art. 19*a* LFLP)

1 Sono considerati a basso rischio gli investimenti seguenti:
a. contanti (franchi svizzeri);
b. crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b numeri 1–8, espressi in franchi svizzeri o in valute estere coperte, con un buon grado di solvibilità, escluse le obbligazioni con diritto di conversione o d'opzione.

2 La durata media di tutti i crediti non può superare i cinque anni. I derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera.

Art. 54[198] Limite d'investimento per debitore
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.

2 Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:
a. crediti nei confronti della Confederazione;
b. crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
c. crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
d. crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.

Art. 54*a*[199] Limite per partecipazioni a società
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Gli investimenti in partecipazioni secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.

Art. 54*b*[200] Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.

197 Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
198 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
199 Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
200 Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

[2] Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.

[3] Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.[201]

Art. 55[202] Limiti per categoria
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

a.[203]	50 per cento:	per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.	50 per cento:	per gli investimenti in azioni;
c.	30 per cento:	per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.	15 per cento:	per gli investimenti alternativi;
e.	30 per cento:	per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f.[204]	10 per cento:	per gli investimenti in infrastrutture;
g.[205]	5 per cento:	per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera d^{ter}.

Art. 56[206] Investimenti collettivi
(art. 71 cpv. 1 LPP)

[1] Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.[207]

[2] L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:

a. gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
b. l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle

201 Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
202 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
203 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
204 Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
205 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
206 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
207 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;

c.[208] i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.

3 Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54*a*, 54*b* capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54*a* e 54*b* capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:[209]

a. gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
b. la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.

4 Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

Art. 56*a*[210] Strumenti finanziari derivati

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

2 La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

3 Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

4 L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

5 I limiti previsti dagli articoli 54, 54*a*, 54*b* e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.[211]

6 Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

7 Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.

208 Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
209 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
210 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
211 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 57[212] Investimenti presso il datore di lavoro
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.

2 Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.

3 Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.[213]

4 I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.[214]

Art. 58[215] Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro[216]
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.

2 Valgono come garanzia:[217]

a. la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934[218] sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;

b.[219] i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest'ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.[220]

3 In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.

212 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
213 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
214 Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
215 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).
216 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
217 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
218 RS 952.0
219 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
220 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

Art. 58*a*[221] Obbligo di informare
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.

2 Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell'articolo 57 capoversi 1 e 2, l'istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.

3 L'istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.[222]

Art. 59[223] Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche:

a. alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89*a* capoverso 6 del Codice civile[224];
b. al fondo di garanzia.

Art. 60[225]

Capitolo 5:[226] Acquisto, salario assicurabile e reddito assicurabile

Art. 60*a* Acquisto
(art. 1 cpv. 3 e 79*b* cpv. 1 LPP)

1 Per il calcolo dell'acquisto si devono rispettare i medesimi parametri, determinati in base a principi tecnici riconosciuti, su cui si fonda il piano di previdenza (art. 1*g*).

2 L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l'articolo 7 capoverso 1

221 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).
222 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
223 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 975).
224 RS 210
225 Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° apr. 2009, con effetto dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).
226 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3086). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

lettera a dell'ordinanza del 13 novembre 1985[227] sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.

3 Se un assicurato dispone di un avere di previdenza che rimane nel precedente istituto di previdenza o di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bis LFLP, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.[228]

4 Se un assicurato che riscuote o ha riscosso prestazioni di vecchiaia successivamente riprende l'attività lucrativa o aumenta nuovamente il suo grado d'occupazione, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto dell'importo delle prestazioni di vecchiaia già riscosse.[229]

Art. 60*b*[230] Casi speciali
(art. 79*b* cpv. 2 LPP)

1 Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Dopo la scadenza del termine di cinque anni l'istituto di previdenza deve permettere agli assicurati che non hanno ancora riscattato tutte le prestazioni regolamentari di procedere al riscatto.

2 Il limite di riscatto giusta il capoverso 1 primo periodo non è applicabile se l'assicurato fa trasferire i diritti o gli averi previdenziali acquisiti all'estero, a condizione che:

a. il trasferimento sia effettuato direttamente da un sistema della previdenza professionale estero a un istituto di previdenza svizzero;
b. l'istituto di previdenza svizzero permetta il trasferimento; e
c. per il trasferimento l'assicurato non faccia valere nessuna deduzione dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 60*c* Salario assicurabile e reddito assicurabile
(art. 79*c* LPP)

1 Il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile fissato all'articolo 79*c* LPP si applica al complesso dei rapporti di previdenza dell'assicurato presso uno o più istituti di previdenza.

2 Se l'assicurato ha più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari e redditi soggetti all'AVS supera il decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, deve informare ogni istituto di previdenza su tutti i rapporti di previdenza

227 RS 831.461.3
228 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
229 Introdotto dall'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
230 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4587).

esistenti e sui salari e redditi che vi sono assicurati. L'istituto di previdenza richiama l'attenzione dell'assicurato sul suo obbligo d'informare.

3 Per gli assicurati che al 1° gennaio 2006 hanno compiuto i 50 anni, il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile per i rischi di decesso e d'invalidità giusta l'articolo 79*c* LPP non si applica ai rapporti di previdenza stabiliti prima di questa data.

Art. 60*d* Acquisto e prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni

(art. 79*b* cpv. 3 LPP)

Nei casi in cui il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni giusta l'articolo 30*d* capoverso 3 lettera a LPP non è più consentito, il regolamento dell'istituto di previdenza può permettere acquisti volontari, a condizione che questi, aggiunti ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni previdenziali massime previste dal medesimo.

Capitolo 6:[231] Disposizioni speciali

Art. 60*e*[232] Emolumento per compiti particolari[233]

1 Nei casi di cui all'articolo 86*a* capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969[234] sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 86*a* capoverso 4 LPP è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

Art. 60*e*^{bis}[235] Diritto di ricorso dell'UFAS

L'UFAS è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

231 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).
232 Originario art. 60*b* (RU 2005 5257).
233 Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
234 RS 172.041.0
235 Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Capitolo 7:[236] Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente[237]

Art. 60*f*[238] Diritto previgente: abrogazione

1 L'ordinanza del 7 dicembre 1987[239] sulle deroghe all'obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo d'informazione degli organi dell'AVS/AI è abrogata.

2 L'ordinanza del 17 febbraio 1988[240] sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza è abrogata.[241]

Art. 61 Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

L'ordinanza del 31 ottobre 1947[242] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

...[243]

Art. 62[244]

Sezione 1*a*:[245] Disposizioni d'esecuzione relative alla lettera e delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP

Art. 62*a*

1 L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella legge federale del 20 dicembre 1946[246] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).

2 Questa età di pensionamento è parimenti determinante per:

a. il momento in cui è applicata l'aliquota minima di conversione secondo l'articolo 14 capoverso 2 LPP e la lettera b delle disposizioni transitorie della 1ª revisione LPP del 3 ottobre 2003;

236 Originario Cap. 5, avanti l'art. 61.
237 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).
238 Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909). Originario art. 60*c* (RU 2005 5257).
239 [RU 1988 97]
240 [RU 1988 382]
241 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
242 [RU 1988 382]
243 Le mod. possono essere consultate alla RU 1984 543.
244 Abrogato dalla cifra IV n. 50 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
245 Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
246 RS 831.10

b. il calcolo degli accrediti di vecchiaia del 18 per cento (art. 16 LPP e lett. c delle disposizioni transitorie della 1ª revisione LPP del 3 ott. 2003);
c. l'aliquota di conversione applicabile al momento di calcolare la rendita di invalidità secondo l'articolo 24 capoverso 2 LPP.

Sezione 1*b*:[247] Disposizioni transitorie relative alle disposizioni d'esecuzione della lettera e delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP

Art. 62*b* Diritto alla rendita per le donne nate nel 1942–1943

1 Le donne nate nel 1942–1943, il cui rapporto di lavoro si è concluso con il compimento del 62º anno di età, hanno diritto a una prestazione di vecchiaia se non esercitano più alcuna attività lucrativa né sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione.

2 Per le donne nate nel 1942, il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia non può comportare l'applicazione di un'aliquota di conversione inferiore al 7,20 per cento.

3 Per le donne nate nel 1943, che vanno in pensione anticipatamente, l'aliquota di conversione della rendita è adeguata di conseguenza.

Art. 62*c* Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP)

Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per le donne:

Classe di età	Età ordinaria di pensionamento delle donne	Aliquota minima di conversione per le donne
1942	64	7.20
1943	64	7.15
1944	64	7.10
1945	64	7.00
1946	64	6.95
1947	64	6.90
1948	64	6.85
1949	64	6.80

247 Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1º gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Sezione 1*c*:[248] Disposizione d'esecuzione della lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS

Art. 62*d*

L'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021[249] della legge federale del 20 dicembre 1946[250] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 63

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 2002[251]

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004[252]

1 Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri regolamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica.

2 Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

248 Introdotta dall'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
249 RU 2023 92
250 RS 831.10
251 RU 2002 3904. Abrogate dalla cifra IV n. 50 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
252 RU 2004 1709

Disposizioni finali della modifica del 18 agosto 2004[253]

a. Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamentoper determinate classi di età
(lett. b delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP)

Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per gli uomini:

Classe di età	Età ordinaria di pensionamento degli uomini	Aliquota minima di conversione per gli uomini
1940	65	7.15
1941	65	7.10
1942	65	7.10
1943	65	7.05
1944	65	7.05
1945	65	7.00
1946	65	6.95
1947	65	6.90
1948	65	6.85
1949	65	6.80

b. Prestazione di libero passaggio secondo l'art. 14 cpv. 4
(lett. b delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP)

Se il diritto a una rendita d'invalidità nasce prima del 1º gennaio 2005 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell'invalidità, la prestazione di libero passaggio è calcolata sulla base degli elementi seguenti:

a. fino al 31 dicembre 2004: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 e gli accrediti di vecchiaia, a seconda delle disposizioni, validi fino al 31 dicembre 2004;
b. a partire dal 1º gennaio 2005: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 aumentato del 5,9 per cento e gli accrediti di vecchiaia validi a partire dal 1º gennaio 2005.

c. Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d'invalidità
(lett. b delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP)

Se il diritto a una prestazione per superstiti o d'invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2004 e se il salario coordinato durante l'ultimo anno di assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1º gennaio 2005, esso è aumentato del 5,9 per cento a partire da questa data.

253 RU 2004 4279, 4653

d. Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale
(art. 53*b*–53*d* LPP)

I regolamenti e gli accordi devono essere adeguati al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modifica del 10 giugno 2005[254]

a. Adeguamento formale

Gli istituti di previdenza devono adeguare formalmente i loro regolamenti entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

b. Strategie d'investimento

Se un istituto di previdenza ha offerto ai propri assicurati possibilità di scegliere una strategia d'investimento incompatibili con l'articolo 1*e*, deve adeguare il suo regolamento al più tardi entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

c. Principio d'assicurazione

Gli averi che si trovano negli istituti di previdenza al momento dell'entrata in vigore della presente modifica e non rispondono ai requisiti previsti all'articolo 1*b* non devono più essere alimentati a partire da questa data.

d. Età minima per il pensionamento

Per le persone già assicurate presso di loro al 31 dicembre 2005, gli istituti di previdenza possono mantenere le disposizioni regolamentari che prevedevano un'età di pensionamento inferiore a 58 anni durante cinque anni a contare dalla data dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008[255]

Gli istituti di previdenza e le istituzioni ai sensi dell'articolo 59 devono adeguare l'investimento del loro patrimonio alle disposizioni della presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

254 RU 2005 4279
255 RU 2008 4651

Disposizione transitoria della modifica del 10 e 22 giugno 2011[256]

Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2012 i propri regolamenti e contratti, come pure la loro organizzazione, agli articoli 48*f* capoversi 1 e 2, 48*g*–48*l* e 49*a* capoverso 2 introdotti dalla modifica del 10 e 22 giugno 2011. La prima verifica secondo le nuove disposizioni si svolge per l'esercizio 2012.

Disposizioni transitorie della modifica del 6 giugno 2014[257]

1 Gli istituti di previdenza devono adeguare l'investimento del patrimonio e i loro regolamenti alla modifica della presente ordinanza del 6 giugno 2014 entro il 31 dicembre 2014.

2 La prima verifica secondo le nuove disposizioni è effettuata per l'esercizio 2015.

Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016[258]

I coniugi divorziati e gli ex partner di un'unione registrata cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 hanno diritto a prestazioni per i superstiti secondo il diritto previgente.

Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2017[259]

1 Gli istituti di previdenza che al 1° ottobre 2017 propongono già diverse strategie d'investimento devono adeguare di conseguenza i loro regolamenti e le loro strategie d'investimento entro il 31 dicembre 2019.

256 RU 2011 3435
257 RU 2014 1585
258 RU 2016 2347
259 RU 2017 5021

[2] Fintantoché non propongono ai loro assicurati una strategia con investimenti a basso rischio (art. 53*a*), questi istituti non possono derogare agli articoli 15 e 17 LFLP in caso di uscita di un assicurato.

Allegato[260] (art. 44 cpv. 1)

Calcolo dell'importo scoperto

[1] Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue:

$$\frac{Pp \times 100}{Cp} = \text{grado di copertura in percentuale}$$

Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell'aumento della speranza di vita).

[2] Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1.

260 Introdotto dalla cifra II dell'O del 21 mag. 2003 (RU 2003 1725). Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

del 13 novembre 1985 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 82 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982[1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
visto l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908[2] sul contratto d'assicurazione (LCA),[3]

ordina:

Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute

Art. 1 Forme di previdenza

1 Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:

a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;
b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

2 Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità[4], che:

a. sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP; e
b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

RS 831.461.3; RU 1985 1778

1 RS 831.40
2 RS 221.229.1
3 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).
4 Correzione del 3 feb. 1986 (RU 1986 326).

[3] Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.

[4] I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

Art. 2 Beneficiari

[1] Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
b.[5] dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
   1.[6] il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
   2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
   3. i genitori;
   4. i fratelli e le sorelle;
   5. gli altri eredi.

[2] L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.[7]

[3] L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.[8]

Art. 2*a*[9] Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

[1] Nel proprio regolamento l'istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza.

[2] La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto nell'articolo 2.

---

5 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
6 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
7 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
8 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
9 Introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

Art. 3 Pagamento delle prestazioni

1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.[10]

2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

a. l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
b.[11] ...
c. l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
d.[12] l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 1993[13] sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

3 La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:

a. l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
b. l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
c. la restituzione di mutui ipotecari.[14]

4 Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.[15]

5 I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994[16] sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.[17]

6 Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del part-

10 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
11 Abrogata dalla cifra I n. 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755).
12 Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2399).
13 RS 831.42
14 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
15 Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
16 RS 831.411
17 Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

ner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale.[18]

Art. 3*a*[19] Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza

1 L'intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:

a. utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
b. trasferisce il suo capitale di previdenza a un'altra forma riconosciuta di previdenza.

2 Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte.

3 Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.[20]

4 Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento.[21]

Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione

1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.[22]

2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30*b* LPP[23] o l'articolo 331*d* del Codice delle obbligazioni[24] e gli articoli 8–10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994[25] sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.[26]

---

18 Introdotto dalla cifra I n. 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

19 Introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755).

20 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

21 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

22 Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

23 RS 831.40

24 RS 220

25 RS 831.411

26 Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.[27]

4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 2004[28] sull'unione domestica registrata).[29]

Art. 5[30] Investimenti

1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell'8 novembre 1934[31] sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l'intermediazione di una siffatta banca.

2 I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche.

3 Gli articoli 49–58 dell'ordinanza del 18 aprile 1984[32] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano per analogia all'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un'elevata solvibilità. Non sono ammessi gli investimenti in fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) e in investimenti collettivi di capitale esteri che non sono assoggettati a una vigilanza estera.[33]

27 Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3455).
28 RS 211.231
29 Introdotto dalla cifra I n. 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
30 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
31 RS 952.0
32 RS 831.441.1
33 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Sezione 2: Trattamento fiscale

Art. 6 Fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.

Art. 7 Deduzione dei contributi

1 I salariati e gli indipendenti possono versare contributi a forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nella misura seguente:[34]

a. annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP;
b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.

2 I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.[35]

3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.[36]

4 Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.[37]

Art. 7*a*[38] Deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto

1 I salariati e gli indipendenti possono versare e dedurre dal loro reddito, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 7 capoverso 1, contributi a titolo di riscatto nella previdenza individuale vincolata, se:

a. nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno versato tutti gli importi massimi dei contributi ammessi nel loro caso;

34 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).
35 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
36 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
37 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).
38 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).

b. nei singoli anni interessati dal riscatto erano legittimati al versamento dei contributi di cui all'articolo 7 capoverso 1; e
c. nell'anno in cui effettuano il riscatto (anno di riscatto) versano interamente il contributo ammesso nel loro caso secondo l'articolo 7 capoverso 1.

2 Nell'anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non possono superare l'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP.

3 Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.

4 Se l'intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1, non sono più ammessi riscatti.

5 Per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 7 capoversi 2 e 3.

Art. 7*b*[39] Richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto

1 L'intestatario della previdenza deve presentare per scritto una richiesta di riscatto all'istituto della previdenza individuale vincolata indicando:
a. l'ammontare del riscatto richiesto;
b. gli anni per i quali si intende compensare lacune contributive e l'ammontare dei contributi da compensare;
c. l'ammontare dei contributi eventualmente versati secondo l'articolo 7 capoverso 1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l'indicazione delle date di pagamento.

2 Nella richiesta deve confermare di:
a. aver versato la totalità del contributo di cui all'articolo 7 capoverso 1 nell'anno del riscatto, con l'indicazione dell'ammontare del contributo;
b. aver percepito un reddito soggetto all'AVS negli anni in cui intende compensare lacune contributive;
c. non avere già effettuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive;
d. non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1.

3 Se le condizioni di cui all'articolo 7*a* sono soddisfatte, l'istituto della previdenza individuale vincolata approva l'accettazione del versamento dei contributi a titolo di riscatto.

39 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).

Art. 8 Obbligo d'attestazione

1 Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

2 In caso di riscatto, l'attestazione deve contenere anche i dati di cui all'articolo 7*b* capoverso 1 lettere a–c e la data del riscatto.[40]

Sezione 2*a*:[41] Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali

Art. 8*a* Indicazione e conservazione dei dati previdenziali

1 Gli istituti della previdenza individuale vincolata devono indicare nei loro documenti i dati rilevanti per la previdenza, in particolare:

a. l'ammontare dei contributi versati secondo l'articolo 7 capoverso 1 e la data della ricezione del pagamento;
b. l'ammontare dei contributi versati a titolo di riscatto e la data della ricezione del pagamento nonché l'importo delle lacune contributive compensate con i riscatti;
c. la riscossione di una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1.

2 Sono tenuti a conservare i documenti per dieci anni a contare dallo scioglimento del rapporto di previdenza.

Art. 8*b* Comunicazione dei dati previdenziali

In caso di trasferimento del capitale di previdenza ai sensi dell'articolo 3*a* capoverso 1 lettera b, l'istituto trasferente deve comunicare al nuovo istituto l'ammontare annuo:

a. dei contributi versati nei dieci anni precedenti secondo l'articolo 7 capoverso 1; e
b. dei contributi versati nei dieci anni precedenti a titolo di riscatto, indicando le lacune contributive compensate con i medesimi.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9

1 La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.

2 L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

40 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).
41 Introdotta dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).

Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 2001[42]

Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS[43]).

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008[44]

L'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev'essere adeguato alla presente modifica entro il 1º gennaio 2011.

Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2024[45]

Le lacune contributive secondo l'articolo 7*a* capoverso 1 lettera a sorte prima dell'entrata in vigore della modifica del 06 novembre 2024 non possono essere compensate con un riscatto.

42 RU 2001 1068
43 RS 831.10
44 RU 2008 4651
45 RU 2024 622

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Legge sul libero passaggio, LFLP)

del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale[1];[2]
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1992[3],

decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina le pretese dell'assicurato in caso di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2 Essa si applica a tutti i rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza di diritto privato o di diritto pubblico accorda, sulla base delle sue prescrizioni (regolamento), un diritto alle prestazioni al raggiungimento del limite d'età oppure in caso di morte o invalidità (caso di previdenza).

3 Essa si applica per analogia ai regimi di pensionamento in cui l'assicurato ha diritto a prestazioni all'insorgere di un caso di previdenza.

4 Essa non si applica ai rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza che non è finanziato secondo il sistema di capitalizzazione accorda il diritto a una rendita transitoria fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capo-

RS 831.42; RU 1994 2386

1 [CS 1 3; RU 1973 429]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 111 a 113 e 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2693; FF 2000 205).

3 FF 1992 III 477

verso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946[4] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.[5]

Sezione 2: Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso di uscita dell'assicurato

Art. 2 Prestazioni d'uscita

1 L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.

1bis L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età di riferimento prevista dal regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l'età di riferimento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982[6] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).[7]

1ter Ha altresì diritto a una prestazione d'uscita l'assicurato la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l'abbassamento del grado d'invalidità; il diritto dell'assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 26*a* capoversi 1 e 2 LPP.[8]

2 L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della prestazione d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.

3 La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LPP.[9]

4 RS 831.10

5 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

6 RS 831.40

7 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (RU 2009 5187; FF 2009 879 887). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

8 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 18 mar. 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5187; FF 2009 879 887).

4 Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'articolo 26 capoverso 2.[10]

Art. 3 Passaggio in un altro istituto di previdenza

1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.

2 Se il precedente istituto di previdenza ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, quest'ultima prestazione dev'essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per superstiti.

3 Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.

Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma

1 L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.

2 Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore (art. 60 LPP[11]), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio.[12]

2bis Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L'assicurato deve comunicare:

a. all'istituto di libero passaggio, l'entrata nel nuovo istituto di previdenza;
b. al nuovo istituto di previdenza, l'attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.[13]

3 Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l'istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.

10 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2431).
11 RS 831.40
12 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
13 Introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 5 Pagamento in contanti

1 L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

a.[14] lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25*f*;

b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o

c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

2 Se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.[15]

3 Se il consenso non può essere ottenuto o è negato senza motivo fondato, può essere adito il giudice civile.[16]

Art. 5*a*[17]

Art. 6 Prestazione d'entrata e contributi d'aumento impagati

1 Se l'assicurato si è impegnato, entrando nell'istituto di previdenza, a pagare una parte della prestazione d'entrata, tale parte deve essere tenuta in considerazione in occasione del calcolo della prestazione d'uscita, anche se non è stata versata o se lo è stata soltanto parzialmente. La parte impagata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalla prestazione d'uscita.

2 Se, in seguito ad un miglioramento delle prestazioni, l'assicurato deve versare contributi d'aumento, la prestazione d'uscita dev'essere calcolata in base alle prestazioni migliorate. I contributi impagati possono tuttavia essere dedotti dalla prestazione d'uscita.

Art. 7 Prestazione d'entrata finanziata dal datore di lavoro

1 Se il datore di lavoro ha finanziato del tutto o in parte la prestazione d'entrata dell'assicurato, l'istituto di previdenza può dedurre dalla prestazione d'uscita l'importo finanziato dal datore di lavoro.

---

14 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1º gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

15 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1º gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

16 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1º gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

17 Introdotto dal n. I 8 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione (RU 2002 701; FF 1999 5092). Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), con effetto dal 1º gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

2 Tale deduzione è ridotta, per anno di contribuzione, di almeno un decimo dell'importo finanziato dal datore di lavoro. La parte che non è utilizzata è attribuita ad un conto del datore di lavoro sul quale sono accumulate le riserve dei contributi.

Art. 8 Conteggio e informazione

1 In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve allestire all'assicurato il conteggio della prestazione d'uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione d'uscita, l'ammontare del contributo minimo (art. 17) e l'ammontare dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP[18]).

2 L'istituto di previdenza deve indicare all'assicurato tutte le possibilità legali e regolamentari per mantenere la previdenza; deve segnatamente informarlo sul mantenimento della previdenza in caso di decesso e di invalidità.

3 In caso di libero passaggio, per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un'invalidità parziale, l'istituto di previdenza deve comunicare al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità percepite, necessarie per:

a. calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente; e
b. garantire il rispetto del numero massimo di riscossioni parziali ammesse in caso di riscossione sotto forma di capitale (art. 13*a* cpv. 2 LPP).[19]

4 In caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, l'istituto di libero passaggio deve trasmettere al medesimo le informazioni di cui al capoverso 3.[20]

Sezione 3: Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso d'entrata di un assicurato

Art. 9 Ammissione alle prestazioni regolamentari

1 L'istituto di previdenza deve permettere all'assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d'uscita che ha portato con sé.

18 RS 831.40
19 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
20 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

2 Se fissa la prestazione in un piano delle prestazioni, l'istituto di previdenza deve dare all'assicurato la possibilità di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. È fatto salvo l'articolo 79*b* LPP[21].[22]

3 In occasione del calcolo delle prestazioni, l'istituto di previdenza non deve distinguere se le prestazioni sono imputabili a contributi oppure a prestazioni d'entrata.

Art. 10 Prestazione d'entrata; calcolo ed esigibilità

1 L'istituto di previdenza fissa l'ammontare della prestazione d'entrata nel suo regolamento. Questa prestazione non può superare l'importo più elevato ottenuto confrontando la sua prestazione d'uscita calcolata secondo gli articoli 15 o 16 e quella calcolata in base a una tabella conforme all'articolo 17.

2 La prestazione d'entrata è esigibile quando l'assicurato entra nell'istituto di previdenza e a partire da questo momento sulla stessa deve essere calcolato un interesse di mora.

3 L'ammortamento e gli interessi della parte della prestazione d'entrata che non è coperta dalla prestazione d'uscita del precedente istituto di previdenza, e che non è immediatamente pagata, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento o da una convenzione stipulata tra l'assicurato e l'istituto di previdenza.

Art. 11 Diritto di consultazione e prestazione d'uscita

1 L'assicurato deve permettere all'istituto di previdenza di consultare i conteggi della prestazione d'uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore.

2 L'istituto di previdenza può reclamare per conto dell'assicurato la prestazione d'uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore, nonché il capitale di previdenza proveniente da una forma di mantenimento della previdenza.[23]

Art. 12 Previdenza

1 Con l'entrata nell'istituto di previdenza, l'assicurato è coperto per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione d'entrata che deve essere pagata.

2 Se, entrando nell'istituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione d'entrata e non l'ha ancora versata o l'ha versata soltanto parzialmente all'insorgere di un caso di previdenza, l'assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni

21 RS 831.40

22 Per. introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374; FF 1999 3). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

23 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalle prestazioni.

Art. 13 Prestazione d'uscita non assorbita

1 Se, dopo l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete, la prestazione d'uscita non è del tutto assorbita, l'assicurato può utilizzare la parte rimanente per mantenere la previdenza sotto un'altra forma ammissibile.

2 L'assicurato può utilizzare la parte rimanente della prestazione d'uscita per acquistare futuri aumenti regolamentari di prestazioni. L'istituto di previdenza è tenuto ad allestire un conteggio annuale.

Art. 14 Riserve per ragioni di salute

1 La previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.

2 Il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza sono applicabili se sono più favorevoli per l'assicurato.

Sezione 4: Calcolo della prestazione d'uscita e diritto ai fondi liberi[24]

Art. 15 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi

1 Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica.

2 L'avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti.

3 La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa.

4 I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l'avere a risparmio personale o la riserva matematica.

24 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Art. 16 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato delle prestazioni

1 Negli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema del primato delle prestazioni, i diritti dell'assicurato corrispondono al valore attuale delle prestazioni acquisite.

2 Le prestazioni acquisite sono calcolate come segue:

$$\text{prestazioni assicurate} \times \frac{\text{periodo d'assicurazione computabile}}{\text{periodo d'assicurazione possibile}}$$

3 Le prestazioni assicurate sono fissate dal regolamento. Sono determinate per il periodo d'assicurazione possibile. Le prestazioni temporanee giusta l'articolo 17 capoverso 2 possono essere trascurate nel calcolo del valore attuale, se non sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione.

4 Il periodo d'assicurazione computabile si compone del periodo di contribuzione e del periodo d'assicurazione acquistato. Esso ha inizio il più presto con il versamento di quote alla previdenza di vecchiaia.

5 Il periodo d'assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d'assicurazione computabile e prende fine con l'età di riferimento prevista dal regolamento[25].

6 Il valore attuale deve essere stabilito secondo le norme attuariali riconosciute. I valori attuali devono figurare nel regolamento sotto forma di tabella.

Art. 17 Importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza

1 Quando lascia l'istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per cento. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

2 I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

a. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalidità fino all'età di riferimento[26];
b. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima dell'età di riferimento;
c. contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino all'età di riferimento. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione;

25 Nuova espr. giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

26 Nuova espr. giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.

d. contributo per spese amministrative;
e. contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia;
f. contributo destinato a sanare una copertura insufficiente;
g.[27] contributo destinato a finanziare la compensazione delle perdite derivanti dalla conversione in rendita.[28]

3 Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, anche le somme previste nel regolamento per finanziare l'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi secondo l'articolo 36 LPP[29] nonché le prestazioni minime per i casi assicurativi durante il periodo transitorio secondo l'articolo 33 LPP possono essere dedotte dai contributi dell'assicurato.[30]

4 I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso 2 lettere a–c possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e i costi di cui ai capoversi 2 e 3 frutta interessi.[31]

5 Un terzo almeno dei contributi regolamentari complessivi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono considerati contributi del lavoratore.

6 L'aumento del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni di cui al capoverso 1 non si applica ai contributi di cui all'articolo 33*a* LPP.[32]

Art. 18 Garanzia della previdenza obbligatoria

Gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all'assicurato uscente almeno l'avere di vecchiaia giusta l'articolo 15 LPP[33].

Art. 18*a*[34] Liquidazione parziale o liquidazione totale

1 In caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.

27 Introdotto dall'all. n. 3 della LF dell'18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 8967).
28 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
29 RS 831.40
30 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
31 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
32 Introdotto dal n. II 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).
33 RS 831.40
34 Originario art. 23. Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

2 La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53*b*–53*d*, 72*a* capoverso 4 e 72*c* capoverso 1 lettere b e c LPP[35].[36]

Art. 19[37] Disavanzo tecnico

1 In caso di libero passaggio, gli istituti di previdenza non possono dedurre il disavanzo tecnico dalla prestazione d'uscita.

2 Il disavanzo tecnico può essere dedotto in caso di liquidazione parziale o totale. Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale possono dedurre tale disavanzo soltanto nella misura in cui un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72*a* capoverso 1 lettera b LPP[38] non sia più raggiunto.[39]

Art. 19*a*[40] Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato

1 Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP[41] e offrono diverse strategie d'investimento possono prevedere, in deroga agli articoli 15 e 17 della presente legge, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell'avere di previdenza al momento dell'uscita. In tal caso, devono offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il Consiglio federale definisce gli investimenti a basso rischio.

2 Ai fini della scelta della strategia d'investimento, l'istituto di previdenza informa l'assicurato sulle diverse strategie nonché sui rischi e sui costi correlati. L'assicurato conferma per scritto di aver ricevuto tali informazioni.

3 La prestazione d'uscita non frutta interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile.

35 RS 831.40

36 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

37 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

38 RS 831.40

39 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

40 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5019; FF 2015 1527).

41 RS 831.40

Sezione 5: Mantenimento della previdenza in casi particolari

Art. 20 Modificazione del grado d'occupazione

1 Se l'assicurato modifica il grado d'occupazione per almeno sei mesi, l'istituto di previdenza deve allestire un conteggio come se si trattasse di un caso di libero passaggio.

2 Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato o il computo dell'attività media, si può rinunciare ad allestire un conteggio.

Art. 21 Cambiamento all'interno dell'istituto di previdenza

1 Se due datori di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di previdenza e l'assicurato passa da uno all'altro, il conteggio è allestito come in un caso di libero passaggio, a condizione che l'assicurato cambi cassa o piano di previdenza.

2 Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato, si può rinunciare ad allestire un conteggio.

Sezione 5*a*: Divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata[42]

Art. 22[43] Principio

In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita e le parti di rendita sono divise conformemente agli articoli 122–124*e* del Codice civile (CC)[44] e agli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile (CPC)[45]; gli articoli 3–5 si applicano per analogia all'importo da trasferire.

Art. 22*a*[46] Calcolo della prestazione d'uscita da dividere

1 Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del promovimento della procedura di divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio.

42 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

43 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

44 RS 210

45 RS 272

46 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio si aggiungono gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono presi in considerazione.

2 Le parti di un versamento unico finanziate durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC[47]) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.

3 Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione secondo gli articoli 30*c* LPP[48] e 331*e* del Codice delle obbligazioni[49], il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'avere di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

4 Il Consiglio federale disciplina il calcolo da eseguire se è in corso una rendita d'invalidità o se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge tra il promovimento della procedura di divorzio e il passaggio in giudicato della decisione sul conguaglio della previdenza professionale.

Art. 22*b*[50] Calcolo della prestazione d'uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995

1 In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22*a* capoverso 1.

2 Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

47 RS 210
48 RS 831.40
49 RS 220
50 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

3 Dal valore ottenuto secondo il capoverso 2 lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo il capoverso 2 lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista al capoverso 2 lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente al capoverso 2 lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

4 La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata del matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

5 I capoversi 1–3 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

Art. 22*c*[51] Trasferimento della prestazione d'uscita e della rendita vitalizia

1 La prestazione d'uscita da trasferire è prelevata presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore proporzionalmente al rapporto tra l'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP[52] e il rimanente avere di previdenza. La stessa regola si applica per analogia al trasferimento di una rendita vitalizia secondo l'articolo 124*a* CC[53].

2 Una volta trasferita, la prestazione d'uscita o la rendita è accreditata all'avere obbligatorio e agli altri averi presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento della rendita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'istituto di previdenza del coniuge debitore e il coniuge creditore possono convenire un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.

4 Gli istituti di previdenza e di libero passaggio rilevano come la prestazione d'uscita o la rendita sia distribuita tra l'avere di vecchiaia e il rimanente avere di previdenza.

51 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

52 RS 831.40

53 RS 210

Trasmettono questa informazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio a cui trasferiscono gli averi.

Art. 22*d*[54] Riacquisto dopo il divorzio

1 Dopo il divorzio, l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita trasferita. Le disposizioni sull'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riacquistati sono assegnati all'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP[55] e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto impiegato per il prelievo secondo l'articolo 22*c* capoverso 1.

2 Dopo il trasferimento di un importo secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC[56] non sussiste diritto al riacquisto.

Art. 22*e*[57] Pagamento per vecchiaia o invalidità

1 Se ha diritto a una rendita intera d'invalidità o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP[58]), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l'articolo 124*a* CC[59].

2 Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di riferimento[60] secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora di riscattare.

Art. 22*f*[61] Indennità

1 Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un'indennità adeguata secondo l'articolo 124*e* capoverso 1 CC[62], il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte della prestazione d'uscita sia imputata sull'indennità.

2 Il giudice notifica d'ufficio all'istituto di previdenza l'importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza; gli articoli 3–5 si applicano per analogia al trasferimento.

---

54 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
55 RS 831.40
56 RS 210
57 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
58 RS 831.40
59 RS 210
60 Nuova espr. giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
61 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
62 RS 210

3 Se un coniuge è obbligato a pagare una liquidazione in capitale secondo l'articolo 124*d* o 124*e* capoverso 1 CC, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che l'importo sia versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore o, se ciò non è possibile, in un istituto per il mantenimento della previdenza. Il capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 23[63] **Unione domestica registrata**

Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Sezione 6: Informazione dell'assicurato e documentazione in vista di un divorzio[64]

Art. 24

1 L'istituto di previdenza informa annualmente l'assicurato sulla prestazione d'uscita regolamentare secondo l'articolo 2.[65]

2 L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato che contrae matrimonio o un'unione domestica registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell'unione domestica.[66] L'istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell'assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.[67]

3 In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice su:

a. l'importo degli averi determinanti per calcolare la prestazione d'uscita da dividere;

63 Originario art. 22*d*. Introdotto dall'all. n. 30 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

64 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

65 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

66 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

67 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

b. la parte dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP[68] sull'intero avere di previdenza dell'assicurato.[69]

4 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori obblighi d'informazione.[70]

Sezione 6*a*:[71] Obblighi d'annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro e misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento[72]

Art. 24*a*[73] Obbligo d'annuncio degli istituti

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l'avere nel dicembre dell'anno precedente.

Art. 24*b*[74]

Art. 24*c* Contenuto dell'obbligo d'annuncio

L'annuncio comprende:

a. il cognome e il nome dell'assicurato;
b. il suo numero AVS[75];
c. la sua data di nascita;
d. il nome dell'istituto di previdenza o dell'istituto che gestisce i conti o le polizze di libero passaggio.

68 RS 831.40

69 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

70 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

71 Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 4409).

72 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 4299, 2020 5; FF 2014 489).

73 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

74 Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

75 Nuova espr. giusta l'all. n. 30 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 24*d* Ufficio centrale del 2° pilastro

1 L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'ufficio di collegamento fra gli istituti di previdenza, gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e gli assicurati.

2 Esso annuncia all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS gli averi dimenticati, al fine di ottenere i dati necessari all'identificazione e alla localizzazione degli aventi diritto.

3 Per quanto tali dati siano contenuti nei registri centrali o negli incarti elettronici, l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS fornisce:

a. il nome della cassa di compensazione dell'AVS che versa la rendita per le persone domiciliate in Svizzera;
b. gli indirizzi di persone all'estero.

4 L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra i dati ottenuti all'istituto competente. Riceve le domande di singoli assicurati concernenti i loro averi di previdenza e fornisce le informazioni necessarie agli assicurati per l'esercizio dei loro diritti.

5 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio collaborano con l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

Art. 24*e* Procedura

1 Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.

2 L'Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vincolanti:

a. per le autorità cantonali di vigilanza;
b. per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.

Art. 24*f* Conservazione dei dati

L'Ufficio centrale del 2° pilastro conserva gli annunci. L'obbligo di conservazione si estingue quando l'assicurato compie 80 anni.[76]

Art. 24*f*bis[77] Misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento

1 Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 CC[78] lo può notificare all'istituto di libero passaggio.

2 In caso di libero passaggio l'istituto di previdenza o di libero passaggio trasmette la notificazione dell'ufficio specializzato al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio. Se perviene dopo il versamento della prestazione d'uscita, la notificazione

76 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

77 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 489).

78 RS 210

dev'essere trasmessa entro dieci giorni lavorativi al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio.

3 Le notificazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.

4 L'istituto di libero passaggio annuncia senza indugio all'ufficio specializzato l'esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:

a. il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
b. il pagamento in contanti secondo l'articolo 5 di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
c. il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo l'articolo 30*c* LPP[79].

5 L'istituto di libero passaggio annuncia all'ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l'articolo 30*b* LPP delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.

6 Gli annunci e le notificazioni di cui ai capoversi 1, 4 e 5 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

7 L'istituto di libero passaggio può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 4 al più presto 30 giorni dopo la notificazione all'ufficio specializzato.

Sezione 6*b*:[80] Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti

Art. 24*g*

L'articolo 41 LPP[81] è applicabile per analogia alla prescrizione dei diritti e alla conservazione di documenti.

79 RS 831.40

80 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1º gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

81 RS 831.40

Sezione 7: Applicabilità della LPP[82]

Art. 25[83] Principio

Le disposizioni della LPP[84] concernenti l'utilizzazione sistematica del numero AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

Art. 25*a*[85] Procedura in caso di divorzio

1 Se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli articoli 280 o 281 CPC[86], il giudice del luogo del divorzio competente secondo l'articolo 73 capoverso 1 LPP[87], dopo che gli è stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), procede d'ufficio alla divisione fondandosi sulla chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio. Nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio, è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 della legge federale del 18 dicembre 1987[88] sul diritto internazionale privato).[89]

2 I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni.

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2693; FF 2000 205).
83 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
84 RS 831.40
85 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
86 RS 272
87 RS 831.40
88 RS 291
89 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Sezione 8:[90] Coordinamento internazionale[91]

Art. 25*b*[92] Campo d'applicazione

[1] Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999[93] tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004[94];
b. regolamento (CE) n. 987/2009[95];
c. regolamento (CEE) n. 1408/71[96];
d. regolamento (CEE) n. 574/72[97].

[2] Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i

90 Introdotta dal n. I 8 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

91 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

92 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

93 RS 0.142.112.681

94 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

95 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

96 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

97 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960[98] istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 25*c* Parità di trattamento

1 Le persone alle quali si applica l'articolo 25*b* capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione[99] non disponga altrimenti.

2 Le persone alle quali si applica l'articolo 25*b* capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché la Convenzione AELS emendata[100] non disponga altrimenti.

Art. 25*d* Divieto di clausole di residenza

Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l'avente diritto risiede:

a. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione[101] non disponga altrimenti;
b. nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché la Convenzione AELS emendata[102] non disponga altrimenti.

98 RS 0.632.31
99 RS 0.142.112.681
100 RS 0.632.31
101 RS 0.142.112.681
102 RS 0.632.31

Art. 25*e* Calcolo delle prestazioni

Le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

Art. 25*f* Restrizioni applicabili al pagamento in contanti negli Stati membri della CE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia

1 L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza secondo l'articolo 15 LPP[103] fintanto che:

a. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;
b. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
c. risiede nel Liechtenstein.

2 Il capoverso 1 lettera a entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione[104].

3 Il capoverso 1 lettera b entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione AELS emendata[105].

Art. 25*g*[106] Applicabilità della LPGA

Gli articoli 32 capoverso 3 e 75*a*–75*c* della legge federale del 6 ottobre 2000[107] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Sezione 9:[108] Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e disciplina le forme ammissibili del mantenimento della previdenza.

2 Fissa il tasso d'interesse moratorio e determina un margine pari almeno all'uno per cento nei limiti del quale dev'essere fissato il tasso d'interesse tecnico. Il margine dev'essere determinato sulla scorta dei tassi d'interesse tecnico realmente applicati.

103 RS 831.40
104 RS 0.142.112.681
105 RS 0.632.31
106 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1º gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
107 RS 830.1
108 Originaria sezione 8.

3 Per il calcolo delle prestazioni d'uscita da dividere conformemente all'articolo 22*a*, il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni d'uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.[109]

Art. 27 Disposizioni transitorie

1 Le prestazioni d'entrata e d'uscita sono fissate in base al diritto vigente al momento dell'affiliazione ad un istituto di previdenza o dell'uscita da un istituto.

2 e 3 ...[110]

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1995[111]

Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 1998[112]

Gli articoli 24*a* e 24*b* della legge del 17 dicembre 1993[113] sul libero passaggio si applicano per analogia agli istituti di previdenza che gestiscono averi di previdenza o di libero passaggio costituiti prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001[114]

1 L'articolo 5*a* lettere a e b numero 1 entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999[115] tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

109 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
110 Abrogati dal n. II 42 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
111 DCF del 3 ott. 1994.
112 RU 1999 1384
113 RS 831.42
114 RU 2002 685
115 RS 0.142.112.681

2 L'articolo 5*a* lettere a e b numero 2 entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 2001[116] di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Allegato

Modifica del diritto vigente

...[117]

116 RS 0.632.31

117 Le mod. possono essere consultate alla RU 1994 2386.

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Ordinanza sul libero passaggio, OLP)

del 3 ottobre 1994 (Stato 1° marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 1993[1] sul libero passaggio (LFLP);
visto l'articolo 124*a* capoverso 3 del Codice civile (CC)[2];
visto l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908[3] sul contratto d'assicurazione (LCA),[4]

ordina:

Sezione 1: Caso di libero passaggio

Art. 1 Obblighi d'informazione

1 I datori di lavoro devono comunicare senza indugio all'istituto di previdenza l'indirizzo o, se questo non è noto, il numero AVS[5] il cui rapporto di lavoro è stato sciolto o il cui grado d'occupazione è stato ridotto. Essi sono tenuti ad indicare se lo scioglimento del rapporto di lavoro o la modificazione del grado d'occupazione sono conseguenti a ragioni di salute.

2 Prima dell'uscita dall'istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere trasferita la prestazione d'uscita.

RS 831.425; RU 1994 2399
1 RS 831.42
2 RS 210
3 RS 221.229.1
4 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
5 Nuova espr. giusta l'all. n. II 35 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

3 I datori di lavoro devono annunciare all'istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio o un'unione domestica registrata.[6]

Art. 2[7] **Determinazione e comunicazione della prestazione d'uscita**

1 Per gli assicurati che compiono il 50° anno di età o contraggono matrimonio o un'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza o di libero passaggio determina la prestazione d'uscita acquisita fino a quel momento.

2 Per gli assicurati che si sono sposati prima del 1° gennaio 1995, esso determina la prima prestazione d'uscita comunicata conformemente all'articolo 24 LFLP o divenuta esigibile a partire dal 1° gennaio 1995 e la data della comunicazione o dell'esigibilità.

3 Al momento del trasferimento della prestazione d'uscita a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto comunica a quello nuovo i dati di cui ai capoversi 1 e 2. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.

Art. 3 Trasmissione di dati medici

I dati medici possono essere trasmessi solo dal servizio medico di fiducia dell'istituto di previdenza finora competente al servizio del nuovo istituto di previdenza. A tale scopo è richiesto il consenso dell'assicurato.

Art. 4 Restituzione della prestazione d'uscita

Se il nuovo istituto di previdenza deve restituire al precedente istituto prestazioni d'uscita secondo l'articolo 3 capoverso 2 LFLP, le eventuali riduzioni delle prestazioni a causa di sovraindennizzo possono non essere tenute in considerazione nel calcolo del valore attuale. Il valore attuale si calcola sulla base dei dati attuariali dell'istituto di previdenza soggetto a prestazione.

Art. 5 Calcolo della prestazione d'uscita

L'istituto di previdenza deve stabilire nel suo regolamento se calcola la prestazione d'uscita secondo l'articolo 15 LFLP (primato dei contributi) o l'articolo 16 LFLP (primato delle prestazioni).

Art. 6 Calcolo dell'importo minimo

1 I contributi e le prestazioni d'entrata degli assicurati fungono da base per il calcolo dell'importo minimo giusta l'articolo 17 LFLP. Se in un dato lasso di tempo sono stati pagati solo contributi di rischio, questi non entrano in linea di conto.

---

6 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

7 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

2 Il tasso d'interesse giusta l'articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella legge federale del 25 giugno 1982[8] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Sempre che il regolamento lo preveda, finché la copertura è insufficiente il tasso d'interesse può essere ridotto al massimo:

a. nel caso dei fondi di risparmio: al tasso d'interesse applicato all'avere a risparmio;
b. nel caso degli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi e degli istituti di previdenza gestiti secondo il primato delle prestazioni: ad un tasso inferiore di 0.5 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP.[9]

3 Le quote delle prestazioni d'entrata apportate, impiegate per finanziamenti di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettere a-c LFLP, non devono essere considerate nel calcolo della prestazione minima.

4 I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere esteso al massimo a dieci anni.[10]

5 L'aumento di cui all'articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per cento nel 21° anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4 per cento.

Art. 6*a*[11] Ammissione alle prestazioni regolamentari

L'articolo 60*a* dell'ordinanza del 18 aprile 1984[12] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) è applicabile alla limitazione dell'acquisto delle prestazioni regolamentari complete (art. 9 cpv. 2 LFLP).

Art. 7[13] Tasso d'interesse di mora

Il tasso d'interesse di mora equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP, aumentato dell'uno per cento. L'articolo 65*d* capoverso 4 LPP[14] non è applicabile.

8 RS 831.40
9 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
10 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
11 Introdotto dal n. II dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).
12 RS 831.441.1
13 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
14 RS 831.40

Art. 8[15] **Tasso d'interesse tecnico**

Il tasso d'interesse tecnico è fissato in un intervallo tra l'1,0 e il 3,5 per cento.

Art. 8*a*[16] **Tasso d'interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o a scioglimento dell'unione domestica registrata**[17]

1 In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l'articolo 22 LFLP, il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici dovuti all'atto del divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l'articolo 12 OPP 2[18]. L'articolo 65*d* capoverso 4 LPP[19] non è applicabile.[20]

1bis Il capoverso 1 si applica per analogia in caso di spartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata conformemente all'articolo 22*d* LFLP.[21]

2 Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1985, si applica il tasso del 4 per cento.

Art. 9[22]

Sezione 2: Mantenimento della previdenza

Art. 10 **Forme**

1 La previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

2 Per polizze di libero passaggio si intendono le assicurazioni di capitale o di rendite, comprese eventuali assicurazioni complementari per morte o invalidità, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulate:

a. presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria o presso un gruppo formato da istituti di questo genere; o

15 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
16 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3604).
17 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
18 RS 831.441.1
19 RS 831.40
20 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
21 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
22 Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

b. presso un istituto assicurativo di diritto pubblico giusta l'articolo 67 capoverso 1 LPP[23].

3 Per conti di libero passaggio si intendono i contratti speciali destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulati con una fondazione che adempie le condizioni stabilite dall'articolo 19[24]. Questi contratti possono essere completati con un'assicurazione invalidità o morte.

Art. 11 Riserve per ragioni di salute

Gli articoli 14 LFLP e 331*c* del Codice delle obbligazioni (CO)[25] sono applicabili per analogia alle polizze di libero passaggio e alle assicurazioni complementari giusta l'articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.

Art. 12[26] **Trasferimento**

1 La prestazione d'uscita può essere trasferita dall'istituto di previdenza finora competente al massimo a due istituti di libero passaggio.

2 Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l'istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza.

Art. 13 Entità e tipo di prestazioni

1 L'entità delle prestazioni di vecchiaia, morte e invalidità risulta dal contratto o dal regolamento.

2 Le prestazioni sono versate conformemente al contratto o al regolamento in forma di rendita o di liquidazione in capitale. Per prestazioni si intendono pure il pagamento in contanti (art. 5 LFLP) e il prelievo anticipato (art. 30*c* LPP[27] e art. 331*e* CO[28]).

3 Le rendite per superstiti e d'invalidità devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi in conformità con l'articolo 36 capoverso 1 LPP nei limiti della previdenza minima legale. Quest'ultima è calcolata in base all'avere di vecchiaia acquisito giusta la LPP in caso di libero passaggio.

4 Per la polizza di libero passaggio, l'ammontare del capitale di previdenza equivale alla riserva matematica.[29]

5 Per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, l'ammontare del capitale di previdenza equivale alla prestazione d'uscita apportata, unitamente agli interessi; per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a investimenti

23 RS 831.40
24 Ora: art. 19 e 19*a*
25 RS 220
26 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).
27 RS 831.40
28 RS 220
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).

(risparmio in titoli) equivale al valore corrente dell'investimento. Se convenuto per scritto, possono essere dedotte le spese amministrative e le spese per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.[30]

Art. 14 Pagamento in contanti

Per il pagamento in contanti si applica per analogia l'articolo 5 LFLP.

Art. 15 Beneficiari

1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:

a. in caso di sopravvivenza, gli assicurati;

b.[31] in caso di decesso, nel seguente ordine:

1.[32] i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19*a* e 20 LPP[33];

2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

3. i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;

4. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

2 Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.[34]

Art. 15*a*[35] Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

1 Nel proprio regolamento l'istituto di libero passaggio può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'assicurato.

2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto nell'articolo 15.

30 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).

31 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

32 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

33 RS 831.40

34 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

35 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

Art. 16[36] **Pagamento delle prestazioni di vecchiaia**

1 Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'assicurato dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.[37]

2 Se gli assicurati percepiscono una rendita completa d'invalidità dell'assicurazione federale invalidità e il rischio d'invalidità non è coperto a titolo complementare secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 secondo periodo, la prestazione di vecchiaia è versata anticipatamente su domanda dell'assicurato.

3 Se l'assicurato è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se l'assicurato non può procurarsi il consenso o quest'ultimo gli è negato, egli può rivolgersi al giudice civile.[38]

Art. 17[39] **Cessione, costituzione in pegno**

Il capitale di previdenza o il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non può essere ceduto né costituito in pegno. Sono fatti salvi gli articoli 22 e 22*d* LFLP, l'articoli 30*b* LPP[40] e l'articolo 331*d* CO[41].

Art. 18 Finanziamento

1 Le prestazioni sono finanziate mediante la prestazione d'uscita apportata.

2 Le spese di copertura supplementare dei rischi morte e invalidità possono essere prelevate dal capitale di previdenza o finanziate con premi supplementari.

Art. 19[42] **Norme in materia di investimenti**

1 I fondi dei conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro devono essere investiti come depositi a risparmio presso una banca sottoposta alla vigilanza della Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L'ammontare del capitale di previdenza deve sempre rispettare le norme di cui all'articolo 13 capoverso 5.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3450).
37 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
38 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
39 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
40 RS 831.40
41 RS 220
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).

2 I fondi investiti da una fondazione di libero passaggio a nome proprio presso una banca sono considerati, ai sensi della legge dell'8 novembre 1934[43] sulle banche, come depositi a risparmio di ogni singolo assicurato.

3 Per l'investimento dei fondi nel settore del libero passaggio, l'istituto collettore è soggetto alle norme in materia di investimenti di cui all'articolo 71 LPP[44] e agli articoli 49–58 OPP 2[45]. L'istituto deve in particolare assicurarsi che il patrimonio sia impiegato conformemente agli scopi previsti e che la sicurezza delle prestazioni sia sufficientemente garantita.

4 L'autorità preposta alla vigilanza sull'istituto collettore può in particolare ordinare l'esecuzione di perizie e simulazioni di crisi (stress test). Se la sicurezza delle prestazioni risulta essere non sufficientemente garantita, prende misure appropriate; può anche esigere modifiche all'investimento del patrimonio.

Art. 19*a*[46] Norme in materia di investimenti per il risparmio in titoli

1 I rischi legati al risparmio in titoli devono sempre essere segnalati esplicitamente all'assicurato.

2 Per l'investimento del patrimonio sono applicabili per analogia gli articoli 49–58 OPP 2[47]. Per la valutazione della capacità di rischio e della diversificazione in diverse categorie di investimenti si può tenere conto dell'ammontare del capitale di previdenza su conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro.

3 I titoli devono essere depositati presso banche o società di intermediazione mobiliare soggette alla vigilanza della FINMA. Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di un'autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. In deroga all'articolo 53 OPP 2, sono ammessi esclusivamente i seguenti investimenti:[48]

a. obbligazioni con garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, lettere di pegno svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine di banche soggette alla vigilanza della FINMA; i crediti devono essere in franchi svizzeri; si può rinunciare ad applicare le limitazioni per i singoli debitori;
b.[49] investimenti collettivi soggetti alla vigilanza della FINMA o approvati dalla stessa per essere offerti in Svizzera oppure emessi da fondazioni d'investimento svizzere;
c.[50] investimenti nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale concluso dalla fondazione di libero passaggio con banche, società di intermediazione mobiliare,

43 RS 952.0
44 RS 831.40
45 RS 831.441.1
46 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
47 RS 831.441.1
48 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
49 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
50 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 6 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

direzioni dei fondi o gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 24 della legge del 15 giugno 2018[51] sugli istituti finanziari soggetti alla vigilanza della FINMA; la determinazione, l'acquisto e la vendita delle quote di questo tipo di investimenti, gli interessi degli assicurati che vi partecipano e la copertura dei diritti di partecipazione devono essere costantemente chiaramente garantiti; il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere esplicitamente il rispetto per analogia degli articoli 49–58 OPP 2.

Sezione 2*a*:[52] Ufficio centrale del 2° pilastro

Art. 19*a*[bis][53] Registro delle persone iscritte con averi di previdenza[54]

1 L'Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale (registro) nel quale sono iscritte le persone con averi di previdenza, annunciate conformemente all'articolo 24*a* LFLP.[55]

2 Il Fondo di garanzia è responsabile della gestione e dell'amministrazione del registro. Provvede segnatamente all'osservanza delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati.

3 Nel registro sono iscritti i seguenti dati:

a. cognome e nome, data di nascita e numero AVS, nonché
b. il nome degli istituti di previdenza o degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio per gli assicurati interessati.

4 Nel registro è menzionato se l'istituto di previdenza o di libero passaggio sia ancora in grado o meno di stabilire un contatto con la persona annunciata.[56]

Art. 19*b* Consultazione del registro

Il registro può essere consultato:

a. dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
b. dalle autorità cantonali di sorveglianza;
c.[57] dalla Commissione di alta vigilanza.

51 RS 954.1
52 Introdotta dal n. I dell'O del 19 apr. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1773).
53 Originario art. 19*a*.
54 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
55 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
56 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
57 Introdotta dall'all. n. 2 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 19*c*[58] Averi di previdenza dimenticati e averi di previdenza di persone irreperibili

1 Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all'articolo 24*d* capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l'età di riferimento e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia né hanno dimostrato di continuare a esercitare un'attività lucrativa.[59]

2 Sono considerati averi di previdenza di persone irreperibili gli averi di persone con cui l'istituto di previdenza o di libero passaggio non è più in grado di stabilire un contatto.

3 Quando effettuano l'annuncio di cui all'articolo 24*a* LFLP, gli istituti di previdenza o di libero passaggio comunicano all'Ufficio centrale del 2° pilastro per quali persone fra quelle annunciate essi gestiscono un avere di previdenza di persone irreperibili.

Art. 19*d*[60] Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari

1 L'Ufficio centrale del 2° pilastro comunica alle persone assicurate che ne fanno richiesta quali istituti hanno annunciato di gestire nel dicembre dell'anno precedente un avere di previdenza a loro nome.

2 Lo stesso obbligo di informazione esiste nei confronti del giudice in una procedura di divorzio in corso e dei beneficiari dopo il decesso dell'assicurato.

Art. 19*e* Rapporti

Nel suo rapporto annuale il Fondo di garanzia riferisce in merito all'attività dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, segnatamente in merito alle richieste ricevute e al numero dei casi trattati o liquidati.

Art. 19*f* Finanziamento

1 Il Fondo di garanzia copre i costi dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, con i mezzi di cui all'articolo 12*a* dell'ordinanza del 22 giugno 1998[61] sul Fondo di garanzia LPP.[62]

2 Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.

58 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
59 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
60 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
61 RS 831.432.1
62 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Sezione 2*b*:[63] Divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Art. 19*g* Calcolo della prestazione d'uscita in caso di raggiungimento dell'età di pensionamento durante la procedura di divorzio

(art. 22*a* cpv. 4 LFLP)

1 Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge debitore il caso di previdenza vecchiaia, l'istituto di previdenza può ridurre la parte della prestazione d'uscita da trasferire secondo l'articolo 123 CC e la rendita di vecchiaia. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.

2 Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di riferimento regolamentare durante la procedura di divorzio, l'istituto di previdenza può ridurre la prestazione d'uscita di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.[64]

Art. 19*h* Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia

(art. 124*a* cpv. 3 n. 1 CC)

1 L'istituto di previdenza del coniuge debitore converte la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia applicando la formula indicata nell'allegato. L'UFAS mette a disposizione gratuitamente un programma di conversione elettronico[65].

2 Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Art. 19*i*[66] Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia

(art. 124*a* cpv. 3 n. 2 CC)

Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età di riferimento regolamentare e ha differito la riscossione della prestazione di vec-

63 Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
64 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
65 Il programma di conversione elettronico è disponibile a partire dal 1° gennaio 2017 all'indirizzo www.ufas.admin.ch/olp19h-conversione.
66 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

chiaia, l'avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d'uscita.

Art. 19*j* Modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata a un istituto di previdenza o di libero passaggio

(art. 22*c* cpv. 3 LFLP)

1 L'istituto di previdenza del coniuge debitore trasferisce la rendita vitalizia di cui all'articolo 124*a* capoverso 2 CC all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione.

2 Se nell'anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità (art. 22*e* LFLP) o il coniuge creditore decede, l'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento.

3 Il coniuge creditore informa il suo istituto di previdenza o di libero passaggio del suo diritto a una rendita vitalizia e gli comunica il nome dell'istituto di previdenza del coniuge debitore. Se cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, ne informa l'istituto di previdenza del coniuge debitore entro il 15 novembre dell'anno in questione.

4 Se il nome dell'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore non è comunicato all'istituto di previdenza del coniuge debitore, quest'ultimo istituto versa l'importo all'istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per il trasferimento. Esso effettua annualmente i trasferimenti successivi all'istituto collettore finché non riceve l'informazione ai sensi del capoverso 3.

5 L'istituto di previdenza del coniuge debitore deve sull'importo del trasferimento annuale un interesse, che corrisponde alla metà del saggio d'interesse stabilito dal regolamento per l'anno in questione.

Art. 19*k* Informazioni

(art. 24 cpv. 4 LFLP)

In caso di divorzio, oltre ai dati di cui all'articolo 24 capoverso 3 LFLP, l'istituto di previdenza o di libero passaggio comunica all'assicurato o al giudice, su richiesta, anche le informazioni seguenti:

a. se e in che misura la prestazione di libero passaggio sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
b. l'importo della prestazione d'uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
c. se e in che misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza sia stata costituita in pegno;
d. l'importo presumibile della rendita di vecchiaia;
e. se siano state versate liquidazioni in capitale;
f. l'importo della rendita d'invalidità o di vecchiaia;

g. se e in che misura una rendita d'invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
h. l'importo della prestazione d'uscita che spetterebbe al beneficiario di una rendita d'invalidità in caso di soppressione della rendita d'invalidità;
i. la riduzione della rendita d'invalidità secondo l'articolo 24 capoverso 5 LPP[67];
j. altre informazioni necessarie per l'esecuzione del conguaglio della previdenza professionale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 20[68]

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 12 novembre 1986[69] sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio è abrogata.

Art. 22 Modifica del diritto vigente

...[70]

Art. 23[71]

Art. 23*a*[72]

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

67 RS 831.40
68 Abrogato dal n. IV 48 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
69 [RU 1986 2008]
70 Le mod. possono essere consultate alla RU 1994 2399.
71 Abrogato dal n. IV 48 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
72 Introdotto dal n. I dell'O del 19 apr. 1999 (RU 1999 1773). Abrogato dal n. IV 48 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008[73]

Disposizione finale della modifica del 17 settembre 2010[74]

L'investimento dei fondi delle fondazioni di libero passaggio dev'essere adeguato entro il 1° gennaio 2012 alle disposizioni delle modifiche del 19 settembre 2008[75] e del 17 settembre 2010.

Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016[76]

Nell'anno 2017 gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio devono adempiere il loro obbligo d'annuncio di cui all'articolo 24*a* LFLP entro il 31 marzo.

Disposizione transitoria della modifica del 26 agosto 2020[77]

Per la conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia secondo l'articolo 19*h*, il tasso d'interesse tecnico applicabile è del 2 per cento fino al 31 dicembre 2020.

Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2023[78]

Le persone che dovrebbero percepire le proprie prestazioni di vecchiaia secondo l'articolo 16 capoverso 1 nel periodo 2024–2029, in quanto raggiungono o hanno già raggiunto l'età di riferimento e non esercitano più alcuna attività lucrativa, possono

73 RU 2008 4651. Abrogata dal n. I dell'O del 17 set. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
74 RU 2010 4431
75 RU 2008 4651
76 RU 2016 2347
77 RU 2020 3755
78 RU 2023 506

differire la riscossione di queste prestazioni fino al 31 dicembre 2029, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Allegato[79] (art. 19*h*)

Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia

1. La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia applicando la formula seguente:

$$\text{rendita vitalizia} = \text{parte di rendita} \times \left(\frac{RV_d^{(12)} + f_{ved} \times \alpha_d^{\text{ved}\,(12)}}{RV_c^{(12)}} \right)$$

2. Ove:

$RV_d^{(12)}$	designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età);
$RV_c^{(12)}$	designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge creditore (in funzione del suo sesso e della sua età);
$\alpha_d^{\text{ved}\,(12)}$	designa l'aspettativa del coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età) a una rendita vedovile vitalizia pagabile in rate mensili, calcolata secondo il metodo collettivo;
f_{ved}	il rapporto tra l'importo della rendita vedovile stabilita dal regolamento e quello della rendita corrente del coniuge debitore.

3. I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo. Sono impiegate le tavole generazionali non consolidate applicabili nell'anno civile del calcolo e la media ponderata dei tassi d'interesse tecnici medi figuranti nell'ultimo rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza pubblicato dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale[80].

79 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2347). Aggiornato dal n. I 1 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

80 Consultabile (in tedesco e in francese) all'indirizzo seguente: www.oak-bv.admin.ch > Temi > Rilevamento situazione finanziaria.

Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30*c* capoverso 7, 30*f* e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982[1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) nonché l'articolo 331*d* capoverso 7 del Codice delle obbligazioni (CO)[2],

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Impieghi ammessi

1 I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:
- a. l'acquisto e la costruzione di proprietà d'abitazioni;
- b. l'acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni;
- c. la restituzione di prestiti ipotecari.

2 La persona assicurata può utilizzare i fondi della previdenza professionale contemporaneamente per un solo oggetto.

Art. 2 Proprietà di abitazioni

1 Sono ammessi quali oggetti della proprietà d'abitazioni:
- a. l'appartamento;
- b. la casa unifamiliare.

2 Le forme autorizzate della proprietà d'abitazioni sono:
- a. la proprietà;
- b. la comproprietà, segnatamente la proprietà per piani;

RS 831.411; RU 1994 2379
1 RS 831.40
2 RS 220

c.[3] la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge o con il partner registrato;
d. il diritto di superficie per sé stante e permanente.

Art. 3 Partecipazioni

Sono autorizzate quali partecipazioni:
a. l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni;
b. l'acquisto di azioni di una società anonima di locatari;
c. la concessione di un mutuo parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica.

Art. 4 Uso proprio

1 È considerato uso proprio l'utilizzazione da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale.

2 Se l'assicurato prova che la predetta utilizzazione non è temporaneamente possibile, la locazione è autorizzata in questo periodo.

Capitolo 2: Modalità

Sezione 1: Prelievo anticipato

Art. 5 Importo minimo e limitazione

1 L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi.

2 Tale importo minimo non riguarda l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili né i diritti nei confronti di istituti di libero passaggio.

3 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.

4 L'assicurato che ha compiuto i 50 anni può ricevere al massimo l'importo più elevato fra gli importi seguenti:
a. l'importo della prestazione di libero passaggio, iscritto all'età di 50 anni, sommato con i rimborsi effettuati dopo i 50 anni, meno l'importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni, impiegati dopo i 50 anni per la proprietà d'abitazioni;

3 Nuovo testo giusta il n. I1 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

b. la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio impiegata già in tale momento per la proprietà d'abitazioni.

Art. 6 Pagamento

1 L'istituto di previdenza versa l'importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l'assicurato ha fatto valere la sua pretesa.[4]

2 L'istituto di previdenza versa l'importo del prelievo anticipato, dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d'intesa con l'assicurato, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b.

3 Il capoverso 2 è applicabile per analogia al pagamento a seguito della realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio.

4 Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, l'istituto di previdenza stabilisce un ordine di priorità che dev'essere reso noto all'autorità di vigilanza.

5 e 6 ...[5]

Art. 6*a*[6] Limitazione del versamento in caso di copertura insufficiente

1 Sempre che il regolamento lo preveda, in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza può limitare nel tempo e nell'importo il versamento del prelievo anticipato oppure rifiutarlo del tutto, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari.

2 La limitazione o il rifiuto del versamento sono possibili solo finché la copertura è insufficiente. L'istituto di previdenza deve informare in merito alla durata e all'entità della misura la persona assicurata il cui prelievo anticipato è stato limitato o rifiutato.

Art. 7 Rimborso

1 L'importo minimo di un rimborso ammonta a 10 000 franchi.[7]

2 Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all'importo minimo, il rimborso dev'essere effettuato in una rata unica.

3 L'istituto di previdenza deve attestare all'assicurato il rimborso del prelievo anticipato sull'apposito modulo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

4 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
5 Introdotti dal n. III dell'O del 21 mag. 2003 (RU 2003 1725). Abrogati dal n. 2 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
6 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5017).

Sezione 2: Costituzione in pegno

Art. 8 Limitazione

1 Per l'assicurato che non ha ancora compiuto i 50 anni, il diritto di dare in pegno un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio si limita alla prestazione di libero passaggio al momento della realizzazione del pegno.

2 Per l'assicurato che ha compiuto i 50 anni, il diritto di dare in pegno la prestazione di libero passaggio è disciplinato per analogia dall'articolo 5 capoverso 4.

Art. 9 Consenso del creditore pignoratizio

1 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:

a. il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
b. il pagamento della prestazione di previdenza;
c.[8] il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, ad un istituto di previdenza dell'altro coniuge o dell'altro partner registrato (art. 22 e 22*d* della legge del 17 dicembre 1993[9] sul libero passaggio).

2 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, l'istituto di previdenza deve garantire l'importo corrispondente.

3 Se l'assicurato cambia istituto di previdenza, il precedente istituto deve comunicare al creditore pignoratizio a chi ed in quale misura è stata trasferita la prestazione di libero passaggio.

Sezione 3: Prova e informazione

Art. 10 Prova

L'assicurato che fa valere il diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno deve provare all'istituto di previdenza che le relative condizioni sono adempiute.

Art. 11 Informazione dell'assicurato

In caso di prelievo anticipato, di costituzione in pegno o su richiesta scritta dell'assicurato, l'istituto di previdenza informa l'assicurato:

a. sul capitale di previdenza a sua disposizione per la proprietà di un'abitazione;
b. sulla riduzione della prestazione a seguito di prelievo anticipato o realizzazione di pegno;

8 Nuovo testo giusta il n. I1 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

9 RS 831.42

c. sulla possibilità di colmare eventuali lacune nella previdenza per i casi di invalidità o morte, dovute a prelievo anticipato o realizzazione del pegno;
d. sull'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o di realizzazione di pegno;
e. sul diritto alla restituzione delle imposte pagate, in caso di rimborso del prelievo anticipato o di rimborso dopo una realizzazione anticipata del pegno, nonché sul termine da osservare.

Art. 11*a*[10] **Prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato**

L'istituto di previdenza determina il momento del prelievo anticipato e l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.

Art. 12[11] **Obbligo di comunicazione del precedente istituto di previdenza**

1 Il precedente istituto di previdenza comunica spontaneamente al nuovo istituto in quale misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza è gravata da pegno o sono stati effettuati prelievi anticipati.

2 Comunica inoltre al nuovo istituto di previdenza il momento del prelievo anticipato e l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.

Capitolo 3: Disposizioni fiscali

Art. 13 Obblighi di notifica

1 L'istituto di previdenza deve notificare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, entro 30 giorni mediante l'apposito modulo, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio come pure il rimborso all'istituto di previdenza.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni tiene la contabilità dei prelievi anticipati e delle realizzazioni dei pegni notificati nonché della restituzione dei prelievi anticipati.

3 Essa conferma all'assicurato, su richiesta scritta di quest'ultimo, il saldo dei prelievi anticipati non ancora restituiti e gli indica l'autorità competente per il rimborso delle imposte pagate.

10 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 14 Trattamento fiscale

1 ...[12]

2 In caso di restituzione del prelievo anticipato, le imposte pagate vengono rimborsate senza interessi. Se vi sono stati diversi prelievi anticipati, in caso di restituzione di questi ultimi le imposte pagate vengono rimborsate secondo l'ordine dei prelievi anticipati. Se più Cantoni sono coinvolti si procede nello stesso modo.

3 Per la restituzione delle imposte dev'essere inoltrata una richiesta scritta all'autorità che le ha riscosse. Il richiedente deve inviare un attestato indicante:

a. il rimborso;
b. il capitale della previdenza investito nella proprietà d'abitazioni;
c. le imposte pagate alla Confederazione, al Cantone ed al Comune a seguito di un prelievo anticipato o della realizzazione di un pegno.

Capitolo 4: Disposizioni particolari

Art. 15 Calcolo del ricavo della vendita

Per il calcolo del ricavo della vendita secondo l'articolo 30*d* capoverso 5 LPP non sono considerati gli impegni risultanti da mutui contratti nel corso dei due anni che precedono la vendita della proprietà d'abitazione, a condizione che l'assicurato provi che questi erano necessari per il finanziamento della sua proprietà.

Art. 16 Partecipazione a cooperative di costruzione d'abitazioni e simili

1 Il regolamento della cooperativa di costruzione d'abitazioni deve prevedere che i fondi della previdenza versati dall'assicurato per l'acquisto di quote di partecipazione vengano trasferiti, in caso di uscita dalla cooperativa, ad un'altra cooperativa di costruzione d'abitazioni o ad un altro organismo di costruzione di cui l'assicurato stesso usa un'abitazione oppure ad un istituto di previdenza professionale.

2 Il capoverso 1 si applica per analogia alle partecipazioni di cui all'articolo 3 lettere b–c.

3 Quote e partecipazioni simili vanno depositate presso il corrispondente istituto di previdenza fino al rimborso, all'insorgere del caso di previdenza o al pagamento in contanti.

Art. 17 Costi dell'assicurazione complementare

I costi dell'assicurazione complementare secondo l'articolo 30*c* capoverso 4 LPP e l'articolo 331*e* capoverso 4 CO sono a carico dell'assicurato.

12 Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 18[13]

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 maggio 1986[14] che promuove la proprietà di abitazioni per mezzo della previdenza professionale per la vecchiaia è abrogata.

Art. 20 Modificazione del diritto vigente

...[15]

Art. 20*a*[16] **Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016**

Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima dell'entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 e non è più possibile accertare la quota dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP) rispetto all'importo prelevato, l'importo rimborsato è assegnato all'avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto esistente tra questi due averi immediatamente prima del rimborso.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Disposizione finale della modifica del 27 ottobre 2004[17]

Per quel che riguarda la limitazione o il rifiuto del versamento in caso di copertura insufficiente, le richieste di prelievo anticipato inoltrate prima del 1° gennaio 2005 sottostanno alle disposizioni del diritto vigente.

13 Abrogato dal n. IV 47 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
14 [RU 1986 864]
15 La mod. può essere consultata alla RU 1994 2379.
16 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
17 RU 2004 4643 all. 2

Codice civile svizzero

del 10 dicembre 1907 (Stato 1° gennaio 2026) *estratto*

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale[1] (Cost.);[2]
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1904,

decreta:

[...]

Capo terzo: Delle fondazioni

Art. 80

A. Costituzione
I. In genere

Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.

Art. 81

II. Forma

[1] La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.

[2] L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.[100]

[3] L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.[101]

Art. 82

III. Contestazione

La fondazione può essere contestata dagli eredi o creditori del fondatore al pari di una donazione.

RS 210; RU 24 233, 27 263 e CS 2 3

1 [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

100 Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

101 Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

Art. 83[102]

B. Organizzazione
I. In genere

Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione.

Art. 83*a*[103]

II. Contabilità

L'organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni[104] concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.

Art. 83*b*[105]

III. Ufficio di revisione
1. Obbligo di revisione e diritto applicabile

1 L'organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.

2 L'autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.

3 Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni[106] sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima.

4 Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l'autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.

Art. 83*c*[107]

2. Rapporto con l'autorità di vigilanza

L'ufficio di revisione trasmette all'autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione.

---

102 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

103 Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

104 RS 220

105 Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

106 RS 220

107 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adegua-

Art. 83*d*[108]

IV. Lacune nell'organizzazione

1 Se l'organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti, se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la fondazione non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, l'autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare:[109]

1. assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o
2. nominare l'organo mancante o un commissario.

2 Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l'autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un'altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.

3 La fondazione si assume le spese di queste misure. L'autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

4 La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all'autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.

Art. 84

C. Vigilanza

1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.

1bis I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.[110]

2 L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.

3 Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di

mento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

108 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

109 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

110 Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza.[111]

Art. 84*a*[112]

C^bis. Rischio di insolvenza ed eccedenza di debiti

1 Se vi è rischio d'insolvenza o di eccedenza di debiti, l'organo superiore della fondazione deve avvisare senza indugio l'autorità di vigilanza.

2 Se constata che la fondazione è insolvente o ha un'eccedenza di debiti, l'ufficio di revisione avvisa l'autorità di vigilanza.

3 L'autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l'autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti o avvisa il giudice.

4 Le disposizioni del diritto della società anonima sull'accertamento dell'eccedenza di debiti nonché sulla rivalutazione di fondi e partecipazioni sono applicabili per analogia.

Art. 84*b*[113]

C^ter. Pubblicità delle retribuzioni

Ogni anno l'organo superiore della fondazione comunica separatamente all'autorità di vigilanza l'importo totale delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 734*a* capoverso 2 del Codice delle obbligazioni[114] direttamente o indirettamente corrisposte a lui o all'eventuale direzione.

Art. 85[115]

D. Modificazione

I. Dell'organizzazione su proposta dell'autorità di vigilanza[114]

L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente

111 Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).

112 Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053, 7093). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325).

113 Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053, 7093). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325).

114 RS 220

115 Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

116 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).

richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.

Art. 86

II. Del fine su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione[115]

1 L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore.[118]

2 Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.

Art. 86*a*[119]

III. Del fine o dell'organizzazione in virtù di una riserva del fondatore[118]

1 L'autorità federale o cantonale competente modifica il fine o l'organizzazione della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell'atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica del fine o dell'organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri.[121]

2 Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l'articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990[122] sull'imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev'essere pubblico o di utilità pubblica.

3 Il diritto di esigere la modifica del fine o dell'organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione.[123] Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.

117 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).

118 Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

119 Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

120 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).

121 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).

122 RS 642.11

123 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).

[4] Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell'organizzazione soltanto congiuntamente.[124]

[5] L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell'organizzazione della fondazione.[125]

Art. 86*b*[126]

IV. Modifiche accessorie dell'atto di fondazione

L'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse appaiano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.

Art. 86*c*[127]

V. Forma delle modifiche

Le modifiche dell'atto di fondazione di cui agli articoli 85–86*b* sono decise dalla competente autorità federale o cantonale o dall'autorità di vigilanza. Le modifiche non richiedono l'atto pubblico.

Art. 87

E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche

[1] Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche riservate le prescrizioni del diritto pubblico.

[1bis] Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.[128]

[2] Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.

124 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).

125 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).

126 Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452;FF 2021 485, 1169).

127 Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).

128 Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

Art. 88[129]

F. Soppressione e cancellazione dal registro

I. Soppressione da parte dell'autorità competente

1 L'autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d'ufficio, se:

1. il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione; o

2. il fine è diventato illecito o immorale.

2 La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.

Art. 89[130]

II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro

1 La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.

2 La soppressione è notificata all'ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell'iscrizione.

Art. 89*a*[131]

G. Fondazioni di previdenza a favore del personale[121]

1 Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni[133] si applicano inoltre le disposizioni seguenti.[134]

2 Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione.

3 I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all'amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.

4 ...[135]

129 Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

130 Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

131 Introdotto dalla cifra II della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393). Fino all'entrata della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) il 1° gen. 2013 (RU 2011 725): art. 89bis.

132 Nuovo testo giusta la cifra II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).

133 RS 220

134 Nuovo testo giusta la cifra II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).

135 Abrogato dalla cifra III della LF del 21 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).

[5] I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell'ordinamento della medesima.

[6] Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993[136] sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982[137] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:[138]

1.[139] la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33*a* e 33*b*),

2.[140] l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1),

2*a*.[141] la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13*a* e 13*b*),

3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20*a*),

3*a*.[142] l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5),

3*b*.[143] la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione invalidità (art. 26*a*),

4.[144] l'adeguamento delle prestazioni regolamentari all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4),

4*a*.[145] il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37*a*),

136 RS 831.42

137 RS 831.40

138 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).

139 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).

140 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2016 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).

141 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

142 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure) (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giugno 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

143 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

144 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

145 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

4*b*.[146] le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40),
5. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),
5*a*.[147] l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero AVS dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85*a* lett. f e 86*a* cpv. 2 lett. b^{bis}),
6. la responsabilità (art. 52),
7.[148] l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52*a*–52*e*),
8.[149] l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51*b*, 51*c* e 53*a*),
9. la liquidazione parziale o totale (art. 53*b*–53*d*),
10.[150] lo scioglimento dei contratti (art. 53*e*–53*f*),
11.[151] il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2–5, 56*a*, 57 e 59),
12.[152] la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61–62*a* e 64–64*c*),
13.[153] ...
14.[154] la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72*a*–72*g*),
15. la trasparenza (art. 65*a*),
16.[155] gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65*b*),
17. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4),

146 Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 4299, 2020 5; FF 2014 529).
147 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
148 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
149 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
150 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
151 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
152 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
153 Abrogato dalla cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
154 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
155 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

18.[156] l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e l'obbligo di voto in quanto azionista (art. 71*a* e 71*b*),
19. il contenzioso (art. 73 e 74),
20. le disposizioni penali (art. 75–79),
21. il riscatto (art. 79*b*),
22. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79*c*),
23. l'informazione degli assicurati (art. 86*b*).[157]

7 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti:

1. l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);
2. l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero AVS (art. 48 cpv. 4, 85*a* lett. f e 86*a* cpv. 2 lett. b^{bis});
3. la responsabilità (art. 52);
4. l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52*a*, 52*b* e 52*c* cpv. 1 lett. a–d e g, 2 e 3);
5. l'integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51*b*, 51*c* e 53*a*);
6. la liquidazione totale (art. 53*c*);
7. la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61–62*a* e 64–64*b*);
8. il contenzioso (art. 73 e 74);
9. le disposizioni penali (art. 75–79);
10. il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).[158]

8 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

1. esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti;

156 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325).

157 Introdotto dall'all. cifra I della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RU 1983 797; FF 1976 I 113). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP); n. 6, 7, 10 a 12, 14 (ad eccezione dell'art. 66 cpv. 4), 15, 17 a 20 e 23 in vigore dal 1° apr. 2004; n. 3 a 5, 8, 9, 13, 14 (art. 66 cpv. 4) e 16 in vigore dal 1° gen. 2005; n. 1, 21 e 22 in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2416).

158 Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).

2. l'autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali;
3. esse tengono conto, per analogia, dei principi della parità di trattamento e di adeguatezza;
4.[159] esse possono:
   - contribuire al finanziamento di altre istituzioni di previdenza a favore del personale,
   - fornire prestazioni in situazioni di bisogno, malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione, per misure di formazione e formazione continua, di conciliabilità tra vita familiare e professionale, nonché di promozione della salute e di prevenzione; in questi casi si applicano anche gli articoli 80, 81 capoverso 1 e 83 LPP.[160]

[...]

Titolo quarto:[193] Del divorzio e della separazione coniugale

[...]

Capo terzo: Degli effetti del divorzio

[...]

Art. 122[204]

D. Previdenza professionale
I. Principio

Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.

159 Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Prestazioni dei fondi padronali di previdenza), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
160 Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).
193 Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
204 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Art. 123[205]

II. Conguaglio delle prestazioni d'uscita

1 Le prestazioni d'uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, sono divisi per metà.

2 Il capoverso 1 non si applica ai versamenti unici di beni propri per legge.

3 Le prestazioni d'uscita da dividere sono calcolate conformemente agli articoli 15–17 e 22*a* o 22*b* della legge del 17 dicembre 1993[206] sul libero passaggio.

Art. 124[207]

III. Conguaglio delle rendite d'invalidità versate prima dell'età di riferimento[197] stabilita dal regolamento

1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e non ha ancora raggiunto l'età di riferimento stabilita dal regolamento, l'importo che gli spetterebbe conformemente all'articolo 2 capoverso 1[ter] della legge del 17 dicembre 1993[209] sul libero passaggio in caso di soppressione della rendita d'invalidità vale come prestazione d'uscita.

2 Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d'uscita si applicano per analogia.

3 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo, l'importo di cui al capoverso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio.

Art. 124*a*[210]

IV. Conguaglio delle rendite d'invalidità versate dopo l'età di riferimento stabilita dal regolamento o di rendite di vecchiaia

1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e ha già raggiunto l'età di riferimento stabilita dal regolamento, oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide secondo equità sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi i coniugi.

---

205 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

206 RS 831.42

207 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

208 Nuova espr. giusta l'all. n. 1 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

209 RS 831.42

210 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

[2] La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia. Quest'ultima gli è versata dall'istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita nella sua previdenza.

[3] Il Consiglio federale disciplina:

1. la conversione attuariale della parte di rendita in una rendita vitalizia;
2. il modo di procedere in caso di differimento della prestazione di vecchiaia o di riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo.

Art. 124*b*[211]

V. Eccezioni

[1] In una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.

[2] Il giudice assegna al coniuge creditore meno della metà della prestazione d'uscita o rifiuta completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Vi è motivo grave in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo:

1. della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio;
2. dei bisogni previdenziali dei coniugi, in particolare tenuto conto della loro differenza di età.

[3] Il giudice può assegnare più della metà della prestazione d'uscita al coniuge creditore che provvede alla cura dei figli comuni dopo il divorzio, se la previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità del coniuge debitore rimane adeguata.

Art. 124*c*[212]

VI. Compensazione di pretese reciproche

[1] Le pretese reciproche dei coniugi su prestazioni d'uscita o su parti di rendite sono compensate. La compensazione delle pretese su una rendita è compiuta prima di convertire la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia.

[2] Le prestazioni d'uscita possono essere compensate con parti di rendite soltanto se i coniugi e i loro istituti di previdenza professionale vi acconsentono.

211 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

212 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Art. 124*d*[213]

VII. Conguaglio non ragionevolmente esigibile

Se la ponderazione dei bisogni previdenziali dei due coniugi rivela che il conguaglio dei fondi della previdenza professionale non può essere ragionevolmente preteso, il coniuge debitore deve al coniuge creditore una liquidazione in capitale.

Art. 124*e*[214]

VIII. Conguaglio impossibile

1 Se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.

2 Una sentenza svizzera può essere modificata su richiesta del coniuge debitore, se pretese di previdenza sussistenti all'estero sono prima state conguagliate da un'indennità adeguata ai sensi del capoverso 1 e sono poi divise da una sentenza estera vincolante per il debitore estero della previdenza.

[...]

213 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

214 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero

(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2026) *estratto*

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,

decreta:

[...]

Titolo decimo:[120] Del contratto di lavoro

Capo primo: Del contratto individuale di lavoro

[...]

Art. 331

D. Previdenza a favore del personale

I. Obblighi del datore di lavoro

[1] Se il datore di lavoro destina delle prestazioni a scopo di previdenza a favore del personale o se i lavoratori pagano contributi a tale scopo, il datore di lavoro deve devolvere queste prestazioni e questi contributi a una fondazione, a una società cooperativa o a una istituzione di diritto pubblico.

[2] Se le prestazioni del datore di lavoro e gli eventuali contributi del lavoratore sono usati per assicurare quest'ultimo contro le malattie, contro gli infortuni, sulla vita, contro l'invalidità o in caso di morte presso un istituto sottoposto alla vigilanza assicurativa o presso una cassa malati riconosciuta, il datore di lavoro non è tenuto alla devoluzione prevista nel capoverso precedente, qualora il lavoratore fruisca di un diritto di credito direttamente verso l'assicuratore al momento in cui il rischio si manifesta.

[3] Se il lavoratore deve pagare contributi a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare

RS 220; RU 27 377 e CS 2 193

120 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X art. 7, alla fine del presente Codice.

contributi d'importo almeno pari alla somma dei contributi di tutti i lavoratori; i contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi dell'istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente. Il datore di lavoro deve versare all'istituzione di previdenza la quota dedotta dal salario del lavoratore, insieme alla sua quota, al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale sono dovuti i contributi.[156]

4 Il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l'istituzione di previdenza a favore del personale e verso l'assicuratore.

5 Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire all'Ufficio centrale del 2° pilastro i dati di cui dispone adatti a reperire gli aventi diritto di averi dimenticati o gli istituti che gestiscono simili averi.[157]

Art. 331*a*[158]

II. Inizio e fine della previdenza

1 La previdenza inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e termina il giorno in cui il lavoratore lascia l'istituzione di previdenza.

2 Il lavoratore, tuttavia, beneficia della protezione di previdenza contro il rischio morte e invalidità fino alla conclusione di un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo durante un mese.

3 L'istituzione di previdenza può esigere dall'assicurato contributi di rischio per la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di previdenza.

Art. 331*b*[159]

III. Cessione e costituzione in pegno

Il credito in prestazioni di previdenza future non può validamente essere ceduto né costituito in pegno prima di essere esigibile.

156 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2416).

157 Introdotto giusta la cifra II n. 2 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 V 4409)

158 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

159 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

Art. 331*c*[160]

IV. Riserve per motivi di salute

Gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve non può superare i cinque anni.

Art. 331*d*[161]

V. Promozione della proprietà d'abitazioni

1. Costituzione in pegno

1 Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio.

2 La costituzione in pegno è pure ammessa per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione, se il lavoratore usufruisce personalmente dell'abitazione cofinanziata in tal modo.

3 Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza.

4 I lavoratori d'oltre 50 anni possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avevano diritto all'età di 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino al momento della costituzione in pegno.

5 Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile.[162] La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.[163]

6 Se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30*d*, 30*e*, 30*g* e 83*a* della legge federale del 25 giugno 1982[164] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.[165]

160 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

161 Introdotto dalla cifra II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3272; FF 1992 VI 209).

162 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

163 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

164 RS 831.40

165 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

7 Il Consiglio federale determina:

a. gli scopi per i quali la costituzione in pegno è ammessa e il concetto di «proprietà di un'abitazione ad uso proprio»;
b. le condizioni da soddisfare per costituire in pegno quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione.

Art. 331*e*[166]

2. Prelievo anticipato

1 Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, il lavoratore può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

2 Fino a 50 anni, i lavoratori possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. I lavoratori di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

3 Il lavoratore può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

4 Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare le conseguenze di un'eventuale riduzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un'assicurazione complementare.

5 Per i lavoratori coniugati il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.[167]

6 Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di

166 Introdotto dalla cifra II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3272 2378; FF 1992 VI 209).

167 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

libero passaggio ed è diviso secondo l'articolo 123 del Codice civile[168], gli articoli 280 e 281 CPC[169] e gli articoli 22–22*b* della legge del 17 dicembre 1993[170] sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.[171]

7 Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L'istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

8 Sono inoltre applicabili gli articoli 30*d*, 30*e*, 30*g* e 83*a* della legge federale del 25 giugno 1982[172] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.[173]

Art. 331*f*[174]

3. Restrizioni in caso di copertura insufficiente dell'istituto di previdenza

1 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l'entità.

[...]

168 RS 210
169 RS 272
170 RS 831.42
171 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
172 RS 831.40
173 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
174 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

Capo quarto: Disposizioni imperative

Art. 361

A. Disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro quanto del lavoratore

[1] Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

articolo 321*c*	capoverso 1 (lavoro straordinario);
articolo 323	capoverso 4 (anticipazioni);
articolo 323*b*	capoverso 2 (compensazione con crediti);
articolo 325	capoverso 2 (cessione e costituzione in pegno di crediti di salario);
articolo 326	capoverso 2 (affidamento di lavoro);
articolo 329*d*	capoversi 2 e 3 (salario relativo alle vacanze);
articolo 331	capoversi 1 e 2 (devoluzioni a scopo di previdenza a favore del personale);
articolo 331*b*	(cessione e costituzione in pegno di crediti in prestazioni di previdenza);[231]
...[232]	
articolo 334	capoverso 3 (disdetta del rapporto di lavoro dilunga durata);
articolo 335	(disdetta del rapporto di lavoro);
articolo 335*k*	(piano sociale durante un fallimento o una procedura concordataria);[233]
articolo 336	capoverso 1 (disdetta abusiva);
articolo 336*a*	(indennità in caso di disdetta abusiva);
articolo 336*b*	(indennità, procedura);
articolo 336*d*	(disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore);
articolo 337	capoversi 1 e 2 (risoluzione immediata per cause gravi);

231 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

232 Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

233 Introdotto dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

articolo 337*b*	capoverso 1 (conseguenze della risoluzione giustificata);
articolo 337*d*	(conseguenze del mancato inizio o dell'abbandono ingiustificato dell'impiego);
articolo 339	capoverso 1 (esigibilità dei crediti);
articolo 339*a*	(obbligo di restituzione);
articolo 340*b*	capoversi 1 e 2 (effetti della contravvenzione al divieto di concorrenza);
articolo 342	capoverso 2 (effetti di diritto civile del diritto pubblico);

...[234]

articolo 346	(disdetta anticipata del rapporto di tirocinio);
articolo 349*c*	capoverso 3 (impedimento di viaggiare);
articolo 350	(caso speciale di disdetta);
articolo 350*a*	capoverso 2 (obbligo di restituzione).[235]

2 Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore.

Art. 362

B. Disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore

1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

articolo 321*e*	(responsabilità del lavoratore);
articolo 322*a*	capoversi 2 e 3 (partecipazione al risultato dell'esercizio);
articolo 322*b*	capoversi 1 e 2 (inizio del diritto di provvigione);
articolo 322*c*	(rendiconto della provvigione);
articolo 323*b*	capoverso 1 secondo periodo (rendiconto del salario);
articolo 324	(salario in caso di mora del datore di lavoro);
articolo 324*a*	capoversi 1 e 3 (salario in caso di impedimento del lavoratore);

234 Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427).

235 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).

articolo 324*b*	(salario in caso di assicurazione obbligatoria del lavoratore);
articolo 326	capoversi 1, 3 e 4 (affidamento di lavoro a cottimo);
articolo 326*a*	(salario per lavoro a cottimo);
articolo 327*a*	capoverso 1 (rimborso delle spese in generale);
articolo 327*b*	capoverso 1 (rimborso delle spese per uso di veicoli a motore);
articolo 327*c*	capoverso 2 (anticipazioni per spese);
articolo 328	(protezione della personalità del lavoratore in generale);
articolo 328*a*	(protezione della personalità del lavoratore in caso di comunione domestica);
articolo 328*b*	(protezione della personalità nel trattamento di dati personali);[236]
articolo 329	capoversi 1, 2 e 3 (tempo libero);
articolo 329*a*	capoversi 1 e 3 (durata delle vacanze);
articolo 329*b*	capoversi 2 e 3 (riduzione delle vacanze);
articolo 329*c*	(continuità e data delle vacanze);
articolo 329*d*	capoverso 1 (salario relativo alle vacanze);
articolo 329*e*	capoversi 1 e 3 (congedo giovanile);[237]
articolo 329*f*	(congedo di maternità);[238]
articolo 329*g*	(congedo per l'altro genitore);[239]
articolo 329*g*^{bis}	(congedo in caso di morte della madre);[240]
articolo 329*h*	(congedo di assistenza ai famigliari);[241]
articolo 329*i*	(congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio);[242]

236 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945, FF 1988 II 353).

237 Introdotto dall'art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 2007; FF 1988 I 641).

238 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

239 Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (RU 2020 4525; FF 2019 3381). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

240 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

241 Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

242 Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabi-

articolo 329*j*	(congedo di adozione);[243]
articolo 330	capoversi 1, 3 e 4 (cauzione);
articolo 330*a*	(attestato);
articolo 331	capoversi 3 e 4 (contributi e obbligo di informazione nel campo della previdenza a favore del personale);
articolo 331*a*	(inizio e fine della previdenza);[244]
...[245]	
articolo 332	capoverso 4 (compenso in caso d'invenzione);
articolo 333	capoverso 3 (responsabilità in caso di trasferimento del rapporto di lavoro);
articolo 335*c*	capoverso 3 (termini di disdetta);[246]
articolo 335*i*	(obbligo di negoziazione);[247]
articolo 335*j*	(elaborazione del piano sociale da parte di un tribunale arbitrale);[248]
articolo 336	capoverso 2 (disdetta abusiva da parte del datore di lavoro);
articolo 336*c*	(disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro);
articolo 337*a*	(risoluzione immediata per insolvenza del datore di lavoro);
articolo 337*c*	capoverso 1 (conseguenze del licenziamento ingiustificato);
articolo 338	(morte del lavoratore);
articolo 338*a*	(morte del datore di lavoro);
articolo 339*b*	(presupposti dell'indennità di partenza);

lità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

243 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 468; FF 2019 5841, 6005).

244 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

245 Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

246 Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

247 Introdotto dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

248 Introdotto dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

articolo 339*d* (prestazioni sostitutive);
articolo 340 capoverso 1 (presupposti del divieto di concorrenza);
articolo 340*a* capoverso 1 (limitazioni del divieto di concorrenza);
articolo 340*c* (cessazione del divieto di concorrenza);
articolo 341 capoverso 1 (irrinunciabilità);
articolo 345*a* (obblighi del maestro di tirocinio[249]);
articolo 346*a* (attestato di tirocinio);
articolo 349*a* capoverso 1 (salario del commesso viaggiatore);
articolo 349*b* capoverso 3 (pagamento della provvigione);
articolo 349*c* capoverso 1 (salario in caso d'impedimento di viaggiare);
articolo 349*e* capoverso 1 (diritto di ritenzione del commesso viaggiatore);
articolo 350*a* capoverso 1 (provvigione alla fine del rapporto d'impiego);
articolo 352*a* capoverso 3 (responsabilità del lavoratore a domicilio);
articolo 353 (accettazione del prodotto del lavoro);
articolo 353*a* (pagamento del salario);
articolo 353*b* capoverso 1 (salario in caso di impedimento al lavoro).[250]

2 Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del lavoratore.

[...]

249 Ora: del datore di lavoro.
250 Nuovo testo giusta la cifra I del DF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).

Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG)

del 22 giugno 1998 (Stato 1° luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoversi 2 e 3, 59a e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982[1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),[2]

ordina:

Capitolo 1: Organizzazione

Art. 1 Nome, forma giuridica e sede

1 Sotto il nome di «Fondo di garanzia LPP» è istituita una fondazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

2 La sede della fondazione è a Berna.

Art. 2 Scopo e compiti

1 La fondazione opera come fondo di garanzia secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettera a LPP.

2 Adempie i compiti conformemente all'articolo 56 LPP.

Art. 3[3] Vigilanza

La fondazione è sottoposta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza.

Art. 4 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione. Si compone di tre rappresentanti dei lavoratori, tre rappresentanti dei datori di lavoro, due rappresentanti dell'amministrazione pubblica nonché di un membro estraneo a questi ambienti.

RS 831.432.1; RU 1998 1662

1 RS 831.40

2 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 5 Nomina del Consiglio di fondazione

1 Il Consiglio federale nomina i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro su proposta delle rispettive organizzazioni mantello e i rappresentanti dell'amministrazione pubblica su proposta del Dipartimento federale dell'interno.

2 Esso nomina il nono membro del Consiglio di fondazione su proposta dei membri già nominati.

Art. 6 Organo di direzione del fondo di garanzia

1 Un organo di direzione incaricato dal Consiglio di fondazione amministra il fondo di garanzia. Adotta tutti i provvedimenti necessari per adempiere il suo mandato. Rappresenta il fondo di garanzia nelle relazioni con terzi.

2 I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l'organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest'ultimo è sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza.[4]

3 L'organo di direzione comunica la propria organizzazione alle autorità di vigilanza, all'istituto collettore e agli istituti di previdenza sottoposti alla legge del 17 dicembre 1993[5] sul libero passaggio (LFLP) come pure la procedura da seguire per riscuotere i contributi e per far valere le domande di prestazioni.

Art. 7[6] Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

1 L'ufficio di revisione del fondo di garanzia esamina annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento del patrimonio del fondo di garanzia.

2 Qualora il fondo di garanzia si assuma rischi attuariali, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se il fondo di garanzia offre garanzia di poter adempiere i propri impegni.

Art. 8[7] Rapporto

Il Consiglio di fondazione trasmette il rapporto dell'ufficio di revisione alla Commissione di alta vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale.

Art. 9 Elenco degli istituti di previdenza

1 L'organo di direzione del fondo di garanzia tiene un elenco degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP[8].

2 L'elenco contiene nome e indirizzo degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP e indica se un istituto di previdenza è registrato.

4 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
5 RS 831.42
6 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
7 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
8 RS 831.42

3 Le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza hanno accesso all'elenco.[9]

Art. 10 Obbligo di notifica delle autorità di vigilanza

Le autorità di vigilanza notificano entro tre mesi alla direzione del fondo di garanzia i cambiamenti degli istituti di previdenza, assoggettati alla LFLP[10], in particolare le nuove istituzioni, le fusioni, le soppressioni e i cambiamenti di nome.

Art. 11 Obbligo di notifica degli istituti di previdenza non sottoposti a vigilanza

Gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP[11] ma non sottoposti a vigilanza notificano entro tre mesi alla direzione del fondo di garanzia i cambiamenti che li riguardano, in particolare le nuove istituzioni, le fusioni, le soppressioni e i cambiamenti di nome.

Capitolo 2: Finanziamento

Art. 12 Finanziamento del fondo di garanzia

Il fondo di garanzia è finanziato mediante i contributi annui degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP e mediante il reddito del suo patrimonio.

Art. 12*a*[12] Finanziamento dell'Ufficio centrale del 2° pilastro

1 Il fondo di garanzia finanzia l'Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 56 cpv. 1 lett. f e f^{bis} LPP) mediante gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994[13] sul libero passaggio e trasferiti nel fondo di garanzia secondo l'articolo 41 capoversi 3 e 4 LPP.[14]

2 Se questi averi non sono sufficienti, il finanziamento avviene secondo l'articolo 12.

Art. 12*b*[15] Versamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Il fondo di garanzia versa ogni anno un contributo all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS a copertura delle spese che quest'ultimo deve sostenere per la ricerca di dati personali di beneficiari di rendita, la trasmissione di queste informazioni e l'utilizzo del suo sistema informatico a tal fine da parte dell'Ufficio centrale del 2° pilastro.

9 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
10 RS 831.42
11 RS 831.42
12 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
13 RS 831.425
14 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750).
15 Introdotto dall'all. n. 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750).

Art. 13 Investimento del patrimonio e contabilità

Il patrimonio del fondo di garanzia è investito conformemente agli articoli 49 e seguenti dell'ordinanza del 18 aprile 1984[16] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). Gli articoli 47 e 48 OPP2 sono applicabili alla contabilità e al rendiconto.

Art. 14 Sistema di contribuzione

1 Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:

a. le sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP);
b. gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un istituto di previdenza (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP);
c. gli indennizzi alle casse di compensazione AVS (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP).[17]

1bis Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, d, e, f, f^{bis}, g e i LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.[18]

2 Le basi di calcolo dei contributi sono fissati per l'anno civile per il quale i contributi sono dovuti.

Art. 15 Contributi per sovvenzioni e indennizzi[19]

1 La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole, per gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione e per gli indennizzi alle casse di compensazione AVS è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l'articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia.[20]

2 In caso d'entrata o d'uscita durante l'anno civile, il salario coordinato di un assicurato è calcolato *pro rata temporis*.

Art. 16 Contributi per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni

1 La base di calcolo dei contributi per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni è la somma:

a. delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati secondo l'articolo 2 LFLP[21] calcolate al 31 dicembre e
b. delle rendite che risultano dal conto d'esercizio moltiplicate per dieci.

16 RS 831.441.1
17 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
18 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011 (RU 2011 3435). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750).
19 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
20 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
21 RS 831.42

2 Se le prestazioni di uscita regolamentari non sono state calcolate al 31 dicembre, si utilizza l'ultimo valore calcolato secondo l'articolo 24 LFLP.

Art. 17 Comunicazione delle basi di calcolo dei contributi

1 Gli istituti di previdenza registrati comunicano all'organo di direzione del fondo di garanzia:

a. la somma dei salari coordinati;
b. la somma degli accrediti di vecchiaia per un anno civile;
c. la somma delle prestazioni d'uscita regolamentari secondo l'articolo 2 LFLP[22];
d. la somma delle rendite correnti secondo il conto d'esercizio.

2 Gli istituti di previdenza che sono assoggettati alla LFLP ma non sono registrati comunicano all'organo di direzione del fondo di garanzia:

a. la somma delle prestazioni d'uscita regolamentari secondo l'articolo 2 LFLP;
b. la somma delle rendite correnti secondo il conto d'esercizio.

3 Le informazioni per l'anno civile devono essere notificate ogni anno entro il 30 giugno dell'anno civile successivo nella forma prescritta dall'organo di direzione.

4 L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle informazioni.[23]

5 Per la determinazione delle aliquote di contribuzione, l'organo di direzione del fondo di garanzia può chiedere agli istituti di previdenza ad esso affiliati le seguenti indicazioni supplementari:

a. la quota degli averi di vecchiaia LPP rispetto alle prestazioni d'uscita;
b. il grado di copertura;
c. l'entità del tasso d'interesse tecnico.[24]

Art. 18 Aliquote di contribuzione

1 Il consiglio di fondazione determina ogni anno le aliquote di contribuzione e le sottopone per approvazione alla Commissione di alta vigilanza.[25]

2 Esso comunica, entro il 31 ottobre, le aliquote di contribuzione per l'anno civile seguente agli istituti di previdenza.

Art. 19 Esigibilità dei contributi

1 I contributi per un anno civile sono esigibili il 30 giugno dell'anno seguente. Essi sono addebitati a questa data o devono essere pagati entro questa data.

2 Le differenze constatate durante la verifica del conteggio sono richieste o accreditate.

22 RS 831.42
23 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
24 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
25 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Capitolo 3: Prestazioni

Sezione 1: Presentazione delle domande

Art. 20

1 Le domande di prestazioni nei confronti del fondo di garanzia devono essere presentate all'organo di direzione nella forma da esso prescritta.

2 Il richiedente deve trasmettere alla direzione del fondo di garanzia tutti i documenti necessari per l'esame della domanda e fornire informazioni.

3 L'organo di direzione del fondo di garanzia esamina se le condizioni legali sono soddisfatte e, su domanda dell'istituto di previdenza, emana una decisione scritta.

Sezione 2: Sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole

Art. 21 Notifica e pagamento

1 Le domande di sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole devono essere presentate entro il 30 giugno che segue l'anno civile determinante. L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle indicazioni.[26]

2 L'organo di direzione del fondo di garanzia compensa le sovvenzioni con i contributi e versa l'eventuale saldo attivo.

Art. 22 Affiliazione di un datore di lavoro a un unico istituto di previdenza

1 Se il datore di lavoro è affiliato a un unico istituto di previdenza, la domanda è presentata dall'istituto di previdenza. Quest'ultimo si fa attestare dal datore di lavoro che tutto il suo personale è assicurato presso tale istituto.

2 Se all'istituto di previdenza sono affiliati vari datori di lavoro, l'istituto deve indicare il datore di lavoro per il cui personale chiede le sovvenzioni. Su domanda del fondo di garanzia deve presentare i salari coordinati e gli accrediti di vecchiaia di tutti gli assicurati del datore di lavoro interessato.

Art. 23 Affiliazione di un datore di lavoro a vari istituti di previdenza

1 Se il datore di lavoro è affiliato a vari istituti di previdenza, presenta esso stesso la domanda di sovvenzione.

2 Il datore di lavoro deve comunicare a tutti gli istituti di previdenza interessati che è affiliato a diversi istituti.

3 Gli istituti di previdenza comunicano al datore di lavoro la somma dei salari coordinati e gli accrediti di vecchiaia dei suoi lavoratori nella forma prescritta dall'organo di

26 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

direzione del fondo di garanzia. L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle indicazioni.[27]

4 Se il personale di un datore di lavoro è affiliato a vari istituti di previdenza, la struttura d'età é determinata tenendo conto di tutto il personale.

5 L'organo di direzione del fondo di garanzia assegna le sovvenzioni direttamente agli istituti di previdenza interessati.

Sezione 3: Garanzia per insolvenza di un istituto di previdenza

Art. 24 Richiedente

1 Il richiedente di prestazioni del fondo di garanzia è l'istituto di previdenza divenuto insolvibile o il titolare del collettivo di assicurati divenuto insolvibile.

2 L'autorità di vigilanza attesta, a destinazione del fondo di garanzia, l'apertura di una procedura di liquidazione o di fallimento o di una procedura analoga contro l'istituto di previdenza.

Art. 25 Insolvenza

1 È considerato insolvibile l'istituto di previdenza o il collettivo di assicurati che non può fornire le prestazioni legali o regolamentari dovute e per il quale un risanamento non è più possibile.

2 Il risanamento non è più possibile quando:

a. è stata aperta contro l'istituto di previdenza una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga;

b.[28] nel caso di un collettivo di assicurati, è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro.

3 L'autorità di vigilanza informa l'organo di direzione del fondo di garanzia se contro un istituto di previdenza è stata aperta una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga.

Art. 26 Forma ed estensione della garanzia

1 Il fondo di garanzia garantisce l'importo che manca all'istituto di previdenza per adempiere i suoi impegni legali o regolamentari. Esso può accordare anticipi fino alla chiusura della procedura di liquidazione o di fallimento.

2 L'organo di direzione del fondo di garanzia stabilisce la forma di garanzia più appropriata nel singolo caso.

3 Il fondo di garanzia fornisce a favore dell'istituto divenuto insolvibile la garanzia a destinazione vincolata. L'amministrazione del fallimento o della liquidazione deve

27 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
28 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

gestire le prestazioni di garanzia separatamente dalla massa fallimentare o in liquidazione. Se gli assicurati sono affiliati a un altro istituto di previdenza o a un istituto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LFLP[29], l'amministrazione del fallimento o della liquidazione deve trasferire le prestazioni di garanzia al suddetto istituto.

4 Il fondo di garanzia può riprendere i casi di prestazioni trattati da istituti di previdenza divenuti insolvibili. Il Consiglio di fondazione può emanare a questo proposito un regolamento che va sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza.[30]

Art. 26*a*[31] **Garanzia degli averi dimenticati**

Il Fondo di garanzia garantisce l'importo degli averi dimenticati lasciati presso istituti di previdenza liquidati soltanto se gli assicurati dimostrano l'esistenza dell'avere presso l'istituto di previdenza liquidato.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 **Diritto previgente: abrogazione**

Sono abrogati:

a. l'ordinanza del 17 dicembre 1984[32] istitutiva della fondazione «Fondo di garanzia LPP»;
b. l'ordinanza del 7 maggio 1986[33] sull'amministrazione del fondo di garanzia LPP;
c. il regolamento del 23 giugno 1986[34] dei contributi e delle prestazioni della Fondazione «Fondo di garanzia LPP».

Art. 28 **Modifica del diritto vigente**

...[35]

Art. 29[36]

Art. 30 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1998.

---

29 RS 831.42
30 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
31 Introdotto dal n. II dell'O del 19 apr. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1773).
32 [RU 1985 12]
33 [RU 1986 867; 1989 1900; 1996 2243 n. I 2.12, 3451]
34 [RU 1986 1703]
35 La mod. può essere consultata alla RU 1998 1662.
36 Abrogato dal n. IV 49 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Stato 3 marzo 2024) *estratto*

[...]

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

2 La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. l'assicurazione è obbligatoria;

a^bis.[51] versa prestazioni in denaro e in natura;

b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;

c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;

d. le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.

3 L'assicurazione è finanziata:

a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;

RS 101; RU 1999 2556

51 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

b.[52] con prestazioni finanziarie della Confederazione.

4 Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.[53]

5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

6 ...[54]

[...]

Art. 113 Previdenza professionale*

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e. per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.

[...]

52 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

53 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

54 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

* Con disposizione transitoria.

Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale[114]

[...]

10. ...[124]

11. Disposizione transitoria dell'art. 113 (Previdenza professionale)

Gli assicurati che appartengono alla generazione d'entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell'importo del loro reddito, entro 10–20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

[...]

114 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 – RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).

124 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2025) *estratto*

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006[2],

decreta:

[...]

Capitolo 2: Procedura di divorzio

Sezione 1: Disposizioni generali

[...]

Art. 280 Convenzione relativa alla previdenza professionale

1 Il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale se:[198]

a.[199] i coniugi si sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d'esecuzione;
b.[200] i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l'attuabilità di quanto convenuto e l'importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere; e
c. il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge.

2 Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.

RS 272; RU 2010 1739
1 RS 101
2 FF 2006 6593
198 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
199 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
200 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

3 Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, il giudice verifica d'ufficio se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.[201]

Art. 281 Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale[202]

1 Se i coniugi non giungono a un'intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC[203] e della legge del 17 dicembre 1993[204] sul libero passaggio (LFLP) (art. 122–124*e* CC in combinato disposto con gli art. 22–22*f* LFLP), stabilisce l'importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l'attuabilità di quanto convenuto.[205]

2 Si applica per analogia l'articolo 280 capoverso 2.

3 Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un'intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare:[206]

a. la decisione sul modo di ripartizione;
b. la data del matrimonio e la data del divorzio;
c.[207] gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi e l'importo di tali averi;
d.[208] gli istituti di previdenza professionale che versano rendite ai coniugi, gli importi di queste ultime e le parti di rendita assegnate.

[...]

Art. 283 Unità della decisione

1 Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio.

2 Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.

---

201 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
202 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
203 RS 210
204 RS 831.42
205 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
206 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
207 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
208 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

3 Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all'estero sussistono pretese di previdenza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l'apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione.[209]

Art. 284 Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato

1 Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124*e* capoverso 2, 129 e 134 CC[210].[211]

2 Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).

3 Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull'azione di divorzio.

[...]

209 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

210 RS 210

211 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Direttive della CAV PP D – 01/2017
Misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale

Edizione del: 24 ottobre 2017
Ultima modifica: prima edizione

Indice

1	**Campo d'applicazione**	**252**
2	**In generale**	**252**
2.1	Principio dell'equilibrio finanziario	252
2.2	Istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate	253
3	**Principi e obblighi per gli istituti di previdenza in situazione di copertura insufficiente**	**253**
3.1	Responsabilità individuale dell'istituto di previdenza	253
3.2	Comunicazione all'autorità di vigilanza	253
4	**Compiti del perito in materia di previdenza professionale**	**254**
5	**Compiti dell'ufficio di revisione**	**255**
6	**Compiti dell'autorità di vigilanza**	**255**
7	**Misure di risanamento**	**256**
7.1	Analisi preliminare	253
7.2	Requisiti minimi per le misure di risanamento	256
7.3	Elenco delle misure di risanamento	257
8	**Istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale**	**257**

9	**Informazione**	**258**
10	**Obbligo di informazione delle autorità di vigilanza in caso di impossibilità di risanamento**	**258**
11	**Entrata in vigore**	**258**
12	**Commento**	**259**
12.1	Capitolo 2.1.	259
12.2	Capitolo 2.2	259
12.3	Capitolo 3.2	260
12.4	Capitolo 4	260
12.5	Capitoli 7.1 e 7.2	260
12.6	Capitolo 7.3	260
12.7	Capitolo 9	261

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP),

verso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40),

emana le seguenti direttive:

1 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano agli istituti di previdenza registrati e non registrati (art. 48 e 49 cpv. 2 n. 14 LPP e art. 89*a* cpv. 6 n. 12 CC) soggetti alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42).

2 In generale

2.1 Principio dell'equilibrio finanziario

L'organo supremo provvede a garantire costantemente l'equilibrio tra le prestazioni dell'istituto di previdenza e il loro finanziamento. In caso di copertura insufficiente prende le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario (art. 65*d* cpv. 1 LPP).

Nella sua perizia attuariale il perito in materia di previdenza professionale deve esprimersi riguardo all'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza (art. 52*e* cpv. 1 lett. a LPP).

2.2 Istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate

Le presenti direttive sono applicabili se almeno una cassa pensioni affiliata di un istituto di previdenza con più casse presenta una copertura insufficiente, anche se il grado di copertura complessivo dell'istituto supera il 100 per cento.

Sono applicabili a ogni cassa pensioni affiliata in situazione di copertura insufficiente.

3 Principi e obblighi per gli istituti di previdenza in situazione di copertura insufficiente

Gli istituti di previdenza devono osservare in particolare i principi e gli obblighi elencati di seguito.

3.1 Responsabilità individuale dell'istituto di previdenza

Vale il principio della responsabilità individuale degli istituti di previdenza. L'organo supremo prende le misure necessarie ed è responsabile per la loro attuazione (art. 65*d* cpv. 1 LPP). A tal fine si basa sulle proposte del perito in materia di previdenza professionale e, se necessario, su quelle di altri specialisti.

3.2 Comunicazione all'autorità di vigilanza

L'istituto di previdenza deve segnalare in ogni caso la copertura insufficiente alla competente autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP. La comunicazione in merito all'entità e alle cause della copertura insufficiente deve essere effettuata all'autorità di vigilanza al più tardi quando tale situazione è constatata in base al conto annuale (art. 44 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2; RS 831.441.1]).

Al più tardi al momento dell'inoltro del conto annuale, oltre alle indicazioni richieste dalle normative giuridiche (art. 65*c* cpv. 2 LPP e art. 44 OPP 2) l'istituto di previdenza deve fornire all'autorità di vigilanza i documenti e le informazioni scritte seguenti:

a. rapporto attuariale del perito in materia di previdenza professionale (art. 41*a* cpv. 1 OPP 2);
b. prova che la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità è garantita;

c. programma di misure (ossia un"esposizione coerente delle basi su cui si fondano le decisioni sulle misure prese o ancora da prendere, con le relative decisioni dell'organo supremo o della commissione di previdenza delle casse pensioni affiliate di un istituto di previdenza con più casse). Il programma di misure deve includere un piano di attuazione da cui risultino le misure destinate a sanare la copertura insufficiente e il lasso di tempo presumibilmente necessario a tal fine (art. 65*d* cpv. 2 LPP);
d. cause della copertura insufficiente;
e. entità dell'insufficienza di copertura conformemente all'allegato dell'OPP 2 relativo all'articolo 44 capoverso 1 della medesima ordinanza;
f. eventi rilevanti avvenuti dopo il giorno di chiusura del bilancio;
g. piano d'informazione secondo il capitolo 9 delle presenti direttive.

4 Compiti del perito in materia di previdenza professionale

In caso di copertura insufficiente il perito in materia di previdenza professionale deve in particolare:

a. proporre un piano di risanamento conformemente alle Direttive tecniche 6 della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (disponibili solo in francese e in tedesco);
b. valutare il piano di risanamento adottato dall'organo supremo;
c. verificare annualmente l'efficacia del piano di risanamento;
d. redigere annualmente almeno il rapporto attuariale secondo l'articolo 41*a* capoversi 1 e 2 OPP 2;
e. informare l'autorità di vigilanza, se l'organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni concernenti le misure di risanamento e la sicurezza dell'istituto di previdenza ne sembra minacciata (art. 52*e* cpv. 3 LPP e art. 41*a* cpv. 3 OPP 2);
f. informare l'autorità di vigilanza, se le misure di risanamento disponibili o ragionevolmente esigibili non permettono di sanare la copertura insufficiente entro dieci anni dalla sua constatazione.

Nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, il perito deve redigere il rapporto attuariale di cui alla lettera d in forma adeguata. Per ogni cassa pensioni affiliata che presenta una copertura insufficiente deve fornire le indicazioni seguenti, se del caso sotto forma di tabella:

g. grado di copertura, disavanzo ed entità dell'insufficienza di copertura;
h. piano di risanamento deciso;
i. valutazione del piano di risanamento deciso;
j. verifica annuale dell'efficacia del piano di risanamento deciso.

5 Compiti dell'ufficio di revisione

In caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza, l'ufficio di revisione deve verificare in particolare:

a. se l'istituto abbia deciso e preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale, se sia stata controllata l'efficacia delle misure volte a riassorbire l'importo scoperto e se si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della situazione (art. 52*c* cpv. 1 lett. e LPP e art. 35*a* cpv. 2 lett. b e c OPP 2);
b. se siano stati rispettati gli obblighi di informazione secondo l'articolo 35*a* capoverso 2 lettera b

OPP 2 e se sia disponibile un piano d'informazione che soddisfa almeno i requisiti di cui al capitolo 9 delle presenti direttive;

c. se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto e se siano rispettati gli articoli 49*a*, 50 e 59 OPP 2 (art. 35*a* cpv. 2 lett. a OPP 2);
d. se gli investimenti presso il datore di lavoro siano garantiti (art. 71 cpv. 1 LPP e art. 57 e 58 OPP 2).

L'ufficio di revisione informa l'autorità di vigilanza:

e. se l'istituto di previdenza non ha effettuato la comunicazione all'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44 OPP 2. In tal caso fa tempestivamente rapporto all'autorità di vigilanza (art. 35*a* cpv. 1 OPP 2);
f. se una delle prescrizioni di cui alle lettere a–d del primo paragrafo non è adempiuta.

L'ufficio di revisione segnala all'organo supremo le lacune rilevate nel programma di misure (art. 35*a* cpv. 3 OPP 2).

Nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, l'ufficio di revisione deve osservare le prescrizioni giuridiche in materia di verifica e rapporto in caso di copertura insufficiente per tutte le casse affiliate che presentano un'insufficienza di copertura (art. 52*c* cpv. 1 lett. e ed f, 2 e 3 LPP nonché art. 35*a* e 36 OPP 2), anche se il grado di copertura complessivo dell'istituto di previdenza è superiore al 100 per cento. Il rapporto sulle casse pensioni affiliate in situazione di copertura insufficiente va presentato nel quadro del rapporto ordinario dell'ufficio di revisione di cui all'articolo 52*c* capoverso 2 LPP.

6 Compiti dell'autorità di vigilanza

In caso di copertura insufficiente, l'autorità di vigilanza deve vegliare affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione e i periti in materia di previdenza professionale

adempiano i propri compiti secondo le prescrizioni legali e le presenti direttive (art. 62 cpv. 1 LPP). Deve in particolare:

a. verificare che sia stato elaborato un programma di misure volto a riassorbire l'importo scoperto in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale e, se necessario, con altri specialisti e che siano stati forniti i documenti e le informazioni necessari secondo il capitolo 3.2 delle presenti direttive. Verifica che il programma di misure sia conforme alla legge e ai regolamenti e valuta se le misure volte a riassorbire l'importo scoperto siano esposte in modo coerente;
b. garantire che l'ufficio di revisione abbia verificato se l'organo supremo o la commissione di previdenza hanno deciso le misure;
c. verificare se sia stato redatto il rapporto annuale sull'efficacia delle misure volte a riassorbire l'importo scoperto di cui all'articolo 41*a* OPP 2;
d. se necessario, prendere misure secondo l'articolo 62*a* capoverso 2 LPP, qualora il programma di misure risulti insufficiente.

7 Misure di risanamento

7.1 Analisi preliminare

In caso di copertura insufficiente occorre dapprima determinare se questa situazione sia dovuta a cause di natura strutturale oppure di altra natura. In funzione dei risultati dell'analisi vanno stabilite misure appropriate.

7.2 Requisiti minimi per le misure di risanamento

Le misure di risanamento devono essere conformi alla legge e basarsi su disposizioni regolamentari. Esse non devono né violare diritti acquisiti né avere un effetto retroattivo illegale e devono essere proporzionate all'entità dell'insufficienza di copertura. Occorre distinguere tra insufficienze di copertura di esigua e di notevole entità: l'insufficienza di copertura è esigua se l'istituto di previdenza è in grado di sanarla entro cinque anni dalla sua constatazione senza prendere misure di risanamento secondo l'articolo 65*d* capoverso 3 LPP. In tutti gli altri casi l'insufficienza di copertura è notevole.

Le misure devono prendere in considerazione anche futuri eventi prevedibili (passaggio di proprietà dell'impresa, scorporo di unità produttive, vendita di parti dell'impresa, ridimensionamento generale dell'organico ecc.).

Devono inoltre tenere conto dei vincoli temporali esistenti. Il piano di risanamento deve prevedere una durata il più breve possibile, poiché rimane il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria dell'istituto di previdenza. Per questa ragione, il risanamento dovrebbe durare per principio non più di cinque–sette anni,

ma in ogni caso al massimo dieci anni, a contare dalla constatazione della copertura insufficiente.

Le misure devono garantire che il prevedibile fabbisogno di liquidità sia coperto. Occorre tenere conto della progressione dell'intensità delle misure di risanamento di cui all'articolo 65*d* LPP e rispettare i principi della proporzionalità e dell'adeguatezza.

7.3 Elenco delle misure di risanamento

Gli istituti di previdenza possono adottare in particolare le misure di risanamento seguenti:

a. riduzione temporanea delle future prestazioni (p. es. tramite l'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo);
b. limitazione dei prelievi anticipati per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni;
c. versamento del datore di lavoro;
d. sovvenzione di una fondazione ai sensi dell'articolo 89*a* capoverso 7 CC;
e. scioglimento di una riserva dei contributi del datore di lavoro;
f. riscossione di contributi di risanamento dal datore di lavoro e dai lavoratori;
g. riscossione di contributi di risanamento dai beneficiari di rendite (art. 65*d* cpv. 3 lett. b LPP);
h. applicazione di un tasso inferiore al tasso d'interesse minimo LPP sull'avere di vecchiaia LPP.

8 Istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale

Nel caso degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se tale sistema permetta di garantire a lungo termine l'equilibrio finanziario dell'istituto e se gli obiettivi previsti dal piano di finanziamento siano raggiunti (art. 72*d* LPP).

Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale presentano una copertura insufficiente ai sensi della legge soltanto se uno dei gradi di copertura iniziali non è più raggiunto (art. 72*e* LPP). Non sussiste invece una copertura insufficiente ai sensi della legge, e quindi nemmeno l'obbligo di prendere misure di risanamento secondo le presenti direttive, se, nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano di finanziamento, il grado di copertura non scende al di sotto dei gradi di copertura iniziali. In tal caso, l'istituto di previdenza deve rielaborare il proprio piano di finanziamento.

9 Informazione

L'autorità di vigilanza, il datore di lavoro e gli assicurati (attivi e beneficiari di rendite) oppure, nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, le casse pensioni e i loro assicurati vanno informati periodicamente in merito all'efficacia, all'appropriatezza e alla durata delle misure (art. 44 cpv. 2 lett. c OPP 2).

Le comunicazioni devono contenere almeno le informazioni seguenti:

a. il grado di copertura (con l'indicazione del tasso d'interesse tecnico e delle basi biometriche);
b. le misure prese per sanare la copertura insufficiente e la durata prevista per il risanamento;
c. le ripercussioni sugli assicurati.

L'istituto di previdenza provvede a garantire l'informazione periodica. A tal fine elabora un piano d'informazione in cui stabilisce le modalità con cui intende adempiere i propri obblighi di informazione nei confronti dei vari destinatari e la frequenza dei diversi tipi di informazioni.

10 Obbligo di informazione delle autorità di vigilanza in caso di impossibilità di risanamento

Se il perito in materia di previdenza professionale segnala all'autorità di vigilanza l'impossibilità di un risanamento secondo il capitolo 3.6 delle Direttive tecniche 6, quest'ultima deve informare immediatamente il fondo di garanzia.

11 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

24 ottobre 2017

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Il presidente : Pierre Triponez

Il direttore : Manfred Hüsler

12 Commento

12.1 Capitolo 2.1.

Sussiste una copertura insufficiente se al giorno di chiusura del bilancio il patrimonio di previdenza disponibile non basta a coprire il capitale di previdenza necessario, compresi gli accantonamenti tecnici, e il grado di copertura è dunque inferiore al 100 per cento.

In caso di copertura insufficiente, il perito in materia di previdenza professionale redige annualmente un rapporto attuariale (art. 41*a* cpv. 1 OPP 2). Inoltre, d'intesa con il perito in materia di previdenza professionale può essere redatta una perizia attuariale.

L'istituto di previdenza ha il compito di garantire e mantenere costantemente il proprio equilibrio finanziario (v. art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis LPP). L'organo supremo deve sempre dare la priorità alla garanzia del finanziamento. L'istituto di previdenza deve evitare situazioni di copertura insufficiente dovute a un finanziamento insufficiente e prendere tempestivamente misure adeguate a tal fine. Queste misure includono segnatamente la costituzione di riserve di fluttuazione sufficienti, ossia commisurate ai rischi d'investimento dell'istituto.

La CAV PP ritiene che l'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo sia ammessa anche al di fuori di una situazione di copertura insufficiente (v. Comunicazione della CAV PP n. 03/2012 – Tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione). L'organo supremo può tuttavia decidere di applicare un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione soltanto se una tale misura è indicata e giustificata e non serve a riassorbire coperture insufficienti di natura strutturale.

12.2 Capitolo 2.2

La disposizione è formulata in modo aperto per tenere conto adeguatamente delle varie situazioni possibili nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate. Essa non si riferisce unicamente agli istituti collettivi classici, ma è applicabile anche agli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate che assicurano più imprese in strette relazioni economiche o finanziarie o che non presentano un grado di copertura separato per ciascuna cassa.

Nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, le presenti direttive sono applicabili a ogni cassa in situazione di copertura insufficiente. La responsabilità generale resta attribuita all'organo supremo.

12.3 Capitolo 3.2

In casi motivati, su richiesta dell'istituto di previdenza l'autorità di vigilanza può prorogare la scadenza per l'inoltro dei documenti e delle informazioni da allegare al conto annuale.

12.4 Capitolo 4

È applicabile la versione delle Direttive tecniche 6 riconosciuta quale standard minimo dalle direttive della CAV PP (D – 03/2014).

Nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, il rapporto attuariale deve essere redatto in forma adeguata. Questo significa che, nel redigerlo, il perito in materia di previdenza professionale deve tenere conto delle dimensioni e della struttura dell'istituto di previdenza e indicare chiaramente le informazioni essenziali sulle casse pensioni affiliate in situazione di copertura insufficiente.

12.5 Capitoli 7.1 e 7.2

Nell'ambito dell'analisi preliminare vanno verificati in particolare le spese di amministrazione e i contributi di rischio, che possono eventualmente essere modificati per evitare una situazione duratura di copertura insufficiente. Dall'analisi preliminare può anche emergere che la copertura insufficiente è dovuta all'andamento dei mercati finanziari. La durata delle misure da prendere non dipende pertanto unicamente dall'entità dell'insufficienza di copertura, ma anche dalle sue cause.

Un finanziamento insufficiente può per esempio essere il risultato di una stima troppo ottimistica riguardo al rendimento previsto oppure di un contributo di rischio insufficiente a coprire l'andamento dei rischi.

In caso di insufficienza di copertura notevole, il perito in materia di previdenza professionale deve proporre misure di risanamento all'organo supremo al più tardi quattro mesi dopo l'approvazione del conto annuale (v. cap. 2.3 delle Direttive tecniche 6).

12.6 Capitolo 7.3

Gli istituti di previdenza con prestazioni integrate gestiti secondo il sistema del primato dei contributi possono applicare un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione, se il loro regolamento prevede questa possibilità, se rispettano gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati e dell'autorità di vigilanza e se la loro situazione finanziaria lo richiede.

12.7 Capitolo 9

L'istituto di previdenza deve prendere i provvedimenti necessari affinché tutti gli assicurati vengano informati riguardo alle misure di risanamento, alla loro efficacia e alle loro ripercussioni sulle prestazioni dei medesimi. A tal fine deve utilizzare i mezzi d'informazione più efficienti a sua disposizione (commissione del personale, avvisi negli stabilimenti aziendali, newsletter ecc.).

L'informazione va effettuata almeno una volta all'anno, eventualmente al momento dell'invio dei certificati di previdenza o dei certificati di rendita.

Se il grado di copertura complessivo di un istituto di previdenza con più casse pensioni affiliate è superiore al 100 per cento, l'obbligo di informazione vale unicamente per le casse in situazione di copertura insufficiente. Se il grado di copertura complessivo è inferiore al 100 per cento, l'obbligo di informazione vale per tutte le casse pensioni affiliate.

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)[1]

del 19 giugno 1959 (Stato 1° gennaio 2026) *estratto*

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112*b* capoverso 1 della Costituzione federale[2];[3]
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958[4],

decreta:

Parte 1: L'assicurazione

[...]

Capitolo 2*a*:[24] Provvedimenti iniziali[25]

[...]

B. Rilevamento tempestivo[29]

[...]

Art. 3*b* **Comunicazione**

[1] Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicati per scritto al competente ufficio AI le generalità e i dati dell'assicurato e della persona o istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro.

RS 831.20; RU 1959 845

1 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
2 RS 101
3 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
4 FF 1958 975
24 Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
25 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
29 Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

[2] Sono legittimati a effettuare tale comunicazione:

a. l'assicurato o il suo rappresentante legale;
b. i familiari che vivono in comunione domestica con l'assicurato;
c. il datore di lavoro dell'assicurato;
d. i medici e chiropratici curanti dell'assicurato;
e. l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 18 marzo 1994[33] sull'assicurazione malattie (LAMal);
f.[34] le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA[35] e propongono un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un'assicurazione pensioni;
g. l'assicuratore infortuni secondo l'articolo 58 della legge federale del 20 marzo 1981[36] sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
h gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993[37] sul libero passaggio;
i. gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
j. gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
k. l'assicurazione militare;
l.[38] l'assicuratore malattie;
m.[39] gli organi cantonali di cui all'articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter.

[3] Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b–m devono previamente informare l'assicurato o il suo rappresentante legale in merito alla comunicazione.[40]

[4] ...[41]

[...]

33 RS 832.10
34 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
35 RS 961.01
36 RS 832.20
37 RS 831.42
38 Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
39 Introdotta dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
40 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
41 Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Capitolo 3: Le prestazioni

[...]

C. Provvedimenti d'integrazione e indennità giornaliere[79]

I. Il diritto alle prestazioni

[...]

Art. 8*a*[94] **Reintegrazione dei beneficiari di una rendita con un potenziale d'integrazione**[95]

1 I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché:
a. la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e
b. i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.

2 I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 3 lettere a[bis]–b e d.[96]

3 I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno.

4 ...[97]

5 Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui al capoverso 2.[98]

[...]

79 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1º gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
94 Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1º gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
95 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1º gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
96 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1º gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
97 Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1º gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
98 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1º gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

D.[206] Le rendite

I. Il diritto[207]

Art. 28[208] Principio

[1] L'assicurato ha diritto a una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA[209]) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

[1bis] La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.[210]

[2] ...[211]

Art. 28*a*[212] Valutazione del grado d'invalidità[213]

[1] Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA[214]. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.[215]

[2] Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.[216]

---

206 Originaria lett. C.
207 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
208 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
209 RS 830.1
210 Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
211 Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
212 Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
213 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
214 RS 830.1
215 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
216 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

3 Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.[217] In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Art. 28*b*[218] Determinazione dell'importo della rendita

1 L'importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.

2 Se il grado d'invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità.

3 Se il grado d'invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l'assicurato ha diritto a una rendita intera.

4 Se il grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:

Grado d'invalidità	Quota percentuale
49 %	47,5 %
48 %	45 %
47 %	42,5 %
46 %	40 %
45 %	37,5 %
44 %	35 %
43 %	32,5 %
42 %	30 %
41 %	27,5 %
40 %	25 %

Art. 29[219] Inizio del diritto e versamento della rendita

1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA[220], ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

217 Nuovo testo del primo e del secondo per. giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

218 Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

219 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

220 RS 830.1

2 Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.

3 La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto.

4 Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.

[...]

Art. 32[224] **Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro**

1 L'assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se:

a. nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento;
b. l'incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e
c. prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8*a* o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione.

2 Il diritto alla prestazione transitoria nasce all'inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte.

3 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'ufficio AI decide in merito al grado d'invalidità (art. 34).

[...]

Capitolo 4: L'organizzazione

[...]

D. Disposizioni varie[370]

[...]

224 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1º gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

370 Originaria lett. E. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 1991 (3ª revisione dell'AI), in vigore dal 1º gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

Art. 68bis [399] Forme di collaborazione interistituzionale[400]

[1] Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:

a. gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali;
b.[401] le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA[402];
c. gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993[403] sul libero passaggio;
d. gli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale;
e. gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
e^bis.[404] gli organi d'esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione;
f. altre istituzioni pubbliche e private importanti per l'integrazione degli assicurati.

[1bis] L'assicurazione per l'invalidità collabora con gli organi cantonali preposti al sostegno dell'integrazione professionale dei giovani. Può partecipare anche al finanziamento degli organi cantonali preposti al coordinamento delle misure di sostegno se:

a. tali organi assistono giovani che presentano problematiche multiple; e
b. la collaborazione tra tali organi e l'ufficio AI come pure la partecipazione finanziaria dell'assicurazione per l'invalidità sono disciplinate in una convenzione.[405]

[1ter] Nel caso di minorenni a partire da 13 anni compiuti e di giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un'invalidità e hanno presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità, gli uffici AI possono partecipare ai costi dei provvedimenti volti a preparare a una prima formazione profes-

399 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4ª revisione dell'AI) (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
400 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
401 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
402 RS 961.01
403 RS 831.42
404 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
405 Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

sionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1, se è stata conclusa una convenzione con gli organi cantonali competenti di cui al capoverso 1 lettera d.[406]

1quater L'assicurazione per l'invalidità assume al massimo un terzo delle spese di cui al capoverso 1bis per ogni Cantone e dei costi di cui al capoverso 1ter per ogni provvedimento. Il Consiglio federale può stabilire limiti massimi per i contributi e subordinarne il versamento ad altre condizioni o ad oneri. Può delegare all'UFAS la competenza di stabilire i requisiti minimi per le convenzioni.[407]

2 Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA[408]), a condizione che:

a. una base legale formale svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali;
b. nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e
c. le informazioni e la documentazione servano per:
   1. determinare i provvedimenti d'integrazione adeguati per la persona interessata, o
   2. chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali.

3 L'obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d'esecuzione cantonali di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1bis, purché una base legale formale svincoli tali istituzioni e organi da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.[409]

4 In deroga all'articolo 32 LPGA e all'articolo 50*a* capoverso 1 LAVS[410], lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi. La persona interessata dev'essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto.

5 Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un'istituzione o di un organo d'esecuzione cantonale di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1bis, l'ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.[411]

[...]

406 Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
407 Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
408 RS 830.1
409 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
410 RS 831.10
411 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)[1]

dell'11 aprile 1889 (Stato 1° gennaio 2026) *estratto*

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale[2] (Cost.),[3]

decreta:

[...]

Titolo secondo: Della esecuzione

I. Delle diverse specie d'esecuzione

Art. 38

A. Oggetto dell'esecuzione e specie d'esecuzione

1 L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.

2 L'esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento.

3 L'ufficiale esecutore determina quale specie d'esecuzione si debba applicare.

Art. 39

B. Esecuzione in via di fallimento

1. Campo d'applicazione

1 L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:

RS 281.1; RU 11 529 e CS 3 3

1 Abbreviazione introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2 [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde l'art. 122 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458).

1. titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO[75]);
2. socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3. socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4. membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5.[76] ...
6. società in nome collettivo (art. 552 CO);
7. società in accomandita (art. 594 CO);
8. società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9. società a garanzia limitata (art. 772 CO);
10. società cooperativa (art. 828 CO);
11. associazione (art. 60 CC[77]);
12. fondazione (art. 80 CC);
13.[78] società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 2006[79] sugli investimenti collettivi, LICol);
14.[80] società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol).[81]

2 ...[82]

3 L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*[83].

[...]

75 RS 220

76 Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

77 RS 210

78 Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

79 RS 951.31

80 Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

81 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

82 Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).

83 Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Titolo terzo:[191] Della esecuzione in via di pignoramento

I.[192] Del pignoramento

[...]

Art. 92

4. Beni impignorabili

[1] Sono impignorabili:

1.[197] gli oggetti destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita;

1*a*.[198] gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo;

2.[199] i libri religiosi e gli oggetti del culto;

3.[200] gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione;

4.[201] a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quattro capre o pecore, oltre al bestiame minuto, col foraggio e con la paglia necessari per quattro mesi, quando detti animali siano indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia o al mantenimento della sua azienda;

5.[202] le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acquistarli;

6.[203] gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo di un militare, l'importo giornaliero per le piccole spese versato a chi presta servizio civile, nonché gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e l'in-

191 Originario Tit. avanti l'art. 88.
192 Originario Tit. avanti l'art. 88.
197 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
198 Introdotto dalla cifra IV della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
199 Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
200 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
201 Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
202 Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
203 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

dennità di una persona tenuta a prestare servizio di protezione civile;

7.[204] il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 CO[205];

8.[206] le prestazioni d'assistenza e i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indigenza o morte, come pure da altre simili istituzioni;

9.[207] le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari;

9*a*.[208] le rendite giusta l'articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 1946[209] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o giusta l'articolo 50 della legge federale del 19 giugno 1959[210], sull'assicurazione per l'invalidità le prestazioni giusta l'articolo 12 della legge federale del 19 marzo 1965[211] sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come pure le prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari;

10.[212] i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale;

11.[213] i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.

---

204 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

205 RS 220

206 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

207 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

208 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

209 RS 831.10

210 RS 831.20

211 [RU 1965 535; 1971 32; 1972 2483 cifra III; 1974 1589 cifra II; 1978 391 cifra II 2; 1985 2017; 1986 699; 1996 2466 all. n. 4; 1997 2952; 2000 2687; 2002 701 cifra I 6, 3371 all. n. 9, 3453; 2003 3837 all. n. 4; 2006 979 art. 2 n. 8. RU 2007 6055 art. 35]. Ora: giusta l'art. 20 della LF del 6. ott. 2006 (RS 831.30).

212 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

213 Introdotto dall'art. 3 della LF del 28 set. 1949 (R 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2 Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.[214]

3 Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.[215]

4 Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908[216] sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992[217] sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)[218] (art. 378 cpv. 2 CP).[219]

Art. 93[220]

5. Redditi limitatamente pignorabili

1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

2 Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).

214 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
215 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
216 RS 221.229.1
217 RS 231.1
218 RS 311.0. Ora: l'art 83 cpv. 2.
219 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
220 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

[3] Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.

[4] Su istanza del debitore, l'ufficio ingiunge al datore di lavoro di quest'ultimo di versare all'ufficio, per la durata del pignoramento del salario, anche la somma necessaria per il pagamento dei crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per quanto tali premi e partecipazioni ai costi facciano parte del minimo vitale del debitore. L'ufficio utilizza tale somma per pagare direttamente all'assicuratore i crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi.[221]

[...]

Titolo sesto: Degli effetti del fallimento

[...]

II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori

[...]

Art. 219

H. Ordine dei creditori

[1] I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.

[2] Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello.

[3] Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.[404]

[4] I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

221 Introdotto dalla cifra III della LF del 18 mar. 2022 (Esecuzione dell'obbligo di pagare i premi), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 678; FF 2021 745, 1058).

404 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

Prima classe

a.[405] I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all'importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

a^{bis}.[406] I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.

a^{ter}.[407] I crediti dei lavoratori derivanti da un piano sociale, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente.

b. I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981[408] sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.

c.[409] I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004[410] sull'unione domestica registrata, sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Seconda classe[411]

a. I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.
Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.

b. I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946[412] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

405 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

406 Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

407 Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

408 RS 832.20

409 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

410 RS 211.231

411 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458).

412 RS 831.10

superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959[413] sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952[414] sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982[415] sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

c. I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.

d. I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.

e.[416] ...

f.[417] I depositi di cui all'articolo 37*a* della legge dell'8 novembre 1934[418] sulle banche.

Terza classe

Tutti gli altri crediti.[419]

5 Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:

1. la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
2. la durata di una causa concernente il credito;
3. in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.[420]

[...]

413 RS 831.20

414 RS 834.1. Ora : LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità.

415 RS 837.0

416 Introdotta dall'art. 111 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sull'IVA (RU 2009 5203; FF 2008 6033). Abrogata dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

417 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

418 RS 952.0

419 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

420 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio

(Legge sulla fusione; LFus)

del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023) *estratto*

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale[1],
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 2000[2],

decreta:

[...]

Capitolo 7: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza

Sezione 1: Fusione

Art. 88 Principio

1 Gli istituti di previdenza possono operare fusioni tra loro.

2 La fusione di istituti di previdenza è permessa soltanto se sono salvaguardati lo scopo di previdenza nonché i diritti e le pretese degli assicurati.

3 Rimangono salve le disposizioni del diritto delle fondazioni (art. 80 segg. CC[56]) e della legge federale del 25 giugno 1982[57] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 89 Bilancio

Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono stilare un bilancio e, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 11, un conto intermedio.

RS 221.301; RU 2004 2617
1 RS 101
2 FF 2000 3765
56 RS 210
57 RS 831.40

Art. 90 Contratto di fusione

1 Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione.

2 Il contratto di fusione contiene:

a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica del nuovo istituto di previdenza;
b. indicazioni sui diritti e le pretese degli assicurati in seno all'istituto di previdenza assuntore;
c. la data a decorrere dalla quale gli atti dell'istituto di previdenza trasferente sono considerati compiuti per conto dell'istituto di previdenza assuntore.

3 Il contratto di fusione richiede la forma scritta.

Art. 91 Rapporto di fusione

1 Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza redigono un rapporto scritto sulla fusione. Essi possono anche redigerlo insieme.

2 Il rapporto spiega e giustifica:

a. lo scopo e le conseguenze della fusione;
b. il contratto di fusione;
c. le ripercussioni della fusione sui diritti e le pretese degli assicurati.

Art. 92 Verifica del contratto di fusione

1 Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono far verificare il contratto di fusione, il rapporto di fusione e il bilancio dal loro ufficio di controllo e da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. Essi possono designare un perito comune.

2 Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono fornire alle persone incaricate della verifica tutte le informazioni e i documenti utili.

3 L'ufficio di controllo e il perito in materia di previdenza professionale redigono una relazione in cui esaminano se i diritti e le pretese degli assicurati sono salvaguardati.

Art. 93 Obbligo di informare e diritto di consultazione

1 Gli organi competenti dell'istituto di previdenza devono informare gli assicurati circa la fusione prospettata e le sue ripercussioni al più tardi al momento di concedere il diritto di consultazione di cui al capoverso 2. Essi devono informare in modo appropriato gli assicurati in merito al diritto di consultazione.

2 Durante i 30 giorni precedenti la domanda all'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono consentire agli assicurati di consultare, presso la loro sede, il contratto di fusione e il rapporto di fusione.

Art. 94 Decisione di fusione

1 La fusione necessita dell'approvazione dell'organo superiore di direzione e inoltre, nel caso di una società cooperativa, dell'assemblea generale. L'articolo 18 capoverso 1 lettera d si applica per quanto concerne le maggioranze occorrenti.

2 Nel caso di istituti di previdenza di diritto pubblico, è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 3.

Art. 95 Approvazione ed esecuzione della fusione

1 Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza chiedono l'approvazione della fusione all'autorità di vigilanza competente.

2 È competente l'autorità di vigilanza dell'istituto di previdenza trasferente.

3 L'autorità di vigilanza esamina se le condizioni della fusione sono adempiute ed emana una decisione. Se sono necessari per l'esame, l'autorità di vigilanza può chiedere la produzione di documenti supplementari.

4 Una volta passata in giudicato la decisione d'approvazione, l'autorità di vigilanza chiede l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.

5 Le condizioni di validità giuridica sono rette dall'articolo 22 capoverso 1.

Art. 96 Protezione dei creditori e dei lavoratori

1 Prima di emanare la decisione, l'autorità di vigilanza deve informare i creditori degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie.

2 L'autorità di vigilanza può rinunciare alla diffida ai creditori se tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante la sostanza a disposizione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione.

3 In caso di diffida ai creditori, questi ultimi possono chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che l'istituto di previdenza assuntore presti garanzia. Gli assicurati non possono chiedere la costituzione di garanzie.

4 L'obbligo di prestare garanzia si estingue se l'istituto di previdenza prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito. È applicabile l'articolo 25 capoverso 4. In caso di contestazione, la decisione spetta all'autorità di vigilanza.

5 La protezione dei lavoratori è retta dagli articoli 27 e 28.

Sezione 2: Trasformazione

Art. 97

1 Gli istituti di previdenza possono trasformarsi in una fondazione.[58]

2 La trasformazione di istituti di previdenza è permessa soltanto se sono salvaguardati lo scopo di previdenza nonché i diritti e le pretese degli assicurati.

3 Si applicano per analogia gli articoli 89–95.

Sezione 3: Trasferimento di patrimoni

Art. 98

1 Gli istituti di previdenza possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro istituto di previdenza o a un altro soggetto giuridico.

2 Si applica per analogia l'articolo 88 capoverso 2. Sono applicabili gli articoli 70–77.

3 I trasferimenti di patrimonio nell'ambito di una liquidazione parziale o totale richiedono, se previsto nel diritto della previdenza professionale, l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

[...]

58 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (Stato 1° gennaio 2024)) *estratto*

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale[1];
visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990[2];
visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 1991[3], del 17 agosto 1994[4] e del 26 maggio 1999[5];
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999[6],

decreta:

[...]

Capitolo 2: Definizione delle nozioni generali

Art. 3 Malattia

1 È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.[7]

2 Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.

RS 830.1; RU 2002 3371
1 RS 101
2 FF 1991 II 178
3 FF 1991 II 766
4 FF 1994 V 897
5 Non pubblicato nel FF; cfr. Boll. Uff. 1999 N 1241 e 1244.
6 FF 1999 3896
7 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Art. 4[8] Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Art. 5 Maternità

La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre.

Art. 6 Incapacità al lavoro

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.[9] In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Art. 7[10] Incapacità al guadagno

1 È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

2 Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.[11]

Art. 8 Invalidità

1 È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

2 Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.[12]

8 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4ª revisione dell'AI), in vigore dal 1º gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

9 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4ª revisione dell'AI), in vigore dal 1º gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

10 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4ª revisione dell'AI), in vigore dal 1º gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

11 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1º gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

12 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4ª revisione dell'AI), in vigore dal 1º gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

3 Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia.[13] [14]

[...]

Capitolo 3: Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e i contributi

[...]

Sezione 2: Prestazioni pecuniarie

[...]

Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli

1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita:

a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o
b. aumenta al 100 per cento.[18]

2 Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.

[...]

Sezione 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni

Art. 21

1 Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli[19] temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

13 Per. introdotto dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

14 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

18 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

19 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

2 Le prestazioni pecuniarie[20] dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

3 Sempre che assicurazioni sociali con carattere di indennità per perdita di guadagno non prevedano prestazioni pecuniarie per congiunti, può essere ridotta al massimo la metà delle prestazioni pecuniarie di cui al capoverso 1. Per l'altra metà è fatta salva la riduzione di cui al capoverso 2.

4 Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

5 Se l'assicurato sta scontando una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso. Se l'assicurato si sottrae all'esecuzione di una pena o di una misura, il versamento è sospeso dal momento in cui l'esecuzione avrebbe dovuto avere inizio. Fanno eccezione le prestazioni pecuniarie per i congiunti ai sensi del capoverso 3.[21]

[...]

Capitolo 4: Disposizioni generali di procedura

Sezione 1: Informazione, assistenza amministrativa, obbligo del segreto

[...]

Art. 32 Assistenza giudiziaria e amministrativa

1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per:

20 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

a.[27] determinare o modificare prestazioni o chiederne la restituzione;
b. prevenire versamenti indebiti;
c. fissare e riscuotere i contributi;
d. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

2 Alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza.

2bis Se nello svolgimento delle loro funzioni apprendono che un assicurato percepisce prestazioni indebite, gli organi di un'assicurazione sociale come pure le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono informarne gli organi dell'assicurazione sociale e degli istituti di previdenza interessati.[28]

3 Gli organi di cui all'articolo 75*a* si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'adempimento dei loro compiti secondo l'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999[29] tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.[30]

[...]

Sezione 2: Procedura in materia di assicurazioni sociali

[...]

Art. 52*a*[46] Sospensione cautelare delle prestazioni

L'assicuratore può sospendere a titolo cautelare il versamento delle prestazioni se l'assicurato ha violato l'obbligo di notificazione di cui all'articolo 31 capoverso 1, se non ha reagito tempestivamente a una richiesta di verifica dell'esistenza in vita o dello stato civile oppure se vi è il sospetto fondato che riceva le prestazioni indebitamente.

[...]

27 Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 3 nov. 2021, pubblicata il 10 nov. 2021 (RU 2021 658).
28 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
29 RS 0.142.112.681
30 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
46 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Capitolo 5: Regole di coordinamento

Sezione 1: Coordinamento delle prestazioni

[...]

Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi

1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.

2 Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:

a. dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b. dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c. dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 1982[58] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

3 Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:

a. dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b. dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

[...]

Art. 70 Prestazione anticipata

1 L'avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni.

2 Sono tenute a versare prestazioni anticipate:

a. per le prestazioni in natura e le indennità giornaliere la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata: l'assicurazione contro le malattie;
b.[60] per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata: l'assicurazione contro la disoccupazione;

58 RS 831.40

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

c. per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è contestata: l'assicurazione contro gli infortuni;
d. per le rendite la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP[61] è contestata: la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP.

3 L'avente diritto deve annunciarsi presso le assicurazioni sociali che entrano in considerazione.

Art. 71 Rimborso degli anticipi[62]

L'assicuratore tenuto a versare prestazioni anticipate eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua attività. Se il caso è assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni.

Sezione 2: Regresso

Art. 72 Principio

1 All'insorgere dell'evento assicurato l'assicuratore è surrogato, fino all'ammontare delle prestazioni legali, nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti contro i terzi responsabili.

2 Se vi sono più responsabili, questi rispondono in solido per le pretese di regresso dell'assicuratore.

3 Ai diritti passati all'assicuratore sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell'assicuratore, i termini relativi decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questi è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.[63]

4 Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile, l'assicuratore è surrogato anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall'assicuratore per quanto riguarda il suo diritto di regresso.

5 Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sull'esercizio del diritto di regresso. Può in particolare ordinare che in caso di regresso contro un responsabile

61 RS 831.40
62 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
63 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

non titolare di un'assicurazione di responsabilità civile, i diversi assicuratori che partecipano al regresso facciano valere le loro pretese da un unico assicuratore. Il Consiglio federale disciplina la rappresentanza verso l'esterno nel caso in cui gli assicuratori interessati non giungano a un'intesa.

Art. 73 Estensione

1 L'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti solo nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

2 Tuttavia, se l'assicuratore ha ridotto le proprie prestazioni giusta l'articolo 21 capoverso 1, 2 o 4, i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti passano all'assicuratore nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.[64]

3 I diritti che non passano all'assicuratore restano acquisiti all'assicurato e ai suoi superstiti. Se può essere recuperata unicamente una parte dell'indennità dovuta dai terzi, l'assicurato e i suoi superstiti hanno un diritto preferenziale su questa parte.

Art. 74 Classificazione dei diritti

1 I diritti passano all'assicuratore per le prestazioni di uguale natura.

2 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:

a. il rimborso delle spese di guarigione e d'integrazione da parte dell'assicuratore e del terzo;
b. l'indennità giornaliera e l'indennizzo per incapacità al lavoro;
c.[65] le rendite d'invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece e l'indennizzo per incapacità al guadagno nonché quello per danno pensionistico;
d.[66] le prestazioni per grandi invalidi, il contributo per l'assistenza e il rimborso delle spese di cura e delle altre spese derivanti dalla grande invalidità;
e. l'indennità per menomazione dell'integrità e l'indennità per riparazione morale;
f. le rendite per superstiti e le indennità per perdita di sostegno;
g. le spese funerarie e le spese connesse con il decesso;
h.[67] le spese d'accertamento e le spese per la valutazione del danno.

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

66 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 mar. 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

67 Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Art. 75 Limitazione del diritto di regresso

1 L'assicuratore può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge dell'assicurato, i parenti dell'assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato unicamente se hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.

2 La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell'assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.

3 La limitazione del diritto di regresso dell'assicuratore vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilità civile.[68]

Capitolo 5*a*:[69] Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale

Art. 75*a* Organi competenti

Il Consiglio federale designa gli organi incaricati di svolgere i compiti previsti per le singole assicurazioni sociali, in particolare in qualità di autorità competente, organismo di collegamento e istituzione competente, secondo gli atti normativi di cui alla versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone[70] e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Art. 75*b* Infrastruttura per l'esecuzione

1 Il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione dell'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero, in particolare dei necessari punti d'accesso elettronici e delle interfacce tra il sistema di scambio di dati nazionale e quello internazionale.

2 Gli organi federali di cui al capoverso 1 possono accordare agli organi di cui all'articolo 75*a* l'accesso ai dati del settore di loro competenza mediante procedura di richiamo.

68 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
69 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
70 RS 0.142.112.681

Art. 75*c* Finanziamento dell'infrastruttura

1 Gli organi federali di cui all'articolo 75*b* riscuotono dalle istituzioni competenti di cui all'articolo 75*a* emolumenti per la connessione all'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero e per l'utilizzo della stessa.

2 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti conformemente all'articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997[71] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Consulta preventivamente gli organi interessati. Per il calcolo degli emolumenti tiene conto della misura in cui l'infrastruttura viene utilizzata.

[...]

71 RS 172.010

Ordinanza sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi

del 16 settembre 1987 (Stato 1° gennaio 1992)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982[1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

ordina:

Art. 1 Primo adeguamento

1 Le rendite superstiti e invalidità che decorrono da tre anni saranno adattate per la prima volta all'evoluzione dei prezzi all'inizio dell'anno civile seguente.

2 Il tasso d'adeguamento corrisponde a quello dell'indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di settembre dell'anno in cui comincia a decorrere la rendita e il mese di settembre precedente l'anno in cui avviene l'adeguamento. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d'adeguamento.[2]

Art. 2 Adeguamenti seguenti

1 Gli adeguamenti seguenti avvengono contemporaneamente a quelli dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.[3]

2 Il tasso degli adeguamenti seguenti corrisponde all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo tra il mese di settembre che precede l'anno dell'ultimo adeguamento e il mese di settembre che precede l'anno in cui avviene il nuovo adeguamento. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d'adeguamento.[4]

Art. 3 Casi particolari

Quando una rendita superstiti subentra a una rendita d'invalidità, o quando una rendita in corso subisce modifiche, vien tenuto conto del periodo intercorso.

RS 831.426.3; RU 1987 1343

1 RS 831.40

2 Vedi le pubblicazioni relative nel FF.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1289).

4 Vedi le pubblicazioni relative nel FF.

Art. 4 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 1988.

Ordinanza concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale

del 28 agosto 1985 (Stato 1° gennaio 1985)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982[1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) ,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. i diritti dell'istituto collettore verso il datore di lavoro che non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza qualora sia tenuto a fornire prestazioni legali ai suoi salariati o loro superstiti (art. 12 LPP);
b. la copertura delle spese dell'istituto collettore mediante il fondo di garanzia (art. 72 cpv. 2 LPP).

Art. 2 Affiliazione per legge del datore di lavoro

1 Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d'assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge all'istituto collettore per l'insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio.

2 Se il datore di lavoro prova che un altro istituto di previdenza debba riprendere anche gli obblighi fino a quel momento assunti dall'istituto collettore, l'affiliazione del datore di lavoro all'istituto collettore sarà annullata a partire dal momento in cui detti obblighi verranno ripresi dall'altro istituto di previdenza.

Art. 3 Diritti dell'istituto collettore verso il datore di lavoro

1 Il datore di lavoro deve versare all'istituto collettore i contributi dovuti per l'insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto a decorrere dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato a un istituto di previdenza.

2 Il saggio dell'interesse di mora corrisponde a quello applicato abitualmente dall'istituto collettore in caso di ritardo nei pagamenti dei contributi.

RS 831.434; RU 1985 1256

1 RS 831.40

3 In caso di decesso o di invalidità di un salariato sottostante al regime obbligatorio, il datore di lavoro deve pagare, a titolo di risarcimento, un supplemento pari al quadruplo dei contributi inerenti ai rischi decesso e invalidità del l'intero personale sottostante al regime obbligatorio. Tale supplemento è calcolato per il periodo compreso tra il momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto essere affiliato a un istituto di previdenza e quello in cui è insorto l'evento. Il supplemento non deve superare la riserva matematica necessaria, dedotto l'avere di vecchiaia del salariato in questione.

4 Il datore di lavoro deve risarcire l'istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione.

Art. 4 Prestazioni del fondo di garanzia all'istituto collettore

1 Il fondo di garanzia rimborsa all'istituto collettore:

a. il valore attuale della prestazione per superstite o di invalidità dovuto in virtù dell'articolo 12 capoverso 1 LPP, da cui saranno dedotti:
   1. l'avere di vecchiaia dell'assicurato,
   2. i contributi arretrati inerenti ai rischi decesso e invalidità dell'insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio e
   3. il risarcimento dovuto dal datore di lavoro in virtù dell'articolo 3 capoverso 3;
b. il costo dell'adeguamento ulteriore delle prestazioni per superstiti o di invalidità, giusta la lettera a, all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 1 LPP).

2 Se il datore di lavoro è insolvibile, il fondo di garanzia rimborsa inoltre all'istituto collettore:

a. gli importi dovuti giusta il capoverso 1 lettera a, ma inesigibili;
b. i contributi inesigibili, nel caso in cui l'istituto abbia fornito, in favore dell'assicurato, la prestazione di vecchiaia o di libero passaggio;
c. le somme dovute in virtù dell'articolo 3 capoverso 4, ma inesigibili.

3 Se l'istituto collettore è posticipatamente liberato dagli obblighi che gli incombono (art. 2 cpv. 2) oppure se recupera le prestazioni già fornite, rimborsa al fondo di garanzia le somme corrispondenti versate da quest'ultimo.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1985.

Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond)

del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1° luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 53*k* della legge federale del 25 giugno 1982[1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

ordina:

Sezione 1: Cerchia degli investitori e qualità di investitore

Art. 1 Cerchia degli investitori

(art. 53*k* lett. a LPP)

Possono costituire la cerchia degli investitori di una fondazione d'investimento:

a. gli istituti di previdenza professionale e altri istituti esonerati dall'obbligo fiscale, con sede in Svizzera e dediti alla previdenza professionale; e
b. le persone che amministrano gli investimenti collettivi degli istituti di cui alla lettera a, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e collocano fondi presso la fondazione esclusivamente per tali istituti.

Art. 2 Qualità di investitore

(art. 53*k* lett. a ed e LPP)

1 Chi intende essere ammesso come investitore in una fondazione d'investimento deve presentare a quest'ultima una domanda d'ammissione scritta in cui comprovi che adempie le condizioni di cui all'articolo 1. La fondazione decide in merito all'ammissione. Può rifiutarla senza indicare motivi.

2 La qualità di investitore è data fintantoché sussista almeno un diritto o un impegno vincolante all'investimento.

3 La fondazione rispetta il principio della parità di trattamento degli investitori.

RS 831.403.2; RU 2011 3407

1 RS 831.40

Sezione 2: Assemblea degli investitori

Art. 3 Convocazione e svolgimento

(art. 53*k* lett. c ed e LPP)

1 Gli articoli 699–703 del Codice delle obbligazioni[2] si applicano per analogia alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea degli investitori.[3]

2 Il diritto di voto degli investitori si determina in base alla loro quota di partecipazione al patrimonio d'investimento.

Art. 4 Poteri intrasmissibili

(art. 53*k* lett. c ed e LPP)

1 L'assemblea degli investitori ha i poteri intrasmissibili seguenti:

a. delibera sulle proposte di modifica degli statuti rivolte all'autorità di vigilanza;
b. approva la modifica del regolamento della fondazione e dei regolamenti speciali, comprese le direttive di investimento, fatte salve eventuali deleghe della competenza normativa al consiglio di fondazione (art. 13 cpv. 3);
c.[4] nomina i membri del consiglio di fondazione;
d. nomina l'ufficio di revisione;
e. approva il conto annuale;
f. approva le filiali nel patrimonio di base (art. 24 cpv. 2 lett. b);
g. approva le partecipazioni a società anonime svizzere non quotate in borsa nel patrimonio di base (art. 25 cpv. 2);
h. delibera sulle proposte di scioglimento o di fusione della fondazione rivolte all'autorità di vigilanza.

2 La prima assemblea degli investitori vota gli statuti emanati al momento della costituzione della fondazione e il regolamento della stessa.

Sezione 3: Consiglio di fondazione

Art. 5 Composizione e nomina

(art. 53*k* lett. c LPP)

1 Il consiglio di fondazione si compone di almeno tre membri esperti del settore.

2 I membri e il presidente del consiglio di fondazione sono nominati dall'assemblea degli investitori. I fondatori, i loro successori legali e le persone economicamente legate ai fondatori possono essere rappresentati al massimo da un terzo dei membri del con-

2 RS 220
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 205).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

siglio di fondazione. Negli statuti, l'assemblea degli investitori può delegare al consiglio di fondazione il proprio diritto di eleggere il presidente.[5]

3 Il primo consiglio di fondazione è nominato dai fondatori. Gli statuti possono riconoscere ai fondatori o ai loro successori legali il diritto di nominare un sostituto in caso di uscita anticipata di un membro dal consiglio di fondazione. Il mandato del nuovo membro dura fino alla successiva seduta dell'assemblea degli investitori.[6]

Art. 6 Compiti e poteri
(art. 53*k* lett. c LPP)

1 Al consiglio di fondazione spettano tutti i compiti e i poteri che non siano attribuiti all'assemblea degli investitori dalla legge o dagli statuti.

2 Il consiglio di fondazione assicura segnatamente un'adeguata organizzazione d'esercizio.

3 Provvede a un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione d'investimento e assicura il debito controllo delle persone a cui sono stati affidati compiti delegati. Garantisce l'indipendenza degli organi di controllo.[7]

Art. 7 Delega di compiti
(art. 53*k* lett. c LPP)

1 Gli articoli 51*b* capoverso 1 LPP e 48*f*–48*l* dell'ordinanza del 18 aprile 1984[8] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2), eccetto gli articoli 48*h* capoverso 1 e 48*i* capoverso 1, si applicano per analogia alle persone incaricate della gestione o dell'amministrazione della fondazione d'investimento.

2 Il consiglio di fondazione può delegare compiti a terzi a condizione che, oltre al capoverso 1, siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a. si tratta di compiti la cui delega è ammessa dalla legge e dagli atti regolatori della fondazione;
b. la delega di compiti è stabilita in un contratto scritto;
c. l'articolo 12 è rispettato;
d.[9] ...

3 I compiti delegati a terzi possono essere subdelegati solo se il consiglio di fondazione vi ha previamente acconsentito e se sono rispettate le disposizioni sulla delega di compiti. La fondazione e l'ufficio di revisione devono poter continuare a controllare e verificare i compiti delegati.[10]

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
6 Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
7 Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
8 RS 831.441.1
9 Abrogata dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

Art. 8 Prevenzione dei conflitti di interessi e negozi giuridici con persone vicine

(art. 53*k* lett. c LPP)

1 Gli articoli 51*b* capoverso 2 e 51*c* LPP, nonché gli articoli 48*h* capoverso 2 e 48*i* capoverso 2 OPP 2[11] si applicano per analogia.

2 Le persone incaricate dell'amministrazione o dell'amministrazione del patrimonio della fondazione d'investimento non possono essere nominate al consiglio di fondazione. Se il consiglio di fondazione delega la gestione a terzi, questi non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione.[12]

3 Nell'esercizio della loro attività, i membri del consiglio di fondazione non sono vincolati a istruzioni dei fondatori o dei loro successori legali. Non hanno diritto di voto negli affari in cui abbiano un interesse personale.[13]

4 L'assemblea degli investitori approva il regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine. Negli statuti può delegare questo diritto al consiglio di fondazione.[14]

Sezione 4: Ufficio di revisione

Art. 9 Condizioni

(53*k* lett. d LPP)

Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione soltanto le imprese che sono state abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori in quanto imprese di revisione sotto sorveglianza statale ai sensi della legge del 16 dicembre 2005[15] sui revisori.

Art. 10 Compiti

(art. 52*c*, 53*k* lett. d e 62*a* cpv. 2 lett. a e b LPP)

1 L'articolo 52*c* LPP si applica per analogia ai compiti dell'ufficio di revisione.

2 Per i conferimenti in natura l'ufficio di revisione esamina il rapporto di cui all'articolo 20 capoverso 3, e per i conferimenti in natura in beni immobili verifica inoltre che l'articolo 41 capoverso 4 sia rispettato.

3 L'ufficio di revisione esamina inoltre le motivazioni fornite dalle fondazioni in forza dell'articolo 41 capoversi 3 e 4 della presente ordinanza in combinato disposto con

11 RS 831.441.1
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
13 Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
14 Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
15 RS 221.302

gli articoli 92 e 93 dell'ordinanza del 22 novembre 2006[16] sugli investimenti collettivi (OICol).

4 In caso di scioglimento di un gruppo d'investimento, l'ufficio di revisione deve confermarne il regolare svolgimento al consiglio di fondazione.

5 L'ufficio di revisione si attiene alle istruzioni dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 62*a* capoverso 2 LPP. L'autorità di vigilanza può ordinare all'ufficio di revisione di esaminare l'organizzazione dettagliata e di presentare un relativo rapporto. Sulla scorta di tale rapporto, può rinunciare a una propria verifica.

6 L'ufficio di revisione può eseguire verifiche intermedie senza preavviso.

Sezione 5: Periti incaricati delle stime

(art. 53*k* lett. c e d LPP)

Art. 11

1 Prima di costituire un gruppo d'investimento immobiliare (art. 27), la fondazione designa almeno due persone fisiche o una persona giuridica con sede in Svizzera quale perito incaricato delle stime.

2 Le perizie condotte da periti esteri su investimenti immobiliari all'estero devono essere verificate da una persona di cui al capoverso 1 che accerti la corretta applicazione dei principi di valutazione previsti nel regolamento e la plausibilità del risultato della perizia estera.

3 I periti devono disporre delle qualifiche richieste ed essere indipendenti. In singoli casi l'autorità di vigilanza può impartire istruzioni al riguardo alle fondazioni d'investimento.[17]

Sezione 6: Banca depositaria

(art. 53*k* lett. c e d LPP)

Art. 12

1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934[18] sulle banche (LBCR) o una succursale di una banca estera secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.[19]

16 RS 951.311
17 Per. introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
18 RS 952.0
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

[2] La fondazione può autorizzare la banca depositaria a trasferire parti del patrimonio d'investimento a depositari terzi o collettivi in Svizzera e all'estero, sempre che sia garantita la debita diligenza nella scelta e nell'istruzione dei depositari, nonché nel controllo degli stessi.

Sezione 7: Atti regolatori della fondazione ed esame preliminare

Art. 13 Settori regolamentati

(art. 53*k* lett. c, d ed e LPP)

[1] L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della medesima, l'attività di investimento e i diritti degli investitori.

[2] L'autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme.

[3] Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti:

a.[20] ...
b. i periti incaricati delle stime (art. 11);
c. la banca depositaria (art. 12);
d. la collocazione del patrimonio d'investimento (art. 14);
e. la gestione e l'organizzazione dettagliata (art. 15);
f. gli emolumenti e le spese (art. 16);
g. la valutazione (art. 41);
h. la costituzione e lo scioglimento dei gruppi d'investimento (art. 43).

[4] Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria.

Art. 14 Collocazione del patrimonio d'investimento

(art. 53*k* lett. c e d LPP)

La fondazione emana, per ciascun gruppo d'investimento, direttive d'investimento che specifichino in modo chiaro ed esauriente il focus di investimento, gli investimenti autorizzati e le restrizioni poste agli investimenti.

20 Abrogata dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

Art. 15 Gestione e organizzazione dettagliata
(art. 53*k* lett. c LPP)

1 Gli statuti enunciano norme di principio concernenti i compiti del consiglio di fondazione, compresi i compiti di controllo e i poteri di delega. La disciplina dell'organizzazione dettagliata concretizza tali norme di principio e specifica i compiti che il consiglio di fondazione non può delegare.

2 La disciplina dell'organizzazione dettagliata definisce i diritti e gli obblighi delle altre persone incaricate della gestione, nonché il controllo delle stesse.

3 Deve essere adeguata alle caratteristiche della fondazione.

Art. 16 Emolumenti e spese
(art. 53*k* lett. c, d ed e LPP)

1 La fondazione emana disposizioni sulla riscossione degli emolumenti e sulle altre spese a carico dei gruppi d'investimento.

2 La natura e l'ammontare degli emolumenti, nonché le basi della loro riscossione e dell'addebitamento delle altre spese devono essere esposti in modo comprensibile.

Art. 17 Esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza
(art. 53*k* lett. c e d LPP)

1 Necessitano dell'esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza:
- a. le proposte di modifica degli statuti, prima che l'assemblea degli investitori decida in merito;
- b. le modifiche delle disposizioni regolamentari che il consiglio di fondazione sottopone al voto dell'assemblea degli investitori;
- c.[21] l'emanazione o la modifica delle direttive di investimento relative a gruppi di investimento che operano nei settori degli immobili all'estero, delle infrastrutture, del *private debt* Svizzera o del *private equity* Svizzera di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera d[ter] OPP 2[22] o degli investimenti alternativi.

2 L'autorità di vigilanza comunica alla fondazione, per scritto ed entro un mese, l'eventuale rinuncia all'esame preliminare.

3 Al termine dell'esame preliminare è rilasciato un attestato di verifica.

4 I gruppi d'investimento di cui al capoverso 1 lettera c possono essere costituiti soltanto al termine della procedura d'esame.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793).
22 RS 831.441.1

Sezione 8: Diritti degli investitori

Art. 18 Disposizioni generali
(art. 53*k* lett. e LPP)

1 Gli statuti o il regolamento disciplinano il contenuto, il valore, l'emissione, il riscatto e la formazione del prezzo dei diritti, nonché la relativa informazione degli investitori.

2 I diritti non sono liberamente negoziabili. In casi motivati o per gruppi d'investimento poco liquidi, gli statuti o il regolamento possono consentire la cessione di diritti tra gli investitori con il previo consenso dell'organo di gestione.

Art. 19[23] Impegni all'investimento
(art. 53*k* lett. e LPP)

1 Nel caso dei gruppi d'investimento che operano nei settori degli immobili, delle infrastrutture , del *private debt* Svizzera, del *private equity* Svizzera o degli investimenti alternativi, gli statuti o il regolamento possono autorizzare la fondazione ad accettare gli impegni vincolanti all'investimento di un importo fisso.

2 Se prevedono questa possibilità, disciplinano i diritti e gli obblighi derivanti dagli impegni all'investimento.

3 L'autorità di vigilanza può porre condizioni riguardo agli impegni all'investimento.

Art. 20 Conferimenti in natura
(art. 53*k* lett. e LPP)

1 Il controvalore del prezzo di emissione dei diritti deve essere in linea di principio corrisposto in contanti.

2 Gli statuti o il regolamento possono ammettere conferimenti in natura se sono compatibili con la strategia d'investimento e non pregiudicano gli interessi degli altri investitori del gruppo d'investimento.[24]

2bis Il valore equo dei beni conferiti non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato è:

a. calcolato sulla base dei ricavi o dei flussi di denaro attesi capitalizzati, tenuto conto di un tasso di attualizzazione adeguato ai rischi;
b. stimato mediante il raffronto di valore con oggetti simili; o
c. calcolato mediante un altro metodo generalmente riconosciuto.[25]

2ter Questo valore è verificato da almeno un perito indipendente e qualificato.[26]

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
25 Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
26 Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

2quater Per le quote di fondi non quotati e i diritti di gruppi d'investimento ci si basa sul rispettivo valore netto di inventario.[27]

3 L'organo di gestione redige un rapporto in cui elenca i singoli conferimenti in natura degli investitori, indicando il loro valore di mercato al giorno del trasferimento e i diritti emessi quale corrispettivo.

Art. 21 Restrizioni all'emissione e al riscatto di diritti
(art. 53*k* lett. e LPP)

1 Gli statuti o il regolamento possono autorizzare il consiglio di fondazione o terzi incaricati della gestione a sospendere provvisoriamente l'emissione di diritti nell'interesse degli investitori di un gruppo d'investimento.

2 Gli statuti o il regolamento possono prevedere che, al momento della loro costituzione, i gruppi d'investimento con investimenti poco liquidi possano essere limitati nel tempo e chiusi quanto a possibilità di riscatto dal consiglio di fondazione. Gli statuti o il regolamento devono inoltre chiudere quanto a possibilità di riscatto i gruppi d'investimento di cui all'articolo 28 capoverso 3.

3 Nel caso dei gruppi d'investimento chiusi di cui al capoverso 2, gli statuti o il regolamento possono autorizzare l'emissione di diritti dopo la costituzione del gruppo d'investimento soltanto se sono richiamati gli impegni all'investimento esistenti.

4 Gli statuti o il regolamento possono autorizzare il consiglio di fondazione, all'atto di costituire un gruppo d'investimento, a fissare in casi motivati un termine di detenzione di cinque anni al massimo.

5 Gli statuti o il regolamento possono conferire al consiglio di fondazione o a terzi incaricati della gestione il potere di differire di due anni al massimo il riscatto dei diritti di tutti o di alcuni gruppi d'investimento in presenza di circostanze straordinarie, in particolare in caso di problemi di liquidità derivanti da investimenti difficilmente liquidabili.

6 In caso di differimento del riscatto, l'organo di gestione ne informa senza indugio gli investitori interessati. La determinazione del prezzo di riscatto deve basarsi sul patrimonio netto dei gruppi d'investimento allo scadere della dilazione. In casi motivati l'autorità di vigilanza può concedere deroghe.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

Sezione 9: Patrimonio di base

Art. 22 Finalità d'impiego

(art. 53*k* lett. b LPP)

1 La fondazione può impiegare il patrimonio di base come capitale d'esercizio, per operare investimenti o per coprire i costi di liquidazione.

2 Dopo la fase iniziale, non eccedente tre anni a contare dalla costituzione della fondazione, il patrimonio di base può essere impiegato come capitale d'esercizio soltanto se il patrimonio di base non è inferiore al capitale di dotazione richiesto all'atto della fondazione.

Art. 23 Investimento del patrimonio di base

(art. 53*k* lett. b e d LPP)

1 Per quanto gli articoli 24 e 25 non dispongano altrimenti, all'investimento del patrimonio di base si applicano gli articoli 49*a* e 53–56*a* OPP 2[28].

2 È parimenti ammesso il deposito illimitato presso una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LBCR[29] o una succursale di una banca estera secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.[30]

Art. 24 Filiali nel patrimonio di base

(art. 53*k* lett. b-d LPP)

1 Sono considerate filiali nel patrimonio di base le imprese che la fondazione controlla in quanto unica proprietaria.

2 Le filiali nel patrimonio di base devono soddisfare le condizioni seguenti:

a.[31] devono essere una società anonima o una società a garanzia limitata con sede in Svizzera; la sede può essere ubicata all'estero soltanto se ciò è nell'interesse degli investitori;
b. l'acquisto o la costituzione della società richiede l'approvazione dell'assemblea degli investitori della fondazione;
c. almeno i due terzi della cifra d'affari della filiale provengono dalla gestione e dall'amministrazione del patrimonio della fondazione;
d. la fondazione e la filiale hanno stipulato un contratto scritto ai sensi dell'articolo 7;
e. il consiglio di fondazione provvede affinché la gestione della filiale sia sottoposta a un controllo adeguato;
f. la filiale stessa non detiene alcuna partecipazione;

28 RS 831.441.1
29 RS 952.0
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

g. la filiale limita l'attività all'amministrazione degli averi di previdenza.

3 La fondazione provvede affinché l'autorità di vigilanza possa esigere in ogni momento dalla filiale informazioni o la consegna dei documenti utili alla sua attività.

Art. 25 Partecipazioni nel patrimonio di base
(art. 53*k* lett. b-d LPP)

1 Più fondazioni possono partecipare congiuntamente a una società anonima svizzera non quotata in borsa, a condizione che in tal modo ne detengano l'intero capitale azionario.[32]

2 Una rappresentanza nel consiglio di amministrazione va concessa alla fondazione partecipante che ne faccia richiesta.

3 Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 24 capoversi 2 e 3.

Sezione 10: Patrimonio d'investimento

Art. 26 Disposizioni generali
(art. 53*k* lett. d LPP)

1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49–56*a* OPP 2[33], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.[34]

2 Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.

3 Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.[35]

4 Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.[36]

5 La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.

6 All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
33 RS 831.441.1
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

[7] È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.

[8] Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.

[9] In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.

Art. 26*a*[37] Superamento del limite d'investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società

(art. 53*k* lett. d LPP)

[1] Il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54*a* OPP 2[38] possono essere superati dai gruppi d'investimento, se questi ultimi:

a. fondano la loro strategia su un indice usuale; le direttive d'investimento devono menzionare un indice e lo scarto massimo percentuale rispetto a tale indice; o
b. in base alle loro direttive d'investimento limitano il rischio di controparte al massimo al 20 per cento del patrimonio per singola controparte e ripartiscono il patrimonio su almeno dodici controparti; il gruppo d'investimento deve pubblicare almeno trimestralmente, entro un mese dalla fine del trimestre, le quote patrimoniali di ciascuna controparte.

[2] La fondazione deve pubblicare almeno una volta a trimestre i superamenti dei limiti di cui agli articoli 54 e 54*a* OPP 2 da parte di questi gruppi d'investimento.

[3] Il Dipartimento federale dell'interno può precisare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 27 Gruppi d'investimento immobiliare

(art. 53*k* lett. d LPP)

[1] I seguenti investimenti dei gruppi d'investimento immobiliare sono autorizzati alle condizioni indicate di seguito:

a. i beni fondiari non edificati, sempre che siano urbanizzati e adempiano le condizioni per una costruzione immediata;
b. i beni fondiari in comproprietà per i quali non si dispone della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, sempre che il loro valore venale complessivo non ecceda il 30 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento;

37 Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
38 RS 831.441.1

c. gli investimenti collettivi, sempre che siano finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla vendita, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari;
d. i beni fondiari siti all'estero in una forma analoga al diritto di superficie, sempre che possano essere trasferiti e registrati.

2 Per quanto lo consenta il focus del gruppo d'investimento, gli investimenti vanno ripartiti in modo adeguato secondo le regioni, l'ubicazione e il tipo di utilizzazione.

3 I terreni edificabili, gli immobili in costruzione e gli oggetti che richiedono un risanamento non possono eccedere complessivamente il 30 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. Sono eccettuati i gruppi d'investimento che investono esclusivamente in progetti di costruzione; essi possono conservare le opere finite.[39]

4 Il valore venale di un bene fondiario non può eccedere il 15 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.

5 È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti da un gruppo d'investimento direttamente, mediante filiali secondo l'articolo 33 o mediante investimenti collettivi, l'onere non può nondimeno eccedere un terzo del valore venale dei beni fondiari.[40]

6 La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, in via eccezionale e temporaneamente, se questo:
a. è previsto dal regolamento o da regolamenti speciali pubblicati;
b. è necessario per preservare la liquidità; e
c. è nell'interesse degli investitori.[41]

7 Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50 per cento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.[42]

Art. 28 Gruppi d'investimento alternativo

(art. 53*k* lett. d LPP)

1 I gruppi d'investimento alternativo devono operare mediante investimenti collettivi. Sono ammesse eccezioni per gli investimenti:
a. in *private equity;*
b. in materie prime;
c. in *insurance linked securities;*
d. in liquidità;

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
40 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
41 Introdotto dal n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
42 Introdotto dal n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

e.[43] in infrastrutture;
f.[44] in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 3 OPP 2[45].

2 In casi motivati l'autorità di vigilanza può ammettere altre eccezioni, segnatamente per i *managed accounts*.

3 I gruppi d'investimento in *private equity* la cui diversificazione è operata nell'arco di un periodo determinato sono ammessi soltanto se hanno una durata determinata e sono chiusi.

4 I fondi strategici di un gruppo d'investimento che opera nel settore degli investimenti speculativi (*hedge funds*) o in quello delle infrastrutture possono raccogliere capitale di terzi, sempre che non si tratti di fondi di fondi. Nei gruppi d'investimento che operano nel settore delle infrastrutture, la quota di capitale di terzi del capitale detenuto mediante fondi strategici non può eccedere il 40 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento e la quota di capitale di terzi di ogni singolo fondo strategico non può eccedere il 60 per cento.[46]

Art. 29 Gruppi d'investimento misti
(art. 53*k* lett. d LPP)

1 Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:[47]

a. le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b. le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c. gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d.[48] in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26*a*):
    1. il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
    2. le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
    3. dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;

43 Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
44 Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
45 RS 831.441.1
46 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
48 Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

e.[49] i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.

2 L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.

3 Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:

a. i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b.[50] gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c. i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.

Art. 30 Investimenti collettivi

(art. 53*k* lett. d LPP)

1 Il patrimonio d'investimento può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'articolo 56 capoverso 2 OPP 2[51] e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. In singoli casi motivati l'autorità di vigilanza può, in virtù dell'articolo 26 capoverso 9, concedere deroghe a gruppi d'investimento che operano nei settori degli immobili all'estero, delle infrastrutture, del *private debt* Svizzera, del *private equity* Svizzera o degli investimenti alternativi.[52]

2 Non sono ammessi gli investimenti collettivi che comportano per l'investitore obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire garanzie.

3 Il patrimonio d'investimento può essere collocato in investimenti collettivi svizzeri, se l'investimento collettivo:

a. è assoggettato alla vigilanza della FINMA;
b. è stato lanciato da fondazioni d'investimento svizzere; o
c. è un fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) secondo la legge del 23 giugno 2006[53] sugli investimenti collettivi (LICol).[54]

3bis La quota di un investimento collettivo estero deve essere limitata a un massimo del 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento; può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento se:

a. l'investimento collettivo è stato approvato dalla FINMA conformemente all'articolo 120 capoverso 1 LICol;
b. l'investimento collettivo è assoggettato alla vigilanza di un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 120 capoverso 2 lettera e LICol; o

49 Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
50 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
51 RS 831.441.1
52 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793).
53 RS 951.31
54 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

c. la direzione del fondo o la società del fondo nonché l'amministratore di patrimoni dell'investimento collettivo e l'ente di custodia sono assoggettati alla vigilanza della FINMA o di un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 120 capoverso 2 lettera e LICol.[55]

3ter Nel caso di investimenti secondo il capoverso 3 lettera c o 3bis lettera c, la fondazione deve informare gli investitori, per scritto, sui rischi legati a questo investimento.[56]

4 Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive di investimento né la salvaguardia della responsabilità gestionale.

Art. 31 Prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensione

(art. 53*k* lett. d LPP)

1 La legge del 23 giugno 2006[57] sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Il limite di cui all'articolo 26 capoverso 4 non è applicabile.

2 Le operazioni di pensione in cui una fondazione d'investimento agisce quale cedente non sono autorizzate.

Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento

(art. 53*k* lett. c e d LPP)

1 Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria.

2 Esse sono ammesse esclusivamente:

a. nei gruppi d'investimento immobiliare;

a^bis^.[58] nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture;

b.[59] nei gruppi d'investimento operanti nei settori del *private debt* Svizzera, del *private equity* Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare.

3 Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni.

55 Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019 (RU 2019 2221). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

56 Introdotto dall'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

57 RS 951.31

58 Introdotta dal n. I 4 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793).

4 Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori.

Art. 33 Filiali di gruppi d'investimento immobiliare

(art. 53*k* lett. c e d LPP)

1 Lo scopo delle società con oggetto immobiliare può consistere unicamente nell'acquisto, nella vendita, nella locazione o nell'affitto dei propri beni fondiari.

2 La fondazione deve essere l'unica proprietaria delle filiali di gruppi d'investimento immobiliare e la società holding l'unica proprietaria delle proprie filiali.

3 Sono ammesse deroghe al capoverso 2 se la legislazione straniera vieta di essere l'unica proprietaria di una società con oggetto immobiliare o se il fatto di essere l'unica proprietaria di una siffatta società comporta notevoli svantaggi economici. La quota delle società con oggetto immobiliare detenute a titolo di unica proprietaria non può di norma eccedere il 50 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.

4 Il gruppo d'investimento o le sue società holding possono concedere mutui alle proprie filiali.

5 Il gruppo d'investimento o le sue società holding possono prestare garanzie o contrarre fideiussioni a favore delle proprie filiali. Tali garanzie e fideiussioni non possono eccedere complessivamente l'ammontare delle liquidità del gruppo d'investimento o il cinque per cento del patrimonio del gruppo d'investimento e devono essere concesse soltanto quale finanziamento a breve termine o quale credito ponte.

6 Per valutare se sono stati rispettati gli articoli 26 e 27 nonché le disposizioni delle direttive di investimento occorre tenere conto degli investimenti detenuti nelle filiali.

Art. 34 Impegni all'investimento della fondazione

(art. 53*k* lett. d LPP)

Gli impegni all'investimento della fondazione devono essere coperti in ogni tempo da impegni vincolanti all'investimento degli investitori o da liquidità.

Sezione 11: Informazione e richiesta d'informazioni

Art. 35 Informazione

(art. 53*k* lett. e nonché 62 cpv. 1 lett. b LPP)

1 Al momento della sua ammissione nella fondazione, a ogni investitore vanno consegnati gli atti regolatori determinanti della fondazione. Le modifiche degli stessi devono essergli comunicate in modo adeguato.

2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la fondazione pubblica un rapporto annuale comprendente almeno le informazioni seguenti:

a. gli organi della fondazione;
b.[60] il nome e la funzione dei periti, compresi i periti incaricati delle stime (art. 11), dei consulenti in investimenti e degli amministratori di patrimoni;
c. il conto annuale, conformemente agli articoli 38–41;
d. il rapporto dell'ufficio di revisione;
e. il numero dei diritti emessi per ciascun gruppo d'investimento;
f. eventi, affari e decisioni importanti della fondazione e delle filiali;
g. il rinvio a prospetti;
h.[61] i superamenti del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società da parte di gruppi d'investimento secondo l'articolo 26*a* capoverso 1;
i.[62] i superamenti dei limiti da parte di gruppi d'investimento misti secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera e.

3 L'autorità di vigilanza può esigere la pubblicazione di ulteriori informazioni nell'interesse degli investitori.

4 Salvo nel caso dei gruppi d'investimento immobiliare, vanno inoltre pubblicati, con cadenza quantomeno trimestrale, gli indicatori di cui all'articolo 38 capoverso 7.

Art. 36 Richiesta di informazioni

(art. 53*k* lett. e, nonché 62 cpv. 1 lett. b LPP)

1 L'investitore può chiedere in qualsiasi momento che la fondazione gli fornisca informazioni sulla gestione e gli consenta di consultare la contabilità.

2 Le informazioni o la consultazione della contabilità possono essere negate, con il consenso del presidente del consiglio di fondazione, se pregiudicano interessi degni di protezione o segreti d'affari.

Art. 37 Pubblicazioni e obbligo di pubblicare un prospetto

(art. 53*k* lett. e LPP)

1 Le pubblicazioni devono essere presentate in una forma appropriata. L'autorità di vigilanza può porre condizioni al riguardo.

2 Per i gruppi d'investimento che operano nei settori degli immobili, delle infrastrutture, del *private debt* Svizzera, del *private equity* Svizzera, degli investimenti alternativi o delle obbligazioni ad alto rendimento, nonché nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 2, la fondazione deve pubblicare un prospetto.[63] Nel caso dei gruppi d'investimento di nuova costituzione il prospetto deve essere pubblicato prima dell'apertura

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
62 Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793).

della fase di sottoscrizione. Le modifiche del prospetto devono parimenti essere pubblicate.[64]

3 L'autorità di vigilanza può porre condizioni riguardo al prospetto ed esigere la pubblicazione dello stesso per altri gruppi d'investimento che comportano rischi elevati o dispongono di un piano d'investimento o organizzativo complesso. A eventuali istruzioni successive dell'autorità di vigilanza va dato seguito entro tre mesi.

4 I prospetti devono essere trasmessi all'autorità di vigilanza dopo la prima pubblicazione e dopo ogni modifica, unitamente alle direttive di investimento nel caso dei gruppi d'investimento soggetti a esame preliminare. L'autorità di vigilanza può chiedere in qualsiasi momento alla fondazione d'investimento di sanare eventuali vizi del prospetto.

5 Se il gruppo d'investimento è costituito da diritti di un unico investitore, non è necessario pubblicare il prospetto.

Sezione 12: Contabilità e rendiconto

Art. 38 Disposizioni generali

(art. 65*a* cpv. 5, 53*k* lett. d e 71 cpv. 1 LPP)

1 Alle fondazioni d'investimento si applicano le norme sulla contabilità e sul rendiconto di cui all'articolo 47 OPP 2[65].

2 Per il patrimonio di base e per ciascun gruppo d'investimento va tenuta una contabilità separata.

3 L'autorità di vigilanza può porre ulteriori condizioni circa l'articolazione del conto annuale. In quest'ultimo il conto patrimoniale, il conto economico e l'allegato devono essere designati come tali.

4 Nel caso dei gruppi d'investimento, le variazioni del patrimonio netto d'investimento durante l'esercizio e l'utilizzo del risultato devono essere esposti in modo appropriato. La stessa regola si applica per analogia al patrimonio di base.

5 Le spese amministrative devono essere menzionate in modo esauriente nel conto annuale. Devono figurare sia nel conto relativo al patrimonio di base, sia in relazione a ciascun gruppo d'investimento ed essere commentate nell'allegato.

6 Le spese amministrative di terzi poste a carico della fondazione e da questi non direttamente fatturate devono essere menzionate nell'allegato. Se tali spese non sono quantificabili, occorre indicare nell'allegato la quota del patrimonio di base o del gruppo d'investimento amministrato da terzi.

64 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

65 RS 831.441.1

7 Nel rapporto annuale, le fondazioni d'investimento specificano per ciascun gruppo d'investimento indicatori inerenti ai costi, ai rendimenti e ai rischi. L'autorità di vigilanza prescrive gli indicatori determinanti. In casi motivati, può esentare la fondazione dall'obbligo di pubblicazione.

8 Nell'interesse degli investitori, l'autorità di vigilanza può porre alla fondazione d'investimento condizioni supplementari, indipendentemente dalle prescrizioni di cui all'articolo 47 OPP 2, circa le informazioni da pubblicare nell'allegato.

Art. 39 Filiali e partecipazioni

(art. 53*k* lett. d, 65*a* cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

Le filiali nel patrimonio di base, le partecipazioni al patrimonio di base secondo l'articolo 25 e le filiali di gruppi d'investimento devono essere consolidate in tali patrimoni nel conto annuale. L'autorità di vigilanza può porre condizioni al riguardo e incaricare la fondazione di trasmetterle, unitamente ai documenti del rapporto ordinario, il conto annuale e il rapporto dell'ufficio di revisione concernente le filiali.

Art. 40 Rimborsi, indennità di distribuzione e di presa a carico

(art. 53*k* lett. d, 65*a* cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

1 I rimborsi, nonché le indennità di distribuzione e di presa a carico devono figurare per quanto possibile nel conto economico del gruppo d'investimento interessato o in caso contrario nell'allegato del conto annuale.

2 Tali rimborsi e indennità sono oggetto di un commento nell'allegato del conto annuale. Qualora non vi siano stati né rimborsi né indennità, tale circostanza va espressamente segnalata.

3 I rimborsi alla fondazione vanno accreditati integralmente al relativo gruppo d'investimento.

Art. 41 Valutazione

(art. 53*k* lett. d, 65*a* cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

1 Il patrimonio netto di un gruppo d'investimento si compone del valore dei singoli attivi e degli eventuali interessi decorsi, al netto degli eventuali impegni. Nel caso degli investimenti immobiliari, sono dedotte le imposte che dovranno verosimilmente essere pagate al momento dell'alienazione dei beni fondiari.

2 L'articolo 48 primo periodo OPP 2[66] è applicabile alla valutazione di attivi e passivi delle fondazioni. In materia di valutazione degli investimenti, l'autorità di vigilanza può prescrivere criteri e dichiarare determinanti gli articoli 84 e 85 dell'ordinanza FINMA del 27 agosto 2014[67] sugli investimenti collettivi.[68]

66 RS 831.441.1

67 RS 951.312

68 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

3 Se si operano investimenti diretti in immobili, gli statuti devono indicarne il metodo di valutazione. La valutazione degli immobili all'estero deve conformarsi a standard internazionali riconosciuti. Una volta all'anno la fondazione fa stimare il valore venale dei beni fondiari dai periti di cui all'articolo 11. In assenza di palesi variazioni sostanziali, tale valore può essere ripreso per le date di riferimento di cui al capoverso 6. L'articolo 93 capoversi 2 e 4 OICol[69] si applica per analogia.

4 In caso di conferimenti in natura, una delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1 deve stimare il prezzo degli immobili secondo il metodo di valutazione previsto negli atti regolatori della fondazione. Una seconda persona indipendente dalla prima e dalla fondazione (art. 11 cpv. 3) verifica la valutazione. Per il rimanente, l'articolo 92 OICol si applica per analogia alla valutazione in caso di acquisto o di alienazione di beni fondiari.

5 L'articolo 94 OICol si applica per analogia alla valutazione dei progetti di costruzione.

6 I valori patrimoniali del patrimonio di base e dei singoli gruppi d'investimento sono valutati alle date di chiusura del bilancio previste negli statuti, ai giorni di emissione o di riscatto e alle date di pubblicazione.

Sezione 13: Scioglimento

Art. 42 Scioglimento della fondazione

(art. 53*k* lett. c LPP)

1 Lo scioglimento della fondazione è retto dagli articoli 88 e 89 del Codice civile[70]. Esso è disposto dall'autorità di vigilanza.

2 Alla liquidazione, il patrimonio d'investimento è ripartito tra gli investitori in ragione dei diritti da essi detenuti.

3 Il ricavato della liquidazione del patrimonio di base, al netto degli impegni, è ripartito tra gli investitori esistenti in occasione dell'ultima assemblea degli investitori in ragione della quota del patrimonio d'investimento detenuta da ciascun investitore. Se il ricavato della liquidazione è di modesta entità, l'autorità di vigilanza può autorizzarne altre forme di utilizzo.

Art. 43 Scioglimento di gruppi d'investimento

(art. 53*k* lett. c e d LPP)

1 In caso di scioglimento di un gruppo d'investimento, sono garantite la parità di trattamento e l'informazione tempestiva degli investitori.

69 RS 951.311
70 RS 210

2 L'autorità di vigilanza è informata contemporaneamente agli investitori in merito al previsto scioglimento del gruppo d'investimento.

Sezione 14: Disposizioni finali

Art. 44 Disposizione transitoria

Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare i loro statuti alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2013.

Art. 44*a*[71] Disposizioni transitorie della modifica del 6 giugno 2014

1 Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare l'investimento del patrimonio e i loro statuti alla modifica della presente ordinanza del 6 giugno 2014 entro il 31 dicembre 2014.

2 La prima verifica secondo le nuove disposizioni è effettuata per l'esercizio 2015.

Art. 44*b*[72] Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2019

1 Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori alle nuove disposizioni entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019.

2 Per quanto concerne le disposizioni sulla composizione e sulla nomina del consiglio di fondazione di cui all'articolo 5 e quelle sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine di cui all'articolo 8 capoversi 2 e 4 è accordato un periodo transitorio di due anni.

Art. 45 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

71 Introdotto dal n. II dell'O del 6 giu. 2014 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

72 Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

del 3 marzo 1997 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 22*a* capoverso 3 della legge del 25 giugno 1982[1] sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982[2] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

ordina:

Art. 1 Persone assicurate

1 Sono assicurati obbligatoriamente per i rischi morte e invalidità i disoccupati che:

a. soddisfano i presupposti del diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'articolo 8 LADI o ricevono indennità conformemente all'articolo 29 LADI; e
b. percepiscono un salario giornaliero coordinato secondo gli articoli 4 o 5.

2 Non sono assicurate le persone che sono già assicurate secondo l'articolo 47 capoverso 1 o 47*a* LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente ordinanza.[3]

Art. 2 Copertura assicurativa

1 L'assicurazione comincia al termine dei periodi di attesa secondo l'articolo 18 LADI.[4]

2 Le persone per le quali il diritto all'indennità è sospeso sono assicurate (art. 30 LADI).

Art. 3 Principi per determinare il salario coordinato

1 Gli importi limite secondo gli articoli 2, 7 e 8 LPP sono divisi per 260,4 (importi limite giornalieri). Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959[5] sull'assicurazione per l'invalidità, gli importi limite fissati negli arti-

RS 837.174; RU 1997 1101

1 RS 837.0
2 RS 831.40
3 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 gen. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 739).
5 RS 831.20

coli 2, 7 e 8 capoverso 1 LPP sono ridotti in misura corrispondente alla percentuale di rendita cui hanno diritto.[6]

2 I salari provenienti da guadagni intermedi (art. 24 LADI) e da un'occupazione a tempo parziale (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) percepiti durante un periodo di controllo sono divisi per il numero di giorni controllati corrispondenti a un periodo di controllo (salario giornaliero).[7]

Art. 4 Salario giornaliero coordinato

1 Il salario giornaliero coordinato deve essere assicurato.

2 Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva ottenuta deducendo dall'indennità giornaliera di disoccupazione l'importo di coordinazione calcolato su base giornaliera ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1.

3 Se non raggiunge l'importo calcolato su base giornaliera secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPP, il salario giornaliero coordinato deve essere arrotondato a questa somma.

4 Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 3 si applica anche all'assicurazione obbligatoria delle persone per cui gli importi limite sono ridotti conformemente all'articolo 3 capoverso 1.[8]

Art. 5 Salario giornaliero coordinato in caso di guadagno intermedio, e di lavoro a tempo parziale[9]

1 Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva tra:

a.[10] il salario giornaliero proveniente da un'attività intermedia o da un'attività a tempo parziale; e

b. la perdita di guadagno che dà diritto a un'indennità calcolata su base giornaliera analogamente all'articolo 3 capoverso 2;

c. meno l'importo di coordinamento calcolato su base giornaliera in virtù dell'articolo 3 capoverso 1.

2 Se il salario giornaliero proveniente da un'attività intermedia o da un'attività a tempo parziale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LPP è assicurato, dal salario giornaliero coordinato ai sensi del capoverso 1 è dedotto il salario giornaliero coordinato proveniente da un guadagno intermedio o da un'attività a tempo parziale.[11]

6 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).
8 Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

Art. 6 Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d'invalidità

1 Le prestazioni in caso di morte o invalidità si calcolano sulla base del salario giornaliero coordinato del periodo di controllo nel quale si è verificato l'evento assicurato. Nel caso in cui l'assicurato non abbia potuto adempiere il suo obbligo regolamentare di controllo a causa dell'evento, si tiene conto dei giorni del periodo di controllo precedente e sino al verificarsi dell'evento in questione.

2 L'importo delle rendite è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP, senza interessi.[12]

Art. 7 Uscita dall'assicurazione obbligatoria dei disoccupati

Per gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria dei disoccupati (art. 2 cpv. 1bis LPP[13]), il mantenimento della previdenza per i rischi morte e invalidità è possibile solo se essi:

a. non sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 o non vi sottostanno di nuovo secondo il capoverso 1bis[14] LPP o
b. non possono aderire all'assicurazione facoltativa ai sensi dell'articolo 44 o dell'articolo 46 LPP.

Art. 8 Determinazione dell'aliquota di contribuzione

1 Per i rischi di morte e di invalidità, l'aliquota di contribuzione è pari allo 0,25 per cento del salario giornaliero coordinato.[15]

2 L'istituto collettore controlla regolarmente se l'aliquota di contribuzione copra le spese e ne riferisce all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione almeno una volta all'anno. Se è necessario adeguare l'aliquota di contribuzione in funzione dell'evoluzione del rischio, l'istituto collettore sottopone una proposta di adeguamento all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, a destinazione del Consiglio federale.[16]

3 La domanda di modifica dell'aliquota di contribuzione è presentata all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione al più tardi tre mesi prima della data effettiva dell'adeguamento.[17]

4 L'istituto collettore tiene una statistica sui rischi morte e invalidità dei disoccupati.

---

12 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
13 Ora: art. 2 cpv. 3 LPP.
14 Ora: cpv. 3.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4689).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

Art. 9 Contributi

[1] Il disoccupato e l'assicurazione contro la disoccupazione si dividono i contributi a metà.

[2] Nei giorni in cui il disoccupato non riceve prestazioni, tutti i contributi sono a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 10 Trattamento fiscale della previdenza dei disoccupati

I contributi versati da beneficiari d'indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sono deducibili dai redditi imponibili, per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.

Swiss GAAP RPC 26

Rendiconto di istituti di previdenza

Rivista: 2013
Entrata in vigore: 1° gennaio 2014

Introduzione

Per i rendiconti degli istituti di previdenza devono essere applicate le direttive particolari della presente raccomandazione a complemento e parziale adeguamento delle altre raccomandazioni professionali esistenti (RPC). Nell'allestimento del conto annuale secondo le Swiss GAAP RPC devono essere considerate le disposizioni delle leggi speciali in materia di previdenza professionale, in maniera che non siano necessari ulteriori complementi ai rendiconti.

Per gli istituti di previdenza deve essere rispettato il principio basilare delle Swiss GAAP RPC, secondo il quale il conto annuale deve presentare un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (true & fair view). Ciò richiede l'applicazione di valori equi per tutti gli investimenti patrimoniali. I capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnico-assicurativi sono calcolati sulla base di principi riconosciuti e informazioni tecniche di generale accesso. A causa del particolare carattere a lungo termine delle finalità della previdenza, è ammessa la costituzione di riserve di fluttuazione. Non è necessario presentare un rendiconto finanziario (conto del flusso di mezzi).

Raccomandazione

1 Gli istituti di previdenza che allestiscono il proprio conto annuale secondo le disposizioni legali sulla previdenza professionale devono applicare la presente raccomandazione. In mancanza di una regolamentazione specifica, le disposizioni legali in materia di previdenza professionale e le direttive dell'autorità di sorveglianza prevalgono sulle altre Swiss GAAP RPC.

2 La chiusura contabile di un istituto di previdenza secondo la Swiss GAAP RPC 26 comprende il bilancio, il conto d'esercizio e l'allegato, con le cifre di raffronto dell'esercizio precedente. La chiusura contabile deve presentare «la situazione finanziaria effettiva» ai sensi della vigente legislazione in materia di previdenza professionale e contenere tutte le informazioni necessarie per il suo giudizio. Essa deve presentare

in particolare l'entità delle riserve di fluttuazione e rispettivamente dei fondi liberi o della copertura insufficiente come pure l'eccedenza dei ricavi (avanzo/utile) o dei costi (disavanzo/perdita) del periodo. L'esposizione di un'eccedenza di ricavi (utile) è ammessa unicamente quando la riserva di fluttuazione ha raggiunto l'obiettivo prefissato. Nel caso di istituti di previdenza con il sistema della capitalizzazione integrale, l'esposizione di una copertura insufficiente è ammessa unicamente quando la riserva di fluttuazione è stata completamente sciolta. I fondi liberi o la copertura insufficiente sono il risultato delle posizioni di bilancio valutate a norma della Swiss GAAP RPC 26, del riporto dall'esercizio precedente e rispettivamente dell'utile o della perdita risultante dal conto d'esercizio.

3 La valutazione degli attivi deve essere effettuata ai valori equi della data di riferimento del bilancio, senza considerare effetti di livellamento («Glättungseffekte» o effetti di «smoothing»).

4 La valutazione dei passivi deve essere effettuata alla data di riferimento del bilancio. I capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnico-assicurativi devono essere calcolati annualmente sulla base di principi riconosciuti e di informazioni tecniche accessibili pubblicamente. L'aggiornamento, di anno in anno, di singoli elementi dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnico-assicurativi è ammesso, se esso porta a un risultato adeguatamente preciso. In caso di modifiche sostanziali o di una copertura insufficiente, l'aggiornamento dei dati non è ammesso. Considerato il carattere a lungo termine degli obiettivi della previdenza professionale, è ammessa la costituzione di riserve di fluttuazione, quale unica posizione di bilancio che in occasione della sua costituzione o scioglimento può causare un effetto di livellamento con influsso sull'avanzo o sul disavanzo del periodo.

5 I criteri di valutazione e di calcolo per gli attivi e i passivi devono essere applicati con continuità ed esposti nell'informativa. I cambiamenti di tali criteri devono essere esposti nell'allegato con l'indicazione dell'influsso sul conto annuale, sia menzionando l'influsso nell'anno in esame, sia modificando le cifre di raffronto dell'esercizio precedente (restatement).

6 La chiusura contabile conformemente alle Swiss GAAP RPC di un istituto di previdenza deve contenere le seguenti posizioni principali, sempre che presentino dei contenuti, designate da A a Z nel bilancio e nel conto d'esercizio, e con i numeri romani da I a X nell'allegato. A complemento di tali posizioni principali devono inoltre essere definite, allo stesso modo, le sottoposizioni vincolanti. Una ridenominazione o l'inclusione di posizioni è possibile solo se con le denominazioni predefinite una fattispecie è rappresentata in maniera insufficiente o fuorviante.

7 Struttura del bilancio:

ATTIVI

A Investimenti patrimoniali

Devono essere i definiti criteri di classificazione, di struttura e di definizione, che devono essere applicati con continuità. Nella presentazione delle posizioni occorre rispettare il principio della significatività. Esempi di tali posizioni sono (l'elenco non è esaustivo, in ordine alfabetico): Azioni/Crediti/Immobili/Mezzi liquidi e investimenti del mercato monetario/Obbligazioni/Partecipazioni/Portfolio Banca xy/Prestiti ipotecari/Quote di fondazioni di investimento o fondi di investimento/Titoli. Gli investimenti presso il datore di lavoro devono sempre essere esposti separatamente, indicando le diverse componenti (crediti, partecipazioni ecc.).

B Delimitazioni attive

C Attivi da contratti assicurativi*

PASSIVI

D Debiti
- Prestazioni di libero passaggio e rendite
- Banche/Assicurazioni
- Altri debiti

E Delimitazioni passive

F Riserva dei contributi del datore di lavoro
- Riserva dei contributi senza rinuncia all'utilizzazione**
- Riserva dei contributi con rinuncia all'utilizzazione**

G Accantonamenti non tecnici

H Capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi
- Capitale di previdenza assicurati attivi
- Capitale di previdenza beneficiari di rendite
- Passivi da contratti assicurativi*
- Accantonamenti tecnico-assicurativi

I Riserva di fluttuazione

J Capitale della fondazione, fondi liberi/copertura insufficiente
- Saldo all'inizio del periodo
- ± Aumento/diminuzione da liquidazione parziale (se non contabilizzato nelle rubriche P/Q)

* La contabilizzazione del valore di riscatto di contratti collettivi di assicurazione è facoltativa, l'informazione può altrimenti essere fornita nell'allegato.

** Includere le sottoposizioni solo se esistono riserve dei contributi con rinuncia all'utilizzazione.

\+ Apporto da assicurati assunti (se non contabilizzato nelle rubriche P/Q)

Z ± Avanzo/Disavanzo

= Saldo alla fine del periodo

8 Il conto d'esercizio deve essere presentato in forma scalare con la seguente struttura:

K + Contributi ordinari, altri contributi e apporti/versamenti
- \+ Contributi salariati
- \+ Contributi datore di lavoro
- – Prelevamento dalla riserva dei contributi del datore di lavoro per il finanziamento dei contributi
- \+ Contributi da terzi
- \+ Versamenti supplementari salariati
- \+ Versamenti supplementari datore di lavoro
- \+ Contributi di risanamento salariati
- \+ Contributi di risanamento datore di lavoro
- \+ Contributi di risanamento beneficiari di rendite
- \+ Apporti/Versamenti nella riserva dei contributi del datore di lavoro
- \+ Sovvenzioni dal fondo di garanzia

L + Prestazioni d'entrata
- \+ Prestazioni di libero passaggio apportate
- \+ Versamenti in caso di assunzione di gruppi di assicurati
  - – Accantonamenti tecnico-assicurativi
  - – Riserve di fluttuazione
  - – Fondi liberi
- \+ Rimborso prelievi anticipati PPA/Divorzio

da K a L = Ricavi da contributi e prestazioni d'entrata

M – Prestazioni regolamentari
- – Prestazioni di vecchiaia
- – Prestazioni per i superstiti
- – Prestazioni d'invalidità
- – Altre prestazioni regolamentari
- – Prestazioni in capitale per pensionamento
- – Prestazioni in capitale per decesso e invalidità

N – Prestazioni extra-regolamentari

O – Prestazioni d'uscita
- – Prestazioni di libero passaggio in caso d'uscita
- – Trasferimento di ulteriori mezzi nel caso di uscite collettive
- – Prelievi anticipati PPA/Divorzio

da M a O = Costi per prestazioni e anticipi

P/Q ± Scioglimento/Costituzione capitali di previdenza, accantonamenti tecnico-assicurativi e riserve dei contributi
- ± Scioglimento/Costituzione capitale di previdenza assicurati attivi
- ± Costo/Ricavo da liquidazione parziale (solo parte fondi liberi/ copertura insufficiente)
- ± Scioglimento/Costituzione capitale di previdenza beneficiari rendite
- ± Scioglimento/Costituzione accantonamenti tecnico-assicurativi
- – Interessi a favore del capitale di risparmio
- ± Scioglimento/Costituzione di riserve dei contributi

R + Ricavi per prestazioni assicurative
- + Prestazioni assicurative
- + Partecipazioni alle eccedenze di assicurazioni

S – Costi assicurativi
- – Premi assicurativi
  - – Premi di risparmio
  - – Premi di rischio
  - – Premi legati ai costi
- – Versamenti unici ad assicurazioni
- – Impiego partecipazioni alle eccedenze di utili di assicurazioni
- – Contributi al fondo di garanzia

da K a S = Risultato netto parte assicurativa

T ± Risultato netto investimento patrimoniale

Devono essere definiti i criteri di classificazione, di struttura e di definizione che devono essere applicati con continuità. L'obiettivo è una presentazione che sostanzialmente rispecchi quella del bilancio (posizione A). Nella posizione T devono essere esposte esplicitamente le spese di amministrazione del patrimonio.

U ± Scioglimento/Costituzione accantonamenti non tecnici

V + Altri ricavi
- + Ricavi da prestazioni fornite
- + Altri ricavi

W – Altri costi

X – Spese di amministrazione
- – Amministrazione generale
- – Marketing e pubblicità
- – Attività di brokeraggio e intermediazione
- – Ufficio di controllo e perito in materia di previdenza professionale
- – Autorità di vigilanza

da K a X = Eccedenza dei ricavi/costi prima della costituzione/scioglimento della riserva di fluttuazione

Y ± Scioglimento/Costituzione riserva di fluttuazione

Z = Eccedenza ricavi/costi (somma da K a Y)

9 L'allegato deve contenere i dati complementari al bilancio e al conto d'esercizio necessari per raggiungere gli obiettivi informativi definiti alle cifre da 2 a 5. Secondo il loro carattere si tratta di tabelle o descrizioni, come pure di cifre (con raffronto dell'esercizio precedente) e spiegazioni. La presentazione deve essere effettuata con la struttura seguente:

I Basi e organizzazione
- Forma legale e scopo
- Registrazione LPP e fondo di garanzia
- Informazioni sull'atto di fondazione e sui regolamenti
- Organo supremo, direzione e diritti di firma
- Periti, ufficio di controllo, consulenti, autorità di vigilanza
- Datori di lavoro affiliati*

II Membri attivi e beneficiari di rendite
- Membri attivi*
- Beneficiari di rendite*
- Numero e sviluppo dell'effettivo dei membri attivi e dei beneficiari di rendite devono essere presentati al lordo

III Modi di concretizzazione dello scopo
- Spiegazione del (dei) piano (piani) di previdenza
- Finanziamento, metodi di finanziamento
- Ulteriori informazioni sull'attività di previdenza

IV Norme di valutazione e di allestimento del rendiconto, continuità
- Conferma della presentazione del rendiconto secondo la Swiss GAAP RPC 26
- Principi contabili e di valutazione applicati
- Modifiche di principi di valutazione, contabili e di rendiconto

V Rischi attuariali/copertura dei rischi/grado di copertura

Nel caso di concetti di previdenza particolari (p.es. diversi piani di previdenza con copertura del rischio differente), invece della seguente suddivisione possono essere scelti altri criteri, da applicare con continuità. Il contenuto informativo deve essere equivalente.
- Tipo di copertura del rischio, riassicurazioni

* In tali posizioni dell'allegato devono essere indicati il saldo e la variazione rispetto all'esercizio precedente e, se del caso, devono essere fornite le spiegazioni.

Spiegazione degli attivi e passivi da contratti assicurativi*
Evoluzione e remunerazione degli averi a risparmio con il sistema del primato dei contributi*
Evoluzione della riserva matematica degli assicurati attivi con il sistema del primato delle prestazioni*
Totale degli averi di vecchiaia secondo la LPP*
Evoluzione del capitale di copertura dei beneficiari di rendite*
Composizione, evoluzione e spiegazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi
Risultato dell'ultima perizia attuariale
Basi tecnico-assicurative e altre ipotesi attuariali rilevanti
Modifica delle basi e delle ipotesi tecnico-assicurative
Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione*

Grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2

VI Spiegazione dell'investimento patrimoniale e del relativo risultato netto

Organizzazione della gestione del patrimonio, dei consulenti in investimenti, dei gestori patrimoniali e del regolamento d'investimento

L'informazione comprende pure mandati, gestori patrimoniali incl. tipo dell'abilitazione e banche depositarie

Estensione possibilità di investimento, rapporto annuale (art. 50 cpv. 4 OPP 2) con spiegazione concludente del rispetto della sicurezza e della ripartizione dei rischi (art. 50 cpv. 1–3 OPP 2) Importo mirato e calcolo della riserva di fluttuazione*

Presentazione dell'investimento patrimoniale secondo le categorie di investimento

La presentazione deve indicare il medesimo totale figurante a bilancio dell'investimento patrimoniale, tenuto conto dell'impegno da strumenti finanziari derivati. L'obiettivo è di presentare i rischi significativi nell'investimento patrimoniale correlati all'effettiva allocazione dei beni e in raffronto alla strategia d'investimento attuata che si scostasse da quella prevista. Gli investimenti collettivi e gli impegni da strumenti finanziari derivati devono essere allocati rispettivamente agli investimenti di base e/o alle singole categorie di investimento. I criteri di articolazione e il grado di dettaglio possono per contro differire dalla struttura del bilancio. Il raffronto con l'esercizio precedente può limitarsi alle modifiche significative.

Strumenti finanziari derivati in corso (in essere)
Impegni d'investimento aperti (p.es. da investimenti in private equity)

* In tali posizioni dell'allegato devono essere indicati il saldo e la variazione rispetto all'esercizio precedente e, se del caso, devono essere fornite le spiegazioni.

Valore di mercato e partner contrattuali dei titoli oggetto di securities lending

Spiegazioni del risultato netto dell'investimento patrimoniale

Il risultato conseguito nel periodo di riferimento deve riferirsi al patrimonio complessivo in relazione alla strategia di investimento scelta nell'ambito dell'attività di previdenza. I dati sulla performance si riferiscono al patrimonio nel suo complesso o a parti di esso chiaramente descritte. Il raffronto con l'esercizio precedente può limitarsi agli aspetti significativi.

Spiegazioni sulle spese di amministrazione del patrimonio

Totale di tutti gli indici di costo in CHF per investimenti collettivi rilevati nel conto d'esercizio

Totale delle spese di amministrazione del patrimonio incluse nel conto d'esercizio in percento degli investimenti trasparenti

Tasso di trasparenza delle spese (quota-parte in cifre assolute degli investimenti trasparenti sul totale degli investimenti) Informazione degli investimenti patrimoniali per i quali non possono essere indicate le spese di amministrazione (art. 48a cpv. 3 OPP 2)

Spiegazioni degli investimenti presso il datore di lavoro* e delle riserve dei contributi del datore di lavoro*

Lo scopo delle spiegazioni mira a presentare in modo completo i rapporti finanziari con il datore di lavoro (tipologia dei crediti, dei debiti e dei rapporti contrattuali, compresi i ricavi e i costi ivi correlati).

VII Spiegazione di altre posizioni del bilancio e del conto d'esercizio

VIII Condizioni poste dall'autorità di vigilanza

IX Ulteriori informazioni in merito alla situazione finanziaria

Copertura insufficiente/Spiegazione delle misure prese (art. 44 OPP 2)
Rinuncia all'utilizzazione della riserva dei contributi da parte del datore di lavoro
Liquidazioni parziali Separate accounts*
Costituzione in pegno di attivi* Responsabilità solidale e fideiussioni*
Vertenze legali in corso
Operazioni particolari e transazioni patrimoniali particolari

X Eventi successivi alla data del bilancio

10 Gli istituti collettivi e quelli comuni devono allestire il conto annuale in maniera che informazioni adeguate siano disponibili sia per il singolo istituto di previdenza, sia per l'intero istituto come tale. Nella presentazione delle chiusure contabili di

* In tali posizioni dell'allegato devono essere indicati il saldo e la variazione rispetto all'esercizio precedente e, se del caso, devono essere fornite le spiegazioni.

istituti di previdenza non è ammessa la compensazione di attivi e passivi e di costi e ricavi. In particolare la copertura insufficiente di singoli istituti di previdenza non deve essere compensata con i fondi liberi di altri.

Spiegazioni

ad cifra 1

11 La Swiss GAAP RPC 26 deve essere implementata a seguito di una delibera dell'organo supremo. Lo standard è adatto per i seguenti tipi di istituti di previdenza:

- Istituti di previdenza che esercitano o finanziano la previdenza professionale obbligatoria e/o sovraobbligatoria (istituti di previdenza con prestazioni regolamentari, registrati o non registrati, fondi padronali e istituti di finanziamento della previdenza professionale come pure istituti collettivi e comuni);
- per analogia anche per altri istituti il cui scopo è la previdenza del personale, come istituti di libero passaggio, istituti pilastro 3a, fondazioni d'investimento e fondi di garanzia LPP.

ad cifra 2

12 Costituzione/Scioglimento rispettivamente dei fondi liberi o della copertura insufficiente come pure della riserva di fluttuazione:

- In base alla sequenza definita per la costituzione e lo scioglimento della riserva di fluttuazione, l'importo esposto nei fondi liberi degli istituti di previdenza con il sistema della capitalizzazione integrale non può diventare negativo finché sussiste una riserva di fluttuazione. Un importo negativo corrisponde nel contempo a una copertura insufficiente secondo l'art. 44 OPP 2.
- La variazione rispettivamente dei fondi liberi o della copertura insufficiente avviene di regola attraverso l'avanzo o il disavanzo del periodo (posizione Z). L'effetto di una liquidazione parziale sui fondi liberi o sulla copertura insufficiente, oppure il versamento nei fondi liberi a seguito dell'assunzione di assicurati a scelta può essere esposto, in maniera comprensibile, nel conto d'esercizio (P/Q o K) o direttamente nel bilancio (posizione J). Le fattispecie devono essere spiegate nell'allegato (criterio di ripartizione nella liquidazione parziale, posizione IX, apporto/versamento relativo ad assicurati assunti, posizione V).
- In caso di copertura insufficiente, gli istituti di previdenza con il sistema della capitalizzazione parziale di corporazioni del diritto pubblico possono costituire in bilancio una riserva di fluttuazione solo nella misura in cui il grado di copertura mirato secondo il piano di finanziamento viene superato alla data del bilancio. Tali istituti sono comunque tenuti a definire e comunicare l'importo

mirato della riserva di fluttuazione (cifre 4 e 14) nell'interesse di una presentazione completa dell'effettiva situazione finanziaria.

ad cifra 3

13 Valutazione di attivi:

- La definizione di valori equi per tutti gli attivi significa che essi devono essere sostanzialmente valutati a valori di mercato alla data di riferimento del bilancio.
- Il valore equo degli immobili e di altri beni patrimoniali senza un mercato regolare e pubblico deve essere calcolato sulla base dei ricavi o dei flussi finanziari attesi capitalizzati, tenuto conto di un tasso di attualizzazione che tenga debitamente conto dei rischi, stimato mediante il raffronto di valore con oggetti simili o calcolato mediante un altro metodo generalmente riconosciuto.
- Se per un bene patrimoniale non è disponibile o calcolabile un valore equo, eccezionalmente si può partire dal valore di acquisizione deducendo le perdite di valore identificate.
- Il metodo di valutazione applicato e gli elementi centrali per il calcolo (p.es. il tasso di capitalizzazione) devono essere esposti nell'allegato (posizione IV).
- Gli effetti di livellamento sull'avanzo o il disavanzo del periodo risultano da differenti principi di valutazione applicati di anno in anno per le medesime posizioni di bilancio. Non sono ammessi effetti di livellamento nella valutazione degli investimenti patrimoniali, p.es. obbligazioni, immobili e partecipazioni.

ad cifra 4

14 Valutazione di passivi

- I capitali di previdenza e le riserve attuariali (posizione H) devono essere valutati annualmente sulla base di criteri riconosciuti e di informazioni pubblicamente accessibili in materia di decessi e invalidità. Il calcolo può essere effettuato sulla base di un metodo statico oppure di un metodo dinamico cui si orienta la legislazione in materia di previdenza professionale (LPP, LLP).
- La scelta del metodo di calcolo deve essere effettuata dall'organo supremo tenendo conto delle raccomandazioni del perito in materia di previdenza professionale. Se viene scelto un metodo dinamico, i capitali di previdenza e le riserve attuariali calcolati con questo sistema possono essere inclusi in bilancio solo se sono superiori all'impegno calcolato con un metodo statico tenuto conto degli importi minimi di legge. Se gli importi minimi di legge sono inferiori, devono essere esposti nell'allegato.
- Mediante l'aggiornamento annuale dei dati è possibile ottenere un risultato adeguatamente preciso per il calcolo di singole parti dei capitali di previdenza o di riserve attuariali solo se non vengono apportate modifiche al piano previdenziale, ai contratti di riassicurazione e alle ipotesi alla base dei calcoli, e inoltre

dall'ultimo calcolo non sono intervenuti cambiamenti significativi nel numero degli assicurati (p.es. a seguito di fusioni, liquidazioni parziali) o nell'andamento dei sinistri. Nel caso di copertura insufficiente un tale aggiornamento dei dati non è sufficiente.

- Le riserve di fluttuazione vengono costituite nell'ottica della sicurezza durevole dell'adempimento degli scopi di previdenza. La determinazione delle riserve di fluttuazione necessarie (importo mirato) avviene in particolare considerando l'insieme di attivi e passivi, la struttura nonché l'evoluzione attesa degli assicurati. Il calcolo si basa su riflessioni di matematica finanziaria e su dati di fatto del momento. Vale il principio della continuità.
- Nel caso di istituti senza promessa vincolante di prestazioni (senza capitali di previdenza e riserve attuariali) si può rinunciare a costituire una riserva di fluttuazione.

ad cifra 6

15 Presentazione del conto annuale nel suo complesso

- Riferimenti delle posizioni:
  Le lettere da A a Z per le posizioni del bilancio e del conto d'esercizio e i numeri romani da I a X per le posizioni dell'allegato indicati nella Swiss GAAP RPC 26 servono quali riferimenti. Nel conto annuale non devono essere menzionate.
- Riconciliazione delle informazioni nel bilancio, nel conto d'esercizio e nell'allegato: le informazioni nel bilancio, nel conto d'esercizio e nell'allegato devono essere riconciliate fra di loro.
- Ampliamento della struttura:
  In relazione agli investimenti patrimoniali (posizione A) e al relativo risultato netto (posizione T) deve essere indicata la strategia d'investimento individuale adottata. Inoltre, nel caso di uno specifico concetto di previdenza, la struttura dell'allegato elencata nella posizione V può essere modificata e adeguata ai contenuti richiesti. Per il resto rimangono vincolanti la struttura e le definizioni indicate. Nell'interesse di una migliore comparabilità si deve per principio evitare un maggior grado di dettaglio. Se ulteriori informazioni sono giudicate significative, è preferibile presentare un dettaglio supplementare nell'allegato piuttosto che nel bilancio e nel conto d'esercizio.
- Riduzione della struttura ad un'unica posizione riassuntiva:
  Si può rinunciare a presentare sottoposizioni, se tutte le sottoposizioni di una posizione principale nel loro complesso sono di poco conto o contengono poche spiegazioni. In tal caso l'esposizione può essere raggruppata in un solo importo sotto la posizione principale. Per contro le posizioni principali da A fino a Z e da I fino a X devono essere mantenute anche nel caso di piccoli importi o brevi spiegazioni.

– Protezione della sfera privata
Se la suddivisione prescritta di una struttura permette di trarre delle deduzioni su prestazioni o beneficiari di prestazioni, la fattispecie può eccezionalmente essere presentata in un'altra posizione il più simile possibile.

ad cifra 7

16 Spiegazioni relative a posizioni del bilancio

– A Investimento patrimoniale
Per l'investimento patrimoniale esiste una grande possibilità di presentazione. In situazioni semplici con pochi singoli investimenti, invece delle definizioni della tipologia degli investimenti (azioni, immobili, ecc.) possono essere elencati gli effettivi investimenti (p.es. patrimonio misto della fondazione d'investimenti, immobile di reddito via Y, luogo). Nel caso di allocazioni complesse, è possibile che l'allegato (sezione VI) sia più adatto per creare la trasparenza informativa che non una suddivisione troppo ampia nel bilancio (posizione A) e nel conto d'esercizio (posizione T).

– A Investimenti presso il datore di lavoro
Rientrano nella presente posizione tutti gli investimenti effettuati a/con tutte le persone giuridiche e fisiche legate economicamente o finanziariamente al datore di lavoro (punto di vista economico).

– C/D/H Attivi e passivi da contratti assicurativi
Rientrano sotto tali rubriche le informazioni riguardanti contratti assicurativi riscattabili, separate accounts e altri rapporti contrattuali con istituti d'assicurazione, nella misura in cui la loro inclusione in bilancio sia possibile. Indipendentemente dal fatto che siano inclusi in bilancio, i rapporti contrattuali devono essere spiegati nella sezione V dell'allegato.

– F Riserva dei contributi del datore di lavoro
Aumenti e diminuzioni devono essere presentati al lordo nel conto d'esercizio e spiegati nell'allegato (posizione VI) con i dettagli sul calcolo degli interessi. Se un datore di lavoro rilascia una dichiarazione di rinuncia all'utilizzazione che grava la riserva dei contributi del datore di lavoro, per l'importo relativo deve essere predisposta una presentazione separata all'interno della posizione F. Il trapasso contabile da una all'altra riserva deve essere effettuato solo in bilancio senza passare dal conto d'esercizio. I dettagli della rinuncia all'utilizzazione (condizioni della rinuncia, modifiche, annullamento) devono essere spiegati nell'allegato (posizione V).

– G Accantonamenti non tecnici
Nella presente posizione devono essere inclusi gli accantonamenti non destinati direttamente a soddisfare gli impegni di previdenza, p.es. per rischi processuali. Accantonamenti per imposte sul plusvalore immobiliare latenti e altri costi di vendita devono essere costituiti al momento in cui esiste l'intenzione di vendere

le proprietà immobiliari o parti di esse, oppure se l'attività di orienta sostanzialmente alla gestione di un patrimonio immobiliare (p.es. fondazioni d'investimento immobiliari). La presente posizione non deve servire a causare effetti arbitrari e di livellamento.

- H Capitali di previdenza e riserve attuariali
  L'esposizione degli importi alla posizione H deve essere effettuata in concordanza con i calcoli del perito in materia di previdenza professionale. Il perito definisce in un'ottica professionale quali capitali di previdenza e quali riserve attuariali siano necessari sulla base della legge e dei regolamenti. Se esistono più piani, la suddivisione dei capitali di previdenza e delle riserve attuariali deve figurare nell'allegato (posizione V).
- I Riserva di fluttuazione
  Si tratta di un passivo a sé stante, e non di una rettifica di valore degli investimenti patrimoniali. Una particolarità è rappresentata dal fatto che tale passivo – sebbene nel caso di promesse di prestazioni si deve definirne individualmente l'importo mirato – può essere sciolto nel caso di perdite e il relativo importo mirato sarà indicato solo nell'allegato (posizione VI).
- I Riserve di fluttuazione nella ripartizione
  Nell'ottica di un previsto cambiamento di struttura dell'effettivo degli assicurati, gli istituti di previdenza di corporazioni del diritto pubblico con il sistema della capitalizzazione parziale possono prevedere la costituzione di una riserva di fluttuazione nella ripartizione. Nel conto d'esercizio attribuzioni e prelevamenti devono essere esposti al lordo (analogamente agli accantonamenti non tecnici) e spiegati nell'allegato (posizione V).
- J Fondi liberi o copertura insufficiente
  Se l'istituto dispone di un capitale di dotazione o di un capitale nominale (p.es. nel caso di cooperative), esso può essere ulteriormente esposto separatamente in questa posizione.

ad cifra 8

17 Spiegazioni relative a posizioni del conto d'esercizio

- T Risultato netto dell'investimento patrimoniale
  Il rapporto annuale per quanto attiene all'investimento patrimoniale e ai relativi redditi comprende tutte le categorie di investimenti, come p.es. obbligazioni, azioni, immobili, mezzi liquidi e crediti. Nel caso di strutture di investimento complicate, non sempre è possibile ottenere una riconciliazione oggettiva nella contabilità finanziaria fra struttura del bilancio e del conto d'esercizio. In tale caso una struttura con un adeguato grado di dettaglio al lordo di ricavi e costi relativi all'investimento patrimoniale dovrà essere presentata nella posizione VI dell'allegato.

Le spese di amministrazione del patrimonio comprendono

- le spese di competenza del periodo contabilizzate messe in conto all'istituto di previdenza per le prestazioni dei servizi e le transazioni effettuate. Si può trattare di spese di gestione, performance, diritti di custodia e altre spese, come pure di imposte (p.es. commissioni di broker terzi, diritti di borsa, commissioni, imposte su transazioni e sul reddito), come pure spese di global-custody, consulenza, controlling, valutazione ecc.;
- le spese interne per la gestione patrimoniale, p.es. per i titoli o gli immobili gestiti autonomamente;
- le spese compensate direttamente con i ricavi o il patrimonio relative a investimenti collettivi, che possono essere calcolate in base all'indice TER (Total Expense Ratio, cosiddetta trasparenza dei costi degli investimenti collettivi). I risultati delle relative categorie di investimenti devono essere aumentati di conseguenza.

Gli investimenti patrimoniali le cui spese non possono essere rilevate e dunque non sono conosciute, secondo l'art. 48a cpv. 3 OPP 2 devono inoltre essere elencati nella sezione VI dell'allegato.

Esempio di suddivisione della posizione T nel conto d'esercizio, sempre che la complessità degli investimenti patrimoniali e la struttura del bilancio giustifichino i dettagli qui elencati:

±	Risultato di ogni categoria di investimento incluso nella posizione A
+	Ricavo da securities lending
±	Risultato degli strumenti derivati (se non direttamente incluso nel prodotto di base)
+	Ristorni ricevuti (commissioni, retrocessioni ecc.) se non direttamente compensati con le spese di amministrazione del patrimonio
–	Interessi su prestazioni di libero passaggio
–	Interessi sulle riserve dei contributi del datore di lavoro
–	Altri interessi passivi
–	Spese di amministrazione del patrimonio
=	Risultato netto investimento patrimoniale

– X Spese di amministrazione

Nella presente posizione devono essere incluse le spese di amministrazione di competenza del periodo contabilizzate secondo quanto previsto dall'art. 48a cpv. 1 OPP 2, senza le spese di amministrazione dell'investimento patrimoniale, che devono essere incluse nella posizione T.

ad cifra 9

18 Spiegazioni di posizioni dell'allegato

- Informazioni nell'allegato in generale
  L'informativa nell'allegato serve alla trasparenza del rendiconto verso gli assicurati e i destinatari interessati della previdenza professionale. Una determinata informazione deve essere ritenuta necessaria o sensata se esistono i criteri seguenti: (1) La situazione finanziaria effettiva e la sua evoluzione sono meglio evidenziate. (2) Una fattispecie complicata può essere meglio presentata e conseguentemente le connessioni al rendiconto nel suo complesso comprese meglio. (3) Il conto annuale è più comprensibile. (4) Una presentazione dettagliata al lordo nell'allegato serve a sgravare il conto d'esercizio da informazioni di dettaglio. Non sono ammesse nell'allegato speculazioni sull'evoluzione futura o su misure la cui messa in atto dipende da eventi futuri.
- I Basi e organizzazione
  Atti costitutivi, statuti e regolamenti devono essere indicati con la data, senza riprenderne il contenuto. Nel caso di un numero contenuto di datori di lavoro affiliati, in particolare nel caso di un gruppo d'imprese, è richiesto un elenco degli affiliati, incluse le mutazioni del periodo. Nel caso di un grande numero di datori di lavoro affiliati, non collegati fra di loro (istituti collettivi e comuni) ci si può limitare all'indicazione del numero degli affiliati e all'evoluzione a partire dal periodo precedente, eventualmente strutturata secondo criteri pertinenti.
- III Modi di concretizzazione dello scopo
  Oltre a informazioni sul piano di previdenza, sul finanziamento e sul sistema di finanziamento, devono essere esposte altre informazioni sull'attività di previdenza, come p.es. i miglioramenti delle prestazioni o distribuzione delle eccedenze decisi o concessi, nonché decisioni dell'organo supremo relative all'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi.
- V Rischi attuariali/Copertura dei rischi/Grado di copertura
  Il tipo di copertura dei rischi comprende tutte le informazioni tecnico-assicurative come informazioni sui capitali previdenziali e le riserve attuariali necessarie e/o sulle coperture assicurative. Il grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2, come pure eventuali altri gradi di copertura importanti per l'istituto, devono essere spiegati sia in relazione all'istituto nel suo complesso, sia alle basi tecniche. Nel caso di istituti di previdenza di corporazioni pubbliche ciò comprende l'indicazione della scelta del sistema di capitalizzazione integrale o parziale, e se del caso informazioni sui gradi di copertura iniziali, sulla garanzia dello Stato e sul piano di finanziamento. Se il perito in materia di previdenza professionale allestisce la sua perizia sulla base di un metodo dinamico, devono essere esposte le ulteriori ipotesi di base (p.es. tasso di attualizzazione, evoluzione dei salari, probabilità di uscita, indicizzazione delle rendite, performance attesa dell'in-

vestimento patrimoniale), come pure gli impegni secondo la legge sul libero passaggio.

– VI Investimenti patrimoniali
  - Le informazioni sugli investimenti patrimoniali devono essere presentate in modo che un lettore competente possa farsi un'idea adeguata della struttura del patrimonio e delle mutazioni principali rispetto al periodo precedente, dell'effettiva ripartizione dei rischi, del rispetto delle disposizioni regolamentari (e se del caso legali) sugli investimenti, come pure del risultato degli investimenti patrimoniali.
  - Devono essere coordinati il contenuto, la presentazione e il grado di dettaglio fra il bilancio (posizione A) e il conto d'esercizio (posizione T). La presentazione nell'allegato può sia completare le informazioni del bilancio, sia seguire un altro concetto. Nella spiegazione del risultato degli investimenti patrimoniali si deve differenziare fra l'influsso dovuto ai cambiamenti nelle valutazioni e gli altri ricavi/perdite. Per i dettagli dell'investimento patrimoniale deve essere evidente il collegamento con il bilancio, sia tramite singoli importi, sia con il totale della posizione. Devono inoltre essere presentati l'influsso degli strumenti finanziari derivati e il rispetto delle disposizioni dell'art. 56a OPP 2.
  - Nel caso di ricorso all'estensione delle possibilità di investimento secondo l'art. 50 cpv. 4 OPP 2 deve essere esposta la concordanza fra capacità di rischio e strategia di investimento scelta in linea con l'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2.
  - Quando esistono capitali di previdenza e riserve attuariali per promesse di prestazioni fatte, o esistono riserve di fluttuazione previste per altre ragioni, nell'allegato devono essere indicati l'importo mirato della riserva di fluttuazione per gli investimenti esistenti alla data del bilancio e la differenza rispetto al valore di bilancio. Fanno parte di tali informazioni le indicazioni sul metodo di calcolo e della sua applicazione costante, come pure l'influsso quantitativo dei cambiamenti.
  - A seguito dell'applicazione dei valori di mercato, nella spiegazione del risultato netto degli investimenti patrimoniali si può rinunciare a una suddivisione fra utili e perdite realizzati e non realizzati. Eventualmente è pure giustificata la compensazione di utili e perdite all'interno di classi omogenee di investimento. Devono essere evidenziati chiaramente gli oneri finanziari sul capitale di terzi, inclusa la riserva dei contributi del datore di lavoro, nonché i costi degli investimenti patrimoniali (cfr. cifra 17).
  - In merito agli investimenti presso il datore di lavoro e alle riserve dei contributi del datore di lavoro devono essere indicati i tassi di interesse applicati e le condizioni contrattuali. Devono pure essere commentate ulteriori fattispe-

cie significative (p.es. contratti d'affitto, operazioni particolari, transazioni patrimoniali).

– IX Ulteriori informazioni sulla situazione finanziaria
  - Devono essere spiegate nella presente posizione le fattispecie con influsso sul saldo o sull'evoluzione rispettivamente dei fondi liberi o della copertura insufficiente, come p.es. gli adeguamenti dei dati di base tecnico-assicurativi o altre ipotesi, sempre che non siano state commentate in una delle posizioni precedenti.
  - Nel caso di copertura insufficiente il lettore del conto annuale deve poter capire che l'organo direttivo ha preso provvedimenti atti al riassorbimento della copertura insufficiente e altri provvedimenti nella misura prevista dalla legge.

ad cifra 10

19 Conto annuale d'istituti collettivi o comuni

Gli istituti collettivi o comuni devono dapprima allestire un conto annuale (bilancio, conto d'esercizio e allegato) sulla base del concetto previsto dalla Swiss GAAP RPC 26 a livello del soggetto di diritto. Tale conto annuale deve contenere anche quelle informazioni che rappresentano la base per ripartire sui singoli istituti di previdenza affiliati le spese d'amministrazione e le altre posizioni significative (p.es. partecipazione alle eccedenze). L'informazione degli istituti di previdenza sui mezzi liberi e sulle eccedenze derivanti da contratti assicurativi, nonché dei criteri di ripartizione adottati dagli istituti comuni (art. 48c OPP 2) è presentata sotto la cifra VII. A dipendenza del concetto scelto dell'investimento patrimoniale e della riassicurazione, i singoli istituti di previdenza affiliati necessitano di diverse ulteriori informazioni. Queste possono essere oggetto di rapporti separati. Il singolo istituto di previdenza verrà così a conoscenza dell'effettiva situazione finanziaria dell'istituto nel suo complesso, completata da un rapporto individuale.

Directives techniques pour les experts en prévoyance professionnelle

Version 2024

Introduction aux directives techniques

1 Objectifs

- Les directives techniques concrétisent et complètent les dispositions légales en vigueur applicables aux attributions des expertes et experts en matière de prévoyance professionnelle et aux tâches qui leur incombent. Elles sont rédigées par la CSEP sur des thèmes spécifiques. Les directives techniques doivent être respectées par les membres.
- La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) peut élever certaines directives techniques au rang de standard minimal. Le champ d'application de ces directives techniques est ainsi étendu, passant du cercle des membres de la CSEP à l'ensemble des expertes et experts en matière de prévoyance professionnelle agréés par la CHS PP.
- Les directives techniques comportent deux parties : les «directives» proprement dites d'une part, les «explications» y relatives, d'autre part. Les directives proprement dites contiennent les règles, les explications précisent et complètent celles-ci.
- Les directives techniques peuvent indiquer plusieurs voies pour autant que les informations dispensées soient de qualité égale. Elles correspondent à des solutions non seulement théoriquement et techniquement correctes mais également économiques et fondées sur la pratique.

2 Instances impliquées dans la promulgation des directives techniques

- L'assemblée générale statue sur les directives techniques.
- Le comité ordonne l'élaboration de ces directives et expose ses recommandations. Il représente l'instance de coordination générale entre le Groupe de travail Directives techniques (GT DT), les différents membres, l'assemblée générale et les comités externes, en particulier la CHS PP.
- La ou le responsable et les membres du GT DT sont nommé.e.s par le comité. La ou le secrétaire peut, à la demande du groupe de travail, participer aux séances du GT DT et y fournir un appui administratif et technique. Le comité décide librement de déléguer certains de ses membres à toutes les séances du GT DT ou

à certaines d'entre elles. La ou le responsable du GT DT peut, d'entente avec le comité, faire appel à des compétences externes (entre autres: législateur, autorités de surveillance et instances professionnelles) et en inviter les représentant.e.s à certaines séances.

Le GT DT est compétent pour l'élaboration du contenu spécifiquement technique des textes. Il est également consulté lorsqu'il s'agit de trancher des questions d'interprétation dans l'application des directives techniques. Le comité peut faire appel au GT DT pour qu'il donne un avis de spécialiste lorsque des membres enfreignent les directives.

3 Thèmes

- Les directives techniques sont élaborées ou revues au besoin, lorsqu'une modification de la loi, des expériences ou des connaissances nouvelles l'exigent.
- Les critères décisifs pour déterminer l'urgence des thèmes à traiter sont l'actualité et l'importance pratique des problèmes pour le travail des expertes et experts en matière de prévoyance professionnelle.
- On abordera également d'autres questions d'intérêt général concernant le travail des expertes et experts en matière de prévoyance professionnelle, y compris celles qui sont soumises à la CSEP par des tiers.

4 Procédures

- Le comité recueille les thèmes à traiter et les classe par ordre d'urgence. Il statue sur l'ordre dans lequel il conviendra d'élaborer les directives techniques.
- Le comité charge la ou le responsable du GT DT d'élaborer une directive technique portant sur le thème voulu et fixe les délais nécessaires.
- Le GT DT prépare un projet à l'intention du comité.
- Le comité examine le projet et y apporte les modifications ou adjonctions nécessaires en collaboration avec le GT DT.
- Le comité envoie le projet revu et corrigé aux membres et, le cas échéant, aux autres milieux intéressés pour prise de position. Cet envoi aux membres et aux milieux intéressés s'effectue par courrier électronique et par Internet. En règle générale, les destinataires doivent remettre leur prise de position au comité dans les 60 jours.
- Le comité recueille les prises de position et établit un rapport de consultation.
- Selon les résultats de la consultation, le comité pourra convoquer les membres en réunion de travail pour éclaircir les points en suspens et intégrer ces résultats.
- Le GT DT prend ensuite position sur les résultats de la procédure de consultation et apporte les modifications nécessaires à la directive technique après consultation du comité. Ce dernier soumet alors la directive revue et corrigée

à l'assemblée générale pour adoption et en assure la diffusion par les canaux de communication appropriés.

- Les éventuelles propositions des membres concernant les décisions sur les directives techniques figurant à l'ordre du jour de l'assemblée générale doivent être remises au préalable au comité par écrit (accompagnées de préférence d'une traduction) dans le délai fixé par ledit comité. Ces propositions seront mises en ligne avant l'assemblée générale dans la partie interne du site Internet. Le comité fournira à l'assemblée générale une recommandation concernant les propositions qui lui auront été remises.
- En cas de modifications de portée mineure de directives techniques existantes, le comité peut renoncer à une procédure de consultation et soumettre les modifications directement à l'assemblée générale.

Entrée en vigueur

Les dispositions ci-dessus ont été révisées et mises en vigueur lors de l'assemblée générale du 27 mars 2024. Elles remplacent la version du 29 novembre 2011. Les dispositions ci-dessus seront réexaminées périodiquement à la lumière des expériences pratiques et, au besoin, modifiées.

DTA 1

Calcul du degré de couverture selon l'article 44 OPP 2, dans le système de capitalisation complète

Version 2014

Bases légales

- Articles 65, 65b, 65c et 65d LPP
- Articles 44 al. 1, 44a al. 4, 47 al. 2 et 48e OPP 2; annexe
- Swiss GAAP RPC 26, dans la version applicable selon l'article 47 OPP 2

Autres bases

–

Directive technique

1. Introduction

La présente directive technique décrit le calcul du degré de couverture conformément à l'article 44 OPP 2.

L'appréciation du degré de couverture ne fait pas partie intégrante de la présente directive.

2. Calcul du degré de couverture

Le degré de couverture déterminant pour le calcul d'un éventuel découvert au sens de l'article 44 OPP 2 se définit comme le rapport entre la fortune de prévoyance disponible et le capital de prévoyance, requis sur le plan actuariel, d'une institution de prévoyance.

3. Fortune de prévoyance

Conformément à la recommandation RPC 26, la fortune de prévoyance correspond à l'ensemble des actifs à la date de clôture du bilan, augmentés, le cas échéant des actifs provenant de contrats d'assurance, sous déduction des dettes, des passifs transitoires,

des réserves de cotisations d'employeur sans déclaration de renonciation et des provisions non techniques au sens de la recommandation RPC 26.

4. Capital de prévoyance requis sur le plan actuariel

Le capital de prévoyance requis sur le plan actuariel se compose des capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires de rente, de l'ensemble des provisions techniques constituées en application du règlement ad hoc (art. 48e OPP 2) ainsi, le cas échéant, que des passifs provenant de contrats d'assurance. Le montant des capitaux de prévoyance et des provisions techniques se calcule conformément aux dispositions de la directive (DTA 2) «Capitaux de prévoyance et provisions techniques».

5. Entrée en vigueur

La présente directive technique a été adoptée lors de l'assemblée générale du 24.04.2014. Elle remplace la version du 29.11.2011 et s'applique à tous les clôtures à partir du 31.12.2014.

Explications

Comptes annuels

L'évaluation des actifs du bilan – et donc de la fortune de prévoyance, ainsi que l'intégralité des effectifs des assurés et des bénéficiaires de rente sont à vérifier par l'organe de révision. Pour des raisons pratiques, les calculs de l'expert en prévoyance professionnelle (ci-après «l'expert») requis pour l'élaboration du bilan doivent être effectués avant la clôture du contrôle des comptes annuels et l'établissement du rapport par l'organe de révision. Ces calculs doivent donc indiquer si les actifs et les effectifs des assurés et des bénéficiaires de rente ont été vérifiés par l'organe de révision. Si le contrôle aboutit ultérieurement à des modifications, l'expert ajustera ses calculs.

Actifs et passifs provenant de contrats d'assurance

La présentation brute des actifs et passifs de contrats d'assurance dans le bilan est recommandée, même si, aux termes de la recommandation RPC 26, elle est facultative. Il pourra être fait abstraction de cette présentation brute lorsque, lors de la dissolution du contrat, la compagnie d'assurance maintient les prestations en cours et d'expectative.

Mention de l'obligation d'informer de l'institution de prévoyance

Si le calcul du degré de couverture fait apparaître un découvert, l'expert devra rendre l'institution de prévoyance attentive à son obligation d'informer au sens de l'art. 44 al. 2 OPP 2.

Réserve de cotisations d'employeur avec déclaration de renonciation

S'il existe une réserve de cotisations d'employeur avec déclaration de renonciation, le degré de couverture sera calculé et publié avec et sans affectation de cette réserve à la fortune de prévoyance.

Institutions collectives et communes

Pour le calcul du degré de couverture des institutions collectives et communes, il conviendra, en supplément, de prendre en compte la recommandation RPC 26, chiffre 10 (pas de compensations entre les caisses de prévoyance).

DTA 2

Capitaux de prévoyance et provisions techniques

Version 2014

Bases légales

- Art. 65b, 65c et 65d (al. 4) LPP
- Art. 27h, 48 et 48e OPP 2
- Swiss GAAP RPC 26 dans la version applicable selon l'article 47 OPP 2

Autres bases

–

Directive technique

1. Principe

La présente directive décrit les principes régissant l'évaluation des capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires de rente, ainsi que des provisions techniques que l'institution de prévoyance doit faire figurer dans ses comptes annuels.

Conformément à l'article 48e OPP 2, l'organe suprême de l'institution de prévoyance, fixe dans un règlement, quels capitaux de prévoyance et quelles provisions techniques sont nécessaires en vertu du règlement de prévoyance et de la législation en vigueur. Pour ce faire, il se base sur les recommandations de l'expert en prévoyance professionnelle (ci-après: «l'expert»).

En principe, des provisions techniques doivent être constituées pour les prestations promises par une institution de prévoyance, qui ne sont pas – ou insuffisamment – couvertes par les cotisations réglementaires, ou dont le montant risque de fluctuer. En outre, il convient de tenir compte de manière appropriée des engagements déjà connus ou prévisibles.

Pour l'évaluation des capitaux de prévoyance et des provisions techniques, l'expert suit l'évolution des risques et ne tient pas compte des moyens disponibles ou du résultat attendu de la période concernée. Les hypothèses utilisées pour l'évaluation doivent être publiées, les mêmes hypothèses devant s'appliquer aux mêmes états de faits.

La réserve de fluctuation de valeur ne fait pas partie des capitaux de prévoyance et des provisions techniques.

Il convient de respecter le principe de permanence, i.e. les effets de lissage ne sont pas permis. Si l'expert s'écarte d'une méthode d'évaluation choisie initialement, il doit le justifier.

2. Capitaux de prévoyance des assurés actifs

Les capitaux de prévoyance des assurés actifs correspondent au moins à la somme des prestations de sortie. Pour la détermination de la prestation de sortie par assuré, la valeur maximale résultant de la comparaison entre les calculs effectués conformément aux articles 15 ou 16, 17 et 18 LFLP doit être prise en compte.

3. Capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rente

Les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rente doivent être évalués chaque année, selon des principes reconnus, avec les bases actuarielles de l'institution de prévoyance. Les calculs sont effectués – sur la base des dispositions réglementaires – par l'expert, ou conformément à ses indications.

4. Provisions techniques

L'expert ou l'institution de prévoyance calcule le montant des provisions techniques sur la base du règlement prévu à l'article 48e OPP 2. Si des dispositions de ce règlement doivent être modifiées, l'expert le signalera.

5. Les provisions techniques dans le détail

L'institution de prévoyance doit constituer des provisions pour les cas énumérés ci-dessous. Ces provisions ne doivent en principe pas, servir à lisser les excédents de recettes ou de dépenses d'une période donnée. Confrontée à des événements imprévus ou particuliers, l'institution de prévoyance peut, en se fondant sur une recommandation écrite et motivées de l'expert et tout en respectant les principes reconnus, constituer des provisions supplémentaires, dissoudre tout ou partie de provisions existantes, ou encore sous doter ses provisions, resp. constituer progressivement des provisions, dans la mesure où le règlement prévu à l'article 48e OPP 2 l'y autorise.

5.1 Augmentation de l'espérance de vie en cas d'utilisation des tables périodiques

Cette provision est constituée pour tenir compte des conséquences financières de l'augmentation de l'espérance de vie. Elle doit permettre l'introduction de nouvelles bases actuarielles en affectant le moins possible le résultat.

Cette provision doit représenter au moins 0,3 pour cent du capital de prévoyance, multiplié par la différence entre l'année de calcul de la provision et l'année au cours de laquelle les bases techniques utilisées par l'institution de prévoyance ont été publiées. Si les bases utilisées sont projetées, alors l'année de projection et non l'année de publication est déterminante.

Cette provision doit impérativement être prévue pour les effectifs de bénéficiaires de rente (à l'exception de ceux qui touchent une rente certaine) ainsi que pour les assurés actifs des caisses appliquant la primauté des prestations et des caisses d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, pour autant que le renforcement correspondant ne soit pas déjà inclus dans le capital de prévoyance. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de le signaler de manière correspondante.

5.2 Fluctuations dans l'évolution du risque (décès et invalidité) chez les assurés actifs

Les risques décès et invalidité sont généralement soumis à des fluctuations à court terme. Une accumulation imprévue de sinistres peut lourdement grever la situation financière de l'institution de prévoyance. C'est l'expert qui déterminera la nécessité et la quotité de cette provision pour les institutions de prévoyance qui supportent elles-mêmes tout ou partie de ces risques.

5.3 Fluctuations dans l'évolution du risque chez les bénéficiaires de rente

Plus un effectif de bénéficiaires de rentes est petit, plus grande est la probabilité que l'espérance de vie effective diverge des prévisions statistiques. L'expert déterminera la nécessité et la quotité de cette provision.

5.4 Pertes sur retraites

Si, compte tenu de leur financement, les prestations réglementaires en cas de retraite (ordinaire, anticipée ou différée) sont trop élevées par rapport aux bases techniques de l'institution de prévoyance, elles donnent lieu à des pertes sur retraites. Il conviendra de débuter la constitution de la provision au plus tard à la première échéance prévue pour la retraite anticipée. L'expert déterminera la nécessité et la quotité de la provision destinée à absorber ces pertes.

5.5 Prestations en suspens et latentes

Les prestations en suspens et latentes peuvent grever lourdement l'institution de prévoyance. L'expert déterminera la nécessité et la quotité de la provision destinée à absor-

ber ces coûts en s'appuyant sur les cas connus et sur l'expérience de l'institution de prévoyance en matière de sinistres.

5.6 Abaissement du taux d'intérêt technique

Un abaissement du taux d'intérêt technique entraîne une augmentation des capitaux de prévoyance et des provisions techniques. Les coûts liés à un abaissement envisagé du taux d'intérêt technique peuvent être préfinancés par la constitution d'une provision dans ce but.

5.7 Augmentation des rentes

Une adaptation des rentes au renchérissement due à une obligation légale ou réglementaire, ou une augmentation des rentes déjà décidée entraîne une augmentation des capitaux de prévoyance et des provisions techniques. L'expert déterminera la nécessité et la quotité de la provision destinée à absorber ces coûts.

6. Entrée en vigueur

La présente directive technique a été adoptée lors de l'assemblée générale du 24.04.2014. Elle remplace la version du 29.11.2011 et s'applique à tous les bouclements à partir du 31.12.2014.

Explications

Prestations de tiers

Lorsque des prestations sont servies par des tiers, par exemple un réassureur, les capitaux de prévoyance des assurés actifs et ceux des bénéficiaires de rente déterminés par l'expert sont à dégrever de la valeur actuelle des prestations du tiers pour autant que celle-ci ne soit pas déjà prise en compte dans la fortune de prévoyance, par exemple par l'activation de la valeur de rachat issue de contrats d'assurance collective. Ce dégrèvement ne doit pas se traduire par un solde négatif.

Mise à jour comptable

Une mise à jour comptable de certains éléments des capitaux de prévoyance et des provisions techniques dans le cadre des comptes annuels n'est autorisée que si cela donne un résultat suffisamment exact. En cas de modifications majeures ou de découvert, une mise à jour comptable n'est pas autorisée.

DTA 2a

Calcul du capital de prévoyance pour les rentes variables

Version 2015

Bases juridiques

- Art. 65b, 65c et 65d LPP
- Art. 27h, 48 et 48e OPP 2
- Swiss GAAP RPC 26 dans la version applicable selon l'article 47 OPP 2

Directive technique

1. Principe

La présente directive technique décrit les principes régissant le calcul du capital de prévoyance, pour les rentes dont le montant n'est pas constant selon des dispositions réglementaires (rentes variables). Les principes de la directive technique DTA 2 restent applicables de manière inchangée.

Les capitaux de prévoyance et les provisions techniques pour rentes variables doivent être déterminés de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'effet de lissage direct de l'évolution du degré de couverture. Les ajustements de la part variable de la rente ne doivent pas avoir de répercussions sur le montant du capital de prévoyance et sur les provisions techniques. La part variable de la rente est donc uniquement significative en termes de cash-flow.

Les versements discrétionnaires occasionnels (par ex. compléments de rente, gratifications de Noël, etc.) ne sont pas réputés rentes variables et ne font pas l'objet de la présente directive technique.

2. Définitions

Rente de base: Rente qui, conformément aux dispositions réglementaires, demeure toujours garantie. Elle est considérée comme un droit acquis et ne peut, conformément à l'art. 65d, al. 3, let. b LPP, être imputée d'une contribution des bénéficiaires de rentes à la résorption d'un découvert. La rente de base doit satisfaire aux exigences minimales de la LPP.

Rente cible:	Rente servie, en moyenne, par l'institution de prévoyance sur la base d'estimations réalistes des évolutions futures. La rente cible est une valeur à long terme. Elle ne peut fluctuer périodiquement (par ex. annuellement).
Rente effective:	rente qui est effectivement servie. Dans le cas des rentes variables, le montant de la rente est fixé périodiquement sur la base de critères objectifs tels que le degré de couverture, la performance réalisée, le rendement net réalisé, la rémunération des avoirs de vieillesse des assurés actifs.
Part variable de la rente:	Différence entre la rente effective et la rente de base.

3. Exigences concernant la détermination de la rente de base et de la rente cible

- Tant la rente de base que la rente cible, ainsi que le modèle de calcul de la rente effective doivent être définis de manière réglementaire sur la recommandation de l'expert en matière de prévoyance professionnelle.
- La rente de base doit être fixée selon des principes prudents, le taux d'intérêt technique peut notamment être inférieur à celui utilisé pour le bouclement.
- Des tables de génération ou des tables périodiques peuvent être utilisées.
- La rente cible doit être définie de manière à ce qu'il n'en résulte pas de gains sur retraite systématiques (cf. explications).

4. Capital de prévoyance et provisions techniques

Le calcul du capital de prévoyance et des provisions techniques pour les rentes variables se fonde sur la rente cible.

5. Transfert d'effectifs de bénéficiaires de rentes

Lors d'un transfert d'effectifs de bénéficiaires de rentes, notamment dans le cadre d'une liquidation partielle, le capital de prévoyance et les provisions techniques sont calculés sur la base de la rente cible.

6. Entrée en vigueur

Cette directive technique a été adoptée lors de l'Assemblée générale du 23 avril 2015 et s'applique à tous les bouclements à partir du 31 décembre 2015.

Explications

Gains sur retraite systématiques

Des gains sur retraite systématiques sont générés lorsque, juste après le départ à la retraite, le capital de prévoyance est inférieur, selon le modèle, au capital de prévoyance pris en compte pour le calcul de la rente, juste avant le départ à la retraite.

Exemples de rentes variables

1) Modèle avec rente cible

Le montant de la rente cible est calculé sur la base de l'avoir de vieillesse disponible au moment de la retraite et du taux de conversion pour la rente cible.

La rente de base garantie est égale à 90% de la rente cible et est calculée en utilisant le taux de conversion pour la rente de base. La rente de base correspond à la rente garantie à la naissance du droit à la rente selon l'art. 65d, al. 3, lit. b LPP, dernière phrase.

La rente cible n'est pas garantie et est augmentée ou réduite en fonction du degré de couverture comme suit:

Degré de couverture selon l'art. 44 OPP 2	**Adaptation de la rente cible en %**
Inférieur à 90%	- 10% (correspond à la rente de base)
Egal ou supérieur à 90% et inférieur à 100%	- 5%
Egal ou supérieur à 100% et inférieur à 120%	0% (correspond à la rente cible)
Egal ou supérieur à 120% et inférieur à 125%	+ 5%
Egal ou supérieur à 125%	+ 10%

2) Modèle avec rente bonus

La rente de vieillesse (rente de base) est calculée sur la base de l'avoir de vieillesse disponible et du taux de conversion applicable l'année civile au cours de laquelle l'assuré prend sa retraite. Les années suivantes, les bénéficiaires de la rente de vieillesse ont droit à une participation annuelle aux intérêts.

Pour un degré de couverture selon l'art. 44 OPP 2 de 110% et plus, la participation aux intérêts est déterminée en fonction de la surperformance (= performance de l'exercice ./. 3,0%) et versée l'année suivante en une fois. Le montant de la participation aux intérêts en % de la rente de vieillesse est calculé à l'aide du tableau suivant:

Surperformance pour les retraités	**Participation aux intérêts en % de la rente vieillesse**
< = 1,0%	0,0%
> 1,0% et <= 2,0%	5,0%
> 2,0% et <= 3,0%	10,0%
> 3,0% et <= 4,0%	15,0%
> 4,0% et <= 5,0%	20,0%
> 5,0%	25,0%

DTA 3

Liquidation partielle

Version 29.11.2011

Bases légales

- LPP, art. 53b, 53d
- LFLP art. 19, 23
- OPP 2 art. 27g, 27h

Bases techniques

- Directives techniques DTA 1 «Calcul du degré de couverture selon l'article 44 OPP 2»
- Directives techniques DTA 2 «Capitaux de prévoyance et provisions techniques»
- Liquidation partielle d'institutions de prévoyance fournissant des prestations réglementaires, aide-mémoire de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations.
- Liquidation partielle de fondations de prévoyance en faveur du personnel ne fournissant pas des prestations réglementaires (fonds de bienfaisance), aide-mémoire de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations.
- Listes de contrôle et aide-mémoire des autorités de surveillance compétentes.

Directives techniques

1. Principe

Les directives techniques décrivent le travail des experts en prévoyance professionnelle lors de la liquidation partielle d'une institution de prévoyance fournissant des prestations réglementaires. Elles ne s'appliquent pas à la liquidation totale prévue à l'article 53c LPP.

La responsabilité du processus de liquidation partielle incombe à l'organe suprême de l'institution de prévoyance. L'expert en prévoyance professionnelle conseille celui-ci et l'aide à définir et allouer les provisions techniques, la réserve pour fluctuations de valeurs, les fonds libres ou un éventuel découvert. En outre, il aide l'organe suprême

de l'institution de prévoyance à élaborer le plan de répartition et la mise en œuvre des mesures d'information en relation avec la liquidation partielle.

Les conditions et la procédure applicables à la liquidation partielle doivent être fixées conformément à l'article 53b LPP dans un règlement établi par l'institution de prévoyance. L'expert en prévoyance professionnelle s'assure préalablement de l'existence de dispositions réglementaires approuvées par l'autorité de surveillance compétente. Si celles-ci font défaut, l'organe suprême devra, avant d'opérer la liquidation partielle, établir un règlement ad hoc et faire approuver celui-ci par l'autorité de surveillance.

Si plusieurs employeurs disposant de leur propre caisse de prévoyance sont affiliés à l'institution de prévoyance, l'expert en prévoyance professionnelle vérifiera s'il existe des conventions d'affiliation qui contiennent des clauses applicables en cas de liquidation partielle.

Les éléments déterminants en ce qui concerne les provisions et réserves à prendre en considération lors d'une liquidation partielle sont les règles prescrites par la Swiss GAAP RPC 26 pour l'élaboration des comptes annuels et le bilan actuariel. Conformément à l'article 53d LPP, le principe de l'égalité de traitement et le principe de continuité doivent être respectés lors de la liquidation partielle de l'institution de prévoyance.

Si, lors d'une liquidation partielle, une partie des provisions techniques et des réserves pour fluctuations de valeurs n'est plus nécessaire, elle sera affectée en premier lieu à l'augmentation des provisions techniques et des réserves pour fluctuations de valeurs des effectifs qui n'ont pas encore atteint la valeur requise. Les montants excédentaires seront considérés comme des fonds libres et devront être répartis proportionnellement.

2. Procédure de liquidation partielle

2.1 Jour de référence, période

Le jour de référence pour le calcul des valeurs à déterminer en vue de la répartition (provisions techniques, réserve pour fluctuations de valeurs, fonds libres ou un éventuel découvert) résulte des dispositions réglementaires relatives aux conditions et à la procédure applicables à la liquidation partielle.

L'expert en prévoyance professionnelle soumet à l'organe suprême de l'institution de prévoyance une proposition relative à la période pendant laquelle les destinataires sortis seront pris en considération dans la liquidation partielle, ladite proposition s'appuyant sur les dispositions réglementaires.

2.2 Provisions techniques

2.2.1 Détermination du montant des provisions techniques

Si les provisions techniques ne peuvent être reprises des derniers comptes annuels mais doivent être recalculées pour des raisons résultant de la liquidation partielle, elles seront déterminées conformément aux dispositions réglementaires applicables. D'autres provisions ne seront admises que si elles résultent nécessairement de la liquidation partielle et que l'expert en prévoyance professionnelle en a dûment justifié la nécessité et la quotité.

Les prescriptions réglementaires relatives aux conditions et à la procédure applicables à la liquidation partielle doivent déterminer dans quels cas les risques actuariels doivent être transférés.

2.2.2 Répartition

Dans la mesure où, lors d'une liquidation partielle, les risques actuariels sont transférés à l'institution de prévoyance reprenante, les provisions techniques seront réparties à due proportion en fonction des effectifs à prendre en considération.

Lors d'un transfert des risques actuariels, on pourra, dans les cas suivants, renoncer totalement ou en partie à une répartition proportionnelle des provisions techniques dans la mesure où les prescriptions réglementaires relatives aux conditions et à la procédure applicables à la liquidation partielle le permettent:

- Il est avéré que le collectif sortant a moins contribué à la constitution des provisions techniques que les destinataires restants.
- La liquidation partielle de l'institution de prévoyance est imputable au départ collectif du groupe sortant.
- La liquidation partielle a des conséquences particulières sur la structure de l'institution de prévoyance engendrant un besoin différent en provisions techniques.

La renonciation à une répartition proportionnelle des provisions techniques pour les raisons évoquées ci-dessus doit être dûment motivée dans le rapport de liquidation partielle de l'expert en prévoyance professionnelle.

2.3 Réserve pour fluctuations de valeurs

2.3.1 Détermination de la réserve pour fluctuations de valeurs

Si la réserve pour fluctuations de valeurs ne peut être reprise des derniers comptes annuels mais doit être recalculée, elle sera déterminée conformément aux dispositions réglementaires applicables.

2.3.2 Répartition

Le droit à la réserve pour fluctuations de valeurs à transférer est proportionnel au capital d'épargne et de couverture à transférer.

Pour autant que les dispositions réglementaires sur les conditions et la procédure de liquidation partielle le permettent, il pourra être renoncé, en tout ou partie, à un partage proportionnel de la réserve de fluctuations de valeurs dans les situations suivantes:

- Il est avéré que collectif sortant a moins contribué à la constitution de la réserve pour fluctuations de valeurs que les assurés restants.
- La liquidation partielle de l'institution de prévoyance est imputable au départ collectif du groupe sortant.

Lors du calcul de la part à transférer collectivement, on ne tiendra compte que des données relatives aux destinataires passant à l'institution de prévoyance reprenante à la date de référence de la liquidation partielle.

2.4 Fonds libres

2.4.1 Détermination des fonds libres

Lors du calcul de la part des fonds libres à transférer collectivement ou individuellement, on tiendra compte de tous les destinataires concernés par la liquidation partielle selon la décision de l'organe suprême de l'institution de prévoyance. C'est ce dernier qui décide, en se fondant sur les recommandations de l'expert en prévoyance professionnelle si le transfert des fonds libres sera individuel ou collectif.

2.4.2 Répartition

En principe, les fonds libres seront répartis à due proportion en faveur des destinataires individuels ou des groupes de destinataires. Lors du calcul de la part, l'organe suprême pourra, de cas en cas et pour autant que les dispositions réglementaires applicables de l'institution de prévoyance le permettent, appliquer d'autres critères (par ex. le nombre effectif des années de cotisation, le nombre d'années de service, l'âge, les obligations d'assistance de l'intéressé(e), ses possibilités de retrouver un emploi, etc.).

2.5 Découvert

2.5.1 Détermination du découvert

Lors du calcul du découvert, on se référera aux directives techniques applicables.

2.5.2 Répartition

Les conditions d'imputation et les critères de répartition du découvert figurent dans les dispositions réglementaires applicables. Une sous-couverture sera en principe répartie entre l'effectif sortant et l'effectif restant de façon que le degré de couverture de l'institution de prévoyance reste identique avant et après le départ de l'effectif sortant. On pourra déroger à ce principe si le droit à l'avoir vieillesse doit être octroyé conformément à l'article 15 LPP. La répartition du découvert entre les destinataires s'effectue par retenue sur la prestation de sortie. Celle-ci ne sera en aucun cas inférieure à l'avoir de vieillesse défini à l'article 15 LPP. Si le transfert est collectif, on pourra imputer les provisions techniques afin de diminuer le montant de la déduction du découvert opérée sur la prestation de sortie due aux membres du collectif sortant. Ce principe s'applique également aux effectifs de retraités sortants.

2.6 Rapport de liquidation partielle et plan de répartition

L'expert en prévoyance professionnelle élabore à l'intention de l'organe suprême de l'institution de prévoyance des propositions relatives au plan de répartition. Lorsque celui-ci a été approuvé, il doit vérifier sa conformité aux dispositions légales et réglementaires et son équilibre. Il veillera notamment à ce que les principes de l'égalité de traitement et de la continuité soient respectés. Il indique également si les droits acquis des destinataires ont été préservés.

3. Entrée en vigueur

Cette directive technique a été révisée et décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29.11.2011 et remplace celle du 01.07.2007.

Explications

Exemples de répartition des provisions techniques et de la réserve pour fluctuations de valeurs

En pratique, on pourra également prévoir d'autres formules que les répartitions proportionnelles indiquées ci-dessous, par exemple lorsqu'il s'agit de la répartition de la réserve pour fluctuations dans l'évolution des risques au niveau des actifs, lorsque la liquidation partielle aboutit à une répartition inégale des risques. Les exemples ci-dessous ne concernent que des sorties collectives. Ils ne comportent aucune sortie individuelle.

Exemple nº 1: Liquidation partielle avec sur-couverture 31.12.20xy

Passifs	**En millions de francs**			**Remarques**
	Total	**Sortants**	**Restants**	
Avoir de vieillesse	800.0	160.0	640.0	Sortie = 20% des avoirs de vieillesse des actifs
Capital de couverture rentiers	200.0	0.0	200.0	Des rentiers restent dans l'effectif
Provisions techniques				
– Augmentation de l'espérance de vie des actifs	20.0	4.0	16.0	2.5% des avoirs de vieillesse des actifs
– Augmentation de l'espérance de vie des rentiers	5.0	0.0	5.0	2.5% des avoirs de vieillesse des Rentiers
– Fluctuations dans l'évolution des risques chez les actifs	8.0	1.6	6.4	1% des avoirs de vieillesse
– Cas d'assurance en suspens et latents	3.0		3.0	
– Augmentations des rentes	4.0	0.0	4.0	
Réserve pour fluctuations de valeurs	62.4	9.9	52.5	6% du capital de prévoyance, montant requis = 15%
Total des passifs	1102.4	175.5	926.9	

Degré de couverture				
Fortune de prévoyance	1102.4	175.5	926.9	
Capital de prévoyance	1040.0	165.6	874.4	
Degré de couverture	106%	106%	106%	Degré de couverture constant

Liquidation partielle intervenant le 31.12.20xy avec des sorties collectives

	En millions de frs.	**Remarques**
Sorties collectives au 31.12.20xy		
– Avoir de vieillesse	160.0	20% av. de vieillesse des actifs
– Augmentation de l'espérance de vie des actifs	4.0	2.5% av. de vieillesse des actifs
– Fluctuations de l'évolution des risques chez les actifs	1.6	1% av. de vieillesse des actifs
– Réserve pour fluctuations de valeurs	9.9	
– Total à transférer	175.5	

En cas de transfert de la totalité de la part à la réserve pour fluctuations de valeurs, le degré de couverture de l'institution de prévoyance cédante et pour le collectif sortant s'élèvera à 106%.

Les provisions pour cas d'assurance en suspens et latents et pour augmentations des rentes n'ont pas été réparties car les risques auxquels elles correspondent subsistent dans l'institution de prévoyance.

Si le collectif sortant n'était affilié que depuis peu à l'institution de prévoyance et n'avait opéré qu'un rachat de 50% dans les provisions techniques disponibles à ce moment-là, la part des provisions à céder pourra être réduite à 50% par exemple. A cet égard, on se basera sur la convention d'affiliation ou sur un extrait de procès-verbal pertinent du conseil de fondation dont il ressort que le rachat opéré par le collectif dans les fonds libres et les provisions techniques était insuffisant.

Exemple n° 2: Liquidation partielle avec sous-couverture

Passifs	**En millions de francs**			**Remarques**
	Total	**Sortants**	**Restants**	
Avoir de vieillesse	800.0	160.0	640.0	Sortie = 20% de l'avoir de vieillesse de actifs
Capital de couverture rentiers	200.0	0.0	200.0	Des rentiers restent dans l'effectif
Provisions techniques				
– Augmentation de l'espérance de vie des actifs	20.0	4.0	16.0	2.5% des avoirs de Vieillesse des actifs
– Augmentation de l'espérance de vie des rentiers	5.0	0.0	5.0	2.5% des avoirs de Vieillesse des rentiers
– Fluctuations dans l'évolution des risques chez les actifs	8.0	1.6	6.4	1% des avoirs de Vieillesse des actifs
– Cas d'assurance en suspens et latents	3.0		3.0	
Réserve pour fluctuations de valeurs	0.0	0.0	0.0	
Total du capital de prévoyance	1036.0	165.6	870.4	
Sous-couverture	-100.0		-100.0	
Total des passifs	936.0	165.6	770.4	

Degré de couverture				
Fortune de prévoyance	932.4	165.6	766.8	
Capital de prévoyance	1036.0	165.6	870.4	
Degré de couverture avant correction	90.0%	100.0%	88.1%	
Réduction à la charge des sortants		16.6		Réduction en fonction du degré de couverture
Transfert en faveur des restants			16.6	
Fortune de prévoyance corrigée	932.4	149.0	783.4	
Degré de couverture après correction	90%	90%	90%	Degré de couverture constant

Liquidation partielle intervenant le 31.12.20xy avec des sorties collectives

	En millions de frs.	**Remarques**
Sorties collectives au 31.12.20xy		
– Avoir de vieillesse des actifs	144.0	90% de 20% des avoirs de Vieillesse des actifs
– Augmentation der de l'espérance de vie des actifs	3.6	2.5% avoirs de vieillesse actifs
– Fluctuations de l'évolution des risques chez les actifs	1.4	1% des avoirs de vieillesse actifs
– Total à transférer	149.0	
Imputation des provisions techniques en faveur des avoirs de vieillesse des actifs		
– Avoir de vieillesse des actifs	144.0	
– Dissolution Augmentation de l'espérance de vie des actifs	3.6	
– Dissolution Fluctuations évolution des risques des actifs	1.4	
– Total des avoirs de vieillesse des actifs à transférer	149.0	

Les provisions pour cas d'assurance en suspens et latents n'ont pas été réparties car les risques auxquels elles correspondent subsistent dans l'institution de prévoyance.

Dans cette variante, l'institution de prévoyance reprenante ne reçoit pas de provisions techniques. Les avoirs de vieillesse des actifs destinés au collectif transféré s'élève à 149.0.

Si le collectif sortant s'était affilié à l'institution de prévoyance depuis peu de temps et n'avait opéré qu'un rachat de 50% dans les provisions techniques disponibles à ce moment-là, la part des provisions à céder pourra être réduite à 50% par exemple.

DTA 4

Taux d'intérêt technique

Version 2019

Approuvé par l'Assemblée Générale du 25 avril 2019

Bases légales

- LPP 52e (modification du 19.3.2010)
- OPP 2 art. 41, 41a, 44, 48, annexe à l'art. 44, al. 1
- Swiss GAAP RPC 26 dans la version applicable conformément à l'art. 47 OPP 2

Autres bases techniques

- DTA 1 et DTA 2

Directive technique

1. Introduction

Le taux d'intérêt technique est le taux d'escompte qui permet de calculer les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes et les provisions techniques d'une institution de prévoyance.

Selon les exigences de l'art. 44 al. 1 OPP 2 et du chiffre 4 RPC 26, les capitaux de prévoyance sont déterminés chaque année selon des principes reconnus et des bases techniques généralement admises. L'expert en prévoyance professionnelle (ci-après : expert) apprécie dans le cadre du rapport d'expertise actuarielle conformément à l'art. 52e LPP le niveau du taux d'intérêt technique appliqué. L'expert recommande à l'organe suprême de l'institution de prévoyance un taux d'intérêt technique sur la base de la présente directive technique. Celle-ci décrit la procédure pour la recommandation du taux d'intérêt technique.

2. Principe

Le taux d'intérêt technique recommandé doit en règle générale se situer avec une marge appropriée en dessous du rendement net attendu que l'institution de prévoyance peut escompter sur la base de la stratégie de placement. Dans sa recommandation, l'expert tient compte de la structure et des caractéristiques de l'institution de prévoyance ainsi

que de leurs modifications prévisibles. L'expert expose les modalités de calcul et les justifie dans sa recommandation écrite.

3. Borne supérieure pour la recommandation du taux d'intérêt technique

La borne supérieure pour la recommandation du taux d'intérêt technique (ci-après : borne supérieure) i^{tz} est définie comme suit:

i^{tz} = taux d'intérêt lissé plus supplément moins déduction pour longévité

Taux d'intérêt lissé

Le taux d'intérêt lissé est égal au taux au comptant moyen des obligations de la Confédération à 10 ans en CHF des douze derniers mois (valeurs en fin de mois) au 30 septembre. Ce taux d'intérêt est publié par la Chambre suisse des experts en caisses de pensions.

Supplément

Le supplément pour la borne supérieure s'élève à 2.50%.

Déduction pour longévité

L'augmentation de l'espérance de vie doit être prise en compte lors de l'utilisation de tables périodiques. La déduction s'élève au minimum à 0.3%. Une déduction plus faible doit être justifiée par l'expert au moyen d'une hypothèse de mortalité spécifique (cf. DTA 2).

Borne supérieure maximale

La borne supérieure est de 4.5% au maximum.

Dépassement de la borne supérieure

Une recommandation allant au-delà de la borne supérieure doit être motivée objectivement par l'expert.

4. Procédure en cas de dépassement de la recommandation de l'expert

Si le taux d'intérêt technique est supérieur à celui de la recommandation de l'expert et si la sécurité de l'institution de prévoyance paraît compromise, l'expert recommande à l'organe suprême des mesures permettant d'atteindre le taux d'intérêt technique recommandé au plus tard en 7 ans.

Dans le cadre de ces mesures, l'expert tient compte de l'existence d'une provision technique destinée à financer une diminution du taux d'intérêt technique.

Si l'écart constaté par rapport au taux technique recommandé par l'expert augmente avant l'expiration du délai imparti, l'expert recommande une adaptation des mesures.

5. Entrée en vigueur

La présente directive technique a été adaptée lors de l'assemblée générale du 25 avril 2019. Elle remplace la version du 23 avril 2015 et s'applique à tous les bouclements à partir du 31 décembre 2019.

Explications

Concernant 2. Principe

Rendement net attendu de la stratégie de placement

Le rendement net attendu de la stratégie de placement se base sur un horizon de placement à moyen terme. Il est ainsi tenu compte des échéances des engagements. Il peut être dérogé à ce principe lorsque les circonstances spécifiques de l'institution de prévoyance requièrent un horizon temporel plus court.

Caractéristiques

Lors de la recommandation du taux d'intérêt technique, on peut tenir compte des caractéristiques suivantes (liste non exhaustive):

- Pour les institutions de prévoyance de plusieurs employeurs sans liens économiques ou financiers étroits, l'expert prend en considération la possibilité de modifications de la structure du portefeuille sur la base de résiliations de contrats d'affiliation pouvant compromettre la capacité à supporter les risques.
- Les institutions ou caisses de prévoyance fermées devraient être évaluées plutôt prudemment, même s'il existe une part importante d'assurés actifs.

N'est pas considérée comme caractéristique une stratégie de placement risquée avec des attentes de rendement élevées en conséquence.

La structure et ses modifications prévisibles

Dans la présente directive technique, l'influence de la structure lors de la recommandation du taux d'intérêt technique est basée sur des principes, et non sur une formule.

Pour une caisse de pensions avec une très forte proportion de rentiers, le taux d'intérêt technique devrait tendanciellement être proche du taux à faible risque avec une

échéance similaire à la duration des rentes. De même, les institutions de prévoyance pour lesquelles une modification importante (par ex. liquidation partielle avec une forte modification de la structure) est prévisible devraient en tenir compte dans leur évaluation.

L'expert doit expliquer sa méthode pour l'intégration de la structure de la caisse de pensions dans le cadre du rapport d'expertise actuarielle. L'expert est habilité par exemple à prendre en considération des chiffres-clés (DTA 5).

Concernant 3. Borne supérieure pour la recommandation du taux d'intérêt technique

Supplément

Le supplément pour la borne supérieure s'élève à 2.50%. Celui-ci résulte de la différence entre le rendement de l'obligation de la Confédération à 10 ans et celui de l'indice Pictet LPP-40 plus de 1998 à 2017.

Dépassement de la borne supérieure

Une recommandation du taux d'intérêt technique au-delà de la borne supérieure devrait demeurer exceptionnelle. Elle doit être motivée dans tous les cas. Notamment, un dépassement ne saurait être motivé par

- des avantages concurrentiels en vertu d'un taux d'intérêt technique plus élevé;
- un taux de conversion élevé;
- la situation financière actuelle.

Concernant 4. Procédure en cas de dépassement de la recommandation de l'expert

L'expert recommande conformément au chiffre 1 dans le cadre de son rapport d'expertise actuarielle le montant du taux d'intérêt technique. Si le taux d'intérêt technique de l'institution de prévoyance se situe au-delà de cette recommandation, il est de la compétence et de la responsabilité de l'organe suprême, conformément à l'art. 51a LPP, de décider dans quelle mesure il doit être donné suite à cette recommandation. L'expert doit en règle générale intervenir de sa propre initiative et soumettre un plan de mesures lorsque la sécurité de l'institution de prévoyance paraît compromise par l'inexécution de la recommandation.

DTA 5

Exigences minimales lors de l'examen de l'institution de prévoyance conformément à l'art. 52e al. 1 LPP

Version 2024

Bases légales

- LPP art. 52e al. 1, 65, 65c, 65d
- OPP 2 art. 41, 41a, 44, 48, 48e annexe à l'art. 44 al. 1
- Swiss GAAP RPC 26 dans la version applicable conformément à l'art. 47 OPP 2

Autres bases

- DTA 1, 2, 4, 6 et 7
- Guide PKST®

Directive technique

La présente directive technique DTA 5 règle la portée minimale de l'examen d'une institution de prévoyance par l'expert en matière de prévoyance professionnelle (appelé «expert» ci-après) conformément à l'art. 52e al. 1 LPP. Pour les institutions de prévoyance en concurrence entre elles, les exigences particulières selon la directive DTA 7 sont en outre applicables.

1. Principe

Conformément à de l'art. 52e al. 1 LPP, l'expert examine si, d'un point de vue actuariel, l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements.

Pour ce faire, l'expert doit calculer chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques en tenant compte de la DTA 2 et du règlement sur les provisions de l'institution de prévoyance (art. 52e al. 1 lit. a LPP), et il doit réaliser périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle (art. 52e al. 1 lit. b LPP).

L'expertise actuarielle selon l'art. 52e al. 1 lit. b LPP doit expliquer, en plus de l'appréciation du degré de couverture, du financement courant et de la performance nécessaire (voir les explications), les conséquences qui en résultent.

L'expert doit de plus intégrer dans son appréciation la structure des engagements, la capacité d'assainissement ainsi que d'autres caractéristiques spécifiques à l'institution de prévoyance (par exemple l'évolution de l'effectif). Des valeurs comme celles présentées dans la «boîte à outils» de l'annexe 2 peuvent être utilisées.

Compte tenu de ce qui précède, la présente directive technique règle

- la détermination et l'appréciation de la situation financière et actuarielle à la date de référence;
- la vérification et l'appréciation du financement courant;
- la vérification du montant cible de la réserve de fluctuation de valeur;
- la teneur minimale de l'expertise actuarielle.

Si les recommandations de l'expert présentées dans l'expertise actuarielle ne sont pas suivies par l'organe suprême et que, de ce fait, la sécurité de l'institution de prévoyance semble menacée, l'expert informe l'autorité de surveillance.

Dans le cas particulier d'un découvert, l'expert établit chaque année un rapport actuariel selon l'art. 41a OPP 2, qui peut faire partie intégrante d'une expertise actuarielle. La DTA 6 est déterminante.

2. Détermination et appréciation de la situation financière à la date de référence conformément à l'art. 52e LPP

La détermination et l'appréciation de la situation financière se basent sur le degré de couverture ainsi que sur le montant de la réserve de fluctuation de valeur par rapport à son montant cible (cf. chapitre 4.). En outre, la capacité à faire face aux risques et la capacité d'assainissement doivent être prises en considération. Le calcul du degré de couverture est effectué en conformité avec la DTA 1.

L'expert décrit la méthode de calcul utilisée (par exemple: méthode collective ou individuelle pour les prestations expectatives) dans l'expertise actuarielle. Il précise si le degré de couverture a été calculé avec ou sans valeurs de rachat. Les modifications de la méthode de calcul et des hypothèses retenues depuis le dernier examen doivent être quantifiées et expliquées.

L'expert indique, sur la base de son appréciation, si le montant cible de la réserve de fluctuation de valeur est fixé trop bas (cf. chapitre 4.).

L'expert juge les bases techniques et le taux d'intérêt technique retenus. En conformité avec la DTA 4, il recommande une valeur concrète ou une valeur maximale concrète pour le taux d'intérêt technique, explique comment le taux technique qu'il recommande a été déterminé et commente une éventuelle différence entre le taux d'intérêt technique utilisé par l'institution de prévoyance et sa recommandation.

Si le taux d'intérêt technique utilisé par l'institution de prévoyance est plus élevé que sa recommandation selon la DTA 4, l'expert indique le degré de couverture déterminé

avec le taux d'intérêt technique qu'il recommande, respectivement la valeur maximale qu'il recommande. Cette indication peut se baser sur un calcul ou sur une estimation. Dans les deux cas, les adaptations des provisions techniques doivent être prises en compte de façon adéquate.

3. Vérification et appréciation du financement courant

3.1 Bases

Les bases pour apprécier si le financement courant est correct (équilibre entre prestations et cotisations) sont entre autres les éléments suivants:

- bases réglementaires, p. ex.:
  - les prestations assurées et les expectatives;
  - le montant du taux de conversion et son financement;
- effectif des assurés (actifs et rentiers);
- système de financement (capitalisation, répartition des capitaux de couverture, répartition, capitalisation totale versus capitalisation partielle, etc.);
- niveau du taux technique;
- bases techniques (éditeur, année de référence, renforcements, tables périodiques ou de génération, etc.);
- provisions techniques disponibles (type et importance);
- couverture d'assurance: type et importance;
- financement du processus d'épargne et de risque: financement collectif ou individuel, sinistralité, financement des augmentations de salaire;
- financement de prestations non financées par des cotisations;
- frais d'administration et autres éléments de frais (émoluments de surveillance, Fonds de garantie, etc.);
- sources de pertes et profits en fonction de l'expérience de l'institution de prévoyance.

3.2 Appréciation du financement courant

Le financement courant est actuariellement correct lorsque les promesses de prestations de l'institution de prévoyance sont garanties, compte tenu des bases techniques utilisées, par les cotisations, les provisions, les capitaux de prévoyance et la performance attendue de la fortune. Les facteurs de risque spécifiques de l'institution de prévoyance doivent être pris en considération dans l'appréciation. Le type et l'importance d'une éventuelle lacune de financement doivent être mentionnés dans l'expertise actuarielle.

L'expert se prononce sur le rapport entre la performance nécessaire (performance nécessaire prospective, voir les explications à l'annexe 1) et la performance attendue

par l'institution de prévoyance. Ce faisant, les flux financiers doivent être pris en considération de manière appropriée.

3.3 Appréciation de la capacité d'assainissement

L'expert s'exprime sur la capacité d'assainissement de l'institution de prévoyance.

4. Vérification du montant cible de la réserve de fluctuation de valeur

Selon les exigences de l'art. 48e OPP 2 et du chiffre 14 RPC 26, la réserve de fluctuation de valeur est constituée pour les risques spécifiques de marché en lien avec les placements, ceci afin de garantir la réalisation durable des promesses de prestations.

4.1 Examen périodique du montant cible de la réserve de fluctuation de valeur

Dans son expertise actuarielle, l'expert examine, dans le cadre de l'appréciation de la situation financière, le montant cible de la réserve de fluctuation de valeur. Il tient compte en premier lieu de l'impératif de sécurité.

4.2 Méthode d'examen du montant

Indépendamment de la méthode réglementairement prévue, l'expert vérifie, dans le cadre de l'expertise actuarielle, si le montant cible de la réserve de fluctuation de valeur déterminé avec une méthode économico-financière selon le chiffre 4.3 est approprié.

4.3 Méthode économico-financière

Le montant cible de la réserve de fluctuation de valeur est vérifié de telle sorte qu'avec une probabilité définie (niveau de sécurité), le capital de prévoyance, provisions techniques incluses, soit encore couvert par la fortune à la fin d'un horizon temporel donné ou dans un horizon temporel déterminé.

Combinaison d'horizon temporel et de niveau de sécurité

L'expert justifie la méthode utilisée ainsi que la combinaison d'horizon temporel et de niveau de sécurité en tenant en compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs tels que:

- Plus la méthode est prudente (Expected-Shortfall au lieu de Value at Risk, défaut dans une fenêtre temporelle au lieu d'à la fin d'un horizon temporel, etc.), plus le niveau de sécurité peut être bas

- Plus l'horizon temporel est long, plus le niveau de sécurité peut être bas et inversement
- Plus la proportion actuelle et attendue de rentiers est élevée, plus le niveau de sécurité devrait être élevé

Le choix des paramètres économiques doit être présenté lors de l'examen de l'expert.

5. Dispositions réglementaires de nature actuarielle

L'expert indique si les dispositions réglementaires de nature actuarielle relatives aux prestations et au financement ont été modifiées depuis sa dernière expertise. Il renvoie en particulier aux dernières attestations d'expert fournies.

6. Teneur minimale de l'expertise actuarielle

L'expertise actuarielle doit au minimum inclure les éléments suivants:

1. Résumé de l'expertise
2. Documents utilisés
3. Conditions d'examen
4. Résultat de l'examen et évaluation par l'expert
5. Recommandations de l'expert
6. Attestation de l'expert

6.1 Résumé de l'expertise

L'expert résume les principales conclusions et recommandations de son expertise actuarielle.

6.2 Documents utilisés

L'expert énumère les documents utilisés. Les documents incluent par exemple:

- les règlements, tels que le règlement sur les prestations, le règlement sur les provisions et le règlement de placement
- les données de l'effectif reçues*
- les comptes annuels révisés

* Dans le cadre du contrôle des comptes annuels, conformément aux RA 40 (Recommandation d'audit suisse 40 «Contrôle et rapport de l'auditeur d'une institution de prévoyance», version du 29 juin 2022), chiffre 22, l'organe de révision procède aux travaux suivants: «[I]l y a lieu de s'interroger tout particulièrement sur le fait de savoir si l'expert en prévoyance professionnelle a utilisé une base de données adéquate pour l'établissement du bilan actuariel. Cela peut se faire par exemple à l'aide d'une évaluation

- les contrats d'assurance
- le cas échéant les contrats d'affiliation
- les extraits de procès-verbaux pertinents

L'expert indique qu'il n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des données reçues. S'il manque des documents, l'expert doit formuler une réserve correspondante.

6.3 Conditions d'examen

L'expert confirme les conditions suivantes de son examen:

- il a été agréé par la CHS PP;
- il respecte les directives techniques de la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions (CSEP);
- il est indépendant de l'institution de prévoyance dans le sens de l'art. 40 OPP 2 et des directives de la CHS.

6.4 Résultat de l'examen et évaluation par l'expert

L'expert présente le résultat de son examen selon les chapitres 2 et 3. Sur la base du résultat de l'examen et des caractéristiques spécifiques de l'institution de prévoyance, l'expert s'exprime à propos son évolution à moyen terme prévisible.

Le résultat de l'examen et l'évaluation par l'expert doivent être structurés de la manière suivante:

1. Résultat de l'examen au niveau de la sécurité financière
2. Résultat de l'examen au niveau du financement courant
3. Evaluation de la capacité d'assainissement
4. Résultat de l'examen concernant le montant cible de la réserve de fluctuation de valeur
5. Résultat de l'examen concernant les dispositions réglementaires de nature actuarielle
6. Perspectives: évolution attendue de l'institution de prévoyance à moyen terme

6.5 Recommandations de l'expert

Sur la base de son examen et de ses constatations, l'expert recommande à l'organe suprême de l'institution de prévoyance les mesures devant éventuellement être prises.

---

qualitative de la variation des capitaux de prévoyance et des provisions techniques par rapport à l'exercice.»

Si les recommandations de l'expert ne sont pas suivies par l'organe suprême et que la sécurité de l'institution de prévoyance semble menacée de ce fait, il en informe l'autorité de surveillance.

6.6 Attestation de l'expert

L'expert confirme qu'à son avis:

- le taux d'intérêt technique et les bases actuarielles utilisées sont appropriés;
- l'institution de prévoyance offre à la date de référence la garantie qu'elle est en mesure de respecter ses obligations ou qu'elle a pris les mesures appropriées pour remédier au découvert;
- les dispositions actuarielles réglementaires concernant les prestations et le financement sont conformes aux dispositions légales;
- les mesures prises pour couvrir les risques actuariels sont suffisantes;
- le montant cible de la réserve de fluctuation de valeur est approprié.

Si l'expert ne peut pas confirmer les points ci-dessus, il détaille ses restrictions. Il formule des recommandations correspondantes et commente les mesures déjà prises.

7. Réserve en cas de comptes annuels non révisés

Si l'examen est réalisé sur la base de comptes annuels non révisés, l'expert formule une réserve correspondante dans l'énumération des documents utilisés et dans l'attestation d'expert.

Si les comptes annuels révisés ont été modifiés par rapport aux comptes annuels non révisés, il corrigera l'expertise actuarielle à la réception des comptes annuels révisés.

8. Entrée en vigueur

La présente directive technique a été adaptée lors de l'assemblée générale du 27.03.2024. Elle remplace la version du 22.04.2021 et s'applique à tous les clôtures à partir du 31.12.2024.

Annexe 1

Performance nécessaire

La performance nécessaire conformément à la présente directive technique correspond à la performance en pour-cent qu'une institution de prévoyance doit réaliser sur sa fortune pour que le degré de couverture reste constant.

Formule possible pour le calcul de la performance nécessaire sur un an (valeur nette):

$Vv_1 \times (1 + r) + CF \times (1 + r/2) = Vv_2$

$r = (Vv_2 - Vv_1 - CF) / (Vv_1 + CF/2)$

Légende:

r: Performance nécessaire (net, après déduction des frais de gestion de fortune) en pour-cent de la fortune

Vv_1: Fortune de prévoyance au début de l'année

CF: «Flux financiers» = afflux et sortie probables de flux (net) provenant de tous les apports et versements, y compris les cotisations et les paiements de rentes

Vv_2: Fortune de prévoyance nécessaire en fin d'année pour le maintien du degré de couverture (= engagements attendus multipliés par le degré de couverture au début de l'année)

Annexe 2/Boîte à outils

Ci-après une sélection de chiffres-clés possibles.

Au sens d'une aide, des méthodes de calcul approximatives sont indiquées ci-dessous. L'expert est libre d'appliquer d'autres procédures si cela donne des résultats plus précis. Les méthodes de calcul employées doivent être représentées de la manière la plus transparente possible.

1. Résultat d'examen sécurité financière

1.1 Evaluation actuelle

Les chiffres-clés suivants renseignent sur l'évaluation actuelle.

	Chiffre-clé	**Calcul approximatif**
1.1.A	Degré de couverture selon l'art. 44 OPP 2	Avec intérêt technique IT
1.1.B	Valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur	selon le règlement
1.1.C	Différence par rapport au degré de couverture cible	*1 + RFV – DC*
1.1.D	Différence entre le taux d'intérêt technique actuel et le taux d'intérêt technique recommandé resp. la valeur maximale recommandée	*IT – IT recommandé*
1.1.E	Viabilité financière de l'intérêt technique	*Rendement attendu – IT*

RFV représente la réserve de fluctuation de valeur visée (en pour-cent du capital de prévoyance, provisions techniques incluses) et *DC* le degré de couverture. *IT* représente l'intérêt technique.

1.2 Sensibilité du degré de couverture

Les chiffres-clés suivants représentent la stabilité du degré de couverture.

	Chiffre-clé	**Calcul approximatif**
1.2.A	Réduction du degré de couverture en cas de réduction du taux d'intérêt technique de 0,5%	Caisses à primauté de cotisations: $0{,}5\% \times [CP_{rentiers} / (CP_{actifs} + CP_{rentiers})] \times \frac{duration}{des\ rentes}$
1.2.B	Degré de couverture selon l'art. 44 OPP 2, avec d'autres taux d'intérêt	Calculs avec des taux d'intérêt techniques de: taux d'intérêt technique recommandé + 1% taux d'intérêt technique recommandé taux d'intérêt technique recommandé – 1% (resp. avec la valeur maximale recommandée)
1.2.C	«Choc boursier»/ Evénement sur 20 ans *(expected shortfall)*	Rendement attendu – *– 2 × Volatilité du portefeuille* *– Performance nécessaire*$_{actuelle}$

CP signifie capital de prévoyance. La performance nécessaire est calculée selon la formule à l'annexe 1.

1.3 Evaluation de la solvabilité

Les chiffres-clés suivants comparent l'évaluation technique individuelle avec l'évaluation uniforme de la liquidation PSKT®, pour les institutions de prévoyance qui emploient cette méthode d'évaluation facultative. Les différences très élevées peuvent servir de base de discussion pour le thème «évaluation».

	Chiffre-clé	**Calcul**
1.3.A	Degré de couverture technique moins degré de couverture de solvabilité	Conformément au guide PKST® (PKST: niveau I)
1.3.B	Déficit de solvabilité en pour-cent de la fortune	Conformément au guide PKST® (PKST: niveau II)

2. Capacité d'assainissement

2.1 Effets directs sur l'assainissement

Les chiffres-clés donnent un point de repère pour les effets des mesures d'assainissement sur le financement de l'institution de prévoyance.

	Chiffre-clé	**Calcul approximatif**
2.1.A	Réduction de la performance nécessaire en cas de réduction d'intérêt de 1%	Caisses à primauté de cotisations: $1\% \times CP_{actifs} / CP_{total}$
2.1.B	Réduction de la performance nécessaire avec 1% de cotisations d'assainissement	$1\% \times \textit{somme des salaires} / CP_{total}$
2.1.C	Augmentation du degré de couverture en cas de reprise d'ajustements facultatifs des rentes	$CP_{adaptations\ facultatives\ des\ rentes} / CP_{total}$
2.1.D	Performance nécessaire avec un degré de couverture 10% plus bas	Formule pour la performance nécessaire selon l'annexe 1
2.1.E	Rapport entre le capital de prévoyance surobligatoire des actifs et le capital de prévoyance total	Caisses à primauté de cotisations: $CP_{actifs\ surobligatoire} / CP_{total}$

CP signifie capital de prévoyance et CP_{total} la totalité du capital de prévoyance, c.-à-d. y compris les renforcements nécessaires (p. ex. pour une espérance de vie accrue).

2.2 Chiffres-clés des charges

Un assainissement peut être illustré par les chiffres-clés suivants du point de vue de l'assuré.

	Chiffre-clé	**Calcul (approximatif)**
2.2.A	Rapport démographique	Chiffres proportionnels: CP_{actifs} + *les renforcements nécessaires* / CP_{total} $CP_{rentiers}$ + *les renforcements nécessaires* / CP_{total}
2.2.B	Base d'assainissement salaire à intérêt	*Somme des salaires* / CP_{actifs}
2.2.C	Cotisation d'assainissements assurés actifs par tête avec 1% de cotisation d'assainissement Question: «Combien chaque assuré actif doit-il payer en moyenne pour 1% de cotisation d'assainissement?»	*1% × de somme des salaires / Nombre d'assurés actifs*
2.2.D	Cotisation d'intérêts assurés actifs par tête avec 1% de réduction d'intérêts Question: «Combien chaque assuré actif doit-il payer en moyenne pour 1% de réduction d'intérêt?»	*1%* × CP_{actifs} / *Nombre d'assurés actifs*

CP signifie capital de prévoyance et CP_{total} la totalité du capital de prévoyance, c.-à-d. y compris les renforcements nécessaires (p. ex. pour une espérance de vie accrue).

3. Résultat du contrôle du financement en cours

3.1 Viabilité financière de la prestation cible

Dans la plupart des caisses de pension, le plan de prévoyance se base sur une prestation cible définie par l'organe suprême. A partir de cette prestation cible, la rémunération cible des capitaux de vieillesse ou du capital de prévoyance des actifs peut être dérivée. Les chiffres-clés suivants permettent d'indiquer si cette prestation cible peut être financée.

	Chiffre-clé	**Calcul approximatif**
3.1.A	Performance nécessaire à long terme avec un degré de couverture de 100%	*[Rémunération cible* $\times CP_{actifs}$ *+ (IT + majoration pour augmentation de l'espérance de vie)* $\times CP_{rentiers}$ *+ résultat de retraite + résultat de risque attendu + résultat des cotisations d'épargne + résultat des frais administratifs techniques + accumulation de provision] /* CP_{total}
3.1.B	Différence entre rendement attendu et performance nécessaire à long terme avec un degré de couverture de 100%	*Rendement attendu – performance nécessaire*$_{à\ long\ terme}$

CP signifie capital de prévoyance et *IT* intérêt technique.

3.2 Financement actuel

Les chiffres-clés suivants permettent d'évaluer si la situation actuelle peut entraîner une augmentation du degré de couverture.

	Chiffre-clé	**Calcul approximatif**
3.2.A	Performance nécessaire sur une année	Selon formule en annexe 1
3.2.B	Différence entre rendement de placement attendu et performance nécessaire sur une année	*Rendement attendu – performance nécessaire*$_{\text{sur une année}}$
3.2.C	Différence entre le rendement effectif et le rendement de portefeuille attendu dans le passé	Le rendement effectif peut être approché selon la formule de Hardy: $r_{Hardy} := [FP_{31.12.xxxx} - FP_{01.01.xxxx} - CF_{xxxx}] / [FP_{01.01.xxxx} + CF/2]$
3.2.D	Résultat du risque décès	
3.2.E	Résultat du risque invalidité	
3.2.F	Résultat de la retraite	
3.2.G	Résultat de mortalité des rentiers	
3.2.H	Résultat cotisations d'épargne (en cas de financement collectif)	
3.2.I	Résultat des frais d'administration techniques	
3.2.J	Accumulation des provisions	
3.2.K	Autres sources de pertes et profits	
3.2.L	Déficit structurel	*[Résultat de retraite + résultat de risque] / CP*$_{total}$

CP signifie capital de prévoyance et *FP* fortune de prévoyance. *CF* désigne les «flux financiers», c.-à-d. apport et écoulement de moyens (nets) découlant de tous les apports

et versements, y compris les cotisations et les paiements de rentes. La performance nécessaire est calculée selon la formule à l'annexe 1.

3.3 Sensibilité du financement

Les chiffres-clés suivants permettent de représenter la stabilité du financement en cours aux influences extérieures.

	Chiffre-clé	**Calcul approximatif**
	«Choc boursier»: rendement approximatif après la survenue d'un événement sur 20 ans *(expected shortfall)*, voir aussi chiffre 1.2	Formule pour la performance nécessaire selon l'annexe 1
	«Choc de portefeuille»: performance nécessaire après une transformation considérable du portefeuille (par exemple une liquidation partielle avec réduction des CP_{actifs} de 20%)	Formule pour la performance nécessaire selon l'annexe 1

CP signifie capital de prévoyance.

DTA 6

Découvert / mesures d'assainissement

Version 2014

Bases légales

- LPP: Art. 52e al. 2, 65c, 65d, 65e
- OPP 2: 41a, 44, 44a
- Swiss GAAP RPC 26, dans la version applicable selon l'article 47 OPP 2

Autres directives

- Directives sur les mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle

Directive technique

La présente directive technique DTA 6 règle les obligations et les tâches de l'expert en prévoyance professionnelle (ci-après: «l'expert») en présence d'un découvert pour une institution de prévoyance.

Cette directive s'applique par analogie aux institutions de prévoyance de droit public fonctionnant selon le système de capitalisation partielle.

1. Principe

En vertu de l'art. 52e al. 2 lit. b LPP, l'expert doit soumettre des recommandations à l'organe suprême sur les mesures à prendre en cas de découvert.

Par ailleurs, selon l'article 41a OPP 2, l'expert doit évaluer chaque année si les mesures prises sont conformes à l'article 65d LPP. De plus, il doit informer l'organe suprême de l'efficacité de ces mesures.

2. Découvert

2.1. Définition du découvert

Il y a découvert si, à la date de référence, la fortune de prévoyance disponible ne suffit pas à couvrir les capitaux de prévoyance nécessaires, y compris les provisions tech-

niques, et qu'en conséquence, le degré de couverture selon la directive DTA 1 est inférieur à 100%.

Le découvert se détermine sur la base de comptes annuels révisés. A défaut de comptes annuels révisés, on peut se baser, avec les réserves correspondantes, sur les chiffres non révisés ou sur des estimations.

2.2. Ampleur du découvert

L'expert évalue l'ampleur du découvert sur la base de la capacité de risque structurelle, de la capacité d'assainissement et des facteurs de risque spécifiques de l'institution de prévoyance. Dans ce contexte, il devra tenir compte de l'évolution anticipée de l'institution et du taux d'intérêt technique.

L'ampleur du découvert ne s'évalue pas uniquement sur la base du degré de couverture. Pour cette évaluation, d'autres éléments fondamentaux comme par exemple la proportion de bénéficiaires de rentes, le rapport entre la masse salariale assurée et les capitaux de prévoyance y compris provisions techniques, le taux technique appliqué, la primauté ou le rapport entre la prévoyance obligatoire et la prévoyance surobligatoire dans les plans enveloppants (rapport entre le capital de prévoyance des assurés actifs et l'avoir de vieillesse LPP) doivent également être pris en compte.

Un découvert sera qualifié de «limité» si l'institution de prévoyance peut, de manière probable, l'éliminer sans mesures d'assainissement selon l'article 65d al. 3 LPP dans un délai de cinq ans à compter du constat initial du découvert. Dans tous les autres cas, le découvert est dit «considérable».

2.3. Début du processus d'assainissement

En présence d'un découvert considérable, l'expert propose des mesures d'assainissement à l'organe suprême au plus tard quatre mois après l'approbation des comptes annuels.

3. Résorption du découvert

3.1. Responsabilité de l'institution de prévoyance

L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Sur recommandation de l'expert, l'organe suprême prend les mesures d'assainissement nécessaires afin de résorber le découvert.

3.2. Elimination d'une lacune de financement

L'expert vérifie que le financement courant est correct d'un point de vue actuariel. En présence d'une lacune de financement structurelle, celle-ci devra être éliminée prioritairement.

3.3. Mesures d'assainissement possibles

3.3.1. Base règlementaire

Les mesures d'assainissement proposées doivent être conformes à la loi et reposer sur une base réglementaire.

3.3.2. Catalogue de mesures

Les mesures suivantes sont entre autres disponibles (ordre non liant):

- Réduction temporaire des prestations à acquérir à l'avenir (par exemple, rémunération moindre ou nulle)
- Restriction du retrait anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement
- Apport de l'employeur
- Versement supplémentaire d'une fondation patronale
- Libération d'une réserve de cotisations employeur
- Cotisations d'assainissement patronales et salariales
- Cotisations des bénéficiaires de rentes
- Taux inférieur au taux minimum LPP pour l'avoir de vieillesse LPP.

Remarque: Une rémunération inférieure ou nulle des avoirs de vieillesse en cas de surcouverture ne représente pas une mesure d'assainissement au sens de la présente directive technique, mais un instrument pour renforcer la situation financière de l'institution de prévoyance.

3.3.3. Autres mesures

En présence d'une réserve de cotisations employeur avec renonciation à l'utilisation ou d'une garantie d'une fondation patronale, celles-ci seront intégrées en tant que mesures d'assainissement supplémentaires dans l'évaluation globale.

3.3.4. Principe de subsidiarité

Les exigences légales selon l'article 65d LPP concernant l'ordre des mesures d'assainissement doivent être respectées et tenir compte du principe de proportionnalité et d'adéquation.

3.3.5. Exigences pour les mesures

Les mesures d'assainissement doivent prendre en compte la situation de l'institution de prévoyance, notamment la structure de l'actif du bilan et des engagements ainsi que leur évolution prévisible. Les mesures d'assainissement doivent respecter la proportionnalité et être cohérentes par rapport aux causes du découvert. Elles doivent être adaptées au degré de découvert et faire partie d'un concept d'ensemble équilibré. De plus, elles doivent être à même de résorber le découvert dans un délai approprié.

3.4. Plan d'assainissement

3.4.1. Définition

On qualifie de plan d'assainissement un ensemble de mesures d'assainissement recommandées ou adoptées.

3.4.2. Efficacité du plan d'assainissement

A l'aide d'une projection («chemin d'assainissement»), il est montré comment, grâce au plan d'assainissement, la lacune de couverture peut être réduite jusqu'à s'annuler, et comment le degré de couverture peut augmenter progressivement jusqu'à atteindre 100%.

Sur la base des recommandations de l'expert, l'organe suprême fixe les hypothèses nécessaires à la projection.

L'expert doit procéder à une évaluation critique des hypothèses de la projection, notamment des rendements escomptés. Si ces hypothèses ne lui paraissent pas plausibles, il doit recommander à l'organe suprême de solliciter un deuxième avis.

3.4.3. Durée d'assainissement

Dans la mesure où il existe un risque de dégradation supplémentaire de la situation financière de l'institution de prévoyance, il faut viser une durée d'assainissement la plus courte possible dans le plan d'assainissement. C'est la raison pour laquelle la durée d'assainissement ne doit en principe pas dépasser 5 à 7 ans après le constat initial du découvert, une durée de 10 ans ne devant pas être dépassée.

3.5. Procédure

3.5.1. Recommandations de l'expert

L'expert recommande des mesures d'assainissement à l'organe suprême et démontre sur la base d'un ou de plusieurs plans d'assainissement comment le découvert peut

être résorbé. Il tient compte du résultat de l'examen selon l'article 52e al. 1 LPP, et des facteurs de risque spécifiques de l'institution.

3.5.2. Evaluation du plan d'assainissement adopté

L'expert doit évaluer par écrit si les mesures adoptées par l'organe suprême sont conformes à l'article 65d LPP. Il examine, sur la base du plan d'assainissement adopté, si les mesures mises en place sont suffisantes pour éliminer le découvert dans la durée d'assainissement fixée.

Si l'expert conclut que les mesures d'assainissement adoptées ne sont pas suffisantes, il en informe l'organe suprême et recommande des mesures supplémentaires. Si ces mesures ne sont pas adoptées et si l'expert considère que la sécurité financière de l'institution de prévoyance est en péril, il en informe l'organe suprême et l'autorité de surveillance.

3.5.3. Contrôle annuel de l'efficacité du concept de mesures

L'expert doit vérifier chaque année si les mesures d'assainissement mises en place ont eu l'effet escompté. Dans ce contexte, il doit comparer le plan d'assainissement adopté à l'évolution effective. De plus, l'expert doit évaluer si l'on peut maintenir les hypothèses sur lesquelles le plan d'assainissement repose, ou s'il faut les adapter.

Si l'évolution effective est inférieure à celle prévue par le chemin d'assainissement ou s'il faut modifier les hypothèses sous-jacentes, le plan d'assainissement devra être réexaminé et éventuellement adapté. On pourra alors soit mettre en place des mesures d'assainissement plus étendues pour maintenir la durée d'assainissement prévue, soit prolonger celle-ci jusqu'à 10 ans. On pourra aussi fixer un nouveau plan d'assainissement ou un plan d'assainissement supplémentaire avec une nouvelle durée d'assainissement.

Si l'évolution effective est supérieure à celle prévue par le chemin d'assainissement, la durée d'assainissement se réduit en conséquence. Au nom de l'organe suprême, l'expert examine, pour des motifs de proportionnalité, une adaptation des mesures d'assainissement mises en place.

Pour sa recommandation concernant d'éventuels ajustements du plan d'assainissement, l'expert prend en considération l'ampleur selon laquelle les prévisions ont été dépassées ou n'ont pas été atteintes.

3.6. Annonce à l'autorité de surveillance en cas d'impossibilité d'assainissement

Si l'expert constate qu'aucun assainissement n'est possible dans les dix ans au moyen des mesures d'assainissement disponibles et considérées comme acceptables par l'organe suprême, il doit l'annoncer sans délai à l'autorité de surveillance.

4. Entrée en vigueur

La présente directive technique a été adoptée lors de l'assemblée générale du 24.04.2014. Elle remplace la version du 01.01.2013 et s'applique à tous les bouclements à partir du 31.12.2014.

DTA 7

Examen selon l'art. 52e LPP al. 1 let. a d'institutions de prévoyance en concurrence entre elles

Version 2023

Bases légales

- LPP art. 52e, art. 56 al. 3, art. 65
- OPP 2 art. 1 à 1h, art. 48
- Swiss GAAP RPC 26, dans la version applicable selon l'art. 47 OPP 2
- Directives de la CHS PP D – 01/2021

Autres bases

- DTA 1, 2, 4, 5 et 6

Directive technique

La présente directive technique DTA 7 règle les obligations et les tâches de l'expert en prévoyance professionnelle (ci-après: «l'expert») dans le cadre de l'examen légal selon l'article 52e al. 1 let. a LPP des institutions de prévoyance en situation de concurrence entre elles. Une institution de prévoyance est en situation de concurrence avec d'autres lorsque des employeurs ou effectifs de rentiers sans employeur, qui ne sont pas étroitement liés économiquement ou financièrement entre eux, peuvent s'y affilier conformément aux statuts ou au règlement.

Pour déterminer si une institution de prévoyance doit être considérée comme une institution de prévoyance en situation de concurrence avec les autres, l'expert se référera à la liste publiée à cet effet par la CHS PP.

1. Principe

En vertu de l'article 52e al. 1 let. a LPP, l'expert doit examiner périodiquement si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements. L'expert est par ailleurs tenu de soumettre des recommandations concernant le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques.

La présente directive technique complète les DTA 4, 5 et 6 en ce qui concerne les particularités des institutions de prévoyance en concurrence entre elles.

2. Définitions pour la présente directive

1. Effectifs de rentiers sans employeur:
   - effectifs de rentiers (y c. les invalides pour lesquels le processus épargne est maintenu) pour lesquels les employeurs dont ils relevaient n'existent plus ou ont quitté l'institution de prévoyance avec leurs assurés actifs, ou
   - effectifs de rentiers (y c. les invalides pour lesquels le processus épargne est maintenu) qui resteraient dans l'institution de prévoyance si les employeurs dont ils relevaient venaient à quitter l'institution de prévoyance avec leurs assurés actifs, ou
   - effectifs de rentiers (y c. les invalides pour lesquels le processus épargne est maintenu) repris.
2. Œuvre de prévoyance: collectif d'assurés avec un contrat d'affiliation commun[2] au sein duquel il n'existe pas de comptabilité distincte ou d'effectif de rentiers sans employeurs.
3. Collectivité solidaire: collectif d'assurés assumant un même risque ou plusieurs mêmes risques et qui est constitué de plusieurs œuvres de prévoyance au sein d'une institution de prévoyance (mais pas de toutes).
4. Institution de prévoyance commune: institution de prévoyance qui assume en commun tous les risques de toutes les œuvres de prévoyance[3]. L'institution de prévoyance commune affiche un taux de couverture unique.
5. Institution de prévoyance collective: institution de prévoyance au sein de laquelle différentes œuvres de prévoyance ou collectivités solidaires supportent des risques individuels. L'institution de prévoyance collective affiche en règle générale un taux de couverture par œuvre de prévoyance ou par collectivité solidaire.

3. Application de la présente directive technique

Les chiffres 4, 5 et 8 de la présente directive technique doivent être appliqués à toutes les institutions de prévoyance collectives ou communes en situation de concurrence entre elles.

Le chiffre 6 de la présente directive technique décrit l'examen d'une institution de prévoyance collective conformément aux DTA 4, 5 et 6. Il ne s'applique pas aux insti-

2 Si un collectif d'assurés ne dispose pas d'un contrat d'affiliation, la distinction s'applique par analogie.
3 Font exception les risques qu'aucune institution de prévoyance avec plusieurs employeurs n'assure en commun, comme, par exemple, les conséquences du non-paiement des cotisations.

tutions de prévoyance communes. L'examen de ces dernières s'effectue au niveau de l'institution de prévoyance dans son ensemble.

Pour les institutions de prévoyance collectives dans lesquelles les risques pertinents pour la situation financière, le financement courant et l'assainissement sont supportés par la même collectivité solidaire ou par la même œuvre de prévoyance, la procédure d'examen selon le chiffre 6 est exhaustive et le chiffre 7 ne s'applique pas.

Le chiffre 7 de la présente directive technique ne s'applique aux institutions de prévoyance collectives que si des risques différents sont supportés par des collectivités solidaires différentes et que, de ce fait, des collectifs d'assurés différents doivent être pris en compte pour l'examen de la situation financière, du financement courant et de la capacité d'assainissement ou pour la constitution de provisions ou de réserves.

4. Description de l'organisation

L'expert décrit sommairement l'organisation de l'institution de prévoyance. Il fournit des indications sur l'identité des porteurs de risques (compagnie d'assurances[4], institution de prévoyance, collectivité solidaire, œuvre de prévoyance)

- qui supportent les risques «pertes sur retraites», «longévité», «décès et invalidité» et «assainissement» et
- qui décident de la rémunération des avoirs de vieillesse, de la fixation du taux de conversion, des bases techniques et de la stratégie de placement et en assurent la mise en œuvre.

Si certains risques sont supportés au niveau de la collectivité solidaire, l'expert décrira ces collectivités solidaires.

L'expert décrit des risques possibles qui découlent de cette organisation. Ce faisant, il tient en particulier compte de la taille des différentes unités concernées par les risques.

5. Description des risques structurels

L'expert décrit les risques structurels suivants et formule le cas échéant ses recommandations.

5.1 Garanties de prestations basées sur le contrat d'affiliation

L'expert doit se faire confirmer par l'institution de prévoyance qu'il n'existe pas de garanties de prestations basées sur le contrat d'affiliation qui s'écartent du règlement (par exemple: des versements d'intérêts contractuels ou des taux de conversion diffé-

4 Compagnie d'assurances au sens de l'art. 67 al. 1 LPP.

rents). S'il existe de telles garanties de prestations, l'expert en dresse la liste et en tient compte lors de l'examen selon les DTA 4, 5 et 6.

5.2 Nouvelles affiliations

L'expert décrit les risques qui peuvent découler de la réglementation ou de la pratique en matière de rachat des capitaux de prévoyance, de provisions techniques et de réserves de fluctuations de valeur en cas de nouvelle affiliation à l'institution de prévoyance. Ce faisant, il tient en particulier compte du traitement des plans d'épargne proches du régime obligatoire légal et de l'affiliation des rentiers.

5.3 Résiliation du contrat

L'expert décrit les risques que représentent pour l'institution de prévoyance la résiliation de contrats d'affiliation. Ce faisant, il tient en particulier compte des circonstances en fonction desquelles, en cas de dissolution partielle ou complète d'une œuvre de prévoyance affiliée, une liquidation partielle est déclenchée. Lors de son examen, l'expert tient en particulier compte des contrats d'affiliation qui ne prévoient pas de transfert des rentiers en cas de résiliation du contrat.

6. Examen d'une institution de prévoyance collective

6.1 Principe de l'examen selon les DTA 4, 5 et 6

La situation financière selon les DTA 5 et 6, le financement courant selon la DTA 5 et la capacité d'assainissement selon les DTA 5 et 6 sont examinés au niveau des œuvres de prévoyance ou, si plusieurs œuvres de prévoyance sont regroupées dans une collectivité solidaire, au niveau de la collectivité solidaire.

Les recommandations concernant le taux d'intérêt technique selon la DTA 4 et celles concernant le montant cible de la réserve de fluctuation de valeur selon la DTA 5 sont également faites au niveau des œuvres de prévoyance ou des collectivités solidaires.

6.2 Recommandation sur le taux d'intérêt technique et examen du montant cible de la réserve de fluctuation de valeur

L'expert recommande pour chaque œuvre de prévoyance ou collectivité solidaire un taux d'intérêt technique propre. Si l'organe suprême estime qu'il n'est pas souhaitable d'avoir plusieurs taux d'intérêt techniques ou si cela n'est pas possible au niveau de la mise en œuvre, l'expert recommande, à titre de taux d'intérêt technique uniforme, le taux d'intérêt technique le moins élevé parmi ceux qu'il aurait recommandés aux différentes œuvres de prévoyance ou collectivités solidaires.

L'expert examine pour chaque œuvre de prévoyance ou collectivité solidaire une valeur cible propre de la réserve de fluctuation de valeur. Si l'organe suprême estime qu'il n'est pas souhaitable d'avoir plusieurs valeurs cible ou si cela n'est pas possible au niveau de la mise en œuvre, l'expert recommande, à titre de valeur cible uniforme, la valeur la plus élevée parmi celles qu'il aurait recommandées aux œuvres de prévoyance ou collectivités solidaires concernées.

6.3 Examen et évaluation de la capacité d'assainissement et du plan d'assainissement

Si une œuvre de prévoyance ou une collectivité solidaire affiche un découvert, les prescriptions et les mesures selon la DTA 6 sont applicables par analogie à cette œuvre de prévoyance ou collectivité solidaire.

L'expert est notamment tenu de fournir les indications suivantes pour chaque œuvre de prévoyance ou collectivité solidaire concernée, le cas échéant sous forme de tableau:

- Taux de couverture et montant du découvert
- Plan d'assainissement adopté
- Évaluation du plan d'assainissement adopté
- Examen annuel de l'efficacité du plan d'assainissement adopté

Les obligations d'annonce particulières selon la DTA 6 (évaluation du plan d'assainissement adopté et annonce en cas d'impossibilité d'assainissement) s'appliquent à chacune des œuvres de prévoyance ou collectivités solidaires.

7. Examen en cas de collectifs de risques différents

Pour les institutions de prévoyance collectives avec des collectivités solidaires pour lesquelles les différents risques (risques de liquidation partielle, de financement et/ou d'assainissement) sont supportés par des collectifs d'assurés différents, les examens et les recommandations selon les DTA 4, 5 et 6 doivent se faire au niveau des différentes collectivités solidaires. Les collectivités solidaires qui ont une incidence sur l'examen selon les DTA 4, 5 et 6 doivent être spécifiées, et les provisions techniques qui sont nécessaires pour les risques, ou pour des prestations ou des frais qui ne sont pas financés par des cotisations, sont déterminées au niveau des différentes collectivités solidaires. Les chiffres 6.2 et 6.3 s'appliquent par analogie aux différentes collectivités solidaires.

7.1 Examen de la situation financière des collectivités solidaires

L'examen de la situation financière s'effectue au niveau des collectifs de liquidation partielle. Lors de la constatation de fonds libres ou d'un découvert au sens de l'art. 44 al. 1 OPP 2, ce sont les collectifs de liquidation partielle qui sont pertinents.

Un collectif de liquidation partielle est le collectif d'assurés pour lequel, en cas de liquidation partielle suite à la résiliation du contrat d'affiliation, un bilan de liquidation partielle propre serait établi par l'expert et pour lequel un taux de couverture unique serait ainsi déterminé.

Si, conformément au contrat d'affiliation, la sortie d'un collectif d'assurés entraîne également la sortie d'un ou de plusieurs autres collectifs d'assurés, l'effectif sortant consolidé forme un collectif de liquidation partielle commun.

Les effectifs de rentiers sans employeurs sont considérés comme un collectif de liquidation partielle commun propre, pour autant qu'ils ne puissent pas être attribués à un autre collectif de liquidation partielle.

7.2 Examen du financement courant des collectivités solidaires

Les collectifs d'assurés avec une performance nécessaire identique doivent être regroupés dans des collectifs de financement afin d'examiner le financement courant conformément à la DTA 5 chiffre 3.2.

Les attributions de la fortune de prévoyance aux différents collectifs de liquidation partielle et la constitution de provisions techniques ou de réserves qui concernent plusieurs collectifs de liquidation partielle doivent être prises en compte au niveau de la détermination de la performance nécessaire.

7.3 Examen de la capacité d'assainissement et plan d'assainissement des collectivités solidaires

Lors de l'examen de la capacité d'assainissement conformément à la DTA 5 chiffre 3.3 et de la détermination du plan d'assainissement, il faut tenir compte des collectivités solidaires qui supportent des risques d'assainissement en commun (collectifs d'assainissement).

7.4 Taux d'intérêt technique des collectivités solidaires

La recommandation sur le taux d'intérêt technique selon la DTA 4 doit être faite au moins au niveau des collectivités solidaires qui présentent une performance nécessaire identique (collectifs de financement). Dans sa recommandation, l'expert tient compte des caractéristiques des collectivités solidaires ainsi que des conclusions tirées de l'examen des risques structurels à la section 5.

7.5 Montant cible de la réserve de fluctuation de valeur des collectivités solidaires

L'expert examine le montant cible de la réserve de fluctuation de valeur selon la DTA 5 et la situation financière des collectifs de liquidation partielle, et ce même si les stratégies de placement sont mises en œuvre au niveau d'un autre collectif. Il se base pour ce faire sur le droit proportionnel résultant du bilan de liquidation partielle (pour une liquidation partielle avec des droits collectifs) du collectif de liquidation partielle concerné.

8. Teneur minimale de l'expertise actuarielle

En ce qui concerne la teneur minimale de l'expertise actuarielle, les dispositions de la DTA 5 s'appliquent par analogie.

9. Entrée en vigueur

La présente directive technique a été adoptée lors de l'assemblée générale du 30 mars 2023, et elle remplace la directive technique du 24 avril 2014. Elle s'applique à tous les bouclements à partir du 1er janvier 2024.

Notes explicatives

Commentaire au sujet du chiffre 2

Définition d'une institution de prévoyance commune:

Une institution de prévoyance avec un taux de couverture uniforme peut également être considérée comme une institution de prévoyance commune au sens de la présente directive technique si la solidarité complète établie entre œuvres de prévoyance n'est enfreinte qu'en cas de liquidation partielle. Ceci peut par exemple être le cas lorsqu'elle ne transfère pas toutes la réserve de fluctuation de valeur en fonction de la durée du contrat.

Une institution de prévoyance en situation de concurrence avec d'autres avec un contrat d'assurance complète est également considérée comme une institution de prévoyance commune.

Commentaire au sujet du chiffre 3

Délimitation avec le chiffre 7:

Le chiffre 7 ne s'applique pas si chaque œuvre de prévoyance ou chaque collectivité solidaire qui tient une comptabilité distincte (par exemple: pool de placement) supporte

isolément l'ensemble des risques. C'est notamment le cas lorsque les risques pertinents pour la situation financière, le financement courant et l'assainissement sont supportés par la même collectivité solidaire ou par la même œuvre de prévoyance.

Il ne s'applique pas non plus si les solidarités entre les œuvres de prévoyance ou les collectivités solidaires qui tiennent une comptabilité distincte ne sont pas importantes pour les risques en lien avec l'appréciation de la situation financière, le financement courant ou la capacité d'assainissement et que des réserves ou des provisions importantes ne sont pas constituées.

Il incombe à l'expert d'évaluer dans quelle mesure, dans chaque cas d'espèce, les solidarités présentent une importance suffisante. Il est à cet égard déterminant de savoir dans quelle mesure les éléments solidaires sont importants pour l'évaluation des risques et si les provisions ou réserves communes influencent le taux de couverture de manière déterminante (par exemple: à hauteur de plus de 2% de l'ensemble du capital de prévoyance de l'œuvre de prévoyance ou de la collectivité solidaire tenant une comptabilité distincte).

Le tableau ci-dessous fournit une aide à la décision et n'est pas exhaustif:

Solidarités, dans le cas des institutions de prévoyance collectives, entre les différentes œuvres de prévoyance ou collectivités solidaires tenant une comptabilité distincte	**Le chiffre 7 s'applique**
Frais administratifs communs	non
Contrat d'assurance commun en cas de décès et d'invalidité et/ou participation commune aux excédents	oui, si pertinent pour la performance nécessaire, puis chiffre 7.2 paragraphe 2 sinon, non
Provisions solidaires, réserves ou pooling pour les risques de décès et d'invalidité ou les risques de longévité des effectifs de rentiers	oui, si pertinent pour la performance nécessaire, puis chiffre 7.2 paragraphe 2 sinon, non
Pool de rentiers commun (avec comptabilité propre)	oui, chiffres 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5
Stratégie de placement commune (mais sans qu'il en découle une solidarité)	non
Groupes en fonction de l'année d'affiliation ou du taux de couverture avec financement commun prépondérant	oui, chiffres 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5
Fonds de compensation solidaire destiné à soutenir en cas de découvert	oui, chiffre 7.3, selon le financement également chiffre 7.2 paragraphe 2

Commentaire au sujet du chiffre 7.1

Normalement, chaque collectivité solidaire dotée d'un taux de couverture propre constitue également un collectif de liquidation partielle propre. Si des sous-portefeuilles d'affiliations sont regroupés en collectivités solidaires dotées d'un taux de couverture propre (par exemple: un pool de rentiers ou des cohortes d'âge) ou que des provisions sont mises à part et collectivisées (par exemple: un fonds de compensation), l'expert doit, lors de la constatation de fonds libres ou d'un découvert au sens de l'art. 44 al. 1 OPP 2, toujours prendre exclusivement en compte les collectifs de liquidation partielle.

Lors de la détermination d'un collectif de liquidation partielle, la question déterminante est de définir, en cas de liquidation partielle, quelle entité supporte de manière solidaire le risque qui résulterait d'une résiliation du contrat.

Exemple concernant des collectifs de liquidation partielle:

Si les rentiers sont gérés séparément avec une comptabilité propre (pool de rentiers) mais qu'en cas de résiliation du contrat, ils sont transférés, les assurés actifs forment toujours un collectif de liquidation partielle avec les rentiers qui seraient transférés (et ce même s'il est procédé dans ce contexte à plusieurs liquidations partielles). En revanche, les rentiers qui ne seraient pas transférés constituent avec les autres rentiers sans employeurs un collectif de liquidation partielle propre, pour autant qu'en cas de possible liquidation partielle, leur taux de couverture ne doive pas être le même que le taux de couverture de l'effectif sortant (consolidé).

Explications concernant les chiffres 7.1, 7.2 et 7.3

Dans le cadre du contrôle selon les DTA 4 et 5, il existe trois types essentiels de collectifs solidaires:

1. Le collectif de liquidation partielle est dans tous les cas l'entité pertinente lors de l'examen de la situation financière conformément à la DTA 5 chiffre 2 et du montant cible de la réserve de fluctuation de valeur conformément à la DTA 5 chiffre 4.
2. Collectif de financement pour l'examen du financement courant: collectif qui est financé (sur le long terme) de manière solidaire et qui supporte donc les risques de financement de manière solidaire. Il s'agit d'un collectif possédant (par construction) sa propre performance nécessaire[5]. Le collectif de financement est l'entité pertinente pour examiner le financement courant conformément à la DTA 5 chiffre 3.2

5 Si, pour certains collectifs, la performance nécessaire est uniquement différente parce que des mesures de participation ou d'assainissement différentes peuvent être adoptées mais que tous les éléments structurels (plan de risques, cash-flow et dilution, rentes, charges administratives, etc.) sont supportés collectivement, ces collectifs peuvent être attribués au même collectif de financement. Les collectifs d'assainissement sont dans de tels cas différents des collectifs de financement.

et pour la recommandation sur le taux d'intérêt technique conformément à la DTA 4.

3. Collectif d'assainissement pour l'examen de la capacité d'assainissement: collectif qui supporte les risques d'assainissement de manière solidaire. Le collectif d'assainissement est l'entité pertinente pour examiner la capacité d'assainissement selon la DTA 5 chiffre 3.3.

Chaque part de salaire ou de rente est assurée dans un seul et unique collectif de liquidation partielle et dans un seul et unique collectif de financement.

S'il existe entre les différentes œuvres de prévoyance ou collectivités solidaires une obligation réglementaire de procéder à des versements supplémentaires afin de refinancer une autre œuvre de prévoyance ou une autre collectivité solidaire, celles-ci peuvent être regroupées dans un collectif de financement commun.

Les attentes de performance considérées pour l'examen du financement courant du collectif de financement peuvent être constituées des attentes de performance des différentes stratégies de placement de différents sous-collectifs qui le composent. La performance attendue pour un collectif de financement donné est dans un tel cas pondéré en fonction des engagements de prévoyance correspondants (capitaux de prévoyance et les provisions techniques).

Commentaire au sujet des chiffres 7.4 et 7.5.

Si, lors de l'examen du montant cible de la réserve de fluctuation de valeur au niveau du collectif de liquidation partielle ou de la recommandation du taux d'intérêt technique au niveau du collectif de financement, plusieurs stratégies de placement sont concernées, alors les stratégies de placement seront pondérées en fonction des engagements de prévoyance (capitaux de prévoyance et provisions techniques).

Exemples concernant les chiffres 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5

Exemple n°1: si différents groupes de taux de couverture, avec une performance nécessaire uniforme, sont constitués au sein d'une collectivité solidaire, cette dernière constitue alors un collectif de financement pour lequel le financement courant est vérifié et une recommandation sur le taux d'intérêt technique est requise. Dans sa recommandation, l'expert prend en compte à titre de caractéristique particulière le fait que les différents groupes de taux de couverture sont constitués de collectifs d'assainissement différents.

Exemple n°2: si un pool de rentiers est géré avec une stratégie de placement propre et qu'en cas de résiliation d'un contrat d'affiliation, les rentiers sont transférés, le collectif de liquidation partielle se compose alors des assurés actifs et des rentiers correspondants. Les deux stratégies de placement concernées sont pondérées en conséquence afin de recommander le montant cible de la réserve de fluctuation de valeur de ce

collectif de liquidation partielle. Pour le collectif de liquidation partielle regroupant les rentiers sans employeurs, il sera recommandé un montant cible propre de la réserve de fluctuation de valeur sur la base de la stratégie de placement du pool de rentiers.

S'il existe pour ce pool de rentiers une obligation collective de procéder à des versements supplémentaires, l'ensemble des assurés actifs qui sont concernés par cette obligation doivent être intégrés au collectif de financement. L'examen du financement courant ainsi que la recommandation sur le taux d'intérêt technique peuvent être effectués au niveau de ce collectif de financement dans son entier, en tenant compte d'une stratégie de placement consolidée portant sur l'ensemble du collectif de financement. S'il existe au contraire une obligation individuelle de procéder à des versements supplémentaires, à savoir, conformément au contrat d'affiliation, uniquement pour ses propres rentiers, il conviendra d'examiner le financement courant et de recommander un taux d'intérêt technique au niveau des collectifs de liquidation partielle. S'il existe des rentiers sans employeurs pour lesquels il n'est pas prévu d'obligation de procéder à des versements supplémentaires, ces rentiers constituent un collectif de financement propre pour lequel le financement courant doit être examiné et un taux d'intérêt technique propre doit être recommandé.

Panoramica sul trattamento fiscale delle prestazioni in capitale

- **della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2a)**
- **della previdenza professionale sovraobbligatoria (pilastro 2b)**
- **della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)**

Situazione: 31.12.2025

	Imposizione delle prestazioni in capitale	Articolo di legge
Confed.	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando ⅕ dell'aliquota risultante per un reddito pari alla prestazione in capitale.	Art. 38
AG	Assoggettate separatamente dagli altri redditi, applicando un'aliquota del 30% della tariffa, ritenuta un'aliquota minima del 1%.	§ 45 cpv. 1 lit. a, b, cpv. 2
AI	Assoggettate separatamente dagli altri redditi, applicando ¼ dell'aliquota risultante per un reddito pari alla prestazione in capitale, ritenuta un'aliquota minima del 0.5%.	Art. 40
AR	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando tariffe speciali.	Art. 41
BE	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando tariffe speciali; soglia di imposizione: CHF 5'299.	Art. 44
BL	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando tariffe speciali.	§ 36
BS	Assoggettate separatamente dagli altri redditi con tariffa speciale (3% sui primi 25'000, 4% sui seguenti 25'000, 6% sui seguenti 50'000 e 8% sugli importi superiori).	§ 39
FR	Assoggettate separatamente dagli altri redditi con tariffa speciale (imposta cantonale: 1% sui primi 50'000, 2% sui seguenti 50'000, 3% sui seguenti 50'000, 4% sui seg. 50'000 e 5% sugli importi superiori); deduzione di CHF 10'000 per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale; soglia di imposizione: CHF 9'999; 50% di riduzione in caso di invalidità.	Art. 39
GE	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando ⅕ dell'aliquota risultante per un reddito pari alla prestazione in capitale.	Art. 45 LIPP
GL	Assoggettate separatamente dagli altri redditi, applicando un'aliquota del 4%.	Art. 36

	Imposizione delle prestazioni in capitale	Articolo di legge
GR	Assoggettate separatamente dagli altri redditi, applicando l'aliquota di una prestazione annua pari ad 1/15 dell'importo della prestazione in capitale, ritenuta un'aliquota minima dell'1,5%, max. 2%; soglia di imposizione: CHF 5'599.	Art. 40a
JU	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando tariffe speciali.	Art. 37
LU	Assoggettate separatamente dagli altri redditi con tariffa speciale (0.5% sui primi 40'000 e 1.4% sugli importi superiori).	§ 58
NE	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando ¼ dell'aliquota risultante per un reddito pari alla prestazione in capitale, ritenuta un'aliquota minima del 2,5%.	Art. 42
NW	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando ¼ dell'aliquota risultante per un reddito pari alla prestazione in capitale, ritenuta un'aliquota minima del 0.5%.	Art. 42
OW	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando 2/5 dell'aliquota risultante per un reddito pari alla prestazione in capitale.	Art. 40
SG	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando l'aliquota del 2% per le persone sposate e del 2.2% per persone non sposate.	Art. 52
SH	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando 1/5 dell'aliquota risultante per un reddito pari alla prestazione in capitale.	Art. 40
SO	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando ¼ dell'aliquota risultante per un reddito pari alla prestazione in capitale.	§ 47
SZ	Assoggettate separatamente dagli altri redditi, applicando l'aliquota per una prestazione annua pari a 1/25 dell'importo della prestazione in capitale, ritenuta un'aliquota massima del 2.5%.	§ 38
TG	Assoggettate separatamente dagli altri redditi, applicando l'aliquota del 2% per le persone sposate e del 2.4% per persone non sposate.	§ 39
TI	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando il tasso di rendita, ritenuta un'aliquota minima del 2% e un'aliquota massima del 3%.	Art. 38
UR	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando tariffe speciali.	Art. 45
VD	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando 1/5 dell'aliquota risultante per un reddito pari alla prestazione in capitale (per le persone sposate si applica il quoziente familiare per coniugi senza figli).	Art. 49
VS	Assoggettate separatamente dagli altri redditi applicando il tasso di rendita, ritenuta un'aliquota minima corrispondente all'aliquota minima prevista e un'aliquota massima corrispondente all' aliquota massima de 4%, per le persone sposate riduzione dell'imposta di 2%, al massimo di 2'340.	Art. 33b cpv. 1 e 4

	Imposizione delle prestazioni in capitale	Articolo di legge
ZG	Assoggettate separatamente dagli altri redditi, per i primi 230'400 applicando il 30%, per le parti eccedenti il 40% dell'aliquota risultante per le parti di un reddito pari alle parti correspondenti della prestazione in capitale, ritenuta un'aliquota minima del 1%.	§ 37
ZH	Assoggettate separatamente dagli altri redditi, applicando l'aliquota per una prestazione annua pari a 1/20 dell'importo della prestazione in capitale, ritenuta un'aliquota minima del 2%.	§ 37

Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie (tasso di rendita)

Una prestazione in capitale di CHF 1'000.- corrisponde alla la seguente rendita vitalizia annua:

Età	Rendita annua		Età	Rendita annua		Età	Rendita annua		Età	Rendita annua		Età	Rendita annua	
	Uomo	Donna		Uomo	Donna		Uomo	Donna		Uomo	Donna		Uomo	Donna
00	22.70	22.49	20	25.15	24.75	40	30.04	29.39	60	43.78	40.84	80	96.68	89.58
01	22.79	22.57	21	25.31	24.90	41	30.43	29.73	61	45.00	41.85	81	102.13	95.30
02	22.88	22.65	22	25.48	25.07	42	30.83	30.09	62	46.30	42.93	82	108.03	101.66
03	22.98	22.74	23	25.66	25.24	43	31.26	30.46	63	47.69	44.09	83	114.44	108.72
04	23.07	22.83	24	25.84	25.42	44	31.71	30.85	64	49.18	45.33	84	121.40	116.57
05	23.17	22.92	25	26.02	25.60	45	32.18	31.26	65	50.77	46.67	85	128.94	125.28
06	23.27	23.02	26	26.22	25.79	46	32.68	31.68	66	52.48	48.12	86	137.12	134.93
07	23.38	23.12	27	26.42	25.99	47	33.21	32.13	67	54.32	49.68	87	145.99	145.62
08	23.49	23.22	28	26.63	26.19	48	33.77	32.60	68	56.29	51.38	88	155.58	157.41
09	23.60	23.32	29	26.84	26.41	49	34.37	33.09	69	58.42	53.21	89	165.95	170.37
10	23.72	23.43	30	27.07	26.63	50	35.00	33.61	70	60.71	55.21	90	177.13	184.58
11	23.84	23.55	31	27.31	26.86	51	35.66	34.16	71	63.17	57.38	91	189.17	200.08
12	23.97	23.66	32	27.56	27.10	52	36.37	34.74	72	65.83	59.76	92	202.13	216.92
13	24.10	23.78	33	27.82	27.34	53	37.11	35.35	73	68.71	62.36	93	216.06	235.14
14	24.24	23.90	34	28.09	27.60	54	37.90	36.00	74	71.82	65.21	94	230.96	254.76
15	24.38	24.03	35	28.38	27.87	55	38.74	36.69	75	75.18	68.34	95	246.91	275.76
16	24.52	24.16	36	28.68	28.15	56	39.62	37.41	76	78.82	71.78	96	263.99	298.16
17	24.67	24.30	37	29.00	28.44	57	40.57	38.19	77	82.76	75.58	97	282.33	322.03
18	24.83	24.44	38	29.33	28.74	58	41.57	39.02	78	87.03	79.78	98	302.11	347.40
19	24.98	24.59	39	29.68	29.06	59	42.64	39.90	79	91.66	84.43	99	323.40	374.38
												100	346.18	403.45
												101	370.35	434.16
												102	395.89	466.46
												103	422.80	500.29
												104	451.05	535.60

Tavola di conversione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, edizione 2005

Panoramica sul trattamento fiscale delle rendite

- **della previdenza professionale (pilastro 2a)**
- **della previdenza professionale sovraobbligatoria (pilastro 2b)**
- **della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)**
- **considerato il regime transitorio**

Situazione: 31.12.2025

	Disposizioni fondamentali Parte imponibile della rendita		**Regime transitorio** Vale vita natural durante per le rendite del secondo pilastro che hanno iniziato a decorrere prima del 1.1.2002,				
			se basate su un rapporto di previdenza già esistente il ...	parte imponibile in base al finanziamento da parte del contribuente			
		Articolo di legge		100%	minimo 20%	meno del 20%	Articolo di legge
Confed.	100%	Art. 22 cpv. 1 e 2	31.12.1986	60%	80%	100%	Art. 204 cpv. 1
AG	100%	§ 31 cpv. 1 e 2	31.12.1986	60%	80%	100%	§ 267 cpv. 1 e 2
AI	100%	Art. 25 cpv. 1 e 2	31.12.1984	60%	80%	100%	Art. 188
AR	100%	Art. 25 cpv. 1 e 2	31.12.1984	60%	80%	100%	Art. 275
BE	100%	Art. 26 cpv. 1–3	–	–	–	–	–
BL	100%	§ 27bis cpv. 1	31.12.1986	60%	80%	100%	§ 27bis cpv. 2 lit. a e c
BS	100%	§ 23 al. 1 e 2	31.12.1985	60%	80%	100%	§ 237
FR	100%	Art. 23 cpv. 1 e 2	–	–	–	–	–
GE[1]	100%	Art. 25 cpv. 1 LIPP	31.12.1986	80%	80%	100%	Art. 72 cpv. 2 LIPP
GL	100%	Art. 22 cpv. 1 e 2	31.12.1986	60%	80%	100%	Art. 255
GR	100%	Art. 23 cpv. 1	1.1.1987	60%	80%	100%	Art. 188c
JU	100%	Art. 21 cpv. 1 e 1bis	–	–	–	–	–
LU	100%	§ 29 cpv. 1 e 2	31.12.1986	60%	80%	100%	§ 253
NE	100%	Art. 25 cpv. 1 e 2	31.12.1986	60%	80%	100%	Art. 282
NW	100%	Art. 25 cpv. 1 e 2	31.12.1986	60%	80%	100%	Art. 276

OW	100%	Art. 24 cpv. 1 e 2	31.12.1986	60%	80%	100%	Art. 24 cpv. 4
SG	100%	Art. 35 cpv. 1 e 2	31.12.1984	80%	80%	100%	Art. 280 e commento Zigerlig, p. 137
SH	100%	Art. 24 al. 1 e 2	–	–	–	–	–
SO	100%	§ 30 cpv. 1	31.12.1984	60%	80%	100%	§ 30 cpv. 2
SZ	100%	§ 23 cpv. 1 e 2	31.12.1986	60%	80%	100%	§ 236
TG	100%	§ 24 cpv. 1 e 2	31.12.1984	80%	80%	100%	§ 225
TI[2]	100%	Art. 21 cpv. 1 e 2	–	–	–	–	
UR	100%	Art. 27 cpv. 1 e 2	31.12.1986	60%	80%	100%	Art. 264
VD	100%	Art. 26 cpv. 1 e 2	–	–	–	–	
VS[3]	100%	Art. 18 cpv. 1 e 2	31.12.1984	80%	90%	100%	Art. 18 cpv. 3 lit. C
ZG	100%	§ 21 cpv. 1 e 2	31.12.1986	60%	80%	100%	§ 235
ZH	100%	§ 22	31.12.1985	80%	80%	100%[4]	§ 270

1 A partire dal periodo fiscale 2010 reintroduzione di un regime transitorio per renditi secondo il diritto previgente.
2 A partire dal periodo fiscale 2001/02 le rendite del 2° pilastro sono imponibili al 100% senza eccezione, anche se hanno iniziato a decorrere prima del 1.1.2001 (espirazione del regime transitorio secondo l'art. 304).
3 Regime transitorio supplementare per rendite che hanno iniziato a decorrere prima del 1.1.1987.
4 Per gli indipendenti in ogni caso l'80%.

A partire dal 1.1.1987 le rendite provenienti dalla previdenza professionale e dalla previdenza individuale vincolata vengono assoggettate integralmente al 100%, in applicazione dell'art. 83 LPP, indipendentemente dalla quota di finanziamento del contribuente. Ciò equivale alle attuali possibilità di deduzione integrale dei contributi alle rispettive forme di previdenza durante la fase di finanziamento.

Per il secondo pilastro la Confederazione e gran parte dei Cantoni hanno tuttavia previsto disposizioni transitorie fino al 31.12.2001 che, secondo la quota di finanziamento del contribuente (integrale o almeno in ragione del 20%), generalmente prevedono una tassazione delle rendite in misura del 60% o dell'80%. L'autorità fiscale ritiene che, nell'ambito del pilastro 3a, un regime transitorio non possa prendere piede, poiché questo pilastro rappresenta un nuovo istituto giuridico.

La parte imponibile della rendita è da dichiarare di volta in volta insieme agli altri redditi.

A. Imposta sul reddito

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11)

del 14 dicembre 1990 (Stato 1° gennaio 2026) *estratti*

a) Esonerazione fiscale delle istituzioni di previdenza

Art. 56

Sono esenti dall'imposta:

[...]

e. le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;

[...]

b) Deduzione dei contributi

Art. 27 In generale

1 In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.

2 Sono tali segnatamente:

[...]

c. i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.

[...]

Art. 33 Interessi su debiti e altre deduzioni[88]

1 Sono dedotti dai proventi:

[...]

d.[91] i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;

88 Introdotta dall'all. n. 3 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

91 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

e. i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti;

[...]

Art. 59 Oneri giustificati dall'uso commerciale

1 Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

[...]

b. i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;

[...]

c) Imposizione

Art. 17 Principio[24]

[...]

2 Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come **anche analoghe indennità in capitale del datore di lavoro**[a)] sono imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 38.

Art. 22

1 Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da **istituzioni di previdenza professionale**[a)] o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

2 I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

[...]

Art. 24

Non sottostanno all'imposta sul reddito:[60]

[...]

24 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

60 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

a) evidenziazioni da Swiss Life

c. i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;

[...]

Art. 38 Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

1 Le prestazioni in capitale secondo l'articolo 22, come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua intera.

1bis L'imposta è fissata per l'anno fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi corrispondenti.[122]

2 L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 capoversi 1, 2 e 2bis, primo periodo.[123]

3 Le deduzioni sociali non sono ammesse.[124]

Art. 204 Rendite e liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale

1 Le rendite e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale, decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 1987 ovvero decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 2002 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 31 dicembre 1986 sono imponibili come segue:

a. per i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal contribuente;
b. per i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20 per cento;
c. interamente, negli altri casi.

2 Alle prestazioni del contribuente ai sensi del capoverso 1 lettere a e b sono equiparate le prestazioni dei congiunti; lo stesso vale per le prestazioni di terzi se il contribuente ha acquisito la pretesa assicurativa per devoluzione ereditaria, legato o donazione.

122 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

123 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

124 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349).

B. Imposta alla fonte

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11)

del 14 dicembre 1990 (Stato 1° gennaio 2026) *estratti*

Art. 5 Altri elementi imponibili

1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

[...]

e. ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;

[...]

Art. 96 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato

1 I beneficiari domiciliati all'estero di prestazioni di istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata devono l'imposta su queste prestazioni.

2 L'aliquota di imposta è stabilita all'1 per cento dei proventi lordi; per le prestazioni in capitale essa viene calcolata giusta l'articolo 38 capoverso 2.

Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2)

dell'11 aprile 2018 (Stato 10° gennaio 2025) *estratti*

Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 1 Tariffe dell'imposta alla fonte applicabili

1 Per la ritenuta d'imposta alla fonte, alle persone indicate di seguito sono attribuiti i seguenti tariffari:

a. *tariffario A:* persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;

b. *tariffario B:* coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
c. *tariffario C:* coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
d. *tariffario D:* persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946[3] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
e. *tariffario E:* persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 21–24;
f.[4] ...
g. *tariffario G:* persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui all'articolo 3 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
h. *tariffario H:* persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
i. *tariffario L:* frontalieri secondo la Convenzione dell'11 agosto 1971[5] tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
j. *tariffario M:* frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
k. *tariffario N:* frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
l. *tariffario P:* frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
m. *tariffario Q:* frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G;
n.[6] *tariffario R:* lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo del 23 dicembre 2020[7] tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri CH-I) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
o.[8] *tariffario S:* lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;

3 RS 831.10
4 Abrogata dalla cifra I dell'O del DFF del 31 ott. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).
5 RS 0.672.913.62
6 Introdotta dalla cifra I dell'O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).
7 RS 0.642.045.43; FF 2021 1919
8 Introdotta dalla cifra I dell'O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).

p.[9] *tariffario T*: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;

q.[10] *tariffario U:* lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;

r.[11] *tariffario V:* lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.

2 L'aliquota per i proventi assoggettati all'imposta alla fonte secondo il capoverso 1 lettere d e g è stabilita nei numeri 1 e 2 dell'allegato.

[...]

Art. 3 Proventi compensativi

Sono assoggettati all'imposta alla fonte tutti i proventi sostitutivi del reddito da attività lucrativa derivanti da un rapporto di lavoro nonché dall'assicurazione malattie, dall'assicurazione contro gli infortuni, dall'assicurazione per l'invalidità e dall'assicurazione contro la disoccupazione. Ne fanno parte in particolare le indennità giornaliere, le indennità, le rendite parziali e le prestazioni in capitale versate in loro vece.

Persone fisiche e giuridiche senza domicilio o dimora fiscale in svizzera

Art. 18 Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all'estero

1 Fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali, le rendite dei beneficiari domiciliati all'estero di cui agli articoli 95 e 96 LIFD soggiacciono all'imposta alla fonte.

2 Se l'imposta alla fonte non viene riscossa perché l'imposizione spetta all'altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per scritto che il domicilio del beneficiario è all'estero e verificare periodicamente questa situazione.

Art. 19 Beneficiari di prestazioni previdenziali in capitale domiciliati all'estero

1 Nonostante le disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale versate a beneficiari domiciliati all'estero di cui agli articoli 95 e 96 LIFD soggiacciono sempre all'imposta alla fonte. Il tariffario è stabilito nel numero 3 dell'allegato.

9 Introdotta dalla cifra I dell'O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).
10 Introdotta dalla cifra I dell'O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).
11 Introdotta dalla cifra I dell'O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).

2 L'imposta alla fonte trattenuta è rimborsata senza interessi, se il beneficiario della prestazione in capitale:

a. presenta alla competente autorità fiscale cantonale la relativa domanda entro tre anni dal versamento della prestazione; e
b. allega alla domanda una lettera di conferma dell'autorità fiscale competente dell'altro Stato contraente avente diritto secondo cui:
   1. essa è a conoscenza della prestazione in capitale, e
   2. il beneficiario della prestazione in capitale è una persona residente in tale altro Stato ai sensi della convenzione con la Svizzera per evitare la doppia imposizione.

Allegato[22] *(estratto)*

1. L'imposta alla fonte delle persone che rientrano nel tariffario D ammonta all'1 per cento dei proventi lordi. [...]

3. a. Per le persone sole l'imposta alla fonte riscossa sull'ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l'articolo 19 capoverso 1 è fissata come segue:

– per un importo fino a	25 000 franchi	0,00 %
– per un importo superiore a 25 000 e fino a	50 000 franchi	0,35 %
– per un importo superiore a 50 000 e fino a	75 000 franchi	0,55 %
– per un importo superiore a 75 000 e fino a	100 000 franchi	1,25 %
– per un importo superiore a 100 000 e fino a	125 000 franchi	1,60 %
– per un importo superiore a 125 000 e fino a	150 000 franchi	1,95 %
– per un importo superiore a 150 000 e fino a	750 000 franchi	2,60 %
– per un importo superiore a	750 000 franchi	2,30 %

   b. Per le persone coniugate l'imposta alla fonte riscossa sull'ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l'articolo 19 capoverso 1 è fissata come segue:

– per un importo fino a	25 000 franchi	0,00 %
– per un importo superiore a 25 000 e fino a	50 000 franchi	0,15 %
– per un importo superiore a 50 000 e fino a	75 000 franchi	0,50 %
– per un importo superiore a 75 000 e fino a	100 000 franchi	0,80 %
– per un importo superiore a 100 000 e fino a	125 000 franchi	1,15 %
– per un importo superiore a 125 000 e fino a	150 000 franchi	1,75 %
– per un importo superiore a 150 000 e fino a	900 000 franchi	2,60 %
– per un importo superiore a	900 000 franchi	2,30 %

[...]

22 Aggiornato dalla cifra I dell'O del DFI del 22 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 478).

C. Imposta preventiva

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP[1]; RS 642.21)

del 13 ottobre 1965 (Stato 1° gennaio 2025) *estratti*

Art. 1

A. Oggetto della legge

1 La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 2017[5] sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.[6]

[...]

Art. 7

III. Prestazioni d'assicurazione

1. Norma

1 L'imposta preventiva sulle prestazioni d'assicurazione ha per oggetto le prestazioni in capitale da assicurazioni sulla vita, le rendite vitalizie e le pensioni, se l'assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell'assicuratore e se, al verificarsi dell'evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera.

2 Il trasferimento di un'assicurazione da un portafoglio svizzero a un portafoglio estero o la cessione di diritti provenienti da un'assicurazione da parte di una persona domiciliata in Svizzera ad una persona domiciliata all'estero sono fiscalmente equiparati al versamento della prestazione assicurata.

[...]

Art. 8

2. Eccezioni

1 Sono esentate dall'imposta preventiva:

a. le prestazioni in capitale, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi;

1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

5 RS 935.51

6 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

b. le rendite e le pensioni, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l'anno;

[...]

Art. 9

IV. Definizioni

1 Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero; sono pure considerate domiciliate in Svizzera, ai termini dell'articolo 4 le persone giuridiche o le società commerciali senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all'estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un'attività in Svizzera.

[...]

Art. 11

II. Modo di esecuzione

1 L'obbligazione fiscale è soddisfatta con:

a. il pagamento dell'imposta (art. 12–18); o
b. la notifica della prestazione imponibile (art. 19–20*a*).[49]

[...]

Art. 13

2. Aliquota

1 L'imposta preventiva è:

[...]

b. il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
c. l'8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione.

[...]

Art. 19

IV. Notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta

1. Per le prestazioni d'assicurazione

1 L'assicuratore deve soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d'assicurazione imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica.

[...]

(Cfr. anche il punto n. 2 della lettera-circolare dell'AFC di novembre 1994 alle istituzioni di previdenza e di assicurazione [Circ. 11-94].)

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).

Imposta federale diretta **Periodo fiscale 1995/96**

AMMINISTRAZIONE FEDERALE
DELLE CONTRIBUZIONI
Divisione principale
imposta federale diretta

Berna, 26 aprile 1993

Circolare n. 7 (Estratto)

Alle amministrazioni cantonali
dell'imposta federale diretta

Basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche

[...]

Articolo 48

Le prestazioni di capitale provenienti dalla previdenza di cui all'articolo 38 LIFD, sono pure assoggettate ad un'imposta annua intera al pari delle analoghe indennità in capitale del datore di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 2. L'articolo 48 prescrive che siffatte prestazioni vengano tassate e assoggettate per l'anno fiscale durante il quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti. Rispetto al diritto previgente si tratta di una novità giacché finora secondo l'usuale regolamentazione queste prestazioni venivano tassate per due anni (cfr. Jung/Agner, Kommentar zur direkten Bundessteuer, Ergänzungsband, Zurigo 1989, p. 72/73, n. 11 ad art. 4O DIFD). D'ora in poi queste prestazioni sono assoggettate alla suddetta imposta annua e rappresentano un'ulteriore eccezione al principio della tassazione praenumerando.

Per contro è mantenuto un altro principio del diritto previgente secondo cui tutte le prestazioni in capitale giusta l'articolo 38 LIFD, conseguite durante l'anno, sono addizionate e assoggettate alla medesima imposta annua. Ciò vale sia per un contribuente celibe che durante lo stesso anno riceve varie prestazioni di questo genere, sia per i coniugi tassati congiuntamente, sia per una famiglia ai sensi dell'articolo 9 LIFD, qualora entrambi i coniugi, o uno di essi o un figlio, ricevano durante lo stesso anno varie prestazioni ai sensi dell'articolo 38 LIFD. L'addizione di queste prestazioni è giustificata dato che esse si fondano sullo stesso motivo giuridico, vale a dire, sulla previdenza a tenore dell'articolo 38 LIFD.

Il capo della divisione principale

B. Jung, vicedirettore

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

3003 Berne, en novembre 1994

Circulaire aux Institutions de
la prévoyance professionnelle
et aux institutions d'assurance

Changements au 1er janvier 1995

1. Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

La loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (à titre de révision partielle de la LPP et du CO), ainsi que l'ordonnance qui en découle vont entrer en vigueur le 1er janvier 1995.

Les institutions d'assurances et de prévoyance sont tenues d'annoncer dans les trente jours à l'Administration fédérale des contributions, au moyen de la formule officielle, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.

Nous vous remettons en annexe un exemplaire de la nouvelle **formule de déclaration WEF** conçue à cet effet. Cette formule officielle de couleur Verte doit être utilisée exclusivement pour la déclaration des versements anticipés et des remboursements (2ème pilier et formes de libre passage). Nous joignons également une notice concernant la manière de la remplir. Les formules WEF et la notice peuvent être commandées à notre section.

2. Impôt à la source sur les prestations de prévoyance

Conformément à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), ainsi qu'à l'ordonnance du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source qui s'y rapporte, certaines prestations de la prévoyance professionnelle versées aux catégories de personnes citées ci-après sous lettres a et b sont soumises à l'impôt à la source dès le 1er janvier 1995. Il s'agit de:

a) Prestations de prévoyance (en particulier les prestations en capital) effectuées à des personnes domiciliées à l'étranger;
b) Revenus acquis en compensation (en particulier les rentes d'invalidité) versées à un salarié étranger qui ne possède pas un permis d'établissement délivré par la police des étrangers (permis C) ou qui n'est pas marié avec un conjoint de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement (p. ex. résidents à l'année avec permis B, ainsi que les saisonniers avec permis A).

Les directives concernant l'imposition à la source vous seront communiquées par les autorités fiscales cantonales.

Conséquences sur l'obligation fiscale en matière d'impôt anticipé

Lorsque l'impôt à la source est prélevé sur les prestations de prévoyance (capitaux ou rentes), les dispositions de l'article 19, 1er alinéa de la loi fédérale sur l'impôt anticipé ne sont pas applicables. Par conséquent, l'obligation fiscale envers l'Administration fédérale des contributions (déclaration de la prestation ou prélèvement de l'impôt anticipé) devient caduque dans de tels cas. On veut ainsi éviter que l'institution soit soumise à une double obligation.

3. Certificat de rente en cas d'augmentation

Selon l'article 47, 5ème alinéa de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, une nouvelle déclaration de rente doit être remise si le montant de la rente a été augmenté ou si l'ayant droit a changé. Selon la pratique actuelle, les rentes courantes qui sont augmentées de plus de 100 francs par an (p. ex. adaptation au coût de la vie, suppléments, etc.) doivent être annoncées a l'Administration fédérale des contributions.

Nous nous efforçons à réduire judicieusement la charge administrative des institutions de prévoyance, comme aussi celles de notre administration. Pour cette raison, **les augmentations de rentes ne doivent plus être déclarées à l'Administration fédérale des contributions,** ceci pour autant que le bénéficiaire de la rente reçoit de son institution de prévoyance un **certificat de rente avec un double** qu'il pourra joindre à sa déclaration d'impôt. Dans ce cas, aucune copie des certificats en question n'est à remettre à notre administration. Les institutions de prévoyance qui souhaitent faire usage des ces dispositions sont priées de nous en informer par écrit.

Les nouvelles rentes sont toujours à déclarer à notre administration dans les 30 jours qui suivent l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois, au moyen de la **formule 565.**

Avec l'assurance de notre considération distinguée.

SECTION DINFORMATION

A. Frischkopf, chef de section

Annexes: formule de déclaration WEF et notice

Aux administrations fiscales cantonales (pour information)

Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Administration fédérale des contributions AFC
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Administraziun federala da taglia AFT

Imposta federale diretta **Periodo fiscale 2003**

Berna, 3 ottobre 2002

Alle amministrazioni cantonali
dell'imposta federale diretta

Circolare n. 1[1]

L'indennità di partenza e la liquidazione in capitale del datore di lavoro

1. Situazione iniziale

Se, in passato, le indennità di partenza venivano versate, in conformità dell'articolo 339b CO, soprattutto ai dipendenti più anziani e con un'attività pluriennale, al fine di assicurare loro una previdenza minima per la vecchiaia, attualmente esse vengono versate in particolare ai dirigenti che dispongono già di una buona previdenza per la vecchiaia. Spesso queste persone hanno diretto l'impresa soltanto per un breve periodo.

Le indennità di partenza versate dal datore di lavoro in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro possono avere diverse ragioni (ad es. riparazione del torto morale a seguito di un licenziamento, premio di fedeltà per il pluriennale rapporto di servizio, contributo per compensare il rischio inerente alla sicurezza personale e l'avvenire professionale, rimunerazione per il lavoro svolto, regolamentazioni di prepensionamento, ossia compensazione di eventuali lacune o perdite a lungo termine nella previdenza professionale ecc.). Spesso si tratta di indennità di buonuscita forfettarie il cui scopo non è chiaro. Le autorità di tassazione sono pertanto tenute a esaminare in maniera più precisa il vero carattere dell'indennità di partenza e accertare quando quest'ultima riveste un carattere previdenziale e quando costituisce un reddito sostitutivo.

2. Basi legali per l'imposizione

Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LIFD sono imponibili i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto pubblico o privato, compresi i proventi accessori.

[1] Adattata alla Legge federale sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche del 22 marzo 2013 (in vigore dal 1. gennaio 2014).

Conformemente all'articolo 17 capoverso 2 LIFD sono imponibili anche le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghe indennità in capitale del datore di lavoro. Tali liquidazioni in capitale sono imposte secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 LIFD.

Giusta l'articolo 24 lettera c LIFD i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego sono esenti da imposta, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio.

3. Liquidazioni in capitale e loro delimitazioni

3.1 Liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente (art. 17 cpv. 2 LIFD)

Si tratta di prestazioni in capitale provenienti da istituzioni di previdenza professionale (2° pilastro) versate al lavoratore in caso di previdenza o di risoluzione anticipata del rapporto di previdenza.

3.2 Analoghe indennità in capitale del datore di lavoro (indennità di partenza a carattere previdenziale; art. 17 cpv. 2 LIFD)

Per analoghe indennità in capitale ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LIFD s'intendono le indennità di partenza del datore di lavoro versate, a determinate condizioni, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Si tratta quindi di liquidazioni in capitale versate di principio in concomitanza con le prestazioni di libero passaggio di un istituto di previdenza.

Le indennità di partenza rivestono carattere previdenziale se servono esclusivamente e irrevocabilmente ad attenuare le conseguenze finanziarie dovute ai rischi legati alla vecchiaia, all'invalidità e al decesso. Rientrano in questa categoria ad esempio le indennità concesse volontariamente dal datore di lavoro al lavoratore per colmare le lacune nella sua previdenza professionale dovute alla partenza anticipata. Ai fini di tale calcolo devono essere presi in considerazione i principi del diritto previdenziale. Analogamente alle prestazioni LPP l'indennità deve servire oggettivamente ad assicurare al beneficiario la possibilità di mantenere l'abituale tenore di vita in caso di previdenza (vecchiaia, morte, invalidità).

Questa valutazione si basa su una situazione riguardante il futuro, quando sopraggiungerà il diritto alla prestazione o il versamento della prestazione e deve pertanto essere fatta precedentemente.

Dal profilo fiscale le analoghe indennità in capitale del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LIFD possono essere considerate come prestazioni di previdenza, purché siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il contribuente lascia l'impresa dopo aver compiuto 55 anni;

b) cessa o deve cessare definitivamente l'attività lucrativa (principale);

c) con l'uscita dall'impresa e dal relativo istituto di previdenza si crea una lacuna previdenziale. La lacuna è calcolata dall'istituto di previdenza. Ai fini di tale calcolo possono venir

prese in considerazione soltanto future lacune previdenziali basate sui contributi ordinari del lavoratore e del datore di lavoro per il periodo a contare dall'uscita dall'istituto di previdenza fino al raggiungimento dell'età limite ordinaria sulla base del guadagno fino ad allora assicurato. Un riscatto che sarebbe già stato possibile al momento dell'uscita non può essere preso in considerazione nel calcolo.

Nel caso di indennità di partenza del datore di lavoro occorre pertanto determinare ogni volta la parte necessaria a colmare la lacuna previdenziale dovuta alla partenza anticipata dall'impresa (esempio 3 in allegato).

3.3 Liquidazioni in capitale del datore di lavoro versate direttamente all'istituto di previdenza della sua impresa

Nella prassi capita che il datore di lavoro versi direttamente all'istituto di previdenza della sua impresa una liquidazione in capitale (ossia un apporto di fondi) a favore del lavoratore allo scopo di colmare, fra l'altro, esistenti ed eventuali future lacune previdenziali del dipendente che lascia l'impresa. Anche una prestazione in capitale utilizzata a tale scopo è considerata parte del salario e deve figurare sul certificato di salario.

Un tale pagamento diretto all'istituto di previdenza è ammesso se

- un rapporto di lavoro esiste ancora;
- il regolamento di previdenza prevede un riscatto del genere;
- una corrispondente lacuna previdenziale esisteva già al momento della partenza dall'impresa;
- una lacuna previdenziale si manifesta in seguito all'uscita dall'impresa e dal relativo istituto di previdenza (cfr. n. 3.2 lett. c più sopra).

Gli apporti di fondi versati di libero arbitrio dal datore di lavoro fanno di principio parte del salario determinante. Lo stesso vale per le prestazioni speciali previste dal regolamento di cui beneficiano singoli dipendenti.

Se il datore di lavoro si assume gli apporti di fondi del lavoratore ai fini del riscatto nell'istituto di previdenza, gli stessi devono essere indicati (separatamente) nel certificato di salario come componenti del salario lordo determinante. Affinché il lavoratore possa far valere il riscatto dal profilo fiscale, la somma di riscatto dev'essere menzionata separatamente nel certificato di salario (rubrica "contributi assicurativi") (esempio 4 in allegato).

3.4 Liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro o dal destinatario (lavoratore) direttamente su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio

Secondo la legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP, RS 831.42) non è ammesso il trasferimento della liquidazione in capitale del datore di lavoro su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio; giusta l'articolo 4 LFLP queste forme di libero passaggio sono riservate alle prestazioni d'uscita risp. di libero passaggio versate da istituti di previdenza. Trascorso un anno, una liquidazione in capitale del datore di lavoro o una prestazione di libero passaggio pagata in contanti al lavoratore uscente non può più essere trasferita su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio; ciò contrasta con la disposizione dell'articolo 24 lettera c LIFD (v. anche capitolo II, n. 1, paragrafo IV della circolare n. 22 del 4.5.1995 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente il libero pas-

saggio). Pertanto, a seguito delle modifiche delle disposizioni del diritto previdenziale, la disposizione della LIFD (v. anche art. 7 cpv. 4 lett. e LAID) è divenuta priva d'oggetto.
Se, ciononostante, una liquidazione in capitale del datore di lavoro viene trasferita su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio, l'autorità fiscale competente può esigere dal contribuente la revoca della transazione oppure di adottare le misure necessarie presso il conto di libero passaggio risp. la polizza di libero passaggio (esempio 5 nell'allegato). Anche se non è effettuata una revoca, la liquidazione in capitale deve essere imposta unitamente agli altri redditi. Il diritto su questo avere di libero passaggio costituisce in questo caso una parte della sostanza imponibile del lavoratore.

3.5 Altre liquidazioni in capitale del datore di lavoro (indennità di partenza che rivestono carattere di provento sostitutivo o di indennizzi per la cessazione di un'attività; art. 23 lett. a e c LIFD)

Alcune liquidazioni in capitale non rivestono carattere previdenziale. È il caso in particolare se

a) il datore di lavoro versa una liquidazione in capitale, benché la persona continui a restare assicurata presso l'istituto di previdenza e il datore di lavoro si è impegnato a pagare i contributi del datore di lavoro e del lavoratore dovuti fino all'età di pensionamento in modo che non vi siano lacune previdenziali;

b) l'indennità riveste carattere di riparazione del torto morale a seguito di un licenziamento, di contributo per compensare il rischio inerente alla sicurezza personale e l'avvenire professionale o di premio di fedeltà per il pluriennale rapporto di servizio;

c) l'indennità è prevista per compensare il mancato versamento di salari futuri per un periodo determinato;

d) la liquidazione in capitale è destinata a uno scopo non definito e non è appurata alcuna lacuna previdenziale.

(Esempi 1 e 2 in allegato)

4. Obblighi del datore di lavoro; procedura

Al momento del versamento dell'indennità di partenza il datore di lavoro deve certificare al contribuente la composizione e lo/gli scopo/i della liquidazione in capitale.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire al lavoratore le informazioni necessarie all'autorità di tassazione nonché di dare le indicazioni che consentono di valutare correttamente l'indennità di partenza. Il lavoratore ha l'obbligo di fornire le prove.

Il calcolo della quota che riveste carattere previdenziale e che è necessaria per colmare una lacuna previdenziale dovuta alla partenza anticipata dall'impresa deve essere attestato dall'istituto di previdenza. Le lacune previdenziali esistenti già prima della partenza non devono invece essere prese in considerazione nel calcolo della futura lacuna previdenziale.

5. Imposizione delle prestazioni

Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente (n. 3.1) sono imponibili secondo l'articolo 17 capoverso 2 e l'articolo 38 LIFD.
Le analoghe indennità in capitale (indennità di partenza a carattere previdenziale; cfr. n. 3.2) sono imponibili secondo l'articolo 17 capoverso 2 e l'articolo 38 LIFD.

Le altre liquidazioni in capitale del datore di lavoro (indennità di partenza che rivestono carattere di provento sostitutivo o di indennizzi per la cessazione dell'attività; cfr. n. 3.5) sono imponibili ai sensi dell'articolo 23 lettere a e c o dell'articolo 17 capoverso 1 LIFD unitamente agli altri redditi conformemente all'articolo 36 LIFD, se del caso in relazione con l'articolo 37 LIFD.

Il capo della divisione principale

Samuel Tanner

Allegati:
Esempi 1 - 6

W03-001I

Esempio 1

Situazione iniziale

Il rapporto di lavoro di un membro di direzione 45enne viene sciolto di comune accordo. Il datore di lavoro versa una liquidazione in capitale pari a tre volte il salario annuo corrispondente a un importo di CHF 600'000.--; l'accordo precisa che la liquidazione è da considerare come un versamento transitorio fino all'assunzione di un nuovo impiego nonché come una compensazione per eventuali perdite di salario future.

Dopo 9 mesi il contribuente accetta un nuovo impiego praticamente equivalente.

Imposizione

La liquidazione in capitale di CHF 600'000.-- va imposta unitamente agli altri redditi e costituisce una liquidazione in capitale ai sensi dell'articolo 23 lettera c LIFD. L'aliquota di pensione per l'imposizione delle prestazioni ricorrenti secondo l'articolo 37 non è applicabile.

Esempio 2

Situazione iniziale

Il rapporto di lavoro di un membro di direzione 58enne viene sciolto di comune accordo. Il datore di lavoro versa una liquidazione in capitale pari a tre volte il salario annuo corrispondente a un importo di CHF 600'000.--; l'accordo precisa che la liquidazione è da considerare come un versamento transitorio fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Il contribuente continua a restare assicurato presso l'istituto di previdenza del datore di lavoro e il datore di lavoro si assume di pagare i contributi del 2° pilastro dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore fino all'età regolamentare di pensionamento anticipato di 61 anni. Il regolamento dell'istituto di previdenza ammette tale prassi. A parte un'attività occasionale di consulenza retribuita su base onoraria, l'attività lucrativa cessa definitivamente.

Imposizione

La liquidazione in capitale di CHF 600'000.-- va imposta unitamente agli altri redditi. Si tratta di una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 23 lettera a LIFD. Secondo l'articolo 37 LIFD l'aliquota va determinata in funzione dell'importo salariale annuo di CHF 200'000.-- (aliquota di pensione per l'imposizione delle prestazioni ricorrenti).

Secondo il regolamento, dato che non si crea alcuna lacuna previdenziale a seguito della partenza dalla ditta e della conseguente cessazione dell'attività lucrativa, la liquidazione in capitale va imposta come prestazione transitoria unitamente agli altri redditi.

7

Esempio 3

Situazione iniziale

Il rapporto di lavoro di un membro di direzione 58enne viene sciolto in seguito a ristrutturazione. Il datore di lavoro versa una liquidazione in capitale pari a tre volte il salario annuo corrispondente a un importo di CHF 600'000.--. Il rapporto di previdenza è sciolto; gli averi di libero passaggio sono trasferiti su un conto di libero passaggio. L'attività lucrativa cessa definitivamente.

Secondo il regolamento previdenziale dell'attuale datore di lavoro l'età ordinaria di pensionamento è di 65 anni per gli uomini. Quindi, il 58enne avrebbe potuto versare ulteriori contributi a favore della sua previdenza ancora per 7 anni. L'istituto di previdenza gli attesta che, in seguito alla partenza anticipata, per i rimanenti 7 anni si manifesta una lacuna previdenziale pari a CHF 280'000.-- in base all'ultimo guadagno assicurato.

Imposizione

La liquidazione in capitale complessiva di CHF 600'000.-- va ripartita come segue:

- i CHF 280'000.-- costituiscono una "analoga indennità in capitale del datore di lavoro" ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LIFD. Quest'importo è soggetto a un'imposta annua pari a 1/5 della tariffa prevista all'articolo 38 LIFD;
- i CHF 320'000.-- costituiscono una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 23 lettera a LIFD. L'imposizione è effettuata unitamente agli altri redditi. Per determinare l'aliquota l'importo viene ripartito su 7 anni (reddito sostitutivo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento).

Esempio 4

Situazione iniziale

Il rapporto di lavoro di un membro di direzione 58enne viene sciolto in seguito a ristrutturazione. Secondo i calcoli dell'istituto di previdenza, al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro vi è una lacuna previdenziale per un importo di CHF 320'000.-- dovuta ad anni d'assicurazione mancanti. In seguito alla partenza anticipata si manifesta una nuova lacuna previdenziale di CHF 280'000.-- dovuta ai 7 anni mancanti fino al pensionamento ordinario sulla base dell'ultimo guadagno assicurato.

Il datore di lavoro si dichiara disposto a colmare la lacuna previdenziale esistente e futura prima del termine del rapporto di lavoro tramite un versamento individuale di CHF 600'000.-- sul conto previdenziale del lavoratore uscente. L'attività lucrativa cessa definitivamente.

Imposizione

Non vi è alcuna imposizione al momento del pagamento della liquidazione in capitale sul conto previdenziale del lavoratore. La prestazione costituisce una copertura adeguata delle lacune previdenziali presenti e future. Il versamento è effettuato prima della fine del rapporto di lavoro. Nel certificato di salario la somma di riscatto deve figurare come salario determinante ed essere attestata come riscatto nell'istituto di previdenza.

Esempio 5

Situazione iniziale

Il rapporto di lavoro di un membro di direzione 58enne viene sciolto in seguito a ristrutturazione. Il rapporto previdenziale viene sciolto e gli averi di libero passaggio sono trasferiti su un conto di libero passaggio. L'attività lucrativa cessa definitivamente.

Il datore di lavoro versa, dopo la fine del rapporto di lavoro, una liquidazione in capitale per un importo di CHF 300'000.--; l'importo è trasferito direttamente sul conto di libero passaggio per colmare la futura lacuna previdenziale dovuta alla cessazione anticipata dell'attività lucrativa. La lacuna previdenziale è stata calcolata dall'istituto di previdenza del datore di lavoro sulla base del guadagno finora assicurato e non è contestata.

Imposizione

I versamenti eseguiti dopo la fine del rapporto di lavoro su un conto di libero passaggio non sono ammessi dal diritto previdenziale. Il trasferimento dev'essere revocato.

La liquidazione in capitale costituisce una "analoga indennità in capitale del datore di lavoro" ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LIFD. Secondo l'articolo 38 LIFD l'importo di CHF 300'000.-- è soggetto a un'imposta annua pari a 1/5 della tariffa.

Esempio 6

Situazione iniziale

Identica situazione come nell'esempio 5.

Due anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa l'ormai 60enne ha di nuovo la possibilità di assumere un posto di dirigente con un salario equivalente. Prendendo in considerazione l'esistente conto di libero passaggio dovuto alla precedente attività lavorativa, l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro stabilisce che al momento dell'adesione esiste una lacuna contributiva pari a CHF 100'000.--. Il pensionamento ordinario è fissato secondo regolamento a 65 anni. Il lavoratore riscatta gli anni d'assicurazione mancanti pari a CHF 100'000.--.

Imposizione

Benché la liquidazione in capitale dovuta alla perdita del precedente impiego sia stata considerata e imposta come "analoga indennità in capitale del datore di lavoro" ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LIFD, il riscatto può essere dedotto fiscalmente. In assenza di basi legali, non è possibile eseguire una revisione dell'imposta annua passata in giudicato sulla prestazione in capitale di CHF 300'000.--.

Nella misura in cui la ripresa dell'attività lavorativa avviene entro un anno dalla perdita del precedente impiego, la quota della prestazione in capitale utilizzata per il riscatto nel nuovo istituto di previdenza non è imponibile giusta l'articolo 24 lettera c LIFD. Di conseguenza, il riscatto non può essere dedotto dal reddito. La parte rimanente della liquidazione in capitale viene imposta come prestazione transitoria unitamente agli altri redditi.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 3 ottobre 2007

Circolare n. 17[1]

Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Indice

I. In generale ... 2

II. PPA mediante i fondi del secondo pilastro ... 2

1. Scopo e contenuto ... 2

2. Ripercussioni fiscali del prelievo anticipato ... 3
2.1. Imposizione del prelievo anticipato ... 3
2.2. Restituzione del prelievo anticipato ... 4
a) Restituzione delle imposte pagate ... 4
b) Compensazione della perdita di interessi dovuta ad un prelievo anticipato nell'ambito della PPA ... 4
c) Nessuna restituzione del prelievo anticipato nell'ambito della PPA ... 5
2.3. Riscatto di anni contributivi ... 5
a) Dopo un prelievo anticipato nell'ambito della PPA ... 5
b) Dopo un divorzio ... 5
2.4. Assicurazione complementare ... 6

3. Alienazione di un'abitazione propria finanziata mediante un prelievo anticipato nell'ambito della PPA ... 6
3.1. Acquisto di una nuova abitazione propria entro il termine di due anni ... 6
3.2. Acquisto di una nuova abitazione dopo il termine di due anni o rinuncia ad un nuovo acquisto ... 7

4. Ripercussioni fiscali della costituzione in pegno degli averi di previdenza ... 7
4.1. Costituzione in pegno come tale ... 7
4.2. Realizzazione del pegno ... 7

5. Obblighi degli istituti di previdenza ... 7
5.1. Nei confronti dell'intestatario della previdenza ... 7

[1] Adattata alla Legge federale sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche del 22 marzo 2013 (in vigore dal 1. gennaio 2014).

1-017-D-2007-i

Eigerstrasse 65
3003 Berna
www.estv.admin.ch

5.2. Nei confronti dell'AFC 7

6. Compiti dell'AFC 8

III. PPA mediante i fondi della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) 8

IV. Entrata in vigore e raccomandazione ai cantoni..... 8

I. In generale

Le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni (PPA) mediante i fondi della previdenza professionale sono contenute negli articoli 30a – 30g della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), nonché negli articoli 331d e 331e del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Il Consiglio federale ha emanato le disposizioni esecutive nell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411).

Nella presente circolare sono illustrate le ripercussioni fiscali.

II. PPA mediante i fondi del secondo pilastro

1. Scopo e contenuto

(Cfr. gli art. 1 – 5 OPPA)

Le persone che dispongono di fondi della previdenza professionale hanno la possibilità di chiedere il versamento di un importo per il finanziamento della proprietà di un'abitazione ad uso proprio. Per uso proprio si intende l'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale (ossia l'abitazione da lui occupata). Queste condizioni devono essere adempiute anche in caso di domicilio all'estero. La PPA offre all'assicurato due possibilità: il prelievo anticipato dell'avere di previdenza e la costituzione in pegno di questo avere o del diritto alle future prestazioni di previdenza. Gli averi di previdenza possono essere impiegati per l'acquisto di proprietà d'abitazioni, per l'acquisizione di partecipazioni a proprietà d'abitazioni - ad esempio l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni - come pure per l'ammortamento di debiti ipotecari già esistenti. Il prelievo di fondi della previdenza professionale è limitato a un solo oggetto; non è ammesso finanziare l'abitazione secondaria o l'abitazione di vacanza. La condizione per il prelievo anticipato è l'utilizzazione in proprio dell'oggetto; il concetto di abitazione quale «locali destinati all'alloggio durevole di persone» è definito conformemente alla legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843).

Il diritto individuale sulla prestazione di libero passaggio della persona assicurata è la base per determinare l'entità del prelievo anticipato. Ciò nondimeno esistono delle limitazioni per quanto riguarda l'importo. Si può esigere unicamente la somma corrispondente alla prestazione di libero passaggio esistente al momento della richiesta (limitazione relativa). Inoltre,

gli assicurati che hanno compiuto i 50 anni possono prelevare anticipatamente al massimo l'importo della prestazione di libero passaggio cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo (limitazione assoluta). La medesima limitazione vale anche per la costituzione in pegno dell'avere di previdenza.

La richiesta per il prelievo anticipato può essere presentata all'istituto di previdenza (art. 30c cpv. 1 LPP) al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia (cfr. art. 13 LPP). Si tratta di una disposizione di diritto relativamente vincolante, nel senso che gli istituti di previdenza possono prevedere un termine più breve nei loro regolamenti o addirittura non indicarne nessuno. Questo però solo a condizione che siano in grado di offrire in ogni momento la garanzia di poter adempiere gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 LPP[2]. Il prelievo anticipato è soggetto anche ad altre limitazioni: il prelievo deve ammontare almeno a 20'000 franchi e può essere chiesto soltanto ogni cinque anni. Tale importo minimo non riguarda l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni, o di partecipazioni simili, né i diritti nei confronti degli istituti di libero passaggio.

Ogni prelievo anticipato, ma non la costituzione in pegno di averi, comporta la riduzione del diritto sulla prestazione di previdenza futura. In merito alla possibilità di stipulare un'assicurazione complementare si veda la cifra 2.4.

2. Ripercussioni fiscali del prelievo anticipato

2.1. Imposizione del prelievo anticipato

Nel momento in cui si effettua il prelievo anticipato, l'intero avere di previdenza prelevato anticipatamente è assoggettato, nell'ambito della tassazione ordinaria, in quanto prestazione in capitale proveniente dalla previdenza, a un'imposta annua intera ai sensi dell'articolo 38 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), oppure all'imposta alla fonte ai sensi dell'articolo 96 LIFD se il beneficiario è domiciliato all'estero (frontaliere). L'imposta annua è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 36 LIFD e fissata per l'anno fiscale durante il quale la corrispondente prestazione in capitale è stata conseguita, ossia è stata effettivamente versata dall'istituto di previdenza (art. 38 cpv. 1^{bis} e 2 LIFD). L'imposizione alla fonte è effettuata in virtù delle relative disposizioni dell'ordinanza sull'imposta alla fonte (OIFo; RS 642.118.2). Conformemente all'articolo 11 di questa ordinanza, la prestazione di previdenza prelevata anticipatamente soggiace sempre all'imposta alla fonte nonostante le disposizioni degli accordi internazionali. Se esiste una convenzione di doppia imposizione con lo Stato di domicilio del beneficiario, l'imposizione compete di norma al predetto Stato. In questo caso l'imposta alla fonte dedotta non è definitiva ed è rimborsata a determinate condizioni (ad es. se il beneficiario della prestazione può provare che l'autorità fiscale estera competente è a conoscenza della prestazione in capitale). Alla cifra 3 dell'appendice dell'ordinanza sull'imposta alla fonte figurano le aliquote determinanti dell'imposta alla fonte che sono integrate nelle tariffe cantonali di questa imposta.

[2] Cfr. DTF 2A.509/2003 del 18 maggio 2004, consid. 4.2.1 / Mitteilung über die berufliche Vorsorge n. 78, cifra 465 (disponibile unicamente in tedesco e francese).

2.2. Restituzione del prelievo anticipato

a) Restituzione delle imposte pagate

Il rimborso del prelievo anticipato – effettuato a titolo obbligatorio o facoltativo per i motivi elencati dalla legge (art. 30*d* cpv. 1 e 2, art. 79*b* cpv. 3 LPP) – conferisce all'intestatario della previdenza il diritto alla restituzione senza interessi delle imposte pagate a suo tempo alla Confederazione, al Cantone ed al Comune. Di conseguenza, il rimborso del prelievo anticipato non è deducibile dal reddito imponibile. Il diritto alla restituzione delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato (art. 83*a* cpv. 2 e 3 LPP).

Per la restituzione delle imposte deve essere inoltrata una richiesta scritta all'autorità fiscale che le ha riscosse a suo tempo. Alla richiesta va allegato un attestato indicante:

- il rimborso, l'istituto di previdenza deve utilizzare a tal fine l'apposito modulo dell'AFC (modulo WEF; art. 7 cpv. 3 OPPA). L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) inoltra al contribuente una copia di questo attestato ai fini della restituzione delle imposte;
- il capitale della previdenza investito nella proprietà d'abitazioni (in base ad un estratto del registro dell'AFC);
- le imposte pagate alla Confederazione, al Cantone ed al Comune (art. 14 cpv. 3 OPPA).

Se sono stati effettuati diversi prelievi anticipati, la restituzione delle imposte pagate avviene secondo lo stesso ordine cronologico dei prelievi; in altri termini in caso di più prelievi anticipati, un rimborso va ad estinguere il prelievo anticipato effettuato per primo rispetto agli altri e quindi sono restituite le imposte pagate sul prelievo anticipato più vecchio. In caso di rimborso parziale dell'importo prelevato anticipatamente, l'ammontare delle imposte è restituito proporzionalmente al prelievo anticipato[3].

Il rimborso delle imposte estere eventualmente pagate (cfr. cifra 2.1) non può essere richiesto in Svizzera sulla base delle disposizioni concernenti la PPA, poiché dette misure fanno parte del diritto interno.

b) Compensazione della perdita di interessi dovuta ad un prelievo anticipato nell'ambito della PPA

Il rimborso del prelievo anticipato nell'ambito della PPA comprende sempre solo l'importo prelevato a suo tempo, senza gli interessi persi a causa della riduzione del capitale. Dopo il rimborso del suddetto prelievo, la lacuna risultante dalla perdita degli interessi può essere colmata mediante il riscatto di anni contributivi. A tale scopo, il regolamento dell'istituto di previdenza deve prevedere il riscatto di anni contributivi anche dopo l'affiliazione a tale istituto.

[3] Cfr. caso di applicazione A.3.2.1 dell'opera a fogli sciolti concernente la previdenza e le imposte della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), Cosmos Verlag; stato: primavera 2006.

c) Nessuna restituzione del prelievo anticipato nell'ambito della PPA

Il prelievo anticipato nell'ambito della PPA non può essere rimborsato mediante i fondi che sono già vincolati alla previdenza, come ad esempio la quota nella prestazione di uscita ottenuta nel contesto di un divorzio, gli averi di previdenza divenuti liberi in caso di riduzione del grado di occupazione o gli averi di libero passaggio già esistenti. L'importo investito nella proprietà d'abitazioni deve essere rimborsato mediante fondi non ancora vincolati a scopi previdenziali. In considerazione della destinazione vincolata dei fondi del pilastro 3a, non è ammesso prelevare questi fondi anticipatamente – trasferendoli direttamente al secondo pilastro – per rimborsare il prelievo effettuato nell'ambito della PPA.

2.3. Riscatto di anni contributivi

a) Dopo un prelievo anticipato nell'ambito della PPA

Dal 1° gennaio 2006 i riscatti volontari nell'ambito della previdenza professionale possono essere nuovamente effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati a titolo di PPA (art. 79*b* cpv. 3 seconda frase LPP).

Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3 prima frase LPP). Anche il prelievo anticipato a titolo di PPA è considerato un versamento di capitale.

Conformemente all'articolo 30d capoverso 3 lettera a LPP, il rimborso nell'ambito della PPA è autorizzato fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia. Si tratta di una disposizione relativamente cogente, poiché gli istituti di previdenza possono prevedere un termine più breve nei loro regolamenti o addirittura non indicarne nessuno. Questo però solo a condizione che siano in grado di offrire in ogni momento la garanzia di poter adempiere gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 LPP[4]. Le persone che in virtù di una simile disposizione regolamentare non possono più rimborsare il prelievo anticipato nell'ambito della PPA devono nondimeno fruire della possibilità di colmare le lacune della loro previdenza conformemente all'articolo 60d dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1). I riscatti volontari previsti dai regolamenti sono possibili se effettuati entro i limiti delle lacune di previdenza. In questi casi vale la limitazione del riscatto secondo l'articolo 79b capoverso 3 prima frase LPP.

b) Dopo un divorzio

La legislazione in materia di divorzio conferisce ad ogni coniuge il diritto alla metà della prestazione d'uscita, proveniente da istituti della previdenza professionale, che l'altro coniuge ha acquisito durante il matrimonio. Se durante il matrimonio è stato effettuato un prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione, tale importo deve essere incluso nella liquidazione del regime dei beni. Dopo il divorzio l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita trasferita (cfr. art. 79b cpv. 4 LPP in relazione con l'art. 22c della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per

[4] Cfr. DTF 2A.509/2003 del 18 maggio 2004, consid. 5.1.

la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP; RS 831.42). Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata ai sensi dell'articolo 22d LFLP.

2.4. Assicurazione complementare

Il prelievo anticipato determina una riduzione della copertura del rischio in caso di decesso o di invalidità. Tale riduzione può essere compensata per il tramite di un'assicurazione complementare che l'istituto di previdenza stesso offre o per la cui stipulazione si presta quale intermediario (art. 30*c* cpv. 4 LPP). Una simile assicurazione complementare può essere conclusa presso una società di assicurazione a titolo di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) oppure nel quadro della previdenza libera (pilastro 3b). Sotto il profilo fiscale, l'assicurazione complementare rientra nell'ambito della previdenza individuale, anche quando è conclusa con un istituto di previdenza. La deducibilità fiscale dei premi corrispondenti è determinata dalle singole forme di previdenza (art. 33 cpv. 1 lett. e risp. lett. g LIFD).

3. Alienazione di un'abitazione propria finanziata mediante un prelievo anticipato nell'ambito della PPA

3.1. Acquisto di una nuova abitazione propria entro il termine di due anni

Se la persona assicurata vende la sua abitazione e con il ricavato riacquista un'abitazione propria nel corso dei due anni successivi, il ricavato della vendita corrispondente al prelievo anticipato può essere trasferito temporaneamente su un conto di libero passaggio che frutta interessi. Questo denaro può essere reinvestito entro due anni nella proprietà di una nuova abitazione (art. 30*d* cpv. 4 LPP). Il trasferimento su un conto di libero passaggio non ha ripercussioni fiscali, perché non si effettua alcun rimborso del prelievo anticipato. Questa soluzione impedisce la restituzione delle imposte riscosse al momento del trasferimento su un conto di libero passaggio ed una nuova imposizione all'atto del riacquisto della nuova abitazione. In caso di reinvestimento in una nuova abitazione, gli interessi maturati nel frattempo – che non sono mai stati tassati – lasciano l'ambito previdenziale e sono trasferiti dal conto di libero passaggio alla proprietà d'abitazioni. In quanto capitale di previdenza questi interessi sono soggetti ad imposizione conformemente all'articolo 38 LIFD, poiché si tratta di una prestazione derivante dalla previdenza ai sensi dell'articolo 83*a* LPP. L'istituto di libero passaggio deve in questo caso notificare alle autorità fiscali un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni pari all'entità degli interessi. Esso deve effettuare una comunicazione in merito anche alla cassa pensione (art. 12 OPPA). Per motivi pratici gli interessi maturati sul conto di libero passaggio non devono essere notificati alle autorità fiscali se non superano l'importo di 5'000 franchi.

Se insorge un caso di previdenza (decesso, invalidità), le prestazioni di previdenza sono esigibili e la persona assicurata non può più rimborsare il prelievo anticipato (cfr. art. 30*d* cpv. 3 lett. b LPP) sebbene il ricavato della vendita sia ancora depositato presso l'istituto di libero passaggio, a meno che non sia esigibile alcuna prestazione di previdenza in caso di decesso (art. 30*d* cpv. 1 lett. c LPP). L'ammontare degli interessi maturati (se sono superiori a fr. 5'000.--) deve essere comunicato all'AFC, perché questi devono ancora essere tassati.

3.2. Acquisto di una nuova abitazione dopo il termine di due anni o rinuncia ad un nuovo acquisto

Se la persona assicurata rinuncia all'acquisto di una nuova abitazione o effettua tale acquisto soltanto dopo il termine di due anni, il prelievo anticipato deve essere rimborsato alla cassa pensioni. L'istituto di libero passaggio deve trasferire il prelievo anticipato e i relativi interessi alla cassa pensione che deve confermare il rimborso del prelievo anticipato (senza gli interessi) tramite il modulo ufficiale. In questo caso gli interessi non sono soggetti a imposizione, poiché rimangono nell'ambito previdenziale.

4. Ripercussioni fiscali della costituzione in pegno degli averi di previdenza

4.1. Costituzione in pegno come tale

La costituzione in pegno come tale non ha ripercussioni fiscali dirette, perché non si dispone dell'avere di previdenza né di parti di esso. La costituzione in pegno serve unicamente come garanzia ed offre alla persona assicurata la possibilità di convenire con i suoi creditori un aumento del mutuo, una rinuncia od una proroga dell'ammortamento e/o un saggio di interesse più favorevole.

4.2. Realizzazione del pegno

Se la costituzione in pegno porta invece alla realizzazione dello stesso, si hanno ripercussioni fiscali identiche a quelle del prelievo anticipato: il ricavato della realizzazione del pegno è imponibile secondo le medesime norme applicabili al prelievo anticipato. Pertanto, in seguito alla realizzazione del pegno, sono date le stesse possibilità per quanto riguarda il rimborso del prelievo anticipato e la restituzione delle imposte pagate (cfr. cifra 2.3).

5. Obblighi degli istituti di previdenza

5.1. Nei confronti dell'intestatario della previdenza

L'istituto di previdenza deve confermare all'intestatario della previdenza il rimborso del prelievo anticipato avvalendosi dell'apposito modulo WEF (art. 7 cpv. 3 OPPA) pubblicato dall'AFC. Di norma questa comunicazione è effettuata all'assicurato sotto forma di lettera alla quale è allegata una copia della notifica WEF indirizzata all'AFC.

5.2. Nei confronti dell'AFC

L'istituto di previdenza deve notificare spontaneamente entro 30 giorni all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione riscossione, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, avvalendosi del modulo ufficiale WEF, il prelievo anticipato, la realizzazione del pegno, così come il rimborso del prelievo o dell'importo del pegno realizzato (art. 13 cpv. 1 OPPA). Il modulo WEF deve

7

essere riempito anche se è stata prelevata un'imposta alla fonte. Questi moduli possono essere ordinati direttamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione riscossione, Eigerstrasse 65, 3003 Berna o via Internet.

La notifica deve indicare l'importo lordo. Essa sostituisce quella che avrebbe dovuto essere presentata dall'istituto di previdenza in virtù della legge sull'imposta preventiva (imposta preventiva sulle prestazioni assicurative). La possibilità di reclamo contro la notifica delle prestazioni assicurative prevista dalla legge sull'imposta preventiva non vale nel caso del prelievo anticipato.

6. Compiti dell'AFC

La Divisione riscossione della Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo dell'AFC contabilizza l'insieme dei prelievi anticipati, dei pegni realizzati e delle restituzioni che le sono stati notificati dagli istituti di previdenza, ossia tiene un registro di tutte queste transazioni. Dopo che l'istituto di previdenza ha notificato all'AFC tramite il modulo WEF il rimborso del prelievo anticipato, l'AFC invia spontaneamente al contribuente (e non solo su richiesta scritta come sancito dall'art. 13 cpv. 3 OPPA) un estratto del registro (conto), nonché una copia della notifica WEF, indicandogli l'autorità competente per la restituzione delle imposte pagate.

III. PPA mediante i fondi della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)

Come nel caso del secondo pilastro, anche la prestazione di vecchiaia della previdenza individuale vincolata può essere prelevata per l'acquisto e la costruzione di un'abitazione ad uso proprio, per una partecipazione a proprietà d'abitazioni ad uso proprio, nonché per l'ammortamento di mutui ipotecari. Nell'ambito del pilastro 3a non è però possibile il rimborso come invece è previsto per il prelievo anticipato nel contesto del secondo pilastro. Inoltre l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza oppure un importo fino a concorrenza del suo avere di risparmio; in questi casi si applicano per analogia gli articoli 8 – 10 OPPA (cfr. art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3; RS 831.461.3]). I concetti «proprietà di abitazioni», «partecipazioni» e «uso proprio» sono definiti agli articoli 2 – 4 OPPA.

IV. Entrata in vigore e raccomandazione ai cantoni

La presente circolare entra in vigore con effetto immediato e sostituisce la circolare numero 23 del 5 maggio 1995.

Il Comitato della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) ha approvato la presente circolare e raccomanda ai cantoni di adottare in modo analogo le regole stabilite anche per le imposte dirette dei cantoni e dei comuni.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta
Imposta preventiva

Berna, 22 dicembre 2025

Circolare n. 18a

Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a

Indice

1. Basi legali ... 3
2. Verifica dei modelli di contratto / di convenzione ... 3
3. Cerchia degli intestatari della previdenza ... 3
4. Beneficiari ... 4
5. Legittimazione alla deduzione dei contributi ... 4
5.1. In generale ... 4
5.2. Numero di conti o di polizze di previdenza ... 5
5.3. Importo limite superiore ... 5
5.4. Deduzione per i contribuenti affiliati a un istituto di previdenza professionale (secondo pilastro) ... 5
5.5. Deduzione per i contribuenti non affiliati a un istituto di previdenza professionale (secondo pilastro) ... 6
5.6. Riscatti nel pilastro 3a ... 6
5.7. Casi speciali ... 7
a) Collaborazione nell'esercizio della professione o nell'azienda del coniuge ... 7
b) Indipendente con un reddito accessorio sottostante alla previdenza professionale (secondo pilastro) ... 7
c) Beneficiari di una rendita AI ... 7
d) Contribuenti assoggettati all'imposta alla fonte ... 7
e) Versamento nel pilastro 3a alla fine dell'attività lucrativa ... 8
f) Lavoratori che hanno già raggiunto l'età di riferimento ... 8
g) Calcolo della deduzione in caso di passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (o viceversa) ... 8
6. Versamento e imposizione delle prestazioni ... 9
6.1. Principi ... 9
6.2. Versamento anticipato e trasferimento ... 9
a) In generale ... 9
b) Prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (PPA) ... 10
c) Versamento in contanti in seguito all'inizio di un'attività lucrativa indipendente o in caso di cambiamento dell'attività lucrativa indipendente ... 10
6.3. Riscatto nel secondo pilastro mediante i fondi del pilastro 3a ... 11
6.4. Il prelievo anticipato di fondi della previdenza professionale nell'ambito della PPA può essere rimborsato mediante i fondi della previdenza individuale vincolata? ... 11

7. Reinvestimento della prestazione di vecchiaia da un secondo pilastro in una forma di previdenza del pilastro 3a 11

8. Obbligo d'attestazione 11

9. Conseguenze dei versamenti non ammessi 12
9.1. Per l'intestatario della previdenza 12
9.2. Per le fondazioni bancarie 12

10. Investimenti in titoli; rimborso dell'imposta preventiva 13

11. Imposizione delle prestazioni del pilastro 3a in caso di decesso 13

12. Entrata in vigore 13

1. Basi legali

Secondo l'articolo 111 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS *101*), il sistema di previdenza svizzero poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale. La previdenza individuale vincolata, denominata anche pilastro 3a, fa parte del terzo pilastro e offre la possibilità di costituire un avere di previdenza individuale beneficiando di vantaggi fiscali. In virtù dell'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS *831.40*), i salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi alle forme riconosciute di previdenza che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme previdenziali sono denominate pilastro 3a. Nell'ambito delle sue competenze di cui all'articolo 82 LPP, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3; RS *831.461.3*). Costituiscono forme di previdenza riconosciute il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie (art. 1 cpv. 1 OPP 3).

2. Verifica dei modelli di contratto / di convenzione

Prima di concludere i contratti o le convenzioni di previdenza, gli istituti di previdenza devono sottoporre per verifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) i modelli per le forme di previdenza riconosciute, corredati di tutti i documenti necessari, inviandoli elettronicamente all'indirizzo e-mail: ruling.dvs@estv.admin.ch. Sulla base dei documenti trasmessi (fondazione bancaria: estratto del FUSC, atto di fondazione, decisione dell'assunzione della vigilanza da parte dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni, regolamento e convenzione di previdenza, eventuali ulteriori regolamenti; società di assicurazione: descrizione del prodotto, eventualmente tariffe sottoposte alla FINMA, condizioni generali e condizioni speciali di assicurazione e modello di polizza) e tenendo conto delle esigenze in materia di imposta preventiva, l'AFC verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Dato che la previdenza individuale vincolata ai sensi dell'articolo 82 LPP conferisce agli aventi diritto unicamente diritti d'aspettativa, i relativi contratti di previdenza devono distinguersi chiaramente dagli altri contratti di assicurazione e di risparmio.

Le designazioni «contratto di previdenza vincolata» e «convenzione di previdenza vincolata» possono essere utilizzate unicamente per i contratti e le convenzioni approvati dall'AFC. In mancanza di questa approvazione, la deduzione dei contributi di previdenza va negata.

3. Cerchia degli intestatari della previdenza

I contratti di previdenza relativi a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata possono essere conclusi soltanto da persone che conseguono un reddito proveniente da attività lucrativa o da un reddito sostitutivo soggetto all'obbligo del pagamento dei contributi dell'AVS/AI/IPG (di seguito «reddito soggetto all'AVS»). Anche i frontalieri con domicilio all'estero che lavorano per un datore di lavoro in Svizzera possono costituire un pilastro 3a; in questo caso è irrilevante sapere se hanno la possibilità di dedurre i loro contributi per la previdenza in Svizzera o meno.

Se l'intestatario della previdenza dimostra di esercitare un'attività lucrativa soggetta all'AVS o di percepire un reddito sostitutivo di un'attività lucrativa soggetta all'AVS, egli può fare valere in deduzione i contributi versati fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento di cui all'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS *831.10*). Le persone che continuano a esercitare un'attività lucrativa oltre l'età di riferimento di cui all'articolo 21 capoverso 1 LAVS possono continuare a effettuare versamenti nel pilastro 3a, anche se percepiscono un reddito inferiore alla franchigia di cui all'articolo 6^{quater} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS *831.101* [al momento della

pubblicazione della presente circolare, tale franchigia ammonta a 16 800 franchi l'anno per datore di lavoro]). La prova dell'esercizio dell'attività lucrativa deve essere fornita annualmente da parte dell'intestatario della previdenza (cfr. Bollettino della previdenza professionale n. 103 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali). A partire da cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, il diritto alla deduzione cessa, anche qualora venga ancora percepito un reddito soggetto all'AVS.

4. Beneficiari

In caso di sopravvivenza, il beneficiario è l'intestatario della previdenza. Se questi è deceduto, il beneficiario è il coniuge o il partner registrato superstite. In assenza di un coniuge o di un partner registrato superstite, i beneficiari sono i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. L'ordine di questi beneficiari può essere modificato dall'intestatario della previdenza ed i diritti di ciascuna di queste persone possono essere precisati. Solo in assenza di tali persone sono previsti come beneficiari i genitori, i fratelli e le sorelle e gli altri eredi. Anche in questo caso l'ordine dei beneficiari può essere modificato dall'intestatario della previdenza ed i diritti degli stessi possono essere precisati (cfr. art. 2 OPP 3).

Nel proprio regolamento l'istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questo ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza. La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto nell'articolo 2 OPP 3 (cfr. art. 2a OPP 3).

5. Legittimazione alla deduzione dei contributi

5.1. In generale

Secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS *642.11*) in combinato disposto con l'articolo 7 OPP 3, i salariati e gli indipendenti che conseguono un reddito da attività lucrativa soggetto obbligatoriamente all'AVS possono dedurre fiscalmente, entro certi limiti, i contributi versati a forme di previdenza riconosciute. Per quanto concerne gli indipendenti, tali contributi sono sempre considerati spese di natura privata e non possono quindi essere addebitati al conto economico. Il limite della deduzione concessa corrisponde nel contempo all'ammontare dei contributi ammessi per queste forme di previdenza; non è possibile versare contributi superiori a quelli consentiti alla deduzione fiscale. I contributi versati in più sono soggetti all'obbligo di rimborso (v. anche cifra 9.1. qui sotto).

La limitazione di cui all'articolo 7 OPP 3 comprende anche eventuali contributi a un'assicurazione di previdenza rischio complementare o i supplementi per pagamenti rateali nel corso dell'anno (art. 1 cpv. 3 seconda frase OPP 3).

Ogni deduzione è legata all'esercizio di un'attività lucrativa da parte del contribuente. In caso di interruzione temporanea dell'attività lucrativa (servizio militare, disoccupazione, malattia ecc.), la legittimazione alla deduzione è mantenuta, purché venga conseguito un reddito sostituivo soggetto all'AVS. In caso di cessazione dell'attività lucrativa, non si possono più versare contributi, anche se l'età limite prevista per il versamento delle prestazioni di vecchiaia non è ancora raggiunta (ad es. in caso di pensionamento anticipato, cessazione dell'attività lucrativa in seguito a maternità, invalidità totale senza capacità di guadagno residua).

La prestazione fornita da un'assicurazione di previdenza in caso di esenzione dal pagamento dei premi non costituisce un reddito dell'intestatario della previdenza, poiché quest'ultimo non può disporre della prestazione. L'intestatario della previdenza non può pertanto dedurre fiscalmente siffatti contributi (v. cifra 6.2.a qui sotto).

Affinché un contributo del pilastro 3a possa essere versato e dedotto fiscalmente per un determinato anno, il versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in questione oppure, in caso di assoggettamento inferiore a un anno, entro l'ultimo giorno dell'assoggettamento. Dal punto di vista temporale, occorre fare riferimento alla data di accredito sul conto di previdenza individuale vincolata o sul contratto d'assicurazione vincolata del contribuente. Non è sufficiente né l'addebito sul conto bancario del contribuente né l'accredito sul conto bancario generale dell'istituto del pilastro 3a.

Dal punto di vista fiscale, i contributi autorizzati al pilastro 3a e i riscatti nel pilastro 3a (v. cifra 5.6) sono considerati deduzioni generali.

5.2. Numero di conti o di polizze di previdenza

L'intestatario della previdenza può concludere in ogni caso più di un contratto di previdenza vincolata con più fondazioni bancarie o società di assicurazione. Ogni conto di previdenza e ogni polizza di previdenza devono costituire l'oggetto di un contratto di previdenza separato. La somma complessiva dei versamenti annui non può superare l'importo massimo di cui all'articolo 7 capoverso 1 OPP 3 (v. cifra 5.3).

5.3. Importo limite superiore

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 OPP 3, i contributi a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all'8 per cento (lett. a) o fino al 40 per cento (lett. b) dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP. Per importo limite superiore si intende l'importo sino a concorrenza del quale lo stipendio annuo del salariato è soggetto all'assicurazione obbligatoria nell'ambito del secondo pilastro (importo obbligatorio LPP). Conformemente all'articolo 9 LPP, il Consiglio federale può adeguare questo importo limite alle rendite di vecchiaia dell'AVS ed all'evoluzione generale degli stipendi. Gli adeguamenti periodici degli importi massimi deducibili secondo l'articolo 7 capoverso 1 OPP 3 sono pubblicati sul sito Internet dell'AFC (www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/tariffe-fiscali/tassi-dinteresse).

5.4. Deduzione per i contribuenti affiliati a un istituto di previdenza professionale (secondo pilastro)

In virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3, i salariati e gli indipendenti assicurati nell'ambito del secondo pilastro possono dedurre i contributi versati effettivamente nel corrispondente anno a forme di previdenza riconosciute fino a concorrenza dell'8 per cento dell'importo limite superiore. Tale deduzione può essere fatta valere da tutti i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa, a prescindere dal fatto che siano assicurati obbligatoriamente o facoltativamente al secondo pilastro. Conformemente all'articolo 7 capoverso 2 OPP 3, i coniugi o i partner registrati, che esercitano entrambi un'attività lucrativa, possono pretendere la deduzione ciascuno per conto proprio. In questo caso è indispensabile che il relativo contratto di assicurazione vincolata o la convenzione di previdenza vincolata sia intestato al coniuge o al partner registrato. La deduzione massima ammessa per ciascun coniuge o partner registrato dipende dal fatto se sia o meno assicurato nell'ambito della previdenza professionale. Per fare valere la deduzione, è necessario che nella dichiarazione d'imposta tale coniuge o partner registrato dichiari un reddito da attività lucrativa soggetto all' AVS.

5.5. Deduzione per i contribuenti non affiliati a un istituto di previdenza professionale (secondo pilastro)

In virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3, i salariati e gli indipendenti che non sono assicurati nell'ambito del secondo pilastro possono dedurre i contributi versati effettivamente nel corrispondente anno a forme di previdenza riconosciute fino a concorrenza del 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore.

Ogni deduzione presuppone che il contribuente consegua un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS (fatta salva la franchigia di cui all'art. 6^{quater} OAVS., v. cifra 3 qui sopra). Pertanto, la deduzione non è ammessa se dall'esercizio di tale attività risulta una perdita. In caso di interruzione temporanea dell'attività lucrativa (servizio militare, maternità, disoccupazione, malattia ecc.), la legittimazione alla deduzione è mantenuta a condizione che nel corso dell'anno corrispondente siano stati versati i contributi AVS/AI/IPG dovuti sul reddito da attività lucrativa e/o sul reddito sostitutivo.

Per reddito da attività lucrativa si intende il reddito conseguito da un contribuente nell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente o dipendente, principale o accessoria, conformemente alla dichiarazione di imposta. In caso di reddito proveniente da attività lucrativa dipendente, ciò corrisponde allo stipendio lordo dedotti i contributi all'AVS/AI/IPG/AD; in caso di reddito proveniente da attività lucrativa indipendente, si prende in considerazione il saldo del conto perdite e profitti incluse eventuali rettifiche fiscali (anche in questo caso dopo la deduzione dei contributi personali per l'AVS/AI/IPG, ma senza deduzione di qualsivoglia contributo a forme di previdenza riconosciute). Il reddito da attività lucrativa comprende anche eventuali utili provenienti da incrementi di valore realizzati sulla sostanza commerciale.

Anche gli indipendenti che chiudono il loro esercizio commerciale alla fine dell'anno civile devono versare i contributi nel pilastro 3a entro la fine dell'anno civile se intendono dedurli nel corso dell'anno fiscale corrispondente (v. cifra 5.1. qui sopra in merito al momento determinante di un versamento).

5.6. Riscatti nel pilastro 3a

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2025, degli articoli 7*a* e 7*b* OPP 3 ha introdotto la possibilità per le persone che, in determinati anni, non hanno versato i contributi nel pilastro 3a o vi hanno versato solo contributi parziali, di pagare retroattivamente gli importi mancanti sotto forma di riscatti.

Un riscatto nel pilastro 3a presuppone in particolare che siano adempiute cumulativamente le seguenti condizioni (cfr. art. 7*a* cpv. 1 lett. a–c e cpv. 4 OPP 3):

- nell'anno in cui effettua il riscatto (anno di riscatto), il contribuente è legittimato a versare il contributo nella previdenza individuale vincolata e ha versato nel pilastro 3a l'importo massimo ammesso nel suo caso (v. cifre 5.4 e 5.5);
- nei dieci anni precedenti il riscatto, il contribuente non ha versato tutti gli importi massimi dei contributi ammessi nel suo caso, tenendo conto che tale condizione si applica solo alle lacune contributive a partire dall'anno fiscale 2025. Se, negli anni precedenti al 2025, non ha versato gli importi massimi dei contributi ammessi, il contribuente non può effettuare alcun riscatto per tali anni;
- nei singoli anni interessati dal riscatto, il contribuente era legittimato al versamento dei contributi nel pilastro 3a (v. cifra 3);
- il contribuente non ha ancora riscosso prestazioni di vecchiaia dal pilastro 3a (v. cifra 6.1. qui sotto); tutte le riscossioni effettuate cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento sono considerate riscossioni di prestazioni di vecchiaia ai sensi della presente circolare (v. cifra 6.2.a).

Conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3, per ogni anno fiscale è possibile effettuare un unico riscatto nel pilastro 3a fino a un massimo della «piccola deduzione», ossia fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP (v. cifra 5.4), indipendentemente dal fatto che il contribuente sia affiliato o meno a un istituto di previdenza del secondo pilastro al momento del riscatto. Con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.

Se un contribuente non ha versato l'importo massimo ammesso nel pilastro 3a in un determinato anno, la lacuna contributiva di un determinato anno (la cosiddetta lacuna contributiva annua) può essere compensata solo con un unico riscatto; in altre parole, non è ammesso compensare una determinata lacuna contributiva di un unico periodo fiscale effettuando più riscatti (art. 7*a* cpv. 3 OPP 3).

Il riscatto non deve avvenire necessariamente nell'ambito dello stesso contratto di previdenza o convenzione di previdenza in cui sono stati versati i contributi ordinari nell'anno fiscale di riferimento.

I riscatti nel pilastro 3a possono essere effettuati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 7*a* cpv. 5 in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OPP 3). Per effettuare riscatti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, è necessario che il contribuente continui a esercitare un'attività lucrativa.

5.7. Casi speciali

a) Collaborazione nell'esercizio della professione o nell'azienda del coniuge

In caso di collaborazione nell'esercizio della professione o nell'azienda del coniuge, si presume che tale collaborazione si mantenga entro i limiti dell'obbligo di reciproca assistenza fra coniugi, ragione per cui non è ammessa la costituzione di un pilastro 3a per il coniuge che collabora.

Se i coniugi intendono far valere la deduzione di cui all'articolo 7 OPP 3 anche per il coniuge che collabora, spetta loro provare l'esistenza di un rapporto di lavoro che va ben oltre l'obbligo di reciproca assistenza fra coniugi. Dal reddito del coniuge che collabora devono inoltre essere dedotti a suo nome i contributi AVS.

b) Indipendente con un reddito accessorio sottostante alla previdenza professionale (secondo pilastro)

L'indipendente che svolge un'attività lucrativa accessoria dipendente da cui consegue un reddito assicurato nell'ambito del secondo pilastro può unicamente pretendere la deduzione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3. Conformemente all'articolo 1*j* capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS *831.441.1*), coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale hanno la possibilità di essere esentati dall'assicurazione obbligatoria al secondo pilastro per la loro attività accessoria. Dopo l'esenzione, il contribuente non è più affiliato ad un istituto della previdenza professionale e può far valere la «grande» deduzione per il pilastro 3a ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3.

c) Beneficiari di una rendita AI

I beneficiari di una rendita di invalidità dall'assicurazione federale per l'invalidità che, nell'ambito della loro capacità lavorativa restante, conseguono un reddito da attività lucrativa, possono costituire un pilastro 3a.

d) Contribuenti assoggettati all'imposta alla fonte

Nel calcolo delle tariffe dell'imposta alla fonte non si tiene conto delle deduzioni individuali, ad esempio dei contributi versati nel pilastro 3a. Se una persona domiciliata in Svizzera e assoggettata all'imposta alla fonte ha effettuato simili versamenti, può richiedere per scritto

all'autorità fiscale competente, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, una tassazione ordinaria ulteriore (art. 89*a* cpv. 3 LIFD in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza dell'11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta [Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo; RS *642.118.2*]), purché non sia soggetta alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 89 LIFD in combinato disposto con l'art. 9 OIFo). Negli anni successivi viene eseguita d'ufficio una tassazione ordinaria ulteriore fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.
Le persone non domiciliate in Svizzera e assoggettate all'imposta alla fonte possono anche far valere in deduzione questi versamenti nel pilastro 3a se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 99*a* LIFD (in combinato disposto con l'art. 14 OIFo) o se l'autorità fiscale cantonale procede a una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio secondo l'articolo 99*b* LIFD (in combinato disposto con l'art. 15 OIFo).

e) Versamento nel pilastro 3a alla fine dell'attività lucrativa

Secondo l'articolo 7 capoverso 4 OPP 3 nell'anno civile in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo. Tuttavia, il versamento dei contributi ordinari o dei riscatti nel pilastro 3a (v. cifra 5.6) deve aver luogo nel momento in cui il contribuente esercita ancora un'attività lucrativa. Una volta cessata l'attività lucrativa, le fondazioni bancarie e gli istituti d'assicurazione non possono più accettare i contributi per la previdenza.

f) Lavoratori che hanno già raggiunto l'età di riferimento

Se l'intestatario della previdenza non paga più i contributi a un istituto della previdenza professionale, poiché ha già raggiunto l'età di riferimento ed è quindi beneficiario di una rendita (affiliazione passiva), ma esercita ancora un'attività lucrativa, egli può versare nel pilastro 3a, fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP.

Tuttavia, se l'intestatario della previdenza, ancora attivo, è ancora assicurato presso un istituto della previdenza professionale (anche quando i contributi non sono più versati), egli può versare annualmente nel pilastro 3a, fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP.

I riscatti nel pilastro 3a dopo il raggiungimento dell'età di riferimento presuppongono l'esercizio di un'attività lucrativa e possono essere effettuati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 7*a* cpv. 5 in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OPP 3). Occorre inoltre tenere presente che i riscatti non sono più ammessi se l'intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia dal pilastro 3a (art. 7*a* cpv. 4 OPP 3).

g) Calcolo della deduzione in caso di passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (o viceversa)

Durante l'attività lucrativa dipendente con l'affiliazione a una cassa pensione, il contribuente può versare l'importo massimo previsto dall'articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3. Nel periodo dell'attività indipendente in cui non è affiliato a una cassa pensione, il contribuente può versare fino al 20 per cento del reddito proveniente dalla sua attività lucrativa indipendente, a condizione che abbia redatto un bilancio annuale per il periodo fiscale in corso. Per l'anno in questione si possono versare complessivamente contributi ordinari (compresi eventuali versamenti nel «piccolo» pilastro 3a) non eccedenti l'importo massimo previsto all'articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3 (40 % dell'importo limite superiore stabilito nell'art. 8 cpv. 1 LPP). Questo vale anche in caso di affiliazione a un istituto di previdenza in seguito all'inizio di un'attività lucrativa dipendente durante l'anno.

6. Versamento e imposizione delle prestazioni

6.1. Principi

La previdenza individuale vincolata è destinata esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e conferisce unicamente diritti d'aspettativa. Le prestazioni di vecchiaia del pilastro 3a possono pertanto essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento (art. 3 cpv. 1 OPP 3). I contratti o le convenzioni di previdenza che stipulano la fine del contratto dopo che la persona assicurata abbia raggiunto il 70° anno di età non sono autorizzati. Non è nemmeno ammesso concludere un nuovo contratto di previdenza dopo questa scadenza.

Al raggiungimento dell'età di riferimento, in linea di principio il carattere di aspettativa viene meno e l'avere del pilastro 3a diventa esigibile ai fini fiscali. Il carattere di aspettativa delle prestazioni resta in essere solo se l'attività lucrativa è svolta oltre l'età di riferimento. Tuttavia, il carattere di aspettativa cessa al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Deve allora essere effettuato un versamento soggetto a imposizione. Se l'intestatario della previdenza cessa la sua attività lucrativa dopo l'età di riferimento, ma prima del 70° anno d'età, i conti e/o le polizze del pilastro 3a ancora esistenti sono sciolti al momento della cessazione dell'attività lucrativa, il che determina l'imponibilità di tutte queste prestazioni in quel momento.

Le prestazioni in capitale provenienti da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata sono imposte separatamente secondo l'articolo 22 capoverso 1 LIFD in combinato disposto con l'articolo 38 LIFD. Esse soggiacciono a un'imposta annua intera, calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 LIFD. All'atto dello scioglimento del rapporto previdenziale sorge il credito d'imposta preventiva, il quale può essere soddisfatto tramite pagamento o notifica (cfr. art. 7, 11, 12 e 19 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva [LIP; RS *642.21*]). I redditi degli averi sottostanno da tale momento all'imposta preventiva conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d LIP.

6.2. Versamento anticipato e trasferimento

a) In generale

Il versamento anticipato delle prestazioni è possibile unicamente nei casi eccezionali previsti dall'articolo 3 capoversi 2 e 3 OPP 3. Ciò vale anche per gli interessi, le quote di utili e simili, che possono essere versati solo unitamente alle prestazioni di previdenza vere e proprie e non possono essere compensati con i contributi dovuti. È imponibile l'intera prestazione secondo l'articolo 22 capoverso 1 LIFD in combinato disposto con l'articolo 38 LIFD. Non è rilevante se i contributi sono stati finanziati in parte dall'istituto di assicurazione in seguito all'esenzione dal pagamento dei premi. L'intestatario della previdenza è assoggettato all'imposta per l'intera prestazione.

Conformemente all'articolo 3*a* capoverso 1 lettera b OPP 3, la prestazione di vecchiaia può essere versata anticipatamente se il capitale è trasferito a un'altra forma di previdenza riconosciuta. Questa operazione presuppone lo scioglimento completo del corrispondente conto di previdenza, rispettivamente della corrispondente polizza assicurativa come pure la conclusione di nuovo contratto o di una nuova convenzione di previdenza (ad es. presso un'altra banca o un'altra società di assicurazione). In siffatti casi di trasferimento non è necessario rilasciare alcuna attestazione. Lo «splitting» dell'avere previdenziale esistente non è possibile. Il contribuente non può, tramite il trasferimento solo parziale dell'avere di vecchiaia della previdenza individuale vincolata esistente, aprire nuovi conti di previdenza o concludere nuove assicurazioni di previdenza (pilastro 3a).

L'intestatario della previdenza che nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento esige il versamento anche di una sola parte del suo capitale di previdenza pone fine alla costituzione della sua previdenza. Tramite la prima riscossione l'intestatario della previdenza dispone del suo diritto alla previdenza e di conseguenza viene meno il carattere di aspettativa del relativo avere di previdenza. Già al momento della prima riscossione (le riscossioni parziali costituiscono unicamente una modalità di pagamento), egli realizza l'intero capitale di previdenza accumulato sul conto/sulla polizza in questione, compresi gli interessi. Ne consegue che l'intero capitale di previdenza esistente sul conto/sulla polizza è assoggetto all'imposta sul reddito. Il conto di previdenza/la polizza di previdenza deve dunque essere saldato/a all'atto della prima riscossione parziale; il capitale non ancora riscosso deve essere trasferito su un conto liberamente disponibile. Le prestazioni assicurative sono in principio assoggettate all'imposta preventiva conformemente all'articolo 7 LIP (cfr. art. 8 LIP per le eccezioni). L'obbligazione fiscale corrispondente può essere soddisfatta con la notifica della prestazione imponibile o con il pagamento dell'imposta (art. 11 cpv. 1 LIP). In caso di notifica bisogna indicare la prestazione lorda, compresi gli interessi.

b) Prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)

Conformemente all'articolo 3 capoverso 3 OPP 3, la prestazione di vecchiaia della previdenza individuale vincolata può inoltre essere versata per l'acquisto o la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio, l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio, nonché per l'ammortamento di mutui ipotecari.

Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Il rimborso – come quello previsto in caso di prelievo anticipato nell'ambito del secondo pilastro – non è invece possibile per quanto concerne il pilastro 3a. Inoltre, l'intestatario della previdenza può costituire in pegno le prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza del suo capitale di previdenza (cfr. art. 4 cpv. 2 OPP 3), in questi casi si applicano per analogia gli articoli 8–10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS *831.411*). I concetti «proprietà di abitazioni», «partecipazioni» e «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 OPPA. In caso di prelievo anticipato parziale, al momento del versamento è imponibile, ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 LIFD in combinato disposto con l'articolo 38 LIFD, unicamente la quota versata. Affinché i coniugi possano prelevare entrambi il proprio avere di previdenza del pilastro 3a per l'ammortamento delle ipoteche o per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni, devono entrambi essere iscritti nel registro fondiario come proprietari in comune o comproprietari.

Un versamento a titolo di promozione della proprietà d'abitazioni è possibile unicamente fino all'età stabilita dall'articolo 3 capoverso 1 OPP 3. Se l'assicurato supera questa età, può prelevare, a prescindere dallo scopo, solo l'intera prestazione di previdenza. Con lo scioglimento del rapporto previdenziale vincolato l'intera prestazione diventa imponibile.

c) Versamento in contanti in seguito all'inizio di un'attività lucrativa indipendente o in caso di cambiamento dell'attività lucrativa indipendente

Il versamento in contanti dell'avere della previdenza individuale vincolata in seguito all'inizio di un'attività lucrativa indipendente in Svizzera oppure in seguito al cambiamento di attività lucrativa indipendente (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c e d OPP 3) in Svizzera è possibile soltanto entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente o dal cambiamento di attività lucrativa. Inoltre bisogna prelevare l'intero avere di previdenza e di conseguenza sciogliere il rapporto previdenziale; non è possibile prelevare solo una parte dell'avere di previdenza.

6.3. Riscatto nel secondo pilastro mediante i fondi del pilastro 3a

Il versamento anticipato della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a è ammissibile in caso di scioglimento del rapporto previdenziale se l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte (cfr. art. 3*a* cpv. 1 lett. a OPP 3). Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte (cfr. art. 3*a* cpv. 2 OPP 3). L'avere di previdenza deve essere trasferito direttamente dall'istituto di previdenza del pilastro 3a all'istituto di previdenza del secondo pilastro. In questi casi il trasferimento è neutrale dal profilo fiscale. Poiché l'avere trasferito non è imponibile al momento del trasferimento, non è necessario notificare all'AFC la prestazione in capitale. D'altra parte, l'importo del riscatto effettuato non può essere dedotto fiscalmente, ragione per cui non occorre rilasciare un'attestazione relativa agli importi riscattati.

6.4. Il prelievo anticipato di fondi della previdenza professionale nell'ambito della PPA può essere rimborsato mediante i fondi della previdenza individuale vincolata?

I motivi concernenti il versamento anticipato elencati nella OPP 3 non consentono un tale trasferimento senza conseguenze fiscali. Peraltro, il rimborso del prelievo anticipato nell'ambito della PPA non costituisce mai un riscatto secondo l'articolo 3*a* capoverso 1 lettera a OPP 3. I fondi che sono già vincolati alla previdenza non possono essere utilizzati per colmare una lacuna createsi in seguito al suddetto prelievo anticipato PPA. L'importo investito nella proprietà d'abitazioni deve essere rimborsato all'istituto di previdenza mediante fondi non ancora vincolati a scopi previdenziali. In considerazione della destinazione vincolata dei fondi del pilastro 3a, non è ammesso prelevare questi fondi anticipatamente – trasferendoli direttamente al secondo pilastro – per rimborsare il prelievo effettuato nell'ambito della PPA.

7. Reinvestimento della prestazione di vecchiaia da un secondo pilastro in una forma di previdenza del pilastro 3a

La prestazione di un istituto di previdenza (secondo pilastro) o di un istituto di libero passaggio non può essere trasferita direttamente al pilastro 3a. La prestazione di previdenza versata dalla previdenza professionale è imponibile integralmente, mentre i contributi versati nel pilastro 3a possono essere dedotti dal reddito solo fino a concorrenza dell'importo limite superiore (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a e b OPP 3 nonché cifra 5.3 qui sopra), maggiorato, se del caso, dell'importo del riscatto nel pilastro 3a (v. cifra 5.6 qui sopra).

8. Obbligo d'attestazione

Conformemente agli articoli 8 OPP 3 e articolo 129 capoverso 1 lettera b LIFD, gli istituti di assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare all'intestatario attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

In caso di riscatti nel pilastro 3a (v. cifra 5.6 qui sopra), l'attestazione degli istituti della previdenza individuale vincolata deve anche contenere le seguenti informazioni:

- la data del riscatto;
- l'ammontare del riscatto effettuato;
- gli anni per i quali una lacuna contributiva deve essere colmata e l'importo di tale lacuna;
- l'ammontare dei contributi eventualmente già versati nel corso degli anni per i quali si intende colmare una lacuna contributiva, con l'indicazione della data di pagamento.

In virtù della LIP, gli istituti di previdenza notificano all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione Riscossione, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, le prestazioni effettuate. I relativi

moduli 563 «Notifica di prestazioni in capitale» e 565 «Notifica di rendite» sono disponibili sul sito Internet dell'AFC (www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-preventiva/dichiarare-imposta-preventiva/promozione-proprieta-abitazioni).

Se l'istituto di previdenza ha effettuato delle prestazioni in seguito all'esenzione dal pagamento dei premi, l'importo corrispondente è da indicare nella rubrica «Osservazioni». In tale rubrica occorre altresì menzionare i rimborsi di contributi e conferimenti versati in più (data del rimborso e importo), che l'istituto di previdenza ha effettuato su ordine delle autorità fiscali.

In caso di trasferimento dell'avere del pilastro 3a a un'altra forma riconosciuta di previdenza (art. 3*a* cpv. 1 lett. b OPP 3), l'istituto che effettua il trasferimento deve comunicare al nuovo istituto i seguenti importi:

- i contributi ordinari che il contribuente ha versato negli ultimi dieci anni all'istituto che effettua il trasferimento;
- tutti i riscatti nel pilastro 3a effettuati dal contribuente negli ultimi dieci anni. L'istituto che effettua il trasferimento deve indicare quali lacune contributive annuali sono state compensate con i riscatti indicati.

9. Conseguenze dei versamenti non ammessi

9.1. Per l'intestatario della previdenza

Sui conti di previdenza e alle assicurazioni di previdenza non si possono versare contributi superiori a quanto ammesso in deduzione conformemente all'articolo 7 capoverso 1 OPP 3. La limitazione dell'importo massimo concesso per i versamenti implica anche una limitazione dell'esenzione fiscale in relazione all'imposta sul reddito e sulla sostanza, nonché all'imposta preventiva. Gli importi versati sono esclusi dall'imposta sulla sostanza e i relativi redditi non soggiacciono all'imposta preventiva. Se sono stati effettuati versamenti superiori all'importo limite consentito, l'autorità di tassazione esorta il contribuente a farsi rimborsare dall'istituto di previdenza gli importi versati in più. Gli istituti di previdenza rimborsano unicamente l'importo nominale dell'eccedenza, ma non gli interessi maturati su tale eccedenza.

Nel caso delle polizze di assicurazione del pilastro 3a può però essere rimborsata unicamente la quota di risparmio del premio totale. Il premio per un'assicurazione rischio non può più essere rimborsato, poiché al momento dell'imposizione il rischio era già stato coperto dall'assicuratore e pertanto il premio è dovuto. Se la quota di premio per un'assicurazione rischio supera la deduzione massima ammessa secondo l'articolo 7 OPP 3, occorre esigere l'adeguamento immediato dell'assicurazione rischio.

Se il contribuente, nonostante l'obbligo corrispondente, rinuncia a chiedere il rimborso dei contributi del pilastro 3a versati in più, l'intero avere del pilastro 3a sarà assoggettato a imposizione al momento di una riscossione successiva. Infatti, la riscossione del pilastro 3a è sempre integralmente soggetta all'imposta sul reddito, indipendentemente dal fatto che i contributi versati siano stati o meno dedotti fiscalmente. I contributi versati in più e per i quali non è stato richiesto il rimborso, così come gli interessi maturati su di essi, non vengono quindi dedotti al momento della riscossione.

9.2. Per le fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie che accettano a titolo di previdenza individuale vincolata contributi che superano l'importo ammesso in deduzione (v. cifra 5.1) possono perdere il diritto all'esenzione fiscale (art. 6 OPP 3), perché in questo caso i contributi versati non sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della OPP 3.

10. Investimenti in titoli; rimborso dell'imposta preventiva

Se la fondazione bancaria apre dei depositi titoli individuali a favore dell'intestatario della previdenza, essa ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dai redditi sui capitali. Essa deve presentare l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione Rimborso, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. All'istanza deve essere allegata una distinta menzionante nome e l'indirizzo degli intestatari della previdenza interessati, così come l'ammontare dei loro investimenti e il reddito lordo conseguito. Nell'estratto conto annuale del deposito bisogna indicare che l'intestatario della previdenza non ha alcun diritto al rimborso dell'imposta preventiva (cfr. art. 53 dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva [OIPrev; RS *642.211*]).

11. Imposizione delle prestazioni del pilastro 3a in caso di decesso

In linea di principio, l'avere del pilastro 3a non rientra nella massa ereditaria del defunto. I beneficiari (v. cifra 4) dispongono di un diritto proprio alla prestazione attribuita loro (art. 82 cpv. 4 LPP). Il versamento dell'avere del pilastro 3a a un beneficiario è quindi sempre soggetto all'imposta sul reddito (v. cifra 6.1). Se, a seguito di un'azione di riduzione ereditaria accolta, gli eredi legittimari ricevono un versamento dell'avere del pilastro 3a, anche tale versamento è soggetto all'imposta sul reddito (v. cifra 6.1).

12. Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2026. Essa sostituisce la circolare n. 18 del 13 luglio 2008.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
3003 Berna Eigerstrasse 65 031 322 71 50
www.estv.admin.ch

PROMEMORIA

concernente la compilazione dei moduli di notifica PPA – modulo «PPA» per i prelievi anticipati e modulo «PPA-RZ» per i rimborsi – conformemente all'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

1. In generale

Gli istituti di assicurazione e di previdenza sono tenuti a notificare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, entro trenta giorni mediante l'apposito modulo, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio come pure il rimborso al rispettivo istituto. I moduli di notifica PPA devono essere utilizzati unicamente per la notifica dei prelievi anticipati e dei rimborsi nel quadro della previdenza professionale (2° pilastro e forme di libero passaggio).

2. In merito ai moduli di notifica PPA

2.1 *Incarto n.*

Va indicato il numero di incarto assegnato all'istituto di assicurazione o di previdenza.

2.2 *Notifica n.*

Le notifiche vanno numerate progressivamente. In caso di storno va indicato il numero della notifica originale.

2.3 *Istituto di previdenza / Istituto di assicurazione*

Bisogna indicare la denominazione completa (conformemente all'iscrizione nel registro di commercio) e la sede dell'assicuratore con cui l'assicurato ha un rapporto contrattuale.

2.4 *Nome e indirizzo attuale dell'assicurato / dell'intestatario della previdenza*

2.4.1 *Numero d'assicurazione sociale*

Indicazione del numero completo d'assicurazione sociale.

2.4.2 *Data di nascita*

Indicazione della data di nascita (GG.MM.AAAA).

2.4.3 *Lingua di corrispondenza*

Selezione della lingua di corrispondenza – deutsch, français o italiano.

2.4.4 *Intestazione*

Selezione dell'intestazione – signor o signora.

2.4.5 *Nome e indirizzo attuale dell'assicurato / dell'intestatario della previdenza*

Bisogna indicare il nome, la via, il numero civico, il NPA (numero postale di avviamento), il domicilio nonché la nazionalità al momento del pagamento o del rimborso.

2.5 *Tipo di notifica*

Selezione del tipo di notifica –notifica ordinaria, vincolante oppure storno.

2.6 *Genere di previdenza*

Selezione della forma di previdenza: 2° pilastro, conto / polizza di libero passaggio oppure quota di partecipazione.

2.7 *Imposta alla fonte dedotta (soltanto in caso di prelievo anticipato)*

Va indicato se per i prelievi anticipati di persone senza domicilio o dimora in Svizzera è stata dedotta l'imposta alla fonte.

2.8 *Cantone di domicilio fiscale*

Si deve indicare il Cantone competente al momento del pagamento del capitale (per gli aventi diritto domiciliati all'estero è determinante il Cantone in cui l'istituto di assicurazione o di previdenza ha la propria sede principale).

2.9 *Data del pagamento (soltanto in caso di prelievo anticipato)*

Occorre indicare la data (GG.MM.AAAA) del pagamento.

2.10 *Data di ricevimento del pagamento (soltanto in caso di rimborso)*

Bisogna indicare la data (GG.MM.AAAA) alla quale è stato accreditato il rimborso.

2.11 *Prestazione in capitale versata (soltanto in caso di prelievo anticipato)*

Per l'imposizione fiscale è determinante la prestazione lorda (prima della deduzione di un'eventuale imposta alla fonte).

2.12 *CHF (soltanto in caso di rimborso)*

Va indicato l'importo del rimborso.

2.13 *Osservazioni*

In caso di storno occorre indicare di volta in volta il motivo. È a disposizione un campo per i commenti (ad es. per precisare le prestazioni, i pagamenti).

2.14 *Luogo e data*

Si deve indicare il luogo di emissione della notifica (identico al luogo che figura al numero 2.3). Indicazione della data (GG.MM.AAAA) di emissione.

2.15 *Tel.*

Cfr. il numero 2.16.

2.16 *Certificato esatto*

Va indicato il nome e il numero di telefono della persona responsabile della notifica.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 18 settembre 2014

Circolare n. 41

Libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Indice

1. In generale ed entrata in vigore ... 1
2. Libero passaggio ... 2
2.1. Scopo e contenuto ... 2
2.2. Ripercussioni fiscali ... 3
2.2.1. In caso di passaggio della prestazione d'uscita in un altro istituto di previdenza o in un istituto di libero passaggio ... 3
2.2.2 Acquisto di anni di contribuzione nell'istituto di previdenza in caso di polizze e conti di libero passaggio già esistenti ... 3
2.2.3 Acquisto di anni di contribuzione dopo la ripresa di un'attività lucrativa in età di pensionamento ... 3
2.2.4 In caso di versamento dell'avere di previdenza ... 3
2.2.5 Versamento e acquisto nel termine di 12 mesi ... 4
2.2.6 Inizio di un'attività lucrativa indipendente e investimenti nella propria azienda ... 5
2.2.7 Prestazione in capitale percepita indebitamente ... 5

1. In generale ed entrata in vigore

Le presente circolare fornisce spiegazioni su questioni fiscali in relazione con la legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (legge sul libero passaggio, LFLP; RS 831.42) e con la perti-

nente ordinanza di esecuzione (ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [ordinanza sul libero passaggio, OLP; RS 831.425]). Le spiegazioni relative ai coniugi si applicano anche ai partner di un'unione domestica registrata (art. 22*d* LFLP).

Diverse modifiche di legge come pure la giurisprudenza hanno reso necessaria una rielaborazione della circolare numero 22 del 4 maggio 1995 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La presente circolare sostituisce pertanto la suddetta circolare ed entra in vigore con la sua pubblicazione.

2. Libero passaggio

2.1. Scopo e contenuto

La legge sul libero passaggio disciplina le pretese dell'assicurato in caso di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale. Il caso di libero passaggio si realizza se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (art. 2 cpv. 1 LFLP). In questa circostanza l'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita. L'OLP disciplina in particolare il mantenimento della previdenza quando l'assicurato lascia il precedente istituto di previdenza e non entra immediatamente in uno nuovo. In caso di libero passaggio la previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio, fermo restando che l'assicurato può fare trasferire la prestazione d'uscita al massimo a due istituti di libero passaggio (art. 12 cpv. 1 OLP).

In linea di massima vale pertanto il principio secondo cui la prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio) deve essere trasferita dal precedente istituto di previdenza all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Il trasferimento della prestazione d'uscita su una polizza o un conto di libero passaggio è ammesso soltanto se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza. Se per l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete dell'assicurato la prestazione d'uscita non è del tutto assorbita dal nuovo istituto di previdenza, la differenza può essere parimenti trasferita a un istituto di libero passaggio (cfr. in merito la seguente cifra 2.2.1).

Se l'istituto di previdenza prevede la possibilità di un pensionamento anticipato, il caso di previdenza non si realizza soltanto con il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare (ad es. 64 anni per le donne e 65 per gli uomini), bensì in linea di massima al momento in cui il rapporto di lavoro viene sciolto, a condizione che la disdetta del contratto di lavoro avvenga in un'età che dà già un diritto alle prestazioni di vecchiaia conforme al regolamento. All'atto di un pensionamento anticipato conforme al regolamento non insorge perciò un caso di libero passaggio e di conseguenza il capitale di vecchiaia non può essere trasferito su una forma di libero passaggio. In questo caso la prestazione di vecchiaia è esigibile e deve essere versata (cfr. in merito la seguente cifra 2.2.4). Se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età ordinaria di pensionamento prevista dal regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione, si è invece in presenza di un caso di libero passaggio e l'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita (art. 2 cpv. 1bis LFLP).

In caso di pagamento in contanti della prestazione d'uscita da parte di un istituto di previdenza o di un istituto di libero passaggio, la protezione previdenziale è interrotta. Di conseguenza l'importo del pagamento in contanti non può più essere successivamente apportato su un conto di libero passaggio (nuovo o esistente) o su una polizza di libero passaggio, eccettuato se è dato un obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 30*d* della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) e dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411).

2.2. Ripercussioni fiscali

2.2.1. In caso di passaggio della prestazione d'uscita in un altro istituto di previdenza o in un istituto di libero passaggio

Per l'intestatario della previdenza il passaggio della prestazione d'uscita nell'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, su una polizza o un conto di libero passaggio, è un'operazione neutrale ai fini fiscali. L'avere di previdenza resta sempre vincolato in questi casi, come in precedenza, al secondo pilastro e non soggiace pertanto a imposizione dato che non è a disposizione dell'intestatario.

2.2.2 Acquisto di anni di contribuzione nell'istituto di previdenza in caso di polizze e conti di libero passaggio già esistenti

Se un assicurato dispone di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bis LFLP, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo (art. 60*a* cpv. 3 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, OPP 2; RS 831.441.1). Su richiesta dell'autorità fiscale il contribuente deve fornire informazioni sull'esistenza di eventuali averi di libero passaggio.

In questo contesto va osservato che l'acquisto è possibile soltanto presso un istituto di previdenza, dato che quest'ultimo fissa le sue prestazioni in un piano di previdenza (art. 9 cpv. 2 LFLP; art 79*b* cpv. 1 LPP). Nel caso di un conto di libero passaggio / di una polizza di libero passaggio non viene calcolato alcun piano di previdenza. Il conto di libero passaggio / la polizza di libero passaggio serve unicamente al mantenimento della previdenza (art. 10 OLP). Per motivi imputabili al sistema, nel caso di un conto di libero passaggio / di una polizza di libero passaggio non sussiste mai la necessità di un acquisto, ragione per cui un acquisto di fatto in un istituto di libero passaggio non potrebbe essere fatto valere fiscalmente.

2.2.3 Acquisto di anni di contribuzione dopo la ripresa di un'attività lucrativa in età di pensionamento

L'acquisto di prestazioni regolamentari complete da parte di una persona andata in pensione anticipatamente che riprende un'attività lucrativa è possibile soltanto a condizione che l'avere di vecchiaia del quale l'assicurato disponeva al momento del pensionamento anticipato sia preso in considerazione nel calcolo dell'importo necessario all'acquisto. L'obbligo di tener conto di tale avere risulta sia dal principio di adeguatezza della previdenza, sia dal fatto che nell'ipotesi di un pensionamento anticipato con proseguimento dell'attività lucrativa si è di fatto in presenza di un caso di libero passaggio, ragione per cui la prestazione di vecchiaia va trattata materialmente come una prestazione di libero passaggio (cfr. il bollettino sulla previdenza professionale n. 97 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n. marg. 568). Soltanto l'acquisto calcolato in questo modo può essere dedotto dal reddito imponibile.

Per far valere un riscatto fittizio ai sensi dell'articolo 37*b* capoverso 1 LIFD vedi la circolare n. 28 del 3 novembre 2010 dell'AFC «Imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente», cifra 5.5.

2.2.4 In caso di versamento dell'avere di previdenza

Se l'avere di previdenza è versato, sia in caso di previdenza (vecchiaia, decesso o invalidità), sia in caso di pagamento in contanti ai sensi degli articoli 5 LFLP o 30*a* LPP, la prestazione corrispondente è imponibile conformemente all'articolo 22 capoverso 2 LIFD. In virtù dell'articolo 16 OLP le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio pos-

sono essere versate il più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età dell'AVS secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. A prescindere da un'attività lucrativa, l'avere di libero passaggio può inoltre essere lasciato su un conto o una polizza di libero passaggio fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria dell'AVS.

L'avere di previdenza versato soggiace a un'imposta annua intera nell'ambito dell'imposizione separata secondo l'articolo 38 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) oppure, in caso di domicilio estero del beneficiario, è tassato nell'ambito dell'imposizione alla fonte secondo gli articoli 95 e 96 LIFD.

Ai fini dell'imposta federale diretta l'imposta annua è calcolata su un quinto della tariffa applicabile e fissata per l'anno fiscale durante il quale la relativa prestazione in capitale è stata conseguita, ossia è stata versata o accreditata (art. 38 LIFD).

L'imposizione alla fonte viene effettuata in conformità delle disposizioni corrispondenti dell'ordinanza del DFF del 19 ottobre 1993 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo; RS 642.11.8.2). Secondo l'articolo 11 OIFo, nonostante disposizioni di accordi internazionali, la prestazione in capitale soggiace sempre all'imposta alla fonte; l'imposta alla fonte trattenuta è tuttavia rimborsata a determinate condizioni (ad es. se in virtù di una convenzione per evitare le doppie imposizioni il diritto di imposizione compete allo Stato di residenza e il beneficiario della prestazione può comprovare che l'autorità fiscale estera competente è a conoscenza della prestazione in capitale; determinante è in ogni caso la convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore al momento della scadenza della prestazione). Alla cifra 3 dell'allegato all'OIFo sono indicate le aliquote d'imposta alla fonte determinanti. Queste sono integrate nelle tariffe cantonali dell'imposta alla fonte.

La disposizione dell'articolo 204 LIFD è applicabile sia nell'ambito dell'imposizione ordinaria, sia in quello dell'imposizione alla fonte, per cui le rendite decorrenti o esigibili fino al 31 dicembre 2001 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente al 31 dicembre 1986 sono di regola imponibili solo in ragione dell'80 per cento.

Al riguardo va osservato che un prelievo «in tranche» (prelievo parziale del capitale) è fiscalmente irrilevante. Se insorge un caso corrispondente di previdenza o se le condizioni per un pagamento in contanti sono soddisfatte (con relativa domanda), l'imposta è sempre calcolata sull'intero avere di previdenza. Eccezioni, che prevedono l'imposizione soltanto dell'importo (parziale) versato, sono possibili unicamente nel quadro del prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni come pure, in applicazione dell'articolo 25f LFLP, in caso di partenza definitiva dalla Svizzera (cfr. in merito anche la lettera circolare AFC "Imposte alla fonte" del 18.11.2009.

Il termine di attesa di tre anni dell'articolo 79b capoverso 3 LPP, derivante da un riscatto nell'istituto di previdenza precedente, va rispettato anche in caso di trasferimento della prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza o eventualmente all'istituto di libero passaggio (cfr. in merito il bollettino sulla previdenza professionale n. 97 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n. marg. 568).

2.2.5 Versamento e acquisto nel termine di 12 mesi

Per analogia con l'articolo 24 lettera c LIFD, le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sono esenti da imposta se sono utilizzate entro 12 mesi dal loro versamento per l'acquisto in un istituto di previdenza. L'acquisto fino a concorrenza del capitale versato non è invece deducibile dal reddito imponibile.

2.2.6 Inizio di un'attività lucrativa indipendente e investimenti nella propria azienda

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b LFLP con l'avvio di un'attività lucrativa indipendente l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita. In questo caso il rapporto previdenziale deve essere terminato e l'intera prestazione d'uscita di principio è imponibile. Se per cominciare l'attività lucrativa indipendente è tuttavia necessaria soltanto una parte della prestazione d'uscita e la parte restante è trasferita su una polizza o un conto di libero passaggio, è imponibile soltanto l'importo (parzialmente) pagato in contanti.

Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente possono inoltre effettuare durante l'esercizio di tale attività un prelievo anticipato unico degli averi di previdenza del secondo pilastro per investimenti aziendali (cfr. DTF 134 V 170 e il bollettino sulla previdenza professionale n. 106 del l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n. marg. 643). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il prelievo anticipato per investimenti aziendali è unicamente possibile alla condizione che il lavoratore indipendente disdica il contratto di previdenza così da porre fine al rapporto contrattuale con l'istituto di previdenza. Il prelievo parziale non è ammesso (cfr. DTF 135 V 418 e il bollettino sulla previdenza professionale n. 116 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n. marg. 725).

Il termine di attesa di tre anni dell'articolo 79*b* capoverso 3 LPP è applicabile anche in entrambi i casi menzionati qui sopra.

2.2.7 Prestazione in capitale percepita indebitamente

Il pagamento in contanti è considerato inammissibile se la prestazione d'uscita è pagata in contanti all'assicurato sebbene il pagamento in contanti fin dal principio non era motivato oppure se lo stesso non è utilizzato conformemente al suo scopo. In simili casi al contribuente va offerta la possibilità di richiedere all'istituto di previdenza la revoca del versamento o di destinare nuovamente allo scopo originario il pagamento in contanti. In caso di mancata revoca della prestazione percepita indebitamente o se tale pagamento non è nuovamente destinato al suo scopo (conformemente al motivo di pagamento), la prestazione in capitale è imposta ordinariamente unitamente agli altri redditi (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_156/2010 del 7.6.2011).

Grafico Principio dei tre pilastri

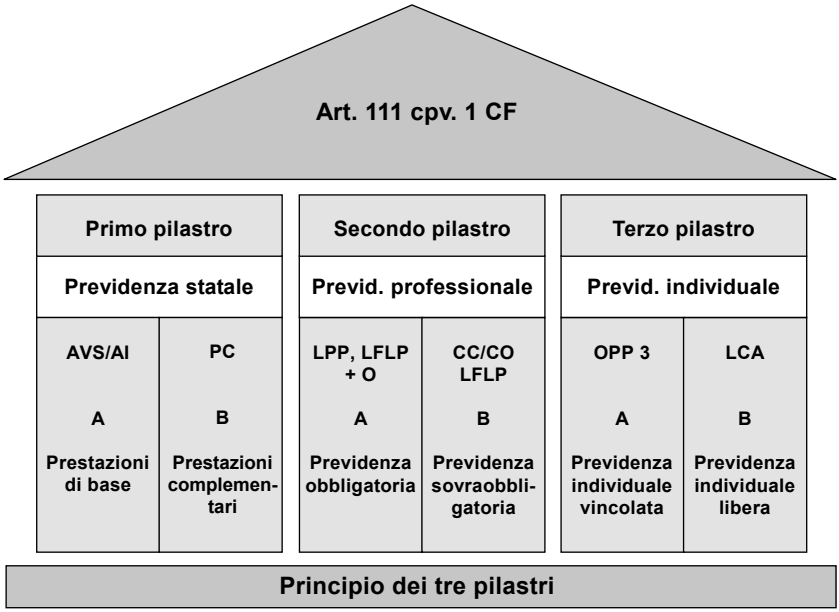

Panoramica degli importi limite LPP a partire dal 1985

Anno	Salario annuo massimo conteggiabile	Soglia d'accesso LPP	Importo di coordinamento	Salario coord. max.	Salario coord. min.
1985	49 680	16 560	16 560	33 120	2 070
1986	51 840	17 280	17 280	34 560	2 160
1987	51 840	17 280	17 280	34 560	2 160
1988	54 000	18 000	18 000	36 000	2 250
1989	54 000	18 000	18 000	36 000	2 250
1990	57 600	19 200	19 200	38 400	2 400
1991	57 600	19 200	19 200	38 400	2 400
1992	64 800	21 600	21 600	43 200	2 700
1993	67 680	22 560	22 560	45 120	2 820
1994	67 680	22 560	22 560	45 120	2 820
1995	69 840	23 280	23 280	46 560	2 910
1996	69 840	23 280	23 280	46 560	2 910
1997	71 640	23 880	23 880	47 760	2 985
1998	71 640	23 880	23 880	47 760	2 985
1999	72 360	24 120	24 120	48 240	3 015
2000	72 360	24 120	24 120	48 240	3 015
2001	74 160	24 720	24 720	49 440	3 090
2002	74 160	24 720	24 720	49 440	3 090
2003	75 960	25 320	25 320	50 640	3 165
2004	75 960	25 320	25 320	50 640	3 165
2005	77 400	19 350	22 575	54 825	3 225
2006	77 400	19 350	22 575	54 825	3 225
2007	79 560	19 890	23 205	56 355	3 315
2008	79 560	19 890	23 205	56 355	3 315
2009	82 080	20 520	23 940	58 140	3 420
2010	82 080	20 520	23 940	58 140	3 420
2011	83 520	20 880	24 360	59 160	3 480

Anno	Salario annuo massimo conteggiabile	Soglia d'accesso LPP	Importo di coordinamento	Salario coord. max.	Salario coord. min.
2012	83 520	20 880	24 360	59 160	3 480
2013	84 240	21 060	24 570	59 670	3 510
2014	84 240	21 060	24 570	59 670	3 510
2015	84 600	21 150	24 675	59 925	3 525
2016	84 600	21 150	24 675	59 925	3 525
2017	84 600	21 150	24 675	59 925	3 525
2018	84 600	21 150	24 675	59 925	3 525
2019	85 320	21 330	24 885	60 435	3 555
2020	85 320	21 330	24 885	60 435	3 555
2021	86 040	21 510	25 095	60 945	3 585
2022	86 040	21 510	25 095	60 945	3 585
2023	88 200	22 050	25 725	62 475	3 675
2024	88 200	22 050	25 725	62 475	3 675
2025	90 720	22 680	26 460	64 260	3 780
2026	90 720	22 680	26 460	64 260	3 780

Anno	Diritto ad accrediti di vecchiaia complementari
1985	13 360
1986	13 940
1987	13 940
1988	14 520
1989	14 520
1990	15 480
1991	15 480
1992	17 400
1993	18 240
1994	18 240
1995	18 720
1996	18 720
1997	19 200

Anno	Diritto ad accrediti di vecchiaia complementari
1998	19 200
1999	19 440
2000	19 440
2001	19 920
2002	19 920
2003	20 400
2004	20 400
Dal 2005	Revocato al 1° gennaio 2005 (in seguito a soppressione delle misure speciali, più nessun versamento di accrediti di vecchiaia complementari)

Avoirs de vieillesse LPP

Valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les hommes)										
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	496
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	247	496	748
2019	0	0	0	0	0	0	0	249	498	750	1 004

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les hommes)										
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2020	0	0	0	0	0	0	249	500	752	1 006	1 263
2021	0	0	0	0	0	251	502	756	1 010	1 267	1 526
2022	0	0	0	0	251	504	758	1 015	1 271	1 531	1 793
2023	0	0	0	257	511	767	1 023	1 282	1 541	1 803	2 068
2024	0	0	257	518	774	1 034	1 293	1 555	1 818	2 083	2 351
2025	0	265	525	789	1 049	1 311	1 574	1 839	2 105	2 374	2 645
2026	265	533	796	1 063	1 326	1 592	1 858	2 127	2 396	2 668	3 056

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les hommes)									
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	232	463
2008	0	0	0	0	0	0	0	232	470	708
2009	0	0	0	0	0	0	239	476	719	962
2010	0	0	0	0	0	239	484	725	973	1 220
2011	0	0	0	0	244	488	737	983	1 236	1 488
2012	0	0	0	244	491	739	992	1 241	1 498	1 754
2013	0	0	246	493	744	995	1 252	1 506	1 766	2 026

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les hommes)									
	36	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
2014	0	246	496	747	1 003	1 259	1 520	1 778	2 043	2 308
2015	247	497	751	1 007	1 267	1 527	1 793	2 056	2 326	2 595
2016	497	750	1 007	1 266	1 530	1 793	2 062	2 328	2 601	2 980
2017	748	1 004	1 264	1 526	1 792	2 058	2 330	2 598	2 980	3 362
2018	1 003	1 261	1 523	1 788	2 056	2 325	2 600	2 977	3 362	3 748
2019	1 261	1 522	1 788	2 055	2 326	2 597	2 981	3 362	3 751	4 141
2020	1 523	1 786	2 054	2 324	2 598	2 979	3 366	3 751	4 144	4 538
2021	1 789	2 055	2 326	2 598	2 982	3 367	3 759	4 147	4 544	4 942
2022	2 058	2 327	2 600	2 983	3 371	3 759	4 155	4 547	4 948	5 350
2023	2 336	2 607	2 993	3 380	3 772	4 164	4 564	4 960	5 365	5 771
2024	2 622	3 007	3 398	3 790	4 186	4 584	4 988	5 389	5 800	6 210
2025	3 033	3 423	3 819	4 215	4 617	5 019	5 429	5 835	6 250	6 666
2026	3 449	3 844	4 245	4 646	5 052	5 460	5 874	6 286	6 706	7 316

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les hommes)									
	46	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	209	421
1998	0	0	0	0	0	0	0	209	426	647
1999	0	0	0	0	0	0	211	428	654	883
2000	0	0	0	0	0	211	431	657	892	1 130
2001	0	0	0	0	216	436	664	899	1 144	1 391
2002	0	0	0	216	441	670	907	1 151	1 406	1 663
2003	0	0	222	445	677	913	1 158	1 410	1 673	1 939
2004	0	222	448	676	914	1 155	1 406	1 664	1 932	2 204
2005	226	453	685	919	1 163	1 410	1 666	1 931	2 206	2 485
2006	457	690	928	1 168	1 417	1 671	1 934	2 205	2 487	2 870

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les hommes)									
	46	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**
2007	701	939	1 183	1 429	1 685	1 944	2 214	2 492	2 881	3 273
2008	952	1 197	1 448	1 700	1 963	2 230	2 507	2 892	3 291	3 694
2009	1 210	1 460	1 716	1 974	2 242	2 514	2 899	3 292	3 699	4 110
2010	1 474	1 729	1 990	2 253	2 526	2 906	3 299	3 700	4 115	4 534
2011	1 747	2 007	2 273	2 541	2 925	3 312	3 713	4 122	4 545	4 973
2012	2 017	2 281	2 551	2 927	3 316	3 710	4 117	4 532	4 962	5 396
2013	2 293	2 561	2 940	3 322	3 717	4 117	4 530	4 951	5 387	5 828
2014	2 579	2 957	3 343	3 732	4 133	4 540	4 960	5 388	5 832	6 281
2015	2 976	3 361	3 754	4 149	4 558	4 972	5 399	5 835	6 287	6 743
2016	3 366	3 755	4 153	4 554	4 968	5 386	5 819	6 261	6 718	7 356
2017	3 752	4 145	4 547	4 952	5 370	5 793	6 230	6 676	7 314	7 958
2018	4 142	4 539	4 945	5 354	5 776	6 203	6 645	7 271	7 916	8 567
2019	4 539	4 940	5 350	5 763	6 189	6 621	7 245	7 877	8 528	9 186
2020	4 940	5 345	5 759	6 176	6 607	7 220	7 850	8 489	9 147	9 811
2021	5 348	5 757	6 175	6 596	7 210	7 830	8 466	9 112	9 776	10 447
2022	5 760	6 173	6 595	7 200	7 820	8 446	9 089	9 741	10 411	11 089
2023	6 185	6 602	7 213	7 823	8 450	9 082	9 731	10 389	11 067	11 751
2024	6 630	7 236	7 854	8 472	9 107	9 746	10 404	11 070	11 756	12 449
2025	7 280	7 894	8 519	9 145	9 787	10 435	11 101	11 776	12 470	13 172
2026	7 938	8 559	9 193	9 826	10 477	11 133	11 807	12 490	13 193	14 017

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les hommes)									
	56	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	151	308
1988	0	0	0	0	0	0	0	158	315	478
1989	0	0	0	0	0	0	158	321	485	655
1990	0	0	0	0	0	168	332	502	672	849
1991	0	0	0	0	168	343	513	690	867	1 051
1992	0	0	0	189	364	545	723	907	1 091	1 282
1993	0	0	197	394	576	765	949	1 141	1 332	1 531
1994	0	197	403	607	796	993	1 184	1 384	1 583	1 789
1995	204	409	623	835	1 032	1 236	1 435	1 643	1 850	2 065
1996	416	629	851	1 072	1 277	1 489	1 696	1 912	2 127	2 438
1997	641	863	1 094	1 324	1 537	1 758	1 973	2 197	2 511	2 834
1998	876	1 107	1 347	1 586	1 807	2 037	2 261	2 584	2 910	3 246
1999	1 122	1 362	1 612	1 860	2 090	2 329	2 653	2 989	3 328	3 678

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les hommes)									
	56	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**
2000	1 378	1 627	1 887	2 146	2 385	2 724	3 061	3 410	3 762	4 126
2001	1 649	1 909	2 179	2 448	2 789	3 142	3 492	3 855	4 222	4 600
2002	1 931	2 202	2 483	2 855	3 210	3 577	3 941	4 318	4 700	5 093
2003	2 216	2 495	2 880	3 264	3 631	4 010	4 385	4 775	5 169	5 575
2004	2 487	2 867	3 261	3 654	4 029	4 416	4 801	5 199	5 602	6 017
2005	2 872	3 261	3 665	4 068	4 452	4 849	5 243	5 652	6 064	6 490
2006	3 266	3 665	4 079	4 492	4 886	5 293	5 697	6 115	6 538	7 136
2007	3 679	4 089	4 513	4 936	5 340	5 757	6 171	6 600	7 199	7 812
2008	4 112	4 533	4 968	5 403	5 818	6 247	6 672	7 278	7 894	8 524
2009	4 536	4 965	5 410	5 853	6 276	6 713	7 318	7 937	8 565	9 207
2010	4 969	5 407	5 860	6 312	6 744	7 361	7 978	8 609	9 249	9 904
2011	5 416	5 863	6 325	6 787	7 401	8 030	8 659	9 303	9 956	10 625
2012	5 845	6 299	6 768	7 410	8 034	8 672	9 311	9 965	10 628	11 306
2013	6 284	6 744	7 396	8 048	8 681	9 329	9 977	10 640	11 314	12 002
2014	6 745	7 389	8 052	8 715	9 359	10 019	10 678	11 353	12 038	12 739
2015	7 392	8 047	8 721	9 397	10 052	10 723	11 394	12 081	12 777	13 490
2016	8 013	8 676	9 359	10 043	10 706	11 386	12 065	12 760	13 466	14 293
2017	8 622	9 291	9 982	10 672	11 342	12 028	12 714	13 417	14 235	15 071
2018	9 237	9 913	10 610	11 308	11 984	12 677	13 370	14 185	15 012	15 856
2019	9 863	10 546	11 249	11 954	12 637	13 337	14 144	14 967	15 802	16 654
2020	10 494	11 184	11 895	12 607	13 297	14 111	14 925	15 757	16 600	17 461
2021	11 137	11 834	12 552	13 271	14 075	14 897	15 720	16 560	17 411	18 281
2022	11 786	12 490	13 215	14 049	14 861	15 691	16 522	17 370	18 231	19 109
2023	12 455	13 166	14 009	14 851	15 671	16 510	17 349	18 206	19 074	19 962
2024	13 162	13 992	14 845	15 698	16 529	17 378	18 227	19 095	19 974	20 873
2025	14 007	14 847	15 711	16 574	17 416	18 275	19 136	20 014	20 904	21 814
2026	14 863	15 713	16 588	17 462	18 314	19 184	20 055	20 944	21 846	22 767

Valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les hommes)										
	25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les hommes)										
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 195
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 195	8 431
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	4 195	8 431	12 711
2019	0	0	0	0	0	0	0	4 230	8 467	12 746	17 068
2020	0	0	0	0	0	0	4 230	8 503	12 782	17 104	21 469
2021	0	0	0	0	0	4 266	8 539	12 854	17 176	21 541	25 950
2022	0	0	0	0	4 266	8 575	12 890	17 249	21 614	26 023	30 476
2023	0	0	0	4 373	8 682	13 034	17 393	21 795	26 204	30 656	35 154
2024	0	0	4 373	8 801	13 164	17 570	21 983	26 441	30 904	35 413	39 966
2025	0	4 498	8 926	13 409	17 827	22 288	26 756	31 269	35 789	40 354	44 964
2026	4 498	9 053	13 536	18 075	22 548	27 065	31 589	36 158	40 734	45 356	51 952

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les hommes)									
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 838
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	3 945	7 879
2008	0	0	0	0	0	0	0	3 945	7 998	12 040
2009	0	0	0	0	0	0	4 070	8 094	12 228	16 351
2010	0	0	0	0	0	4 070	8 221	12 325	16 542	20 747
2011	0	0	0	0	4 141	8 292	12 527	16 713	21 014	25 304
2012	0	0	0	4 141	8 345	12 558	16 856	21 105	25 471	29 824
2013	0	0	4 177	8 380	12 647	16 923	21 285	25 598	30 030	34 449
2014	0	4 177	8 427	12 704	17 045	21 396	25 835	30 223	34 732	39 228
2015	4 195	8 445	12 769	17 121	21 538	25 965	30 482	34 947	39 535	44 110
2016	8 442	12 745	17 123	21 530	26 002	30 485	35 057	39 578	44 224	50 654
2017	12 721	17 067	21 489	25 940	30 457	34 984	39 603	44 169	50 658	57 153
2018	17 043	21 433	25 899	30 394	34 956	39 529	44 194	50 603	57 157	63 717
2019	21 444	25 877	30 389	34 928	39 536	44 155	50 679	57 153	63 773	70 397
2020	25 889	30 367	34 923	39 508	44 162	50 640	57 229	63 768	70 454	77 145
2021	30 414	34 936	39 538	44 169	50 698	57 241	63 896	70 500	77 253	84 011
2022	34 984	39 552	44 200	50 705	57 299	63 908	70 630	77 299	84 120	90 945
2023	39 707	44 321	50 889	57 460	64 120	70 794	77 583	84 320	91 209	98 102

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les hommes)									
	36	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
2024	44 577	51 122	57 773	64 426	71 169	77 927	84 801	91 621	98 596	105 576
2025	51 560	58 187	64 921	71 657	78 484	85 327	92 287	99 193	106 255	113 322
2026	58 631	65 341	72 159	78 979	85 891	92 819	99 866	106 859	114 009	124 377

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les hommes)									
	46	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 259
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343	6 733
1998	0	0	0	0	0	0	0	3 343	6 820	10 345
1999	0	0	0	0	0	0	3 377	6 854	10 470	14 136
2000	0	0	0	0	0	3 377	6 889	10 505	14 265	18 078
2001	0	0	0	0	3 461	6 973	10 625	14 386	18 297	22 262
2002	0	0	0	3 461	7 060	10 712	14 511	18 422	22 489	26 613
2003	0	0	3 545	7 118	10 834	14 605	18 527	22 565	26 765	31 023
2004	0	3 545	7 169	10 823	14 623	18 479	22 489	26 618	30 912	35 266
2005	3 838	7 471	11 186	14 931	18 826	22 778	26 889	31 121	35 523	39 985
2006	7 771	11 496	15 304	19 142	23 135	27 186	31 399	35 737	40 248	46 467
2007	11 911	15 728	19 631	23 566	27 658	31 810	36 129	40 575	46 890	53 265
2008	16 183	20 105	24 116	28 159	32 363	36 630	41 067	47 326	53 815	60 365
2009	20 576	24 577	28 668	32 792	37 080	41 432	47 702	54 087	60 705	67 386
2010	25 058	29 139	33 311	37 517	41 892	48 075	54 470	60 983	67 734	74 548
2011	29 700	33 863	38 119	42 409	48 646	54 952	61 476	68 118	75 004	81 955
2012	34 287	38 512	42 832	48 961	55 291	61 693	68 314	75 056	82 045	89 100
2013	38 978	43 266	49 441	55 662	62 088	68 585	75 306	82 149	89 243	96 404
2014	43 837	49 990	56 273	62 604	69 141	75 752	82 591	89 554	96 772	104 058
2015	50 597	56 858	63 251	69 692	76 344	83 070	90 028	97 113	104 458	111 871
2016	57 222	63 561	70 034	76 555	83 290	90 101	97 146	104 320	111 756	122 258

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les hommes)									
	46	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**
2017	63 786	70 189	76 727	83 313	90 116	96 995	104 110	111 355	121 862	132 470
2018	70 417	76 883	83 486	90 139	97 009	103 957	111 144	121 458	132 070	142 783
2019	77 164	83 696	90 365	97 084	104 023	111 040	121 320	131 738	142 456	153 276
2020	83 980	90 576	97 312	104 098	111 107	121 216	131 599	142 120	152 945	163 874
2021	90 914	97 577	104 379	111 234	121 360	131 570	142 057	152 683	163 617	174 655
2022	97 917	104 647	111 518	121 488	131 715	142 027	152 619	163 352	174 395	185 543
2023	105 144	111 941	122 004	132 074	142 403	152 819	163 516	174 357	185 510	196 770
2024	112 706	122 711	132 900	143 096	153 555	164 100	174 932	185 907	197 200	208 601
2025	123 754	133 884	144 201	154 524	165 113	175 791	186 757	197 870	209 304	220 847
2026	134 940	145 197	155 642	166 094	176 816	187 627	198 731	209 982	221 559	235 175

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les hommes)									
	56	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 419
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	2 419	4 935
1988	0	0	0	0	0	0	0	2 520	5 036	7 653
1989	0	0	0	0	0	0	2 520	5 141	7 757	10 479
1990	0	0	0	0	0	2 688	5 309	8 034	10 756	13 586
1991	0	0	0	0	2 688	5 484	8 209	11 044	13 874	16 817
1992	0	0	0	3 024	5 820	8 727	11 562	14 510	17 453	20 514
1993	0	0	3 158	6 303	9 211	12 234	15 182	18 248	21 309	24 493
1994	0	3 158	6 443	9 714	12 738	15 882	18 948	22 137	25 320	28 631
1995	3 259	6 544	9 960	13 362	16 506	19 777	22 965	26 281	29 592	33 035
1996	6 649	10 065	13 618	17 155	20 426	23 827	27 143	30 592	34 035	39 013
1997	10 258	13 811	17 506	21 185	24 586	28 123	31 572	35 159	40 172	45 349
1998	14 011	17 706	21 549	25 375	28 913	32 591	36 178	41 341	46 555	51 939
1999	17 949	21 791	25 788	29 767	33 446	37 272	42 449	47 819	53 242	58 841
2000	22 043	26 040	30 196	34 335	38 160	43 587	48 971	54 555	60 195	66 019
2001	26 386	30 542	34 865	39 169	44 631	50 274	55 874	61 682	67 547	73 603
2002	30 902	35 225	39 720	45 680	51 360	57 229	63 053	69 093	75 193	81 491
2003	35 451	39 914	46 075	52 228	58 093	64 153	70 166	76 402	82 701	89 204
2004	39 794	45 876	52 176	58 467	64 464	70 660	76 809	83 185	89 625	96 275
2005	46 271	52 506	58 963	65 411	71 559	77 909	84 212	90 748	97 349	104 164
2006	52 910	59 301	65 919	72 529	78 830	85 340	91 799	98 499	105 265	114 992
2007	59 869	66 419	73 203	79 978	86 436	93 109	99 730	106 597	116 350	126 320
2008	67 151	73 881	80 851	87 813	94 449	101 305	108 108	117 981	128 003	138 247
2009	74 308	81 173	88 282	95 383	102 152	109 145	118 991	129 062	139 284	149 733
2010	81 608	88 610	95 862	103 105	110 009	120 049	130 092	140 364	150 790	161 449

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les hommes)									
	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
2011	89 156	96 298	103 695	111 083	121 083	131 324	141 568	152 046	162 680	173 552
2012	96 409	103 659	111 167	121 623	131 773	142 167	152 565	163 200	173 994	185 029
2013	103 822	111 181	121 785	132 398	142 700	153 250	163 804	174 599	185 555	196 755
2014	111 606	122 077	132 866	143 665	154 148	164 883	175 621	186 605	197 752	209 149
2015	122 548	133 202	144 180	155 168	165 834	176 757	187 683	198 859	210 202	221 798
2016	133 069	143 856	154 971	166 097	176 896	187 955	199 018	210 334	221 818	235 357
2017	143 388	154 283	165 510	176 746	187 654	198 824	209 997	221 426	234 823	248 497
2018	153 811	164 815	176 153	187 503	198 519	209 801	221 086	234 426	247 958	261 768
2019	164 414	175 528	186 980	198 443	209 570	220 964	234 175	247 649	261 315	275 264
2020	175 124	186 348	197 915	209 493	220 730	234 052	247 395	261 004	274 807	288 895
2021	186 017	197 354	209 036	220 729	233 908	247 362	260 839	274 584	288 525	302 754
2022	197 018	208 469	220 268	233 907	247 217	260 806	274 418	288 300	302 380	316 752
2023	208 360	219 925	233 717	247 491	260 935	274 660	288 407	302 428	316 650	331 165
2024	220 336	233 919	247 883	261 830	275 442	289 338	303 258	317 454	331 853	346 550
2025	234 657	248 410	262 549	276 670	290 452	304 522	318 615	332 989	347 568	362 449
2026	249 157	263 082	277 397	291 695	305 649	319 895	334 165	348 718	363 480	378 546

Valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les femmes)									
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les femmes)									
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	247	496
2019	0	0	0	0	0	0	0	249	498	750
2020	0	0	0	0	0	0	249	500	752	1 006
2021	0	0	0	0	0	251	502	756	1 010	1 267
2022	0	0	0	0	251	504	758	1 015	1 271	1 531
2023	0	0	0	257	511	767	1 023	1 282	1 541	1 803
2024	0	0	257	518	774	1 034	1 293	1 555	1 818	2 083
2025	0	265	525	789	1 049	1 311	1 574	1 839	2 105	2 374
2026	265	533	796	1 063	1 326	1 592	1 858	2 127	2 396	2 668

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les femmes)									
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les femmes)									
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	232	470
2009	0	0	0	0	0	0	0	239	476	719
2010	0	0	0	0	0	0	239	484	725	973
2011	0	0	0	0	0	244	488	737	983	1 236
2012	0	0	0	0	244	491	739	992	1 241	1 498
2013	0	0	0	246	493	744	995	1 252	1 506	1 766
2014	0	0	246	496	747	1 003	1 259	1 520	1 778	2 043
2015	0	247	497	751	1 007	1 267	1 527	1 793	2 056	2 326
2016	247	497	750	1 007	1 266	1 530	1 793	2 062	2 328	2 601
2017	496	748	1 004	1 264	1 526	1 792	2 058	2 330	2 598	2 980
2018	748	1 003	1 261	1 523	1 788	2 056	2 325	2 600	2 977	3 362
2019	1 004	1 261	1 522	1 788	2 055	2 326	2 597	2 981	3 362	3 751
2020	1 263	1 523	1 786	2 054	2 324	2 598	2 979	3 366	3 751	4 144
2021	1 526	1 789	2 055	2 326	2 598	2 982	3 367	3 759	4 147	4 544
2022	1 793	2 058	2 327	2 600	2 983	3 371	3 759	4 155	4 547	4 948
2023	2 068	2 336	2 607	2 993	3 380	3 772	4 164	4 564	4 960	5 365
2024	2 351	2 622	3 007	3 398	3 790	4 186	4 584	4 988	5 389	5 800
2025	2 645	3 033	3 423	3 819	4 215	4 617	5 019	5 429	5 835	6 250
2026	3 056	3 449	3 844	4 245	4 646	5 052	5 460	5 874	6 286	6 706

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les femmes)									
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les femmes)									
	45	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	209	426
1999	0	0	0	0	0	0	0	211	428	654
2000	0	0	0	0	0	0	211	431	657	892
2001	0	0	0	0	0	216	436	664	899	1 144
2002	0	0	0	0	216	441	670	907	1 151	1 406
2003	0	0	0	222	445	677	913	1 158	1 410	1 673
2004	0	0	222	448	676	914	1 155	1 406	1 664	2 027
2005	0	226	453	685	919	1 163	1 410	1 666	1 931	2 303
2006	226	457	690	928	1 168	1 417	1 671	1 934	2 205	2 587
2007	463	701	939	1 183	1 429	1 685	1 944	2 214	2 492	2 983
2008	708	952	1 197	1 448	1 700	1 963	2 230	2 507	2 892	3 396
2009	962	1 210	1 460	1 716	1 974	2 242	2 514	2 899	3 292	3 806
2010	1 220	1 474	1 729	1 990	2 253	2 526	2 906	3 299	3 700	4 224
2011	1 488	1 747	2 007	2 273	2 541	2 925	3 312	3 713	4 122	4 657
2012	1 754	2 017	2 281	2 551	2 927	3 316	3 710	4 117	4 532	5 075
2013	2 026	2 293	2 561	2 940	3 322	3 717	4 117	4 530	4 951	5 502
2014	2 308	2 579	2 957	3 343	3 732	4 133	4 540	4 960	5 388	5 949
2015	2 595	2 976	3 361	3 754	4 149	4 558	4 972	5 399	5 835	6 406
2016	2 980	3 366	3 755	4 153	4 554	4 968	5 386	5 819	6 261	6 838
2017	3 362	3 752	4 145	4 547	4 952	5 370	5 793	6 230	6 676	7 436
2018	3 748	4 142	4 539	4 945	5 354	5 776	6 203	6 645	7 271	8 039
2019	4 141	4 539	4 940	5 350	5 763	6 189	6 621	7 245	7 877	8 652
2020	4 538	4 940	5 345	5 759	6 176	6 607	7 220	7 850	8 489	9 272
2021	4 942	5 348	5 757	6 175	6 596	7 210	7 830	8 466	9 112	9 903
2022	5 350	5 760	6 173	6 595	7 200	7 820	8 446	9 089	9 741	10 539
2023	5 771	6 185	6 602	7 213	7 823	8 450	9 082	9 731	10 389	11 196
2024	6 210	6 630	7 236	7 854	8 472	9 107	9 746	10 404	11 070	11 887
2025	6 666	7 280	7 894	8 519	9 145	9 787	10 435	11 101	11 776	12 603
2026	7 316	7 938	8 559	9 193	9 826	10 477	11 133	11 807	12 490	13 327

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les femmes)									
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	158	315
1989	0	0	0	0	0	0	0	158	321	485
1990	0	0	0	0	0	0	168	332	502	672
1991	0	0	0	0	0	168	343	513	690	867
1992	0	0	0	0	189	364	545	723	907	1 091
1993	0	0	0	197	394	576	765	949	1 141	1 332
1994	0	0	197	403	607	796	993	1 184	1 384	1 667
1995	0	204	409	623	835	1 032	1 236	1 435	1 730	2 025
1996	204	416	629	851	1 072	1 277	1 489	1 784	2 090	2 397
1997	421	641	863	1 094	1 324	1 537	1 847	2 154	2 472	2 791
1998	647	876	1 107	1 347	1 586	1 897	2 220	2 538	2 870	3 201
1999	883	1 122	1 362	1 612	1 951	2 274	2 610	2 941	3 286	3 631
2000	1 130	1 378	1 627	1 978	2 330	2 666	3 016	3 360	3 719	4 078
2001	1 391	1 649	2 002	2 366	2 733	3 082	3 445	3 804	4 177	4 550
2002	1 663	2 024	2 391	2 769	3 151	3 514	3 892	4 265	4 653	5 041
2003	2 034	2 406	2 785	3 176	3 570	3 945	4 335	4 720	5 120	5 521
2004	2 396	2 777	3 164	3 564	3 967	4 350	4 749	5 143	5 552	6 120
2005	2 682	3 169	3 566	3 976	4 388	4 782	5 191	5 594	6 013	6 595
2006	3 071	3 571	3 977	4 397	4 821	5 224	5 643	6 056	6 486	7 083
2007	3 480	3 991	4 408	4 839	5 273	5 686	6 115	6 539	6 980	7 757
2008	3 907	4 433	4 861	5 303	5 749	6 174	6 615	7 050	7 669	8 468
2009	4 327	4 863	5 300	5 751	6 206	6 639	7 089	7 704	8 335	9 150
2010	4 756	5 303	5 748	6 208	6 672	7 114	7 744	8 372	9 015	9 846
2011	5 199	5 757	6 211	6 681	7 154	7 778	8 421	9 061	9 717	10 565
2012	5 625	6 191	6 652	7 129	7 783	8 417	9 069	9 719	10 385	11 246
2013	6 060	6 635	7 103	7 762	8 426	9 070	9 732	10 391	11 067	11 941
2014	6 517	7 102	7 754	8 425	9 100	9 755	10 429	11 100	11 788	12 676
2015	6 984	7 755	8 418	9 101	9 788	10 454	11 140	11 823	12 523	13 427
2016	7 600	8 381	9 052	9 743	10 439	11 114	11 808	12 499	13 208	14 123
2017	8 204	8 993	9 672	10 370	11 072	11 754	12 455	13 153	13 869	14 899
2018	8 815	9 612	10 297	11 002	11 712	12 400	13 108	13 813	14 642	15 683
2019	9 437	10 241	10 933	11 645	12 362	13 057	13 772	14 591	15 428	16 479
2020	10 064	10 877	11 576	12 295	13 019	13 721	14 550	15 377	16 222	17 284
2021	10 703	11 524	12 229	12 956	13 687	14 503	15 341	16 176	17 030	18 102
2022	11 347	12 176	12 889	13 623	14 469	15 294	16 140	16 983	17 846	18 928
2023	12 012	12 850	13 569	14 421	15 275	16 108	16 962	17 814	18 686	19 779

Année	Age en 2025 (Valeurs minimales pour les femmes)									
	55	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**
2024	12 713	13 561	14 401	15 262	16 128	16 971	17 836	18 699	19 581	20 688
2025	13 439	14 411	15 261	16 134	17 010	17 864	18 739	19 613	20 506	21 627
2026	14 288	15 272	16 132	17 016	17 903	18 767	19 654	20 538	21 442	22 578

Valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les femmes)									
	25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les femmes)									
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 195
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	4 195	8 431
2019	0	0	0	0	0	0	0	4 230	8 467	12 746
2020	0	0	0	0	0	0	4 230	8 503	12 782	17 104
2021	0	0	0	0	0	4 266	8 539	12 854	17 176	21 541
2022	0	0	0	0	4 266	8 575	12 890	17 249	21 614	26 023
2023	0	0	0	4 373	8 682	13 034	17 393	21 795	26 204	30 656
2024	0	0	4 373	8 801	13 164	17 570	21 983	26 441	30 904	35 413
2025	0	4 498	8 926	13 409	17 827	22 288	26 756	31 269	35 789	40 354
2026	4 498	9 053	13 536	18 075	22 548	27 065	31 589	36 158	40 734	45 356

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les femmes)									
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 945
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	3 945	7 998
2009	0	0	0	0	0	0	0	4 070	8 094	12 228
2010	0	0	0	0	0	0	4 070	8 221	12 325	16 542

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les femmes)									
	35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**
2011	0	0	0	0	0	4 141	8 292	12 527	16 713	21 014
2012	0	0	0	0	4 141	8 345	12 558	16 856	21 105	25 471
2013	0	0	0	4 177	8 380	12 647	16 923	21 285	25 598	30 030
2014	0	0	4 177	8 427	12 704	17 045	21 396	25 835	30 223	34 732
2015	0	4 195	8 445	12 769	17 121	21 538	25 965	30 482	34 947	39 535
2016	4 195	8 442	12 745	17 123	21 530	26 002	30 485	35 057	39 578	44 224
2017	8 431	12 721	17 067	21 489	25 940	30 457	34 984	39 603	44 169	50 658
2018	12 711	17 043	21 433	25 899	30 394	34 956	39 529	44 194	50 603	57 157
2019	17 068	21 444	25 877	30 389	34 928	39 536	44 155	50 679	57 153	63 773
2020	21 469	25 889	30 367	34 923	39 508	44 162	50 640	57 229	63 768	70 454
2021	25 950	30 414	34 936	39 538	44 169	50 698	57 241	63 896	70 500	77 253
2022	30 476	34 984	39 552	44 200	50 705	57 299	63 908	70 630	77 299	84 120
2023	35 154	39 707	44 321	50 889	57 460	64 120	70 794	77 583	84 320	91 209
2024	39 966	44 577	51 122	57 773	64 426	71 169	77 927	84 801	91 621	98 596
2025	44 964	51 560	58 187	64 921	71 657	78 484	85 327	92 287	99 193	106 255
2026	51 952	58 631	65 341	72 159	78 979	85 891	92 819	99 866	106 859	114 009

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les femmes)									
	45	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343	6 820
1999	0	0	0	0	0	0	0	3 377	6 854	10 470
2000	0	0	0	0	0	0	3 377	6 889	10 505	14 265
2001	0	0	0	0	0	3 461	6 973	10 625	14 386	18 297
2002	0	0	0	0	3 461	7 060	10 712	14 511	18 422	22 489
2003	0	0	0	3 545	7 118	10 834	14 605	18 527	22 565	26 765

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les femmes)									
	45	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**
2004	0	0	3 545	7 169	10 823	14 623	18 479	22 489	26 618	32 431
2005	0	3 838	7 471	11 186	14 931	18 826	22 778	26 889	31 121	37 080
2006	3 838	7 771	11 496	15 304	19 142	23 135	27 186	31 399	35 737	41 845
2007	7 879	11 911	15 728	19 631	23 566	27 658	31 810	36 129	40 575	48 526
2008	12 040	16 183	20 105	24 116	28 159	32 363	36 630	41 067	47 326	55 496
2009	16 351	20 576	24 577	28 668	32 792	37 080	41 432	47 702	54 087	62 420
2010	20 747	25 058	29 139	33 311	37 517	41 892	48 075	54 470	60 983	69 483
2011	25 304	29 700	33 863	38 119	42 409	48 646	54 952	61 476	68 118	76 788
2012	29 824	34 287	38 512	42 832	48 961	55 291	61 693	68 314	75 056	83 856
2013	34 449	38 978	43 266	49 441	55 662	62 088	68 585	75 306	82 149	91 081
2014	39 228	43 837	49 990	56 273	62 604	69 141	75 752	82 591	89 554	98 642
2015	44 110	50 597	56 858	63 251	69 692	76 344	83 070	90 028	97 113	106 360
2016	50 654	57 222	63 561	70 034	76 555	83 290	90 101	97 146	104 320	113 682
2017	57 153	63 786	70 189	76 727	83 313	90 116	96 995	104 110	111 355	123 808
2018	63 717	70 417	76 883	83 486	90 139	97 009	103 957	111 144	121 458	134 035
2019	70 397	77 164	83 696	90 365	97 084	104 023	111 040	121 320	131 738	144 440
2020	77 145	83 980	90 576	97 312	104 098	111 107	121 216	131 599	142 120	154 950
2021	84 011	90 914	97 577	104 379	111 234	121 360	131 570	142 057	152 683	165 641
2022	90 945	97 917	104 647	111 518	121 488	131 715	142 027	152 619	163 352	176 440
2023	98 102	105 144	111 941	122 004	132 074	142 403	152 819	163 516	174 357	187 575
2024	105 576	112 706	122 711	132 900	143 096	153 555	164 100	174 932	185 907	199 291
2025	113 322	123 754	133 884	144 201	154 524	165 113	175 791	186 757	197 870	211 421
2026	124 377	134 940	145 197	155 642	166 094	176 816	187 627	198 731	209 982	223 703

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les femmes)									
	55	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 419
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	5 036
1989	0	0	0	0	0	0	0	2 520	5 141	7 757
1990	0	0	0	0	0	0	2 688	5 309	8 034	10 756
1991	0	0	0	0	0	2 688	5 484	8 209	11 044	13 874
1992	0	0	0	0	3 024	5 820	8 727	11 562	14 510	17 453
1993	0	0	0	3 158	6 303	9 211	12 234	15 182	18 248	21 309
1994	0	0	3 158	6 443	9 714	12 738	15 882	18 948	22 137	26 674
1995	0	3 259	6 544	9 960	13 362	16 506	19 777	22 965	27 678	32 397
1996	3 259	6 649	10 065	13 618	17 155	20 426	23 827	28 540	33 441	38 349

Année	Age en 2025 (Valeurs maximales pour les femmes)									
	55	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**
1997	6 733	10 258	13 811	17 506	21 185	24 586	29 556	34 457	39 555	44 659
1998	10 345	14 011	17 706	21 549	25 375	30 345	35 514	40 612	45 913	51 221
1999	14 136	17 949	21 791	25 788	31 214	36 383	41 759	47 060	52 574	58 094
2000	18 078	22 043	26 040	31 643	37 287	42 662	48 253	53 767	59 501	65 241
2001	22 262	26 386	32 025	37 853	43 722	49 313	55 127	60 861	66 825	72 795
2002	26 613	32 385	38 250	44 311	50 415	56 230	62 276	68 240	74 442	80 651
2003	32 542	38 502	44 558	50 815	57 118	63 121	69 364	75 521	81 925	88 336
2004	38 338	44 432	50 624	57 023	63 467	69 605	75 989	82 285	88 832	97 920
2005	43 135	51 026	57 372	63 931	70 536	76 828	83 371	89 824	96 536	105 850
2006	49 696	57 784	64 289	71 011	77 782	84 231	90 938	97 552	104 431	113 979
2007	56 573	64 864	71 532	78 422	85 362	91 972	98 847	105 627	112 678	125 282
2008	63 765	72 283	79 134	86 214	93 345	100 137	107 201	114 167	124 230	137 180
2009	70 854	79 543	86 531	93 753	101 026	107 954	115 159	125 171	135 435	148 645
2010	78 085	86 948	94 076	101 442	108 860	115 927	126 183	136 396	146 865	160 339
2011	85 563	94 602	101 873	109 386	116 954	127 119	137 581	147 998	158 676	172 419
2012	92 762	101 938	109 317	116 943	127 582	137 900	148 518	159 092	169 930	183 880
2013	100 121	109 434	116 924	127 648	138 446	148 919	159 697	170 428	181 430	195 588
2014	107 840	117 316	127 921	138 832	149 819	160 476	171 442	182 361	193 555	207 962
2015	115 719	128 357	139 148	150 251	161 430	172 273	183 431	194 542	205 931	220 590
2016	126 155	138 951	149 876	161 117	172 437	183 415	194 712	205 962	217 494	232 336
2017	136 405	149 329	160 364	171 717	183 150	194 238	205 648	217 010	228 658	245 446
2018	146 758	159 811	170 956	182 423	193 970	205 169	216 693	228 169	241 731	258 687
2019	157 291	170 474	181 731	193 313	204 975	216 286	227 926	241 329	255 027	272 152
2020	167 929	181 244	192 613	204 311	216 090	227 514	241 083	254 621	268 455	285 752
2021	178 750	192 199	203 681	215 496	227 393	240 759	254 464	268 137	282 110	299 579
2022	189 679	203 262	214 860	226 793	240 637	254 137	267 979	281 789	295 901	313 545
2023	200 947	214 666	226 380	240 306	254 289	267 924	281 904	295 852	310 106	327 926
2024	212 830	226 721	240 455	254 555	268 713	282 518	296 673	310 796	325 227	343 271
2025	225 130	241 122	255 027	269 304	283 638	297 617	311 949	326 247	340 859	359 128
2026	239 510	255 702	269 782	284 237	298 751	312 904	327 415	341 892	356 687	375 184

Tavola per calcolare l'avere massimo nel pilastro 3a

(primo allegato dal bollettino sulla previdenza professionale [in tedesco e francese] n. 167 del 5 dicembre 2025)

Dipartimento federale dell'interno
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Matematica, analisi, statistiche

Tavola per calcolare l'avere massimo nel pilastro 3a (secondo l'art. 60a cpv. 2 OPP2 e l'art. 7 cpv. 1 lit. a OPP3) in dipendenza dell'anno di nascita (inizio al più presto il 1º gennaio dell'anno in cui l'assicurato avrà 25 anni di età)

Anno di nascita	Inizio processo di risparmio 1 gennaio	Situazione il 31 dicembre						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1962 e prima	1987	290 370	300 157	310 042	320 198	331 257	342 655	354 196
1963	1988	279 966	289 648	299 428	309 478	320 403	331 665	343 069
1964	1989	269 544	279 122	288 797	298 741	309 531	320 658	331 924
1965	1990	259 523	269 001	278 575	288 416	299 078	310 074	321 207
1966	1991	249 245	258 621	268 090	277 827	288 356	299 218	310 216
1967	1992	239 363	248 639	258 009	267 645	278 047	288 780	299 648
1968	1993	228 672	237 842	247 104	256 631	266 895	277 489	288 215
1969	1994	217 937	227 000	236 153	245 571	255 696	266 150	276 735
1970	1995	207 615	216 574	225 623	234 935	244 928	255 247	265 696
1971	1996	197 373	206 230	215 175	224 383	234 244	244 429	254 743
1972	1997	187 524	196 283	205 129	214 236	223 970	234 027	244 210
1973	1998	177 810	186 472	195 220	204 228	213 837	223 767	233 822
1974	1999	168 470	177 038	185 692	194 605	204 093	213 902	223 834
1975	2000	159 399	167 876	176 438	185 258	194 630	204 320	214 132
1976	2001	150 676	159 066	167 539	176 271	185 530	195 107	204 804
1977	2002	142 080	150 384	158 771	167 414	176 563	186 028	195 611

Anno di nascita	Inizio processo di risparmio 1 gennaio	Situazione il 31 dicembre						
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1978	2003	133 814	142 036	150 339	158 899	167 941	177 298	186 772
1979	2004	125 615	133 754	141 975	150 451	159 387	168 637	178 003
1980	2005	117 596	125 655	133 795	142 189	151 022	160 167	169 427
1981	2006	109 624	117 604	125 663	133 975	142 706	151 748	160 902
1982	2007	101 847	109 749	117 729	125 963	134 593	143 533	152 585
1983	2008	94 048	101 871	109 773	117 927	126 457	135 295	144 244
1984	2009	86 457	94 205	102 030	110 106	118 539	127 278	136 127
1985	2010	78 780	86 451	94 199	102 197	110 530	119 169	127 917
1986	2011	71 254	78 850	86 521	94 442	102 679	111 220	119 868
1987	2012	63 745	71 265	78 861	86 706	94 846	103 289	111 838
1988	2013	56 347	63 793	71 314	79 083	87 128	95 475	103 926
1989	2014	48 996	56 369	63 816	71 510	79 460	87 710	96 065
1990	2015	41 771	49 072	56 446	64 066	71 923	80 080	88 339
1991	2016	34 640	41 870	49 172	56 719	64 484	72 548	80 713
1992	2017	27 597	34 757	41 987	49 463	57 137	65 109	73 181
1993	2018	20 624	27 714	34 874	42 279	49 863	57 744	65 724
1994	2019	13 720	20 741	27 831	35 166	42 661	50 452	58 341
1995	2020	6 826	13 777	20 798	28 062	35 469	43 170	50 968
1996	2021		6 883	13 835	21 030	28 348	35 960	43 668
1997	2022			6 883	14 008	21 239	28 762	36 380
1998	2023				7 056	14 200	21 635	29 164
1999	2024					7 056	14 402	21 840
2000	2025						7 258	14 607
2001	2026							7 258

Per conteggi inferiori ad un anno, i valori vanno interpolati.

Parametri per il calcolo									
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Accrediti	6 768	6 826	6 826	6 883	6 883	7 056	7 056	7 258	7 258
Tasso d'interesse	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.25%	1.25%	1.25%

Ordinanza del DFI concernente le tabelle di calcolo della prestazione d'uscita secondo l'articolo 22*b*[1] della legge sul libero passaggio

del 24 novembre 1999 (Stato 1° gennaio 2000)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 22*b* della legge del 17 dicembre 1993[2] sul libero passaggio (LFLP),

ordina:

Art. 1

1 La prestazione di uscita al momento della conclusione del matrimonio ai sensi dell'articolo 22*b* LFLP è calcolata in base alla tabella allegata.

2 La tabella indica quale percentuale dell'importo calcolato secondo l'articolo 22*b* capoverso 2 LFLP vale come prestazione d'uscita al momento della conclusione del matrimonio.

3 La percentuale di cui al capoverso 2 è determinanta in base:

a. alla durata di contribuzione tra la prestazione d'entrata secondo l'articolo 22*b* capoverso 2 lettera b LFLP e la prestazione di uscita secondo l'articolo 22*b* capoverso 2 lettera a LFLP;
b. alla durata del matrimonio nell'ambito della durata di contribuzione di cui alla lettera a.

4 Le durate di contribuzione secondo il capoverso 3 sono arrotondate all'anno intero. Se insieme ammontano a meno di 3,05 anni, sono arrotondate a 0,1 anni.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

RS 831.425.4; RU 1999 3605

1 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2017. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS 831.42

Allegato (art. 1)

Tabelle di calcolo della prestazione di uscita al momento della conclusione del matrimonio secondo l'art. 22*b* LFLP

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione									
	0.1	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**	**1.0**
0.1	0									
0.2	50	0								
0.3	66	33	0							
0.4	75	49	25	0						
0.5	80	59	39	20	0					
0.6	83	66	49	33	16	0				
0.7	85	71	56	42	28	14	0			
0.8	87	74	61	49	36	24	12	0		
0.9	88	77	66	54	43	32	21	11	0	
1.0	89	79	69	59	49	39	29	19	9	0
1.1	90	81	71	62	53	44	35	26	17	9
1.2	91	82	74	65	57	48	40	32	24	16
1.3	92	84	76	68	60	52	44	37	29	22
1.4	92	85	77	70	62	55	48	41	34	27
1.5	93	86	79	72	65	58	51	45	38	31
1.6	93	86	80	73	67	60	54	48	42	35
1.7	94	87	81	75	69	62	56	51	45	39
1.8	94	88	82	76	70	64	59	53	47	42
1.9	94	88	83	77	72	66	61	55	50	45
2.0	94	89	84	78	73	68	62	57	52	47
2.1	95	89	84	79	74	69	64	59	54	49
2.2	95	90	85	80	75	70	65	61	56	51
2.3	95	90	85	81	76	71	67	62	58	53
2.4	95	91	86	81	77	72	68	64	59	55
2.5	95	91	86	82	78	73	69	65	61	57
2.6	96	91	87	83	78	74	70	66	62	58
2.7	96	92	87	83	79	75	71	67	63	59

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione									
	0.1	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**	**1.0**
2.8	96	92	88	84	80	76	72	68	64	61
2.9	96	92	88	84	80	77	73	69	65	62
3.0	96	92	88	85	81	77	74	70	66	63

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione									
	1.1	**1.2**	**1.3**	**1.4**	**1.5**	**1.6**	**1.7**	**1.8**	**1.9**	**2.0**
1.1	0									
1.2	8	0								
1.3	14	7	0							
1.4	20	13	7	0						
1.5	25	19	12	6	0					
1.6	29	23	17	12	6	0				
1.7	33	27	22	16	11	5	0			
1.8	36	31	26	20	15	10	5	0		
1.9	39	34	29	24	19	14	10	5	0	
2.0	42	37	32	28	23	18	14	9	4	0
2.1	45	40	35	31	26	22	17	13	9	4
2.2	47	42	38	34	29	25	21	16	12	8
2.3	49	45	40	36	32	28	24	20	16	12
2.4	51	47	42	38	34	30	26	23	19	15
2.5	53	48	44	41	37	33	29	25	21	18
2.6	54	50	46	43	39	35	31	28	24	21
2.7	56	52	48	44	41	37	34	30	27	23
2.8	57	53	50	46	43	39	36	32	29	25
2.9	58	55	51	48	44	41	37	34	31	28
3.0	59	56	53	49	46	43	39	36	33	30

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio										
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione									
	2.1	**2.2**	**2.3**	**2.4**	**2.5**	**2.6**	**2.7**	**2.8**	**2.9**	**3.0**
2.1	0									
2.2	4	0								
2.3	8	4	0							
2.4	11	7	4	0						
2.5	14	11	7	3	0					
2.6	17	14	10	7	3	0				
2.7	20	16	13	10	6	3	0			
2.8	22	19	16	12	9	6	3	0		
2.9	24	21	18	15	12	9	6	3	0	
3.0	27	23	20	17	14	11	9	6	3	0

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio									
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0								
2	47	0							
3	63	30	0						
4	71	44	21	0					
5	75	53	34	16	0				
6	79	59	42	26	12	0			
7	81	64	48	34	21	10	0		
8	82	67	52	40	28	18	8	0	
9	84	69	56	44	33	23	15	7	0
10	85	71	59	47	37	28	20	12	6
11	86	73	61	50	41	32	24	17	11
12	86	74	63	53	43	35	28	21	15
13	87	75	64	55	46	38	30	24	18
14	87	76	66	56	48	40	33	27	21
15	88	77	67	58	49	42	35	29	23

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio									
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
16	88	78	68	59	51	44	37	31	26
17	89	78	69	60	52	45	39	33	28
18	89	79	70	61	54	47	40	34	29
19	89	79	70	62	55	48	42	36	31
20	89	80	71	63	56	49	43	37	32
21	90	80	72	64	56	50	44	38	33
22	90	81	72	64	57	51	45	39	34
23	90	81	72	65	58	51	46	40	35
24	90	81	73	65	58	52	46	41	36
25	90	81	73	66	59	53	47	42	37
26	90	82	74	66	60	53	48	43	38
27	91	82	74	67	60	54	48	43	39
28	91	82	74	67	61	54	49	44	39
29	91	82	75	67	61	55	49	44	40
30	91	83	75	68	61	55	50	45	40
31	91	83	75	68	62	56	50	45	41
32	91	83	75	68	62	56	51	46	41
33	91	83	76	69	62	57	51	46	42
34	91	83	76	69	63	57	52	47	42
35	91	83	76	69	63	57	52	47	43
36	91	83	76	69	63	57	52	47	43
37	91	84	76	70	63	58	53	48	43
38	91	84	76	70	64	58	53	48	44
39	92	84	77	70	64	58	53	48	44
40	92	84	77	70	64	58	53	49	44
41	92	84	77	70	64	59	54	49	45
42	92	84	77	70	64	59	54	49	45
43	92	84	77	71	65	59	54	49	45
44	92	84	77	71	65	59	54	50	45
45	92	84	77	71	65	59	54	50	45

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio	**Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione**								
	10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
10	0								
11	5	0							
12	9	4	0						
13	13	8	4	0					
14	16	11	7	3	0				
15	18	14	10	6	3	0			
16	21	16	12	9	5	3	0		
17	23	18	14	11	8	5	2	0	
18	24	20	16	13	10	7	4	2	0
19	26	22	18	15	11	9	6	4	2
20	27	23	20	16	13	10	8	5	3
21	29	25	21	18	14	12	9	7	5
22	30	26	22	19	16	13	10	8	6
23	31	27	23	20	17	14	12	9	7
24	32	28	24	21	18	15	13	11	9
25	33	29	25	22	19	16	14	12	10
26	34	30	26	23	20	17	15	12	10
27	34	30	27	24	21	18	16	13	11
28	35	31	28	24	21	19	16	14	12
29	36	32	28	25	22	19	17	15	13
30	36	32	29	26	23	20	18	15	13
31	37	33	29	26	23	21	18	16	14
32	37	33	30	27	24	21	19	17	15
33	38	34	31	27	24	22	19	17	15
34	38	34	31	28	25	22	20	18	16
35	39	35	31	28	25	23	20	18	16
36	39	35	32	29	26	23	21	19	17
37	39	36	32	29	26	24	21	19	17
38	40	36	33	29	27	24	22	19	17
39	40	36	33	30	27	24	22	20	18
40	40	37	33	30	27	25	22	20	18

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio	**Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione**								
	10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
41	41	37	34	30	28	25	23	20	18
42	41	37	34	31	28	25	23	21	19
43	41	37	34	31	28	26	23	21	19
44	41	38	34	31	28	26	24	21	19
45	42	38	35	32	29	26	24	22	20

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio	**Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione**								
	19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
19	0								
20	2	0							
21	3	1	0						
22	4	3	1	0					
23	6	4	2	1	0				
24	7	5	4	2	1	0			
25	8	6	5	3	2	1	0		
26	9	7	5	4	3	2	1	0	
27	9	8	6	5	4	3	2	1	0
28	10	9	7	6	4	3	2	2	1
29	11	9	8	6	5	4	3	2	1
30	12	10	8	7	6	5	4	3	2
31	12	11	9	8	6	5	4	3	3
32	13	11	10	8	7	6	5	4	3
33	13	12	10	9	8	6	5	4	4
34	14	12	11	9	8	7	6	5	4
35	14	13	11	10	8	7	6	5	4
36	15	13	12	10	9	8	7	6	5
37	15	14	12	11	9	8	7	6	5
38	16	14	12	11	10	8	7	6	6
39	16	14	13	11	10	9	8	7	6

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio									
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione								
	19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
40	16	15	13	12	10	9	8	7	6
41	17	15	13	12	11	9	8	7	7
42	17	15	14	12	11	10	9	8	7
43	17	16	14	13	11	10	9	8	7
44	17	16	14	13	12	10	9	8	7
45	18	16	14	13	12	11	9	8	8

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio									
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione								
	28	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
28	0								
29	1	0							
30	1	1	0						
31	2	1	1	0					
32	2	2	1	0	0				
33	3	2	1	1	0	0			
34	3	3	2	1	1	0	0		
35	4	3	2	2	1	1	0	0	
36	4	3	3	2	2	1	1	0	0
37	4	4	3	2	2	1	1	1	0
38	5	4	3	3	2	2	1	1	1
39	5	4	4	3	3	2	2	1	1
40	5	5	4	3	3	2	2	1	1
41	6	5	4	4	3	3	2	2	1
42	6	5	5	4	3	3	2	2	2
43	6	5	5	4	4	3	3	2	2
44	6	6	5	4	4	3	3	2	2
45	7	6	5	5	4	4	3	3	2

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio									
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione								
	37	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
37	0								
38	0	0							
39	1	0	0						
40	1	1	0	0					
41	1	1	0	0	0				
42	1	1	1	0	0	0			
43	1	1	1	1	0	0	0		
44	2	1	1	1	1	0	0	0	
45	2	2	1	1	1	1	0	0	0

Adeguamento al rincaro (in percentuale) delle rendite di rischio LPP

(cronologia)

Anno	**Tasso di rincaro LPP** in percentuale dopo un periodo di		
	3 anni (1°adeguamento)	**2 anni** (adeguamento successivo)	**1 anno** (adeguamento successivo)
1985–1988	*	*	*
1989	4,3 %	*	*
1990	7,2 %	*	3,4 %
1991	11,9 %	*	*
1992	15,9 %	12,1 %	5,7 %
1993	16,0 %	*	3,5 %
1994	13,1 %	*	*
1995	7,7 %	4,1 %	0,6 %
1996	6,2 %	*	*
1997	3,2 %	2,6 %	0,6 %
1998	3,0 %	*	*
1999	1,0 %	0,5 %	0,1 %
2000	1,7 %	*	*
2001	2,7 %	2,7 %	1,4 %
2002	3,4 %	*	*
2003	2,6 %	1,2 %	0,5 %
2004	1,7 %	*	*
2005	1,9 %	1,4 %	0,9 %
2006	2,8 %	*	*
2007	3,1 %	2,2 %	0,8 %
2008	3,0 %	*	*
2009	4,5 %	3,7 %	2,9 %
2010	2,7 %	*	*
2011	2,3 %	–	0,3 %

Anno	**Tasso di rincaro LPP** in percentuale dopo un periodo di		
	3 anni (1° adeguamento)	**2 anni** (adeguamento successivo)	**1 anno** (adeguamento successivo)
2012	–	*	*
2013	0,4 %	–	–
2014	–	*	*
2015	–	–	–
2016	–	*	*
2017	–	*	*
2018	–	*	*
2019	1,5 %	–	–
2020	1,8 % 0,1 % per le nuove rendite negli anni 2010, 2013, 2014	*	*
2021	0,3 %	–	–
2022	0,3 % 0,1 % per le nuove rendite negli anno 2012	*	*
2023	*	*	*
2024	6,0 %	*	*
2025	5,8 %	2,5 %	0,8 %
2026	2,7 %	*	*

* L'adeguamento successivo delle rendite di rischio LPP avviene contemporaneamente all'adeguamento delle rendite AVS, che nell'anno in questione non ha avuto luogo.

– Nessun adeguamento delle rendite di rischio LPP poiché l'indice dei prezzi non è aumentato dopo il primo versamento della rendita né rispetto all'ultimo adeguamento.

© 2026 by BSV/MAS/Math/Marie-Claude Sommer/Bern-CH

Tribunali cantonali

Versicherungsgericht des Kantons Aargau
Obere Vorstadt 40 Tel. 062 835 39 60
5000 Aarau Fax 062 835 38 29

Verwaltungsgericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Fünfeckpalast Tel. 071 343 63 88
9043 Trogen

Kantonsgericht des Kantons Appenzell Innerrhoden
Abteilung Verwaltungsgericht
Unteres Ziel 20 Tel. 071 788 95 51
9050 Appenzell Fax 071 788 95 54

Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Sozialversicherungsrechtliche Abteilung
Speichergasse 12 Tel. 031 636 23 20
3011 Bern Fax 031 634 50 93

Kantonsgericht BL
Abteilung Sozialversicherungsrecht
Bahnhofplatz 16 Tel. 061 552 60 55
4410 Liestal

Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt
Bäumleingasse 3 Tel. 061 267 18 18
4002 Basel

Kantonsgericht des Kantons Freiburg
Sozialversicherungsgerichtshof
Augustinergasse 3, Postfach 1654 Tel. 026 304 15 00
1701 Freiburg Fax 026 304 15 01

Cour de Justice (GE)
Chambre des assurances sociales
Rue de Saint-Léger 10, Case postale 1955 Tel. 022 388 23 32
1205 Genève 1

Verwaltungsgericht des Kantons Glarus
Spielhof 6 Tel. 055 646 53 70
8750 Glarus Fax 055 646 53 80

Obergericht des Kantons Graubünden
Grabenstrasse 30
7001 Chur Tel. 081 257 39 90

Tribunal cantonal du canton du Jura
Cour des assurances
Le Château, Case postale 24 Tel. 032 420 33 00
2900 Porrentruy Fax 032 420 33 01

Kantonsgericht Luzern
Dritte Abteilung
Hirschengraben 19, Postfach 3569 Tel. 041 228 63 30
6002 Luzern

Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
Cour de droit public
Rue du Pommier 1, Case postale 3174 Tel. 032 889 61 60
2000 Neuchâtel Fax 032 889 60 91

Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden
Abteilung Versicherungsgericht
Marktgasse 4, Postfach 1244 Tel. 041 618 79 70
6371 Stans Fax 041 618 79 77

Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden
Abteilung Versicherungsgericht
Poststrasse 6, Postfach 1260 Tel. 041 666 62 38
6061 Sarnen Fax 041 660 82 86

Obergericht des Kantons Schaffhausen
Versicherungsgericht
Frauengasse 17 Tel. 052 632 74 22
8201 Schaffhausen Fax 052 632 78 36

Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz
Kollegiumstrasse 28, Postfach 2266 Tel. 041 819 26 64
6431 Schwyz Fax 041 819 26 79

Versicherungsgericht des Kantons Solothurn
Amthaus 1 Tel. 032 627 73 20
4500 Solothurn

Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Abteilung III
Wassergasse 44 Tel. 058 229 25 25
9000 St. Gallen Fax 058 229 25 26

Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau
Frauenfelderstrasse 16, Postfach Tel. 058 345 69 20
8570 Weinfelden Fax 058 345 69 21

Tribunale cantonale delle assicurazioni
Via Pretorio 16 Tel. 091 815 54 62
6901 Lugano Fax 091 815 56 02

Obergericht des Kantons Uri
Verwaltungsrechtliche Abteilung
Rathausplatz 2, Postfach 449 Tel. 041 875 22 67
6460 Altdorf Fax 041 875 22 30

Tribunal cantonal du canton du Valais
Cour des assurances sociales
Rue Mathieu-Schiner 1, Case postale 2203 Tel. 027 606 53 00
1950 Sion Fax 027 606 53 01

Tribunal cantonal du canton de Vaud
Cour des assurances sociales
Route du Signal 11 Tel. 021 316 13 47
1014 Lausanne Fax 021 316 13 86

Verwaltungsgericht des Kantons Zug
An der Aa 6, Postfach Tel. 041 728 52 70
6300 Zug Fax 041 728 52 79

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
Lagerhausstrasse 19, Postfach Tel. 052 268 10 10
8400 Winterthur Fax 052 268 10 09

Autorità di vigilanza cantonali e regionali

AI, AR, GL, SG, SH, TG, TI, ZH

ATIOZ, Vigilanza sulle fondazioni e LPP Ticino, Svizzera orientale e Zurigo
Indirizzo postale:
ATIOZ, Vigilanza sulle fondazioni e LPP
Ticino, Svizzera orientale e Zurigo
Stampfenbachstrasse 63
casella postale
8090 Zurigo

Ubicazione Locarno
Via Bernardo Luini 12a
6600 Locarno
T +41 91 743 68 42
info@atioz.ch

Ubicazione San Gallo
Poststrasse 28
9000 St. Gallen
T +41 58 331 25 00
info@atioz.ch

Ubicazione Zurigo
Stampfenbachstrasse 63
8006 Zürich
T +41 58 331 25 00
info@atioz.ch

AG, SO

BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA)
Schlossplatz 1
Postfach 2427
5001 Aarau
Internet www.bvsa.ch

Tel. 062 544 99 40
Fax 062 544 99 49
E-mail info@bvsa.ch

BL, BS

BSABB
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel
Eisengasse 8
Postfach
4051 Basel
Internet www.bsabb.ch

Tel. 061 205 49 50
Fax 061 205 49 70
E-mail stiftungsaufsicht@bsabb.ch

BE, FR

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA)
Belpstrasse 48
Case postale
3007 Bern
Internet www.aufsichtbern.ch
Tel. 031 380 64 00
E-mail info@aufsichtbern.ch

GE

Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP)
Rue de Lausanne 63
Case postale 1123
1202 Genève
Internet www.asfip-ge.ch
Tel. 022 907 78 78
Fax 022 900 00 80
E-mail info@asfip-ge.ch

Svizzera occidentale: JU, NE, VD, VS

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
Avenue de Tivoli 2
Case postale 5047
1007 Lausanne
Internet www.as-so.ch
Tel. 021 348 10 30
E-mail info@aso-so.ch

Svizzera centrale: LU, NW, OW, SZ, UR, ZG

Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)
Bundesplatz 14
6003 Luzern
Internet www.zbsa.ch
Tel. 041 228 65 23
E-mail info@zbsa.ch

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale

Fondazione istituto collettore LPP
Agenzia regionale della Svizzera italiana
Competente per:
TI
GR (distretti Bregaglia, Mesolcina, Poschiavo)

Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
Tel. 091 610 24 24

Fondation institution supplétive LPP
Agence régionale de la Suisse romande
Competente per:
GE, JU, NE, VD
BE (distretti di Courtelary, Moutier, La Neuveville)
FR (senza distretti del-la Singine e du Lac)
VS (senza Alto Vallese)

Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
Tel. 021 340 63 33

Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Zweigstelle Deutschschweiz
Competente per:
AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, OW, SG, SH,
SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH
BE (senza distretti di Courtelary, Moutier, La Neuveville)
FR (distretti della Singine e du Lac)
GR (senza distretti di Bregaglia, Mesolcina,
Poschiavo)
VS (Alto Vallese)

Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
Tel. 041 799 75 75

Indirizzi del Fondo di garanzia LPP e dell'Ufficio centrale del 2° pilastro

Fondo di garanzia LPP
Eigerplatz 2
3007 Berna

Tel. 031 380 79 71
Fax 031 380 79 76

L'Ufficio centrale del 2° pilastro
Fondo di garanzia LPP
Casella postale 1023
3000 Berna 14

Tel. 031 380 79 75
Fax 031 380 79 76

Capire la previdenza *in un batter d'occhio.*

SwissLife

Sosteniamo le persone a vivere
in piena libertà di scelta finanziaria.

411 003 – 01.2026

Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40
Casella postale
8022 Zurigo
www.swisslife.ch